Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1579

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile

19/03/2018 - 09:06

Indice

1. DDL S. 1579 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 1579 . . . 5
1.2.2. Testo approvato 1579 (Bozza provvisoria) . . . 16
1.3. Trattazione in Commissione . . . 18
1.3.1. Sedute . . . 19
1.3.2. Resoconti sommari . . . 20
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 21
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 28/07/2014 . . . 22
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 134 (pom.) del 29/07/2014 . . . 28
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 135 (pom.) del 30/07/2014 . . . 34
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 136 (pom.) del 31/07/2014 . . . 59
1.4. Trattazione in consultiva . . . 64
1.4.1. Sedute . . . 65
1.4.2. Resoconti sommari . . . 67
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 68
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 182 (pom.) del 28/07/2014 . . . 69
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom.) del 30/07/2014 . . . 71
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 185 (pom.) del 31/07/2014 . . . 77
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 81
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 262 (pom.) del 30/07/2014 . . . 82
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 263 (ant.) del 31/07/2014 . . . 86
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 264 (pom.) del 31/07/2014 . . . 90
1.4.2.3. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . 94
1.4.2.3.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 96 (pom.) del 29/07/2014 . . . 95
1.4.2.3.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 97 (pom.) del 30/07/2014 . . . 100
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 104
1.5.1. Sedute . . . 105
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 107
1.5.2.1. Seduta n. 297 (ant.) del 01/08/2014 . . . 108
1.5.2.2. Seduta n. 298 (ant.) del 02/08/2014 . . . 1004

1. DDL S. 1579 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1579
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile

Titolo breve: *d-l 92/2014 recante rimedi risarcitori in favore dei detenuti e altre disposizioni in materia penitenziaria, nonché modifiche al codice di procedura penale*

Iter

2 agosto 2014: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

C.2496	approvato
S.1579	**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. 117/14 del 11 agosto 2014, GU n. 192 del 20 agosto 2014. Testo coordinato G.U. n. 192 del 20 agosto 2014.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Matteo Renzi** , Ministro della giustizia **Andrea Orlando** (Governo Renzi-I)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **92** del **26 giugno 2014**, G.U. n. 147 del 27 giugno 2014 , scadenza il 26 agosto 2014.
Relazione tecnica pervenuta il 31 luglio 2014.

Presentazione

Trasmesso in data **24 luglio 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 291 del 24 luglio 2014.

Classificazione TESEO

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Articoli

RISARCIMENTO DI DANNI ALLA PERSONA (Art.1), CARCERI (Artt.1, 6-bis), DETENUTI (Artt.1, 5), INDENNIZZI (Art.1), RIPARAZIONE GIUDIZIARIA (Art.1), RIDUZIONE DELLA PENA (Art.1), CUSTODIA CAUTELARE (Artt.1, 4, 8), GIUDICI DI SORVEGLIANZA (Artt.1, 3, 5-bis), UFFICI GIUDIZIARI (Art.1), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.2), CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL' UOMO (Art.2), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (Art.2),

ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Art.2), CODICE E CODIFICAZIONI (Artt.3, 8), SENTENZE STRANIERE (Art.3), CONDANNE PENALI (Art.3), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.3), ARRESTI DOMICILIARI (Artt.4, 8), IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO (Artt.4, 5, 8), ESECUZIONE DI SENTENZE PENALI (Art.4), MANDATO DI ACCOMPAGNAMENTO (Art.4), MINORI (Art.5), ETA' DELLE PERSONE (Art.5), PERSONALE DI CUSTODIA CARCERARIA (Art.6), POLIZIA PENITENZIARIA (Art.6), CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (Art.6), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.6), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.6), ACCADEMIE E SCUOLE DI POLIZIA (Art.6), PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CARCERARIA (Art.7), COMANDO DI PERSONALE (Art.7), DISTACCO DI PERSONALE (Art.7), DIVIETI (Artt.7, 8), SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (Art.8), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 8), PENE DETENTIVE (Art.8), ASSEGNAZIONE DI SEDE (Artt.5-bis), CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (Artt.5-bis), EDILIZIA CARCERARIA (Artt.6-bis), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Artt.6-bis), DECRETI MINISTERIALI (Artt.6-bis), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.6-bis)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Felice Casson** (PD) (dato conto della nomina il 28 luglio 2014) .
Relatore di maggioranza Sen. **Felice Casson** (PD) nominato nella seduta pom. n. 136 del 31 luglio 2014 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 25 luglio 2014.
Annuncio nella seduta ant. n. 292 del 25 luglio 2014.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1579

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1579

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (RENZI)
e dal **Ministro della giustizia** (ORLANDO)

(V. *Stampato Camera n.* **?2496**)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 luglio 2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2014, N. 92

All'articolo 4, capoverso Art. 97-*bis , il comma 3 è soppresso.*

All'articolo 5, comma 1, le parole: «venticinquesimo anno di età.» *sono sostituite dalle seguenti:* «venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - *(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati).* - 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire

esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - *(Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria)*. - 1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2014".

2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1».

All'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso» *sono inserite le seguenti:* «altri Ministeri o».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2-bis*:*

al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3,» *e le parole:* «da eseguire» *sono sostituite dalla seguente:* «irrogata»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis* e 624-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice».

All'articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole: «al presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli articoli 1 e 2 del presente decreto».

Decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 147 del 27 giugno 2014.*

Testo del decreto-legge	Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile	
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
Visti gli articoli 77 e 87, comma 5, della Costituzione;	

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di ottemperare a quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia), nella quale è stato stabilito che lo Stato italiano debba predisporre un insieme di rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario, a tal scopo stabilendo il termine di un anno dalla data di definitività della predetta decisione;

Ritenuta, poi, la straordinaria necessità e urgenza, come concorrente misura volta a far cessare la condizione di sovraffollamento carcerario, di prevedere che i condannati minorenni possano essere custoditi fuori dal circuito penitenziario degli adulti sino al raggiungimento, non già come oggi del ventunesimo anno, ma del venticinquesimo anno d'età;

Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessità e urgenza di modificare il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale, al fine di rendere tale norma coerente con quella contenuta nell'articolo 656, in materia di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva;

Ritenuta, ancora, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere modifiche alla norma contenuta nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale relativa alle modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, in considerazione della modifica dell'articolo 275-*bis* del codice (attuata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha previsto quale regola, nell'ipotesi di applicazione di tale misura cautelare, la predisposizione di modalità elettroniche di controllo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza, all'esito di alcune doglianze provenienti dalle Corti penali internazionali, di intervenire sulla specifica materia della concessione di misure incidenti sull'esecuzione della pena di soggetti già condannati da tali organismi, per crimini conseguenti a gravi violazioni dei diritti umani;

Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulle disposizioni vigenti in materia di ordinamento della polizia penitenziaria, al fine di garantire l'impiego del personale nelle mansioni di competenza e di consentirne una maggiore flessibilità nell'assegnazione alle strutture penitenziarie, oltre che di rendere più rapido l'impiego in mansioni operative dei nuovi assunti, nonché di prevedere l'introduzione di una specifica figura di ausiliario al magistrato di sorveglianza in conseguenza del progressivo ampliamento delle sue competenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Dopo l'articolo 35-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 35-*ter*. - *(Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)*. -- *1.* Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. *b)*, consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

Identico

2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.

3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.».

2. Al comma 4 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente periodo:

«Possono altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attività non può essere retribuita.».

Articolo 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-*ter*, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.

Articolo 2.

(Disposizioni transitorie)

Identico

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell'articolo 35-*ter*, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte.	
3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.	
4. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.	
Articolo 3. *(Modifiche all'articolo 678 del codice di procedura penale)*	Articolo 3. *(Modifiche all'articolo 678 del codice di procedura penale)*
1. All'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «*3-bis*. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.».	*Identico*
Articolo 4. *(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*	Articolo 4. *(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*
1. L'articolo 97-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, adottate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:	1. *Identico:*

«97-*bis*. - *(Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari).* -- *1.* A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l'imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell'articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.	«97-*bis*. *(Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari)*. - *1. Identico.*
2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico ministero, dal direttore dell'istituto penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 dispone che l'imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.	*2. Identico»**.***
3. **Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l'applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall'articolo 275-*bis*, comma 1, del codice, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell'imputato prevista dall'articolo 275-*bis,* comma 2, del codice, può rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di specifiche esigenze di carattere tecnico; in tal caso, il giudice può autorizzare il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria.**».	*Soppresso*
Articolo 5. *(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272)* 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il venticinquesimo anno di età.».	Articolo 5. *(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272)* 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il venticinquesimo anno di età**, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative**.». **Articolo 5-*bis*.** ***(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati)***

	1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
Articolo 6. *(Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria)* 1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, è sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto. 2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»; *b)* all'articolo 25, comma 3, le parole: «durante i primi dodici mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi otto mesi di corso»; *c)* all'articolo 27, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità»; *d)* all'articolo 27, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta giorni».	Articolo 6. *(Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria)* *Identico*
	Articolo 6-*bis*. ***(Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria)*** **1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2014».**

	2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1.
Articolo 7. *(Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)* 1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non può essere comandato o distaccato presso altre pubbliche amministrazioni. 2. I provvedimenti di distacco e comando già adottati nei riguardi del personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere rinnovati.	Articolo 7. *(Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)* 1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non può essere comandato o distaccato presso **altri Ministeri o** altre pubbliche amministrazioni. 2. *Identico.*
Articolo 8. *(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale)* 1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «*2-bis.* Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.».	Articolo 8. *(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale)* 1. *Identico:* «*2-bis.* Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. **Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3,** non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva **irrogata** non sarà superiore a tre anni. **Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis* e 624-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice**».
Articolo 9. *(Disposizioni di natura finanziaria)*	Articolo 9. *(Disposizioni di natura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 5.000.000 di euro per l'anno 2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in 5.372.000 di euro per l'anno 2016, si provvede: *a)* quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme versate entro il 5 giugno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato; *b)* quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed a 5.372.000 di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.	1. *Identico.*
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Amministrazione Penitenziaria» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.	2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui **agli articoli 1 e 2 del** presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Amministrazione Penitenziaria» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al comma 2.	3. *Identico.*
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	4. *Identico.*
Articolo 10. *(Entrata in vigore)* 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.	

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 2014

NAPOLITANO

Renzi -- Orlando

Visto, *il Guardasigilli*: Orlando.

<table>
<tr><td>Tabella I
(prevista dall'articolo 6, comma 1)</td><td>Tabella I
(prevista dall'articolo 6, comma 1)</td></tr>
<tr><td>«Tabella A
(prevista dall'articolo 1, comma 3)</td><td>Identica.</td></tr>
<tr><td>Corpo di Polizia penitenziaria</td><td></td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>RUOLO</th><th>QUALIFICHE</th><th>UOMO</th><th>DONNA</th><th>TOTALE</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Ispettori</td><td>Ispettori superiori
Ispettori capo</td><td>590</td><td>50</td><td>640</td></tr>
<tr><td>Ispettori
Vice Ispettori</td><td>2.780</td><td>235</td><td>3.015</td></tr>
<tr><td>Sovrintendenti</td><td>Sovrintendenti capo
Sovrintendenti
Vice Sovrintendenti</td><td>4.140</td><td>360</td><td>4.500</td></tr>
<tr><td>Agenti Assistenti</td><td>Assistenti capo
Assistenti
Agenti scelti
Agenti e agenti ausiliari</td><td>32.886</td><td>3.569</td><td>36.455</td></tr>
<tr><td colspan="2">Totale</td><td>40.396</td><td>4.214</td><td>44.610</td></tr>
</table>
.».
</td><td></td></tr>
</table>

1.2.2. Testo approvato 1579 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1579

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 agosto 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2014, N. 92

*All'articolo 4, capoverso Art. 97-*bis*, il comma 3 è soppresso.*

All'articolo 5, comma 1, le parole: «venticinquesimo anno di età.» *sono sostituite dalle seguenti:* «venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - *(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati)*. - 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una

scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - *(Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria)*. - 1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2014".

2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1».

All'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso» *sono inserite le seguenti:* «altri Ministeri o».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2-bis*:*

al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3,» *e le parole:* «da eseguire» *sono sostituite dalla seguente:* «irrogata»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis* e 624-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice».

All'articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole: «al presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli articoli 1 e 2 del presente decreto».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1579
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile

Titolo breve: *d-l 92/2014 recante rimedi risarcitori in favore dei detenuti e altre disposizioni in materia penitenziaria, nonché modifiche al codice di procedura penale*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 133 (pom.) 28 luglio 2014	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 29 luglio 2014 alle ore 18:00
N. 134 (pom.) 29 luglio 2014	
N. 135 (pom.) 30 luglio 2014	
N. 136 (pom.) 31 luglio 2014	Esito: **concluso l'esame** proposto testo modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 28/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 28 LUGLIO 2014
133ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa sugli Atti Senato n. 859 e connessi in materia di norme penali sull'omicidio stradale, che hanno avuto luogo lo scorso 24 luglio in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(14) ***MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili***
(197) ***Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di***

disciplina del patto di convivenza

(239) ***GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***

(314) ***BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***

(909) ***Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***

(1211) ***MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza***

(1231) ***LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso***

(1316) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili***

(1360) ***Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso***

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il senatore AIROLA (*M5S*) esprime talune perplessità sul testo unificato predisposto dalla relatrice, nella parte in cui da un lato non sembra apprestare adeguata tutela alle unioni fra persone dello stesso sesso e dall'altro finisce per intervenire in modo assai incisivo sui profili patrimoniali e successori delle coppie non coniugate. In merito alla disciplina delle unioni fra persone dello stesso sesso ritiene che l'intervento legislativo dovrebbe sostanziarsi nella estensione in favore di tali coppie della disciplina matrimoniale, similmente a quanto si verifica in altri ordinamenti europei.

Nel lamentare un'evidente anomia legislativa rileva l'esigenza di un intervento volto a regolamentare lo stato giuridico dei figli di coppie dello stesso sesso, i quali formalmente, o perché nati da unioni eterosessuali antecedenti o perché concepiti mediante ricorso a tecniche di fecondazione artificiale, possono risultare figli solo di uno dei due genitori omosessuali.

Con riguardo invece alle coppie di fatto esprime un giudizio positivo sull'istituto del contratto di convivenza, ritenendo che ad esso si debba accompagnare anche l'introduzione del cosiddetto divorzio breve.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva che, da alcune anticipazioni pubblicate dai giornali, si è appreso dell'intenzione del Governo di trasmettere al Senato un ulteriore disegno di legge nella materia in titolo. Auspica, pertanto, che una volta confermate tale anticipazioni, il seguito dell'esame congiunto sulla proposta di testo unificato possa essere sospeso per prendere atto anche dei contenuti dell'iniziativa di legge predisposta dall'Esecutivo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei***

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CASSON (*PD*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva come il decreto legge n. 92 del 2014, già oggetto di esame da parte della Camera dei deputati, giunga in Senato per la conversione in un testo composto da dieci articoli e da una tabella allegata. Si sofferma dapprima sull'articolo 1, il quale reca modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, inserendovi un ulteriore articolo che si riferisce ai rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati. Si stabilisce che quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera *b)* consiste in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione di pena detentiva pari, per durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale l'interessato ha subito il pregiudizio. Dà quindi conto dell'articolo 2 del disegno di legge il quale concerne il delicato profilo delle disposizioni transitorie fissando i seguenti criteri. In primo luogo, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione da parte di chi ha cessato di espiare la pena detentiva e non si trova più in stato di custodia cautelare, decorre dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge ed è di sei mesi. In secondo luogo entro i medesimi sei mesi, detenuti ed internati che abbiano fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo possono presentare la domanda di risarcimento del danno, purché non sia già intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte del predetto giudice. Dopo aver illustrato l'articolo 3, il quale reca una puntuale modifica dell'articolo 678 del codice di procedura penale, si sofferma sull'articolo 4, il quale disciplina le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Si tratta di una disposizione che stabilisce le modalità con le quali l'imputato è chiamato a raggiungere il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari e specifica che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte. Il secondo comma, invece, regola i presupposti all'occorrenza dei quali l'imputato viene accompagnato coattivamente dalle forze di polizia presso il luogo degli arresti domiciliari. Un terzo comma soppresso dalla Camera dei deputati regolava la fattispecie in cui, in seguito al provvedimento di sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare, sia stata disposta l'applicazione della procedura di controllo mediante braccialetto elettronico..

L'articolo 5 trasferisce il riferimento al ventunesimo anno di età al venticinquesimo anno, per quanto concerne l'estensione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive e delle misure cautelari e di sicurezza per i minorenni, anche nei confronti di coloro che, nel corso dell'esecuzione, abbiano compiuto la maggiore età. Si tratta di una norma di favore che concede i benefici concernenti le modalità di espiazione di misure privative della libertà personale ampliandone la latitudine applicativa ben oltre il pregresso limite dei ventuno anni, così da proiettare in avanti nel tempo la tutela garantita dal combinato disposto degli articoli 27 e 31 della Costituzione. Presso la Camera dei deputati, è stata inserita una norma di salvaguardia che esclude l'applicabilità delle norme di esecuzione favorevoli agli infraventicinquenni che abbiano compiuto comunque il ventunesimo anno di età, qualora ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità educative.

Sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato aggiunto un articolo 5-*bis* concernente disposizioni in materia di attribuzioni di funzioni a magistrati, volte a favorire la copertura degli organici della magistratura di sorveglianza mediante il conferimento di tali funzioni anche al termine del tirocinio, e antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

L'articolo 6 concerne misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e, in particolare, riduce la durata dei corsi per il personale da diciotto a dodici mesi, rimodulando durata e modalità di partecipazione ai corsi da parte del suddetto personale.

Ulteriori norme in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria sono state approvate, sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, così da abbreviare al 31 luglio 2014 l'originario termine di durata delle gestioni commissariali che era stato fissato dal decreto-legge n. 78 del 2013 per la fine dell'anno in corso. Un ulteriore comma conferisce potestà di decretazione al Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte.

L'articolo 7 concerne misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di cui si vietano il comando o il distacco presso altri Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, disponendosi altresì la non rinnovabilità dei provvedimenti già adottati nei riguardi del medesimo personale e che cessano di avere efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 8 torna a modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale. L'impostazione della norma, modificata presso la Camera dei deputati, si fonda sulla cosiddetta prognosi anticipata in sede cautelare. In base a tale principio le due misure più invasive non possono trovare applicazione se il giudice ritiene che in seguito a sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Inoltre, la misura cautelare in carcere non potrà applicarsi se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore ai tre anni. Tuttavia, l'approvazione di alcune proposte emendative alla Camera dei deputati ha determinato l'inclusione di una clausola di salvaguardia volta a mantenere ferma l'applicabilità dello stesso articolo 275, comma 3 e degli articoli 276, comma 1-*ter,* e 280, comma 3, del codice di procedura penale. Inoltre, le disposizioni citate non possono trovare applicazione per i procedimenti riguardanti i delitti di maggior allarme sociale richiamati nella norma e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, e cioè un luogo pubblico di cura o assistenza, una casa famiglia protetta, ovvero ancora la propria abitazione o altro luogo di privata dimora.

Riferisce infine sugli articoli 9 e 10 i quali recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Il presidente PALMA chiede al relatore chiarimenti in ordine all'articolo 5-*bis* ed in particolare se sia corretta l'interpretazione secondo la quale tale disposizione consentirebbe ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni di giudice di sorveglianza ma non quelle di pubblico ministero. Sollecita poi una riflessione, anche sul piano della legittimità costituzionale, circa la compatibilità delle norme del decreto-legge con il criterio di delega previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. *b)* della legge n. 67 del 2014.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sull'articolo 5-*bis* il quale consente a magistrati in attesa della prima valutazione di professionalità di svolgere le delicate funzioni di giudice di sorveglianza. Chiede quindi chiarimenti in ordine alle ragioni sottese alle modifiche in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria previste dall'articolo 6-*bis*.

Conclude svolgendo ulteriori rilievi critici in ordine all'ambito oggettivo di applicazione delle modifiche apportate alla disciplina in materia di misure cautelari.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede al Governo di fornire una quantificazione dettagliata degli oneri finanziari derivanti dall'erogazione degli indennizzi ai detenuti, in considerazione della situazione di grave e diffuso sovraffollamento che connota il sistema penitenziario nazionale. Dopo aver posto quesiti in ordine al funzionamento degli istituti di pena situati nella regione Sardegna, si sofferma sulla particolare situazione del personale appartenente all'ordine giudiziario che presta servizio presso il tribunale di sorveglianza di Modena. Conclude svolgendo ulteriori considerazioni sull'ampliamento del ricorso allo strumento del braccialetto

elettronico alla luce della evidente insufficienza dei dispositivi utilizzabili.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva che il testo del decreto-legge, tenuto conto delle modificazioni apportate in sede di conversione presso la Camera dei deputati, appare complessivamente pieno di questioni irrisolte e, al contempo, di soluzioni normative incerte. Innanzitutto non si comprende a livello generale come debba intendersi, ai fini dell'articolo 1, l'indennizzo per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infatti, evidenzia le non poche difficoltà nel definire in via astratta la tipologia e la modalità di restrizione che si rivelino effettivamente illegittime a fronte del citato articolo 3, nei riguardi dei soggetti detenuti o internati. Del pari, una disamina complessiva del testo non consente di rinvenire effettive misure volte a risolvere i casi di denegata giustizia, di eccessiva lungaggine dei tempi del processo e di ingiustificata detenzione. A ciò si aggiunge una mancanza di coraggio nell'esplorare l'efficacia potenziale di alcuni istituti quali la cauzione, che trovano largo impiego in altri ordinamenti. Infine, si sofferma su alcuni profili critici concernenti l'articolo 8 del decreto-legge che reca modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di modalità di applicazione e di scelta tra la misure coercitive. I tempi imposti dall'onere di conversione del decreto e l'esigenza di ricorrere a misure sistematiche e non dettate dalle contingenze emergenziali lo inducono ad esprimere un giudizio interlocutorio e non privo di riserve sul testo della decretazione d'urgenza.

La senatrice GINETTI (*PD*) osserva che con il decreto-legge n. 92 del 2014 il Governo italiano ha ulteriormente cercato di ottemperare alle richieste avanzate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo la quale, più volte, a proposito dei diritti dei detenuti, si è pronunciata contro lo Stato italiano per la reiterata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ricorda, tra tutte, la sentenza Torregiani che ha riconosciuto il diritto dei detenuti a rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dello stesso articolo 3 della CEDU. Inoltre il decreto-legge in esame costituisce il completamento di una serie di misure, attuate in questa legislatura, per fronteggiare, a vario titolo, il fenomeno del sovraffollamento carcerario. Ricorda, nella medesima direzione, il decreto-legge n. 78 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 2014, nonché il decreto-legge n. 146, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2014 e, da ultimo, la legge n. 67 del 2014, recante deleghe al Governo in materia di depenalizzazione e messa alla prova. Con tali provvedimenti, per la prima volta, il legislatore ha affrontato il problema delle carceri in modo sistematico e strutturale, e non limitandosi solo a far fronte all'emergenza e facendo rilevare subito effetti positivi: nell'ultimo anno, i detenuti nelle carceri italiane sono diminuiti di circa 12.000 unità. Tuttavia, evidenzia la necessità di prevedere ulteriori norme per rafforzare sia gli uffici di esecuzione esterna che la magistratura di sorveglianza. Auspica, quindi, che sotto questi profili il testo in esame, quantunque sia stato già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, possa essere ulteriormente migliorato da questo ramo del Parlamento.

Il presidente PALMA, imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, avverte che la discussione proseguirà nella seduta di domani, fissando, tuttavia, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, 29 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN COMMISSIONE PER IL SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI SULLE LINEE GUIDA DEL SUO DICASTERO

Il presidente PALMA rende noto che il Ministro della giustizia, in seguito ad interlocuzioni informali, ha manifestato le proprie difficoltà a prendere parte ai lavori della Commissione per la giornata di giovedì 31 luglio. Il Presidente, dunque, chiede ai Gruppi di esprimersi circa l'alternativa tra rivolgere un nuovo invito al ministro Orlando per la settimana dei lavori che si protrarrà fino all'8 agosto o acquisire la disponibilità dell'onorevole Ministro affinchè torni a svolgere comunicazioni in Commissione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e CAPPELLETTI (*M5S*) la Commissione, a maggioranza, invita il Presidente ad avviare le intese con il Ministro affinchè questi possa intervenire in Commissione dopo la pausa estiva.

Il presidente PALMA si impegna a tenere aggiornata la Commissione sulle prossime interlocuzioni con il ministro Orlando.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 134 (pom.) del 29/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2014
134ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) esprime alcuni rilievi critici sulla disposizione recata dall'articolo 5 del decreto-legge che innalza dal ventunesimo al venticinquesimo anno di età il limite per l'estensione dell'accesso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive e delle misure cautelari e di sicurezza per i minorenni, anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione, abbiano compiuto la maggiore

età. Pur riconoscendo taluni effetti benefici sottesi alla norma che consente di ampliare le tutele finora garantite solo ai minori di età anche agli infraventicinquenni, ritiene che tale disposizione crei problemi di compatibilità con il percorso rieducativo e riabilitativo previsto per i minori di età e, in particolare, per gli infraquindicenni. Ricorda che durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato approvato un ordine del giorno volto ad attutire gli effetti controproducenti della disposizione richiamata; in particolare si è rivolto al Governo, l'invito a valutare l'opportunità di erogare maggiori risorse finanziarie e di personale per gli istituti penitenziari minorili presso i quali saranno assegnati i soggetti sottoposti a sanzione che non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo anno di età e a predisporre interventi psico-pedagogici nel rispetto delle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione, così da dare continuità ai percorsi rieducativi e contribuire al pieno recupero sociale. Tuttavia ritiene che si debba piuttosto valutare la possibilità di individuare, all'interno degli istituti penitenziari minorili, luoghi da riservare esclusivamente al recupero dei soggetti adulti infraventicinquenni. Peraltro, alla luce dei dati disponibili, si tratta di un numero assai ridotto di persone che consentirebbe l'applicazione di questa correzione senza particolari oneri organizzativi. Auspicando che la Commissione possa convergere sull'opportunità di tale soluzione normativa, preannuncia la presentazione di alcune proposte emendative.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), in via preliminare, ritiene opportuno ribadire le posizioni del proprio Gruppo sulla questione del sovraffollamento carcerario. Ricorda che una possibile soluzione, da sempre prospettata da autorevoli esponenti del Gruppo della Lega Nord, potrebbe essere quella di stipulare accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri affinché questi possano espiare la pena nel territorio di provenienza. In questo modo si allenterebbe il carico dei detenuti in carcere poiché, allo stato dell'arte, la maggior parte dei reclusi risulta essere di nazionalità straniera. Inoltre, ricorda che non è mai stato portato a compimento il cosiddetto Piano-carceri, più volte annunciato dai ministri della giustizia che si sono succeduti a partire dalla scorsa legislatura. Passando, invece, al merito del decreto-legge n. 92, ritiene che non sussistano i requisiti di necessità ed urgenza e preannuncia che, per questo motivo, il Gruppo della Lega Nord presenterà una questione di pregiudizialità in Assemblea. Lamenta, inoltre, che ancora una volta giunge in Senato un provvedimento concernente l'emergenza carceraria, a ridosso della chiusura dei lavori per la pausa estiva, così che si corre il rischio di non poter apportare modifiche e trasmettere nuovamente il testo all'altro ramo del Parlamento, soprattutto nell'ipotesi in cui il Governo decidesse di apporre la questione di fiducia. Preannunciando altresì la presentazione di diversi emendamenti, auspica che il calendario dei lavori possa consentire di modificare il testo del decreto già approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, ritiene che debba essere modificata la norma di cui all'articolo 1, comma 2, che prevede il risarcimento di 8 euro a favore dei detenuti che abbiano subito pregiudizi, osservando che non risultano chiare le ragioni della determinazione del *quantum*;né è chiaro come siffatto risarcimento incida sugli effetti della sentenza "Torregiani". Permane poi il problema delle risorse finanziarie, osservando l'oratrice che il testo in esame non specifica su quali capitoli del bilancio dello Stato incidono effettivamente i trasferimenti destinati al risarcimento del danno in favore dei detenuti. Peraltro ritiene, a nome del proprio Gruppo, che le risorse pubbliche, già molto esigue, debbano essere utilizzate, a vario titolo, per le esigenze dei cittadini, e non già a favore di soggetti che hanno commesso comunque gravi reati a danno della sicurezza e della incolumità pubblica. Infine, esprime forti perplessità sull'articolo 8 che, dopo le modifiche apportate dalla Camera, limita fortemente il ricorso alla custodia cautelare in carcere.

Il senatore LUMIA (*PD*) condivide i rilievi già manifestati da altri esponenti del proprio Gruppo e, in particolare, dai senatori Ginetti e Lo Giudice. Ritiene comunque sussistenti i requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge in esame, posto che dopo la sentenza "Torregiani", l'ordinamento italiano non è ancora del tutto uscito dalla situazione di emergenza carceraria in cui si dibatte da anni, nonostante il complesso delle misure legislative adottate in quest'ultimo anno abbiano contribuito notevolmente a riportare l'Italia in linea con gli altri sistemi europei. Ricorda, in particolare,

l'innovazione ordinamentale che ha previsto la pena domiciliare quale pena principale e l'introduzione dell'istituto della messa alla prova. In questo quadro, è ragionevole intervenire anche sotto il profilo dei rimedi risarcitori per i casi di violazione dell'articolo 3 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Per altro verso, in sintonia con il senatore Lo Giudice, esprime rilievi critici sull'articolo 5 che, come già illustrato, consente che i soggetti che abbiano commesso reati da minorenni possano, fino al venticinquesimo anno di età, essere affidati agli istituti minorili per l'esecuzione della pena o di altra sanzione di carattere sostitutivo. Analogamente esprime perplessità sulla disposizione prevista all'articolo 5-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, che, per favorire la copertura degli organici della magistratura di sorveglianza, introduce una deroga al sistema di assegnazione dei magistrati, attribuendo le funzioni di sorveglianza ai vincitori di concorso, già al termine del tirocinio. Al riguardo, ritiene che, qualora non fosse possibile modificare in Commissione il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, si potrà successivamente intervenire sulle disposizioni richiamate nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, attualmente ancora all'esame della Camera dei deputati.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sulla disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1 la quale prevede, a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a 8 euro per ciascuna giornata nella quale il detenuto abbia subito un pregiudizio. Come già rilevato nel corso del dibattito, la norma non specifica le modalità di definizione del *quantum*. Inoltre, la disposizione in esame prevede che, per il risarcimento del danno, sia necessaria un'azione tramite difesa professionale di un avvocato, mentre sarebbe sufficiente una semplice istanza da parte del soggetto interessato.

Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il presidente PALMA condivide le osservazioni circa la necessità di intervenire con modifiche su alcune disposizioni del decreto-legge come quelle relative alla copertura di organico dei magistrati di sorveglianza e quella sull'azione di risarcimento.

Anche il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) interviene criticamente sull'articolo 5-*bis* che prevede un ampliamento dei posti della magistratura di sorveglianza in deroga alle norme vigenti. Inoltre, esprime perplessità sulle disposizioni con cui lo Stato ammette implicitamente di aver violato l'articolo 3 della CEDU concedendo il risarcimento del danno ai detenuti per via dei pregiudizi subiti in costanza di restrizioni della libertà personale. Sarebbe stato opportuno, a suo avviso, intervenire con un piano di ampliamento delle strutture edilizie carcerarie. Infine, ritiene molto poco chiara la formulazione di cui all'articolo 8, che modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale prevedendo che non possano essere applicate la misura della custodia cautelare o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che, in seguito a sentenza, possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Rileva, infatti, che alla luce di tale disposizione la sospensione della pena può essere disposta nei confronti dei condannati per un numero eccessivo di delitti, anche di particolare allarme sociale. In questa prospettiva sarebbe opportuno un adeguato approfondimento circa la portata normativa della disposizione in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) dichiara chiusa la discussione generale, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per oggi alle ore 18. Avverte altresì che nella seduta di domani, si potrà procedere con l'esame e la votazione delle proposte emendative.

Il sottosegretario FERRI rende noto di aver predisposto un documento scritto che verrà consegnato alla Presidenza, con il quale intende offrire risposte alle richieste di chiarimento avanzate dai senatori intervenuti nel corso della discussione generale. Si dichiara quindi disponibile ad illustrare sin da ora i dati e le risposte che auspica possano risultare utili alla fase emendativa.

Il presidente PALMA, stante l'approssimarsi della ripresa dei lavori in Assemblea, annuncia che avrà cura di far pervenire a tutti i senatori la documentazione cui si è riferito il sottosegretario Ferri invitando il rappresentante del Governo a svolgere eventuali ulteriori rilievi nel corso della seduta già convocata per le ore 14 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(14) ***MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili***
(197) ***Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***
(239) ***GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***
(314) ***BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***
(909) ***Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***
(1211) ***MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza***
(1231) ***LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso***
(1316) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili***
(1360) ***Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso***
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro COSTA chiede di intervenire per comunicare che il Governo intende trasmettere un disegno di legge sulla materia oggetto dei provvedimenti in titolo. Pertanto, chiede alla Commissione di sospendere l'esame della proposta di testo unificato redatto dalla relatrice, in tema di disciplina delle unioni civili e delle coppie di fatto.

Si apre quindi un breve dibattito.

Il senatore BARANI (*GAL*) commenta criticamente le affermazioni del Vice ministro Costa osservando che nel corso degli ultimi mesi, i lavori della Commissione sono frequentemente interrotti dal Governo che, preannunciando iniziative legislative sulle più disparate materie all'esame della Commissione, di fatto, incide negativamente sul concreto esercizio dell'autonomia parlamentare nel corso del procedimento legislativo.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) auspica che non si ripeta quanto già accaduto in occasione dell'esame dei disegni di legge nn. 19 e connessi in materia di misure anticorruzione, allorché, poche settimane fa, il Governo ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge nella stessa materia e il presidente Palma aveva dovuto dar corso alla sospensione dell'esame dei provvedimenti in Commissione, in forza dell'applicazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento. Ad oggi, il Governo non ha presentato alle Camere alcun disegno di legge in materia di anticorruzione. In ogni caso ritiene che il Governo debba informare l'Assemblea dell'iniziativa testé annuciata in materia di unioni civili e coppie di fatto, al fine di conseguire gli eventuali effetti sospensivi di cui alla citata norma regolamentare.

Il senatore LUMIA (*PD*), a nome del proprio Gruppo, accede in linea di massima alla richiesta avanzata dal Governo, osservando tuttavia che la Commissione potrebbe proseguire la discussione sulla proposta di testo unificato avanzata dalla Relatrice, rinviandone eventualmente a settembre il voto per l'adozione, dopo che il Governo avrà presentato la preannunciata iniziativa legislativa.

Anche il senatore GIOVANARDI (*NCD*) e il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritengono che possa essere accolta la richiesta del Governo e dunque ritengono opportuno sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*), invece, osserva che allo stato non sussistono elementi tali da sospendere la discussione sul testo unificato proposto dalla relatrice in materia di unioni civili e coppie di fatto.

Infine, la senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) ritiene che nelle more del disegno di legge governativo, la discussione in Commissione sulla proposta avanzata dalla relatrice possa comunque proseguire. Ciò a salvaguardia dell'autonomia e della libertà di espressione dei componenti della Commissione stessa. Peraltro, il Governo potrà comunque far ricorso al potere emendativo sul testo, senza dover surrettiziamente spogliare la Commissione della facoltà di svolgere l'istruttoria legislativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN COMMISSIONE PER IL SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI SULLE LINEE GUIDA DEL SUO DICASTERO

Il presidente PALMA comunica che il Ministro della giustizia, in seguito ad ulteriori interlocuzioni informali, ha manifestato la propria disponibilità a intervenire in Commissione nella giornata di giovedì 7 agosto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 135 (pom.) del 30/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2014
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(14) ***MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili***
(197) ***Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***
(239) ***GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***
(314) ***BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***
(909) ***Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***
(1211) ***MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza***
(1231) ***LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso***
(1316) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili***
(1360) ***Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso***
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che il vice ministro Costa, nel corso della seduta di ieri ha reso noto che il Governo intende trasmettere alle Camere un disegno di legge sulla materia oggetto dei disegni di legge in titolo, chiedendo di conseguenza alla Commissione di sospendere l'esame della proposta di testo unificato presentata dalla relatrice. Sul punto, essendosi già espressi gli esponenti dei diversi Gruppi presenti in Commissione, il Presidente chiede alla relatrice Cirinnà di manifestare il proprio orientamento.

La relatrice CIRINNA' (*PD*) osserva che, ancora in assenza di un testo ufficiale predisposto dal Governo, le appare opportuno proseguire la discussione in Commissione sulla sua propria proposta di testo unificato per poi valutare, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, quando deliberare in merito all'adozione di tale testo.

Il presidente PALMA propone che la discussione possa eventualmente proseguire fino alla pausa feriale, potendosi far ricorso, alla ripresa dei lavori, all'articolo 51, comma 2 del Regolamento. Come noto, tale disposizione prevede il differimento o la sospensione dell'esame dei provvedimenti in titolo fino alla presentazione del disegno di legge governativo, ma comunque per non più di un mese.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva contraddizioni e incongruenze tra le dichiarazioni rese ai quotidiani dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha effettivamente manifestato l'intento di presentare quanto prima un disegno di legge in materia di unioni civili e coppie di fatto, e le comunicazioni del vice ministro Costa che, di fatto, ha ammesso che, al momento, non esiste ancora un disegno di legge governativo nella materia *de qua*. Per altro verso, neppure la relatrice Cirinnà, è riuscita ad ottenere delucidazioni decisive allo stato dei lavori e la direzione imboccata dall'Esecutivo sul tema in oggetto.

La Commissione conviene quindi con la proposta avanzata dal presidente Palma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA comunica che è appena pervenuto il parere favorevole sui presupposti

costituzionali per l'adozione del decreto-legge, espresso dalla 1a Commissione, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento. Avverte quindi che si procederà con l'esame degli ordini del giorno e l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) preannuncia una riformulazione dell'emendamento 1.21; quindi sottoscrive ed illustra gli ordini del giorno G/1579/3/2 e G/1579/4/2.
Il relatore CASSON (*PD*) esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

Il sottosegretario FERRI esprime il proprio orientamento favorevole sull'ordine del giorno G/1579/1/2 che viene pertanto accolto. Preannuncia altresì un parere favorevole sull'ordine del giorno G/1579/2/2, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere l'opportunità di predisporre interventi riabilitativi mirati a seconda delle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione negli istituti penitenziari minorili.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/1579/2/2 che, accolto dal Governo nel testo modificato, non viene posto in votazione.

Il sottosegretario FERRI propone una riformulazione anche per gli ordini del giorno sottoscritti dal senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) che accetta la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Gli ordini del giorno G/1579/3/2 (testo 2) e G/1579/4/2 (testo 2) sono pertanto accolti dal Governo e non vengono posti in votazione.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) interviene sul complesso degli emendamenti a propria firma, osservando che alcuni emendamenti convergono con le proposte di modifica presentate anche da altri Gruppi parlamentari. Sotto questo profilo, auspica che la Commissione possa condividere talune proposte emendative volte a migliorare il testo approvato dalla Camera. Ciò non di meno ribadisce la netta contrarietà del Gruppo della Lega Nord al decreto-legge in conversione. Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20, volti ad elevare il periodo detentivo minimo trascorso in violazione dell'articolo 3 della CEDU, affinché maturi il diritto al risarcimento del danno. Passa poi ad illustrare le proposte 1.31, 1.32 e 1.33 che mirano tutte a ridurre l'ammontare della ristoro in favore dei detenuti, mediante la riduzione della pena residua in proporzione al numero di giorni durante i quali questi abbiano subito il pregiudizio. Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1.36 che porta da 8 a 6 euro il *quantum* del risarcimento. Da ultimo richiama l'attenzione sull'emendamento 5.2, identico, peraltro, all'emendamento 5.1, entrambi volti alla soppressione dell'articolo 5.
Dopo che il presidente PALMA ha profilato una declaratoria di inammissibilità sull'emendamento aggiuntivo 6-*bis*.0.1, la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira tale proposta emendativa.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) illustra gli emendamenti a sua prima firma, 1.45, 1.46 e 1.47. Le proposte emendative 1.45 e 1.47 mirano ad escludere dai benefici previsti all'articolo 35-*ter*, inserito dal decreto-legge nell'ordinamento penitenziario, i soggetti condannati per taluni tipi di delitti: si tratta di reati contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, e i delitti associativi di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso. Invece, l'emendamento 1.47 è finalizzato ad escludere il cumulo dei benefici previsti dal suddetto articolo 35-*ter* in capo ai soggetti

condannati, con altre misure premiali previste dalla legge. Infine, si sofferma sull'emendamento 6.0.2 che prevede un incremento di mille unità per il personale in servizio presso le strutture carcerarie.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma sulle ragioni che lo hanno indotto a non presentare alcuna proposta emendativa al testo del decreto-legge i cui contenuti sarebbero certamente perfezionabili. Tuttavia, non ci si può nascondere che molti dei profili critici che riguardano lo stato della giustizia in Italia meriterebbero interventi di segno sistematico e impianti di revisione normativa di carattere organico. È questo il caso, tra l'altro, delle iniziative per far fronte al sovraffollamento carcerario che è al centro delle norme adottate dal Governo e oggi in conversione.

Il senatore BARANI (*GAL*) spiega le ragioni per le quali, a sua volta, non ha presentato emendamenti, riferendosi, in particolare, alla preannunciata ipotesi di un'ennesima apposizione della questione di fiducia da parte del Governo sul testo del decreto-legge in esame. Chiede, tuttavia, di aggiungere la propria firma sugli emendamenti 1.21, 5-*bis*.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 8.3.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede di aggiungere la firma sull'emendamento 1.47.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) replicando al senatore Giarrusso, precisa che occorre distinguere con attenzione tra le norme volte a conferire i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario a favore dei detenuti e i rimedi risarcitori previsti dal provvedimento in esame; questi ultimi assumono natura giuridica di effetti e presupposti di accesso del tutto differenti dai primi.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) chiarisce che i propri emendamenti si riferiscono essenzialmente ai benefici, intesi in termini di riduzione della pena da scontare.

Si passa quindi ai pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti.

Il relatore CASSON (*PD*), pur condividendo le numerose perplessità manifestate nel corso del dibattito sul testo approvato dalla Camera dei deputati, si rammarica che la preannunciata questione di fiducia, che il Governo verosimilmente sarà chiamato ad apporre sul testo già approvato dalla Camera dei deputati, non consentirà di modificare le norme che la Commissione si trova ad esaminare; pertanto, invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti. In caso contrario, si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario FERRI invita tutti i proponenti a ritirare gli emendamenti, così da tenere fermo il testo approvato durante l'esame svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), al fine di agevolare i lavori della Commissione, ritira tutti gli emendamenti a propria firma, ad eccezione delle seguenti proposte che dichiara di voler mantenere: 1.2, 1.3, 1.18, 1.19, 1.20, 1.31, 1.32, 1.33, 1.35, 1.37, 1.48, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.5, 5.2, 6.1, 7.1, 8.2, 8.7, 8.12, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 9.1 e 9.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1579

G/1579/1/2

GINETTI, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, LO GIUDICE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, stabilisce l'entità e le modalità dei rimedi compensativi in favore dei detenuti ed internati che abbiano subito pregiudizio dall'aver espiato la pena in violazione dei criteri dettati dal precitato articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quindi in condizioni inumane e degradanti;

l'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge con l'intento di perseguire una maggiore efficienza del personale dell'amministrazione penitenziaria sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 del 1992 incrementando in maniera esigua la dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria;

considerato che:

l'introduzione della disciplina compensativa di cui all'articolo 1, comma 1, è stata dettata dalla necessità di rispondere ad una situazione di emergenza messa in evidenza dalla nota sentenza Torregiani. L'istituto del risarcimento in favore del detenuto non può in alcun modo essere inteso come un rimedio stabile alle ordinarie deficienze di un sistema penitenziario che, invece, deve garantire condizioni umane ed adeguate per i detenuti dando piena attuazione al precetto costituzionale sulla natura rieducativa della pena;

considerato, inoltre,

che l'approvazione nella legislatura in corso di numerose disposizioni di legge che hanno incrementato in maniera sensibile la possibilità del ricorso alle misure alternative al carcere ed alla messa in prova, con la conseguenza di un aumento di tutti gli adempimenti e delle competenze degli uffici di esecuzione penale esterna, cosiddetti U.E.P.E., essenziali nel sistema penitenziario,

impegna il Governo:

a considerare la previsione risarcitoria di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 92, come una misura temporanea ed emergenziale, in attesa del completamento della forma complessiva e strutturale del sistema di esecuzione penale in attuazione dell'articolo 27 Costituzione;

a procedere all'adeguamento e alla riorganizzazione degli istituti penitenziari e degli uffici dell'U.E.P.E. con il potenziamento del personale addetto, tanto di quello appartenente al corpo di polizia penitenziaria, per consentire l'ampliamento ed il pieno utilizzo delle sezioni detentive, tanto delle figure professionali quali gli assistenti sociali e gli psicologi penitenziari che svolgono compiti nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

G/1579/2/2 (testo 2)

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, all'articolo 5 detta una specifica disposizione relativa all'esecuzione delle pene detentive, delle misure cautelari, delle misure alternative e di sicurezza nei soggetti che abbiano compiuto da poco la

maggiore età;

il succitato articolo 5 prevede che le disposizioni dettate in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni si applichino a tutti i soggetti sottoposti a sanzione che non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo anno di età e non più il ventunesimo;

l'inserimento di un sia pur esiguo numero di detenuti e internati di età maggiore ai ventun'anni negli istituti penali minorili pone la necessità di affrontare con la massima attenzione il tema delicato della compresenza fra detenuti internati minori e altri di età più elevata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di erogare maggiori risorse finanziarie e di personale agli istituti penitenziari minorili presso i quali saranno assegnati i soggetti sottoposti a sanzione che abbiano già raggiunto il ventunesimo anno di età e non abbiano ancora raggiunte il venticinquesimo;

a valutare la possibilità di predisporre interventi psico-pedagogici mirati alle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione, volti a dare continuità ai percorsi rieducativi e contribuire al pieno recupero sociale degli stessi;

a valutare l'opportunità di attivare appositi e dedicati istituti a custodia attenuata per la fascia di detenuti e internati in questione, utilizzando a tale scopo spazi detentivi recuperati fra le strutture presenti nell'ambito del circuito penale minorile.

G/1579/2/2

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, all'articolo 5 detta una specifica disposizione relativa all'esecuzione delle pene detentive, delle misure cautelari, delle misure alternative e di sicurezza nei soggetti che abbiano compiuto da poco la maggiore età;

il succitato articolo 5 prevede che le disposizioni dettate in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni si applichino a tutti i soggetti sottoposti a sanzione che non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo anno di età e non più il ventunesimo;

l'inserimento di un sia pur esiguo numero di detenuti e internati di età maggiore ai ventun'anni negli istituti penali minorili pone la necessità di affrontare con la massima attenzione il tema delicato della compresenza fra detenuti internati minori e altri di età più elevata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di erogare maggiori risorse finanziarie e di personale agli istituti penitenziari minorili presso i quali saranno assegnati i soggetti sottoposti a sanzione che abbiano già raggiunto il ventunesimo anno di età e non abbiano ancora raggiunte il venticinquesimo;

a predisporre interventi psico-pedagogici mirati alle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione, volti a dare continuità ai percorsi rieducativi e contribuire al pieno recupero sociale degli stessi;

a valutare l'opportunità di attivare appositi e dedicati istituti a custodia attenuata per la fascia di detenuti e internati in questione, utilizzando a tale scopo spazi detentivi recuperati fra le strutture presenti nell'ambito del circuito penale minorile.

G/1579/3/2 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, CALIENDO

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»,

premesso che:

dal 2008, l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta è di competenza a tutti gli effetti del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari regionali;

il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale e ai Servizi sanitari regionali è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º aprile 2008. Con esso, assieme alle funzioni, sono state trasferite al Fondo sanitario nazionale e ai Fondi sanitari regionali le risorse, le attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie nelle carceri;

la corrente grave crisi economica e la *spending rewiew* in atto anche in sanità non devono far dimenticare che il detenuto è titolare di tutti i diritti derivanti dalla persistenza a suo carico della cosiddetta «quota capitaria», come statuito dal decreto legislativo 230/99, e dall'esenzione alla compartecipazione alla spesa come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 230/2000. Pertanto, in particolare il richiamato criterio dell'invarianza della spesa rispetto ai fondi in transito, è in sé viziato alla radice dalla mancata valutazione della titolarità alla medicina penitenziaria di questa parte del *budget* sanitario regionale, allocato prevalentemente nell'ambito dell'assistenza distrettuale (assistenza primaria, continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale, farmaceutica);

premesso inoltre, che:

secondo quanto riportato nel documento del Comitato nazionale di Bioetica dello scorso settembre, su uno studio condotto su dati nazionali sulla differente distribuzione delle problematiche di salute fra detenuti e popolazione generale, è a rischio il 13 per cento della popolazione carceraria contro il 7 per cento della popolazione generale. La sproporzione è particolarmente evidente per alcuni disturbi: la dipendenza da droghe raggiunge il 21,5 per cento fra i detenuti contro il 2,1 per cento della popolazione generale; il 15,3 per cento dei detenuti ha problemi dentali (contro il 4,5 fra la popolazione generale); il 13,5 per cento presenta malattie osteoarticolari e *post* traumatiche (contro l'11,9 per cento fra la popolazione generale); il 2,08 per cento soffre di infezione da HIV (contro lo 0,2 per cento della popolazione generale);

nell'insieme, il carcere si conferma come ambiente a rischio: per i disturbi mentali e in particolare per i disturbi nevrotici e di adattamento, che sono presenti in misura dieci volte maggiore fra i detenuti, a conferma dello *stress* da vita carceraria; per le malattie infettive, la cui possibilità di trasmissione è aggravata dalla promiscuità; per le patologie cardiovascolari e per il diabete, legate alla sedentarietà e alle cattive abitudini alimentari;

emerge prepotente la necessità di un Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere, poiché i progressi della farmacologia, della clinica, della diagnostica oggi evidenziano un quadro sempre più fluido dell'evento malattia in carcere, con una tendenza dinamica che necessita di approfondita conoscenza per migliorare i *target* dell'intervento;

bisogna anche ricordare come ancora i servizi sanitari attivati dalle Regioni all'interno degli Istituti penitenziari della Repubblica sono privi del codice struttura che li identifichi al Nuovo Sistema Informativo in Sanità (NSIS) sebbene il Ministero della salute abbia avviato e concluso uno studio di fattibilità in merito (SISPe: Sistema Informativo Sanità Penitenziaria),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un nuovo ed approfondito monitoraggio della situazione sanitaria nel sistema penitenziario italiano a seguito del transito delle competenze dal Ministero della giustizia al SSN;

a valutare l'opportunità di istituire presso l'Istituto Superiore di Sanità l'Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere;

a valutare l'opportunità di una revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º aprile 2008 e dell'allegato A) nelle parti relative all'organizzazione dei servizi all'interno delle Aziende sanitarie ed al transito del personale *ex* legge 740/1970;

a valutare l'opportunità di adottare misure legislative *ad hoc* per l'attribuzione dei codici-struttura agli Istituti Penitenziari, base indispensabile per integrare le attività finalizzate alla tutela della salute in carcere con il Fascicolo Sanitario Elettronico nazionale, elemento sostanziale per creare ed integrare la continuità diagnostico-terapeutica territorio-carcere-territorio.

G/1579/3/2

D'AMBROSIO LETTIERI, CALIENDO

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»,

premesso che:

dal 2008, l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta è di competenza a tutti gli effetti del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari regionali;

il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale e ai Servizi sanitari regionali è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º aprile 2008. Con esso, assieme alle funzioni, sono state trasferite al Fondo sanitario nazionale e ai Fondi sanitari regionali le risorse, le attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie nelle carceri;

la corrente grave crisi economica e la *spending rewiew* in atto anche in sanità non devono far dimenticare che il detenuto è titolare di tutti i diritti derivanti dalla persistenza a suo carico della cosiddetta «quota capitaria», come statuito dal decreto legislativo 230/99, e dall'esenzione alla compartecipazione alla spesa come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 230/2000. Pertanto, in particolare il richiamato criterio dell'invarianza della spesa rispetto ai fondi in transito, è in sé viziato alla radice dalla mancata valutazione della titolarità alla medicina penitenziaria di questa parte del *budget* sanitario regionale, allocato prevalentemente nell'ambito dell'assistenza distrettuale (assistenza primaria, continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale, farmaceutica);

premesso inoltre, che:

secondo quanto riportato nel documento del Comitato nazionale di Bioetica dello scorso settembre, su uno studio condotto su dati nazionali sulla differente distribuzione delle problematiche di salute fra detenuti e popolazione generale, è a rischio il 13 per cento della popolazione carceraria contro il 7 per cento della popolazione generale. La sproporzione è particolarmente evidente per alcuni disturbi: la dipendenza da droghe raggiunge il 21,5 per cento fra i detenuti contro il 2,1 per cento della popolazione generale; il 15,3 per cento dei detenuti ha problemi dentali (contro il 4,5 fra la popolazione generale); il 13,5 per cento presenta malattie osteoarticolari e *post* traumatiche (contro l'11,9 per cento fra la popolazione generale); il 2,08 per cento soffre di infezione da HIV (contro lo 0,2 per cento della popolazione generale);

nell'insieme, il carcere si conferma come ambiente a rischio: per i disturbi mentali e in particolare per i disturbi nevrotici e di adattamento, che sono presenti in misura dieci volte maggiore fra i detenuti, a conferma dello *stress* da vita carceraria; per le malattie infettive, la cui possibilità di trasmissione è aggravata dalla promiscuità; per le patologie cardiovascolari e per il diabete, legate alla sedentarietà e alle cattive abitudini alimentari;

emerge prepotente la necessità di un Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere, poiché i progressi della farmacologia, della clinica, della diagnostica oggi evidenziano un quadro sempre più fluido dell'evento malattia in carcere, con una tendenza dinamica che necessita di approfondita conoscenza per migliorare i *target* dell'intervento;

bisogna anche ricordare come ancora i servizi sanitari attivati dalle Regioni all'interno degli Istituti penitenziari della Repubblica sono privi del codice struttura che li identifichi al Nuovo Sistema Informativo in Sanità (NSIS) sebbene il Ministero della salute abbia avviato e concluso uno studio di fattibilità in merito (SISPe: Sistema Informativo Sanità Penitenziaria),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un nuovo ed approfondito monitoraggio della situazione sanitaria nel sistema penitenziario italiano a seguito del transito delle competenze dal Ministero della giustizia al SSN;

a valutare l'opportunità di istituire presso l'Istituto Superiore di Sanità l'Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere;

a valutare l'opportunità di una revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º aprile 2008 e dell'allegato A) nelle parti relative all'organizzazione dei servizi all'interno delle Aziende sanitarie ed al transito del personale *ex* legge 740/1970;

ad adottare misure legislative *ad hoc* per l'attribuzione dei codici-struttura agli Istituti Penitenziari, base indispensabile per integrare le attività finalizzate alla tutela della salute in carcere con il Fascicolo Sanitario Elettronico nazionale, elemento sostanziale per creare ed integrare la continuità diagnostico-terapeutica territorio-carcere-territorio.

G/1579/4/2 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, CALIENDO

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»;

premesso che:

l'Italia, da sempre all'avanguardia fra i paesi europei per quanto riguarda la tutela dei non fumatori, ha individuato e posto in essere, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, una serie di efficaci interventi legislativi per la lotta al tabagismo;

in particolare, la legge n. 584 dell'11 novembre 1975 «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» stabiliva il divieto di fumo nelle corsie degli ospedali, nelle aule scolastiche, nei mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, ivi comprese, quelle portuali e marittime ed aeroportuali, nei locali chiusi adibiti a riunioni pubbliche, nei cinema e nelle sale da ballo, successivamente esteso, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995, anche ai locali della pubblica amministrazione, delle aziende pubbliche e private destinati al ricevimento del pubblico;

la successiva legge n. 3 del 2003 estendeva il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, agli esercizi commerciali e di ristorazione, ai luoghi di svago prevedendo la facoltà di predisporre dei locali riservati ai fumatori;

la predetta legge n. 3 del 2003, al contrario, non è stata estesa alle carceri italiane nelle quali si continua a fumare sia all'interno delle sezioni detentive in cui sono rinchiusi i detenuti sia in tutti gli altri luoghi di pertinenza, nonché sui mezzi adibiti al trasporto dei detenuti medesimi;

gli operatori penitenziari e tutti i detenuti non fumatori sono costretti, quindi, ad oggi, all'esposizione al «fumo passivo» proveniente dalle sigarette degli altri detenuti fumatori;

il personale di Polizia penitenziaria che presta la sua attività in contiguità con i detenuti fumatori, in particolare, è costretto a respirare per l'intera durata del servizio il fumo passivo;

tale stato di cose ingenera un rischio elevatissimo per gli operatori penitenziari e per i detenuti non fumatori, di contrarre malattie fumo correlate e di aggravare lo stato di salute di ciascuno;

considerato che:

in Italia vi è un alto rischio di controversie per risarcimento danni per fumo passivo promosse

da operatori di Polizia penitenziaria, da detenuti o da loro familiari;

gli effetti devastanti del tabagismo attivo e passivo, ormai unanimamente conclamati, hanno indotto il Governo italiano a promuovere ripetute campagne di informazione sul divieto di fumo; da ultimo, anche in auto alla presenza di bambini;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure urgenti per rendere immediatamente esecutive le norme che vietano il fumo nei luoghi pubblici, anche nelle carceri italiane, e in particolare nelle sezioni detentive;

ad adottare misure urgenti in materia di divieto di fumo nelle carceri con la previsione di norme *ad hoc* che eliminino i rischi da fumo passivo sia per gli operatori penitenziari sia per i detenuti non fumatori.

G/1579/4/2

D'AMBROSIO LETTIERI, CALIENDO

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»;

premesso che:

l'Italia, da sempre all'avanguardia fra i paesi europei per quanto riguarda la tutela dei non fumatori, ha individuato e posto in essere, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, una serie di efficaci interventi legislativi per la lotta al tabagismo;

in particolare, la legge n. 584 dell'11 novembre 1975 «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» stabiliva il divieto di fumo nelle corsie degli ospedali, nelle aule scolastiche, nei mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, ivi comprese, quelle portuali e marittime ed aeroportuali, nei locali chiusi adibiti a riunioni pubbliche, nei cinema e nelle sale da ballo, successivamente esteso, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995, anche ai locali della pubblica amministrazione, delle aziende pubbliche e private destinati al ricevimento del pubblico;

la successiva legge n. 3 del 2003 estendeva il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, agli esercizi commerciali e di ristorazione, ai luoghi di svago prevedendo la facoltà di predisporre dei locali riservati ai fumatori;

la predetta legge n. 3 del 2003, al contrario, non è stata estesa alle carceri italiane nelle quali si continua a fumare sia all'interno delle sezioni detentive in cui sono rinchiusi i detenuti sia in tutti gli altri luoghi di pertinenza, nonché sui mezzi adibiti al trasporto dei detenuti medesimi;

gli operatori penitenziari e tutti i detenuti non fumatori sono costretti, quindi, ad oggi, all'esposizione al «fumo passivo» proveniente dalle sigarette degli altri detenuti fumatori;

il personale di Polizia penitenziaria che presta la sua attività in contiguità con i detenuti fumatori, in particolare, è costretto a respirare per l'intera durata del servizio il fumo passivo;

tale stato di cose ingenera un rischio elevatissimo per gli operatori penitenziari e per i detenuti non fumatori, di contrarre malattie fumo correlate e di aggravare lo stato di salute di ciascuno;

considerato che:

in Italia vi è un alto rischio di controversie per risarcimento danni per fumo passivo promosse da operatori di Polizia penitenziaria, da detenuti o da loro familiari;

gli effetti devastanti del tabagismo attivo e passivo, ormai unanimamente conclamati, hanno indotto il Governo italiano a promuovere ripetute campagne di informazione sul divieto di fumo; da ultimo, anche in auto alla presenza di bambini;

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti per rendere immediatamente esecutive le norme che vietano il fumo nei luoghi pubblici, anche nelle carceri italiane, e in particolare nelle sezioni detentive;

ad adottare misure urgenti in materia di divieto di fumo nelle carceri con la previsione di norme *ad hoc* che eliminino i rischi da fumo passivo sia per gli operatori penitenziari sia per i detenuti non fumatori.

Art. 1

1.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.2

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

1.3

STEFANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.1.

1. Per gli anni 2014 è previsto un incremento dei fondi pari a 2.500.000 di euro, per l'anno 2015 di 5.000.000 di euro e per l'anno 2016 di 2.500.000 di euro, agli ammortizzatori sociali in deroga, che consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Tale incremento è ripartito tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi alle medesime finalità dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi Strutturali 2007-2013.

2. È costituito un ulteriore contingente dei cosiddetti "esodati"per i quali è applicabile la disciplina previgente alla riforma di cui alla legge n. 11 del 2014 ivi compreso ogni istituto più favorevole comunque applicabile, attraverso l'incremento dei fondi pari a 2.500.000 di euro per l'anno 2014, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2015 e pari a 2.872.000 per l'anno 2016».

1.4

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, sopprimere il primo comma.*

1.5

DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sopprimere le parole:* «per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, nel secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.6

STEFANI

Al comma 1,capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «centonovanta».

1.7

STEFANI

Al comma 1,capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «centottantanove».

1.8

STEFANI

Al comma 1,capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente::* «centottantotto».

1.9

STEFANI

Al comma 1,capoverso «Art. 35-*ter*», *nel primo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «centottantasette».

1.10

STEFANI

Al comma 1,capoverso «Art. 35-*ter*», *nel primo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente::* «centottantasei».

1.11

STEFANI

Al comma 1,capoverso «Art. 35-*ter*», *nel primo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente::* «centottantacinque».

1.12

STEFANI

Al comma 1,capoverso «Art. 35-*ter*», *nel primo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «centottantaquattro».

1.13

STEFANI

Al comma 1,capoverso «Art. 35-*ter*», *nel primo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «centottantatre».

1.14

STEFANI

Al comma 1,capoverso «Art. 35-*ter*», *nel primo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente::* «centottantadue».

1.15

STEFANI

Al comma 1,capoverso «Art. 35-*ter*», *nel primo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «centottantauno».

1.16

STEFANI

Al comma 1,capoverso «Art. 35-*ter*», *nel primo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «centottanta».

1.17

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*», *nel primo comma,sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «centoventi».

1.18

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*», *nel primo comma,sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente::* «novanta».

1.19

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*», *nel primo comma,sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «sessanta».

1.20

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*», *nel primo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «trenta».

1.21 (testo 2)

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*», *nel terzo comma, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nel primo periodo sostituire le parole*: "proporre azione personalmente ovvero" *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* "proporre istanza al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. In caso di diniego, possono proporre azione personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza";

b) *nel secondo periodo sostituire le parole: "*entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere", *con le seguenti: "*entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di diniego."

1.21

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

«1) *nel primo comma, sostituire le parole:* «su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno,» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «il detenuto propone istanza, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia per chiedere a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci, durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

Entro tre mesi dalla comunicazione del rigetto dell'istanza, può essere proposto reclamo di fronte al magistrato di sorveglianza.;

2) *nel secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «Il magistrato di sorveglianza provvede» *con le seguenti:* «Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o il magistrato di sorveglianza, prevedono».

1.22

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire le parole:* «un giorno per ogni dieci» *con le seguenti:* «un giorno per ogni centottantacinque».

1.23

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire le parole:* «un giorno per ogni dieci» *con le seguenti:* «un giorno per ogni centottantaquattro».

1.24

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire le parole:* «un giorno per ogni dieci» *con le seguenti:* «un giorno per ogni centottantatre».

1.25

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire le parole:* «un giorno per ogni dieci» *con le seguenti:* «un giorno per ogni centottantadue».

1.26

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire le parole:* «un giorno per ogni dieci» *con le seguenti:* «un giorno per ogni centottantauno».

1.27

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire le parole:* «un giorno per ogni dieci» *con le seguenti:* «un giorno per ogni centottanta».

1.28

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire le parole:* «un giorno per ogni dieci» *con le seguenti:* «un giorno per ogni centoventi».

1.29

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire le parole:* «un giorno per ogni dieci» *con le seguenti:* «un giorno per ogni novanta».

1.30

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire le parole:* «un giorno per ogni dieci» *con le seguenti:* «un giorno per ogni ottanta».

1.31

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire le parole:* «un giorno per ogni dieci» *con le seguenti:* «un giorno per ogni sessanta».

1.32

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire le parole:* «un giorno per ogni dieci» *con le seguenti:* «un giorno per ogni trenta».

1.33

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, sostituire le parole:* «un giorno per ogni dieci» *con le seguenti:* «un giorno per ogni venti».

1.34

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il procedimento segue le forme previste dall'articolo 666 del codice di procedura penale; il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ricorribile per cassazione».

1.35

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, sopprimere il secondo comma.*

1.36

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nelsecondo comma, sostituire la parola: «*euro 8,00*» con la seguente:* «euro 6,00».

1.37

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel secondo comma, sostituire le parole:* «per ciascuna giornata» *con le seguenti:* «per ogni dieci giornate».

1.38

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel secondo comma, sostituire le parole:* «per ciascuna giornata» *con le seguenti:* «per ogni otto giornate».

1.39

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel secondo comma, sostituire le parole:* «per ciascuna giornata» *con le seguenti:* «per ogni sei giornate».

1.40

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*»*, nel secondo comma, sostituire le parole:* «per ciascuna giornata» *con le seguenti:* «per ogni quattro giornate».

1.41
STEFANI
Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*», *nel secondo comma, sostituire le parole:* «per ciascuna giornata» *con le seguenti:* «per ogni due giornate».

1.42
STEFANI
Alcomma 1, capoverso «Art. 35-*ter*», *sopprimere il terzo comma*

1.43
STEFANI
Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*», *nel terzo comma, sostituire le parole:* «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro due mesi».

1.44
STEFANI
Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*», *nel terzo comma, sostituire le parole:* «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro quattro mesi».

1.45
GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*», *dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:*

«3-*bis*. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».

1.46
GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, capoverso «35-*ter*», *dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:*

«3-*bis*. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

1.47
GIARRUSSO, CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso «Art. 35-*ter*», *dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:*

«3-*bis*. I benefici di cui al presente articolo non possono essere concessi ai soggetti detenuti o internati che hanno già goduto di altri benefici premiali previsti dalla legge».

1.48
STEFANI
Sopprimere il comma 2.

Art. 2

2.1
CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA
Sopprimere l'articolo.

2.2
STEFANI
Sopprimere l'articolo.

2.3
STEFANI
Sopprimere il comma 1.

2.4
STEFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «un mese».

2.5

STEFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «due mesi».

2.6

STEFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «tre mesi».

2.7

STEFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «quattro mesi».

2.8

STEFANI

Sopprimere il comma 2.

2.9

STEFANI

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «due mesi».

2.10

STEFANI

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «quattro mesi».

2.11

STEFANI

Sopprimere il comma 3.

2.12

STEFANI

Sopprimere il comma 4.

2.13

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «commi 2 e 3» *con le seguenti:* «commi 1, 2 e 3».

2.14

STEFANI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «due mesi».

2.15

STEFANI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «tre mesi».

2.16

STEFANI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti: «*quattro mesi*».*

Art. 3

3.1

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.1

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

4.2

STEFANI

Sopprimere il comma 1.

4.3

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 97-*bis*», *sopprimere il primo comma.*

4.4

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 97-*bis*», *sopprimere il secondo comma.*

4.5

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 97-*bis*», *aggiungere in fine il seguente comma:*

«2-*bis*. Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l'applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall'articolo 275-*bis*, comma 1, del codice, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell'imputato prevista dall'articolo 275-*bis*, comma 2, del codice, può rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di esigenze di carattere tecnico; in tal caso, il giudice autorizza il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria.».

Art. 5

5.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

5.2

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

5.3

STEFANI

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» *con la seguente:* «ventesimo».

5.4

STEFANI

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» *con la seguente:* «ventiduesimo».

5.5

STEFANI

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» *con la seguente:* «ventitreesimo».

5.6

STEFANI

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» *con la seguente:* «ventiquattresimo».

Art. 5-*bis*

5-bis.1

PALMA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Sopprimere l'articolo.

5-bis.0.1

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*ter*.

(Modifiche all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ovvero allo straniero identificato

durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis* del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere"».

Art. 6

6.1

STEFANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6

1. L'organico del Corpo della polizia penitenziaria ai cui alla tabella A, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è aumentato, per ciascun ruolo, del quindici per cento.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 800 milioni di euro annui, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto e all'onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

6.0.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, alla luce di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto, procede, per l'anno 2014, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con le seguenti modalità:

a) all'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6" sono sostituite dalle seguenti: "518,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.508 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.048,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.057,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6";

b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6" sono sostituite dalle seguenti: "740 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.164 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.360,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6 milioni di euro"».

6.0.2

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire alle gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo-contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per il 2014 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 6-*bis*

6-bis.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2014» *con le seguenti:* «fino ai dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6-bis.0.1

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter*.

(*Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione della carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri*)

1. È istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione delle carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione accerta:

a) lo stato di costruzione di nuove carceri, con particolare riguardo alle attività sia ordinarie che straordinarie che si stanno svolgendo, ed in particolare l'attività del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alle entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;

b) l'entità dell'attuale stato di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'eventuale riconversione e ampliamento di carceri già costruite o in fase di ultimazione e non adibite a strutture carcerarie ed in particolare l'attività del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alle entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;

c) l'idoneità dell'organizzazione degli uffici addetti all'applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario e l'adeguatezza della pianta organica della polizia penitenziaria in relazione a tutti i compiti assegnati;

d) l'incidenza complessiva del costo del detenuto sulla finanza pubblica;

e) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre ai fini di una più efficace attuazione delle attività sia ordinarie che straordinarie di manutenzione, ampliamento e riconversione delle strutture carcerarie esistenti e di nuova costruzione.

3. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

4. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.

5. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

6. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

7. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice di procedura penale.

8. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

10. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qualvolta ne ravvisa la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori».

Art. 7

7.1

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

7.2

ALBERTI CASELLATI, BARANI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «dal 1º luglio 2014».

7.3

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «dal 1º luglio 2014».

7.4

SCOMA, FALANGA, BARANI

Sopprimere il comma 2.

7.5

ALBERTI CASELLATI, BARANI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «dal 1º luglio 2014».

7.6

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «dal 1º luglio 2014».

7.7

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere rinnovati» *con le seguenti:* «non possono essere automaticamente rinnovati».

7.8

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo particolari eccezionali e motivate esigenze dell'Amministrazione presso la quale il personale presta servizio».

7.9

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo eccezionali, motivate, situazioni che compromettano il funzionamento delle Amministrazioni di assegnazione».

7.10

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno di particolari e motivate esigenze.».

7.11

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, se non con approfondita valutazione.».

7.12

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo i casi in essere da più di cinque anni.».

7.13

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelli dovuti per previsioni di legge.».

7.14

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelli ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303.».

7.15

SCOMA, FALANGA, BARANI

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «Dipartimento dell'Amministrazione» *con le parole:* «Corpo di Polizia».

7.16

ALBERTI CASELLATI

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «Dipartimento dell'Amministrazione» *con le parole:* «Corpo di Polizia».

Art. 8

8.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

8.2

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

8.3

PALMA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

*Al comma 1, capoverso "*comma2-*bis*", *sopprimereil secondo e terzo periodo.*

8.4

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso "*comma 2-*bis*", *sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

8.5

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-*bis*», *sopprimere il secondo periodo.*

8.6

DE CRISTOFARO, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso "*comma 2-*bis*", *sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente:* «Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.».

8.7

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-*bis*», *nel secondo periodo, inserire dopo la parola:* «carcere» *le seguenti:* «tenuto conto della pericolosità del reo e che lo stesso non sia stato già condannato per un delitto non colposo della stessa indole».

8.8

STEFANI

Alcomma 1, capoverso «comma 2-*bis*», *nel secondo periodo, inserire dopo la parola:* «carcere» *le seguenti:* «tenuto conto della pericolosità del reo e che il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna del precedente».

8.9

STEFANI

Al comma 1,capoverso «comma 2-*bis*», *nel secondo periodo, inserire dopo la parola:* «carcere» *le seguenti:* «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del codice penale».

8.10

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-*bis*», *nel secondo periodo, inserire dopo la parola:* «carcere» *le seguenti:* «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del codice penale».

8.11

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-*bis*», *nel secondo periodo, inserire dopo la parola:* «carcere» *le seguenti:* «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del codice penale».

8.12

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-*bis*», *nel secondo periodo, inserire dopo la parola:* «carcere» *le seguenti:* «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale».

8.13

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-*bis*», *nel secondo periodo,inserire dopo la parola:* «carcere» *le seguenti:* «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, del codice penale».

8.14

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-*bis*»*, nel secondo periodo,inserire dopo la parola:* «carcere» *le seguenti:* «tenuto conto della pericolosità del reo».

8.15

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-*bis*»*, nel secondo periodo,sostituire la parola:* «tre» *con la seguente:* «uno».

8.16

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-*bis*»*, nel secondo periodo,sostituire la parola:* «tre» *con la seguente:* «due».

8.17

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-*bis*»*, nel terzo periodo, inserire dopo le parole* «624-*bis* del codice penale» *le seguenti:* «all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

8.18

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-*bis*»*, nel terzo periodo, inserire dopo le parole* «624-*bis* del codice penale» *le seguenti:* «ed ogni altro delitto punito con una pena massima uguale o superiore ai sei anni di reclusione».

8.19

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-*bis*»*, nel terzo periodo, inserire dopo le parole* «624-*bis* del codice penale» *le seguenti:* «ed ogni altro delitto punito con una pena massima superiore ai sei anni di reclusione».

8.20

STEFANI

Al comma 1,capoverso «comma 2-*bis*»*, nel terzo periodo, inserire dopo la parola:* «624-*bis*» *la seguente:* «319».

8.21

STEFANI

Al comma 1,capoverso «comma 2-*bis*»*, nel terzo periodo, inserire dopo la parola:* «624-*bis*» *la seguente:* «317».

8.22

STEFANI

Al comma 1,capoverso «comma 2-*bis*»*, nel terzo periodo, inserire dopo la parola:* «624-*bis*» *la seguente:* «648-*bis*».

8.23

STEFANI

Al comma 1,capoverso «comma 2-*bis*»*, nel terzo periodo, inserire dopo la parola:* «624-*bis*» *la seguente:* «625».

8.24

STEFANI

Al comma 1,capoverso «comma 2-*bis*»*, nel terzo periodo, inserire dopo la parola:* «624-*bis*» *la seguente:* «628».

8.25

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso" comma 2-bis"*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano altresì ove ricorra l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274, lettera *a)* del codice di procedura penale».

8.0.1
STEFANI
Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise.".
2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: "Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo", sono soppresse.
3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge».

8.0.2
STEFANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise.".
2. Al comma 2, dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: "Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo", sono soppresse».

Art. 9.
Art. 9

9.1
STEFANI
Sopprimere l'articolo.

9.2
STEFANI
Sopprimere il comma 1.

9.3
STEFANI
Al comma 1, sopprimere la lettera a)

9.4
STEFANI
Al comma 1, sopprimere la lettera b)

9.5
STEFANI
Sopprimere il comma 2

9.6
STEFANI
Sopprimere il comma 3.

9.7
STEFANI
Sopprimere il comma 4

9.0.1

STEFANI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Ulteriori disposizioni di natura finanziaria per le forze di polizia)

1. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui per l'esecuzione delle espulsioni e per le attività connesse e consequenziali comprese ulteriori dotazioni di uomini e mezzi, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 136 (pom.) del 31/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2014
136ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 859 E CONNESSI

Il senatore CUCCA (*PD*), relatore sui disegni di legge 859 e connessi, in materia di norme penali sull'omicidio stradale, chiede di poter svolgere quanto prima un ulteriore ciclo di audizioni per chiudere l'istruttoria sui provvedimenti, così da poter poi procedere con la predisposizione di una proposta di testo unificato.

Il presidente PALMA accoglie la richiesta avanzata dal relatore e preannuncia che nel corso della prossima settimana sarà convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai Capigruppo, al fine di concludere le audizioni dei soggetti segnalati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

IN SEDE REFERENTE

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nel corso dell'ultima seduta il relatore, nell'esprimere il prescritto parere sul complesso degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri), ha invitato i proponenti a ritirare le rispettive proposte di modifica del testo; in caso contrario, si è rimesso alla Commissione. Ricorda altresì che il rappresentante del Governo ha invitato i presentatori a ritirare le rispettive proposte, preannunciando, nel caso essi siano posti in votazione, il proprio parere contrario.

Comunica, infine, che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e 8a sul testo. La Commissione bilancio e la Commissione affari costituzionali si sono altresì espresse sulle proposte emendative sulle quali si procederà con le votazioni.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti e respinge gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

In esito a distinte e successive votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 1.3, 1.18, 1.19 e 1.20.

L'emendamento 1.5 è quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.21 (testo 2), il quale, attribuendo al ministero della giustizia la competenza a decidere in prima istanza in ordine alla riparazione dei pregiudizi subiti dai detenuti, è volto a conferire effettività alle previsioni del decreto-legge.

Il senatore LUMIA (*PD*) e il relatore CASSON (*PD*) invitano il presentatore a valutare l'ipotesi di una trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene di non accedere alla richiesta testè formulata.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia la propria astensione sul voto dell'emendamento 1.21 (testo 2), in ragione dell'esigenza di non contrastare le decisioni assunte dall'Esecutivo.

La Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.21 (testo 2), 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48; respinge altresì gli identici emendamenti 2.1 e 2.2, nonché le proposte emendative 2.3, 2.13, 3.1, 4.1, 4.5 e gli identici emendamenti 5.1 e 5.2.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) insiste per l'approvazione dell'emendamento 5-*bis*.1, il quale è

volto a escludere che, sulle delicate questioni inerenti l'esecuzione della pena e sulle modalità e tempi di misure privative della libertà personale, possano essere chiamati a decidere magistrati di prima nomina.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che la questione posta dall'emendamento presentato dal Presidente meriti un approfondimento; per tale ragione invita il proponente a trasformarlo in ordine del giorno.

Il vice ministro COSTA osserva come la possibilità di destinare magistrati di prima nomina alle funzioni di sorveglianza risponda all'esigenza di ovviare alle note carenze di organico della magistratura di esecuzione; queste, peraltro, risulterebbero accentuate dall'ampliamento delle competenze ad essa spettanti anche in forza delle disposizioni recate dal decreto-legge in conversione.

Dopo il preannuncio del voto favorevole del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva come l'articolo 5-*bis* sia l'evidente prova dell'anomalia che connota la magistratura italiana, la quale sembra incoraggiare l'attribuzione di responsabilità e competenze a soggetti inesperti, la cui preparazione ed adeguatezza non è ancora dimostrata.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur essendo nel merito favorevole all'emendamento presentato dal Presidente, ritiene di non dover partecipare al voto, stigmatizzando l'ambiguità dell'Esecutivo, il cui operato si atteggia differentemente a seconda del ramo del Parlamento in cui si esaminano i provvedimenti d'urgenza in conversione.

Il senatore SUSTA (*SCpI*), nel rilevare l'operato ondivago del Governo, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 5-*bis*.1.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*), il vice ministro COSTA insiste per il ritiro della proposta ribadendo in caso contrario il proprio orientamento contrario.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5-*bis*.1.

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 6.1, 6.0.1, 6.0.2, 6bis.1, 7.1, gli identici 7.2 e 7.3, 7.4, gli identici 7.5 e 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, gli identici 7.15 e 7.16, 8.1 e 8.2.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) insiste per l'approvazione dell'emendamento 8.3, con il quale si vuole in parte ripristinare il testo originario del decreto-legge, ritenendo che l'articolo 8, così come attualmente modificato, rischia di non garantire adeguata tutela all'esigenza di sicurezza dei cittadini, allentando in modo parossistico l'effettiva applicazione delle misure cautelari coercitive.

Si apre quindi un confronto sull'emendamento, cui prendono parte il vice ministro COSTA, il relatore CASSON (*PD*) e il senatore GIOVANARDI (*NCD*).

I senatori CAPPELLETTI (*M5S*) e MUSSINI (*Misto-MovX*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.4 e 8.6.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che il proprio orientamento di

voto sull'emendamento 8.3 dipenderà dai chiarimenti che il Governo saprà offrire circa il rapporto tra i criteri previsti dall'articolo 8 del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, e i margini di giudizio sulla sussistenza dei presupposti cautelari del pericolo di fuga, della reiterazione del reato, dei rischi di inquinamento delle prove. E' chiaro che se l'approvazione della norma recata dal testo varato alla Camera dei deputati vanifica in concreto la valutazione sulla sussistenza dei presupposti medesimi, l'emendamento 8.3 deve considerarsi senz'altro meritevole di accoglimento.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) si limita a precisare che la norma pervenuta dalla Camera dei deputati gli appare comunque migliore rispetto al testo originario della disposizione recata dal decreto-legge. Del resto tutto il sistema delle valutazioni prognostiche ai fini dell'adozione di misure restrittive della libertà personale si rivela foriero di incertezze applicative. Non a caso l'impianto di diritto penale sostanziale che connatura ancora oggi il codice Rocco lascia spazio alle presunzioni, proprio per via della generale sfiducia verso norme che postulano una valutazione prognostica anticipata ai fini della comminazione delle sanzioni penali.

Dopo una breve interlocuzione del presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) e del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il relatore CASSON (*PD*) rileva che, comunque, la previsione nel testo di un riferimento all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, tende ad escludere, per alcuni dei reati più gravi previsti nell'ordinamento, l'applicazione dei criteri di scelta in favore di misure coercitive meno invasive.

Il vice ministro COSTA ribadisce il proprio orientamento contrario all'emendamento 8.3, giacché il nuovo articolo 8 del decreto-legge, come modificato presso la Camera dei deputati, mantiene un suo equilibrio di fondo attraverso un compiuto sistema di deroghe al regime applicativo delle misure della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, senza peraltro entrare in rotta di collisione con il criterio di delega recentemente approvato dalle Camere per l'esercizio del decreto legislativo di riordino complessivo delle pene. Infatti, come già puntualmente indicato nei chiarimenti offerti dal sottosegretario Ferri, il nuovo articolo 275 del Codice di procedura penale non si porrebbe in antinomia con l'introduzione dei limiti massimi per l'irrogazione della nuova pena principale della detenzione domiciliare, introdotta in forza dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 67 del 2014.

L'emendamento 8.3, posto in votazione, risulta respinto.

Viene quindi §posto in votazione l'emendamento 8.7 che risulta anch'esso respinto.

In esito a separate votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 8.12, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 9.1, che risulta respinto.

La Commissione, infine, respinge l'emendamento 9.0.1.

Non essendovi senatori iscritti a parlare per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1579
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile

Titolo breve: *d-l 92/2014 recante rimedi risarcitori in favore dei detenuti e altre disposizioni in materia penitenziaria, nonché modifiche al codice di procedura penale*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 182 (pom.) 28 luglio 2014	Esito: **Esame e rinvio** Conclusione su presupposti di costituzionalità
N. 184 (pom.) 30 luglio 2014	Esito: Favorevole Conclusione su presupposti di costituzionalità
N. 185 (pom.) 31 luglio 2014	Esito: Non ostativo Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)** Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	

N. 262 (pom.) 30 luglio 2014	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)** Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 263 (ant.) 31 luglio 2014	Esito: Non ostativo Pervenuta relazione tecnica Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 264 (pom.) 31 luglio 2014	Esito: Non ostativo **su emendamenti** Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	
N. 96 (pom.) 29 luglio 2014	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)**
N. 97 (pom.) 30 luglio 2014	Esito: Favorevole con osservazioni

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 182 (pom.) del 28/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

LUNEDÌ 28 LUGLIO 2014
182ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

La relatrice LO MORO (*PD*) illustra il decreto-legge n. 92 del 26 giugno 2014, che introduce una serie di misure relative alla situazione carceraria.
Gli articoli 1 e 2 prevedono rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell?articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell?uomo (CEDU). In particolare, è prevista l'adozione, da parte del magistrato di sorveglianza, di provvedimenti compensativi, consistenti nell'abbuono di un giorno di pena residua per

ogni dieci giorni durante i quali vi è stata la violazione, o nella liquidazione di otto euro per ogni giorno trascorso in carcere in condizioni inumane e degradanti, nei casi in cui il residuo di pena da espiare non permetta l?attuazione della citata detrazione percentuale o quando il periodo detentivo trascorso in violazione dell?articolo 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1, novellando l?articolo 68 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), stabilisce che i magistrati di sorveglianza possano avvalersi dell?ausilio di personale volontario, con compiti meramente ausiliari, da svolgersi a titolo gratuito.

L'articolo 3 introduce nuovi obblighi di comunicazione con riguardo ai provvedimenti degli uffici di sorveglianza, relativi alla libertà personale di soggetti condannati da corti internazionali. L'articolo 4 disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, compresa l?applicazione del controllo tramite il cosiddetto braccialetto elettronico. Con l'articolo 5 è esteso da 21 a 25 anni il limite di età per l'applicazione della disciplina dell?esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni.

Gli articoli 6 e 7 modificano l?ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, con misure concernenti l?organico, la disciplina della formazione del personale e il divieto per un biennio di ogni comando o distacco presso altre amministrazioni. All'articolo 8, sono ampliati i presupposti che non consentono l?applicazione della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari. Infine, l'articolo 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri, mentre l?articolo 10 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

Dopo aver sottolineato il contenuto omogeneo del provvedimento, rileva la straordinaria necessità e urgenza delle misure in esame, volte a dare compiuta attuazione alla sentenza emessa l'8 gennaio 2013 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (causa Torreggiani e altri contro Italia). In essa, infatti, è stato stabilito che lo Stato italiano debba predisporre misure volte a garantire una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario. Pertanto, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom.) del 30/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2014
184ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto contrario. Formula, quindi, valutazioni molto critiche sul provvedimento, sottolineandone l'eterogeneità, che - a suo avviso - induce a valutare negativamente anche la sussistenza dei presupposti costituzionali. In primo luogo,

ritiene inappropriato il ricorso alla decretazione d'urgenza per introdurre modifiche al codice penale e all'ordinamento penitenziario, come pure misure riguardanti il personale della polizia penitenziaria, con il pretesto di evitare ulteriori procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano, a causa della reiterata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

A suo avviso, inoltre, non è condivisibile la scelta di corrispondere un risarcimento a ogni detenuto che sia stato ristretto in condizioni degradanti. Infatti, tale norma potrebbe determinare un onere eccessivo per il bilancio statale. Sarebbe preferibile, piuttosto, utilizzare tali risorse per prevenire e risolvere in modo strutturale le cause del sovraffollamento carcerario.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) annuncia, a nome del proprio Gruppo, che si asterrà dalla votazione. Pur riconoscendo la necessità di uniformare l'ordinamento penale e penitenziario ai principi stabiliti in sede europea, ritiene che la sede propria per l'introduzione di tali modifiche sarebbe la legge europea. Ciò consentirebbe di adottare misure di carattere non straordinario, per affrontare in modo organico e complessivo la difficile situazione carceraria.

Peraltro, a suo avviso, non sono ravvisabili i presupposti emergenziali con riferimento alle norme che introducono un risarcimento per coloro che sono stati detenuti in violazione dei principi della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nonché in riferimento a quelle che modificano i criteri di applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia l'astensione del suo Gruppo dalla votazione. Ritiene irrazionale corrispondere una misura risarcitoria ai detenuti, piuttosto che destinare tali risorse finanziarie alla realizzazione di interventi che risolvano in via definitiva il problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari. A tale proposito, ricorda che il Movimento 5 Stelle ha formulato una proposta alternativa riguardo al piano carceri, al fine di evitare il ricorso a provvedimenti di riduzione o estinzione della pena, che a suo avviso ne svalutano la finalità rieducativa.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene non condivisibili le osservazioni critiche formulate circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. Reputa indispensabile, infatti, intervenire quanto prima per risolvere una situazione di emergenza che è stata determinata proprio dall'inosservanza di alcune disposizioni comunitarie.

Quanto al contenuto del provvedimento, rileva che l'omogeneità dovrebbe essere valutata con riferimento alla finalità complessiva delle misure previste, che mirano a introdurre una serie di correttivi per risolvere l'annosa questione del sovraffollamento delle carceri.

Osserva, tuttavia, che sarebbe opportuno precisare l'ambito temporale di applicazione della norma sui rimedi risarcitori per i detenuti che abbiano subito condizioni degradanti, in quanto, a suo avviso, l'attuale formulazione si presta ad un'applicazione retroattiva.

La relatrice LO MORO (*PD*), nel replicare alla senatrice Bisinella, ritiene che le osservazioni critiche sul contenuto del provvedimento, determinate da una differente posizione politica della Lega Nord sulla gestione del sistema penitenziario, non dovrebbero coinvolgere la valutazione sui presupposti costituzionali del decreto-legge. Infatti, l'adozione di un provvedimento d'urgenza appare indispensabile al fine di evitare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Quanto all'osservazione del senatore Pagliari, a suo avviso, non vi sarebbero dubbi circa l'irretroattività della norma. Infatti, l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce un termine di sei mesi dalla cessazione della detenzione per la presentazione dell'istanza di risarcimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dalla relatrice Lo Moro nella seduta di lunedì 28 luglio, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

IN SEDE DELIBERANTE

(*Doc.* XXII, n. 10-*bis*) **Doris LO MORO ed altri - *Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione del 3 ottobre 2013, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali"***

(Seguito e conclusione della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che si procederà senz'altro alla votazione finale, in quanto il documento è composto da un solo articolo e non sono stati presentati emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro (n. COM (2014) 382 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 72)

Il relatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che, alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, intende chiarire quale sia lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, presentata da un minore non accompagnato, che non ha familiari, fratelli o parenti nel territorio dell'Unione europea.

Si modifica, pertanto, il Regolamento (UE) n. 604/2013, al fine di garantire che prevalga sempre l'interesse superiore del minore, evitando che quest'ultimo sia inutilmente trasferito da uno Stato

membro all'altro e promuovendo una stretta cooperazione tra gli Stati membri interessati. La domanda di protezione internazionale del minore, quindi, dovrà essere esaminata dallo Stato membro in cui il minore ha presentato l'istanza e in cui lo stesso si trova.

Se il minore ha presentato più domande di protezione internazionale, la competenza dell'esame ricade sullo Stato membro in cui il minore si trova; se il minore che chiede protezione internazionale si trova in uno Stato membro in cui non ha presentato domanda, tale Stato deve offrirgli l'effettiva possibilità di presentare domanda nel suo territorio. Se decide di presentare domanda in quello Stato membro, il minore resterà in tale Stato, che sarà competente per l'esame; in caso contrario, la competenza per l'esame ricadrà sullo Stato membro in cui il minore ha presentato l'ultima domanda di protezione internazionale.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(281) ***MARINELLO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali***

(358) ***RANUCCI. - Disposizioni in materia di attività di* lobbying *e relazioni istituzionali***

(643) ***NENCINI ed altri. - Disciplina della rappresentanza di interessi***

(806) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Riconoscimento e disciplina dell'attività di* lobbying *e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari***

(1497) ***Isabella DE MONTE ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi***

- e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) riferisce sui disegni di legge in titolo, presentati da senatori appartenenti a diversi gruppi politici e volti a disciplinare l'attività di relazione istituzionale. Infatti, tale attività, che consiste nel trasferire agli attori politici le istanze imprenditoriali o di altri gruppi rappresentanti interessi socialmente legittimati, in Italia è totalmente priva di regolazione.

Si sofferma, quindi, sul disegno di legge n. 1497, d'iniziativa della senatrice De Monte e altri. L'articolo 1 precisa che la proposta è volta a garantire i principi di trasparenza e di legalità nelle relazioni tra Parlamento e portatori di interessi particolari, nonché a tutelare la concorrenza e la partecipazione consapevole e paritaria della società civile nei procedimenti decisionali.

L?articolo 2 definisce i soggetti destinatari della normativa (rappresentanti di interessi particolari, portatori di interessi particolari e decisori pubblici), i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali, nonché l?attività svolta dai rappresentanti di interessi particolari,

volta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici (cosiddetta attività di rappresentanza di interessi). Segnala, inoltre, che nella definizione «decisori pubblici» rientrano non soltanto i membri del Governo, ma anche i vertici amministrativi delle amministrazioni statali e i membri del Parlamento.

L'articolo 3 individua nel Garante della concorrenza e del mercato l'autorità preposta al controllo degli obblighi introdotti dal disegno di legge. Tra le funzioni ad essa attribuite, ricorda la tutela della partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali e alle consultazioni, la tenuta, il controllo e la pubblicazione del registro dei portatori di interessi particolari, nonché la redazione e trasmissione al Parlamento di un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti al registro, svolta nell'anno precedente.

L'elemento chiave nella disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari è costituito dall'istituzione del registro dei portatori di interessi particolari, che risponde all'esigenza di trasparenza in ordine all'identità dei soggetti che intendono esercitare la suddetta attività e alla condotta dei soggetti esercenti pubbliche funzioni. L'ammissibilità dell'iscrizione al registro è subordinata al possesso di particolari requisiti e la conseguente iscrizione comporta automaticamente l'assunzione di obblighi, tra i quali la rendicontazione annuale della propria attività di rappresentanza di interessi.

L'articolo 6 definisce i diritti di cui, al momento dell'iscrizione al registro, diventano automaticamente titolari i rappresentanti di interessi particolari. Tra questi è compreso il diritto a presentare ai decisori pubblici proposte, suggerimenti, studi e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato, nonché il diritto di accesso alle strutture istituzionali e alla partecipazione alle procedure decisionali.

Per rispondere alle medesime esigenze di trasparenza, l'articolo 7 prevede gli obblighi in capo ai decisori pubblici, tra cui quello di garantire, a chiunque ne faccia richiesta, l'accesso ai documenti di cui alle precedenti disposizioni.

L'articolo 8 introduce le consultazioni dei portatori di interessi, quale fondamentale strumento di partecipazione, volto a garantire la trasparenza nelle relazioni tra portatori di interessi e decisori pubblici. Le modalità di tali audizioni pubbliche sono definite da ciascuna amministrazione con proprio regolamento, da adottare previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

All'articolo 9, si prevede l'adozione di un codice deontologico in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazione istituzionale, mentre l'articolo 10 stabilisce il regime sanzionatorio in caso di violazione delle nuove disposizioni.

Infine, le disposizioni finali, disciplinate dall'articolo 11, riguardano i casi di esclusione, che comprendono gli atti urgenti o coperti da segreto di Stato, e la clausola di invarianza finanziaria.

Illustra, quindi, il disegno di legge n. 281, d'iniziativa del senatore Marinello e altri, che attribuisce al CNEL compiti di verifica e di monitoraggio dell'attività di *lobbying*, al fine di garantire il rispetto degli *standard* di sicurezza.

Il disegno di legge n. 358, d'iniziativa del senatore Ranucci, prevede l'istituzione presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di registri dei soggetti che svolgono attività di *lobbying* e relazioni istituzionali nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative. Stabilisce altresì che i medesimi Uffici di Presidenza definiscano i presupposti e le modalità di iscrizione nei registri, nonché i codici di condotta cui devono attenersi gli iscritti e le forme di pubblicità dei registri.

Infine, illustra il disegno di legge n. 643, proposto dal senatore Nencini e altri, che prevede la creazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una struttura amministrativa alla quale affidare il coordinamento delle attività di monitoraggio e di verifica della rappresentanza professionale di interessi e ne disciplina le funzioni, tra le quali figurano la tenuta del registro dei portatori di interessi, la redazione di una relazione annuale al Parlamento e la gestione delle procedure di consultazione dei portatori di interessi particolari.

Conclude, anticipando sin d'ora la sua intenzione di proporre alla Commissione di adottare quale testo

base, per il seguito dell'esame, il disegno di legge n. 1497.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 382 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (*Doc.* XVIII, n. 72)

La Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro,
si pronuncia in senso favorevole.

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 185 (pom.) del 31/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2014
185ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario su emendamenti)

La relatrice LO MORO (*PD*), dopo aver richiamato i contenuti del decreto-legge, già illustrati in sede di esame sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo.
Quanto agli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 6-*bis*.0.1, sul quale propone di esprimere un parere contrario. Reputa, infatti, improprio introdurre in un decreto-legge, nell'ambito del procedimento di conversione, una disposizione che prevede l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, per la quale si

dovrebbe piuttosto ricorrere allo strumento della legge ordinaria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti, pubblicata in allegato.

(1527) ***Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver ricordato i chiarimenti forniti dal vice ministro Morando su alcune questioni di merito, peraltro di competenza della Commissione affari esteri, ribadisce la proposta di formulare un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, su testo ed emendamenti, avanzata dal relatore.

(1324) ***Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ribadisce la proposta di parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo, formulata nella seduta del 29 luglio.
Quanto agli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti, pubblicato in allegato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una seduta alle ore 14 di domani 1° agosto per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 recante misure per l'efficienza della Pubblica Amministrazione e degli uffici giudiziari, se trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1579 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 6-*bis*.0.1, sul quale esprime parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre impropriamente in un decreto-legge, nell'ambito del procedimento di conversione, una disposizione che prevede l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, per la quale si dovrebbe piuttosto ricorrere allo strumento della legge ordinaria.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1324 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:
- all'articolo 3, comma 5, nel procedimento di adozione dei regolamenti ministeriali ivi richiamati, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- all'articolo 18, al comma 2, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni in sede di attuazione degli obblighi comunitari in materia di immissione sul mercato di prodotti fitosanitari;
- all'articolo 20, in sede di adozione del decreto di natura regolamentare disposto dal Ministro della salute, sia previsto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in quanto la materia in oggetto riguarda sia la "tutela dell'ambiente", sia la "tutela della salute", quest'ultima riconducibile, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente.
Inoltre, in ordine all'articolo 9, che reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute, si segnala che, al comma 2, è presente un espresso riferimento all'Associazione Italiana della Croce Rossa che, in base al decreto legislativo n. 178 del 2012, è costituita, a partire dal 1° gennaio 2015, in soggetto di diritto privato.
All'articolo 14, comma 7, si reputa necessario coordinare la disciplina sanzionatoria ivi prevista con la normativa vigente, che già prevede sanzioni in riferimento a fattispecie per molti aspetti analoghe.
Infine, all'articolo 25, comma 6, la disposizione ivi prevista demanda ad un regolamento ministeriale la definizione di modalità e criteri per l'effettuazione di pubblicità delle sigarette elettroniche. Poiché la materia è attualmente regolata dalla legge n. 3 del 2003, appare necessario chiarire il rapporto tra la normativa di fonte regolamentare che si intende introdurre e la vigente disciplina di rango legislativo.
Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 262 (pom.) del 30/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2014
262ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1326-B) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 22, commi da 1 a 3, premesso che agli oneri connessi alla possibilità che Cassa depositi e prestiti Spa presti assistenza finanziaria in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo dovrà comunque provvedersi nei limiti delle risorse previste nel bilancio della medesima Agenzia, sarebbe, comunque, opportuno acquisire una stima sulla quantificazione degli oneri previsti e chiarimenti sulla relativa copertura finanziaria. Altresì, sul comma 4 del medesimo articolo 22 relativo alla possibilità che, con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti Spa destini risorse "proprie" alla partecipazione anche ad iniziative di cofinanziamento connesse a progetti di sviluppo, appare necessario acquisire chiarimenti sull'impatto sulla finanza pubblica derivante dall'utilizzo di risorse tratte dal risparmio postale, che, peraltro, beneficiano della garanzia dello Stato. Con riferimento, poi, all'articolo 31, comma 5, segnala che tale disposizione apporta una sostanziale modifica all'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge n. 269 del 2003, cui fa riferimento la disciplina della gestione cosiddetta "separata" della Cassa, ossia quella riferibile alla gestione erariale che coinvolge l'utilizzo

delle risorse derivanti dal risparmio postale. In particolare, la modifica in esame determina l'ampliamento delle iniziative finanziabili da parte della Cassa in favore dei soggetti pubblici, contemplando espressamente il cofinanziamento di iniziative adottate con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, sia pure nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa ed il Ministero dell?economia e delle finanze. Inoltre, va segnalato che l'espressa deroga al comma 11, lettera *b)*, del citato articolo 5 del decreto n. 269 del 2003 implica che le attività della gestione "separata" potranno essere autorizzate anche in deroga ai criteri di "accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione", per cui andrebbe valutato se l'ampliamento di tale deroga alle nuove attività possa comportare il finanziamento di operazioni "rischiose" per l'erario. Ricorda, infine, che l'aggiornamento della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, non annette, tuttavia, alle disposizioni ivi segnalate effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO fa presente come l'articolo 22, comma 4, sia stato predisposto onde congegnare una sorta di "effetto leva", al fine di favorire il coinvolgimento di soggetti e capitali privati.

Altresì, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state fornite rassicurazioni volte ad escludere che l'esposizione della Cassa depositi e prestiti possa determinare elementi di rischiosità di carattere finanziario. Ricorda inoltre che, come espressamente stabilito dal comma 3 del citato articolo 22, gli oneri derivanti da convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti e l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo saranno posti a carico del bilancio dell'Agenzia medesima.

Il PRESIDENTE rileva la necessità di inserire nel parere un'osservazione stringente, secondo cui la determinazione del limite massimo delle risorse proprie della Cassa depositi e prestiti da destinare ad iniziative di cooperazione dovrà essere fissata nella convenzione tra la Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze ad un livello tale da escludere, in maniera assoluta, qualunque pregiudizio, anche di minima entità, all'equilibrio finanziario della Cassa.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) sottolinea la necessità che i progetti di sviluppo finanziati con risorse attinte dalla Cassa depositi e prestiti siano ispirate a logiche di mercato, in modo da garantire adeguati margini di remunerazione.

La RELATRICE si impegna, quindi, a presentare una proposta di parere che tenga conto dei rilievi formulati nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, la necessità di acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e indicate nell'articolo 9, comma 1. Altresì, chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall'articolo 9, comma 2.

In relazione agli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.3, 6.1, 6.0.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.0.1. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 6.0.1. Occorre, poi, valutare la proposta 1.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Rinvia, infine, per ulteriori osservazioni alla Nota del Servizio del bilancio n. 56 del 2014.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (n. 99)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra una proposta di parere non ostativo, con presupposti e un'osservazione (pubblicata in allegato).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 99

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto delle risposte fornite dal Governo, con particolare riferimento alla rassicurazione secondo cui l'articolo 21 non determinerà un'attenuazione nelle attività di contrasto delle operazioni IVA fraudolente intercorse con Paesi inseriti nella cosiddetta *black list*,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto:

che le nuove funzioni attribuite all'Agenzia delle entrate dagli articoli da 1 a 8 possano essere svolte ad

invarianza di oneri, attraverso la razionalizzazione delle banche dati esistenti e con l'utilizzo delle risorse umane interne all'Agenzia;
della sostanziale neutralità finanziaria dell'articolo 11, anche alla luce dell'esiguo numero di società tra professionisti attualmente esistenti;
della neutralità finanziaria dell'articolo 14, che innalza da 5 mila a 15 mila euro il limite dell'ammontare dei rimborsi IVA eseguibili senza adempimenti;

e con la seguente osservazione:

in merito agli articoli 29, 30 e 33, nel prendere atto delle rassicurazioni circa il trascurabile impatto sulla finanza pubblica, si rileva che sarebbe stato comunque opportuno acquisire elementi puntuali sulla riduzione, sia pure modesta, di gettito derivante dalle citate disposizioni.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 263 (ant.) del 31/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2014
263ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1326-B) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) dà lettura della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- risulta necessario che, in sede di stipula della convenzione di cui all'articolo 22, comma 4, il limite annuo di risorse proprie della Cassa depositi e prestiti S.p.A. utilizzabile per iniziative di cooperazione per lo sviluppo sia fissato ad un livello tale da escludere qualunque pregiudizio, anche di minima entità, all'equilibrio finanziario della Cassa medesima;
- le risorse proprie della Cassa depositi e prestiti siano utilizzate esclusivamente per il finanziamento di progetti rispondenti ad una corretta logica di mercato e funzionali alla realizzazione di adeguati margini di remunerazione".

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanza dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (n. 99)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore SANGALLI (*PD*) riepiloga i contenuti della proposta di parere non ostativo con presupposti e un'osservazione, già pubblicata in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente AZZOLLINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere avanzata dal relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE, nel far presente che è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, chiede al rappresentante del Governo conferma della congruità della copertura finanziaria e della clausola di salvaguardia, contenuta nell'articolo 9, comma 2.

Il vice ministro MORANDO fornisce le rassicurazioni richieste.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta sul testo del decreto-legge in esame.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario, ritenendo che il provvedimento contrasti con i criteri di corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche. Stigmatizza, altresì, il fatto che venga corrisposto ad alcuni detenuti un risarcimento di otto euro al giorno, per un'ammontare corrispondente a quello delle pensioni di invalidità, e lamenta l'utilizzo poco accurato dei fondi messi in passato a disposizione del Commissario straordinario per gli istituti di pena.

In conclusione, rileva che, in luogo di provvedimenti come quello in esame, sarebbe stato meglio approntare tempestivamente programmi di gestione dell'emergenza carceraria conformi al corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) dichiara il voto contrario, sottolineando come tale decreto rappresenti una risposta sporadica e frammentaria ad un'emergenza - quale quella del sovraffollamento nelle carceri - denunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e più volte ripresa dal Presidente della Repubblica. Tale decreto cerca di supplire inutilmente alla mancanza di un programma organico e meditato di risoluzione dell'increscioso problema del sovraffollamento dei detenuti e della lentezza dei procedimenti giurisdizionali civili e penali.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 31 luglio, alle ore 14,30, con gli argomenti ancora non conclusi, già iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 264 (pom.) del 31/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2014
264ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO concorda con la valutazione di onerosità della relatrice in merito agli emendamenti 1.3, 6.1, 6.0.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.0.1; concorda, poi, con la richiesta di relazione tecnica sulla proposta 6.0.1. Esprime, infine, un avviso di nulla osta sull'emendamento 1.5.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, sulle proposte 1.3, 6.1, 6.0.1, 6.0.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.0.1. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.".

La Commissione approva.

(1533) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis***, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione su testo e parere sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Relazione in parte non ostativa con presupposti e osservazioni, in parte contraria. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*)illustra una proposta di relazione non ostativa con presupposti e osservazioni.

Interviene incidentalmente la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), per chiedere chiarimenti sulla portata finanziaria dell'articolo 40, con particolare riferimento alla copertura a valere sugli impieghi agevolati sul gasolio in agricoltura.

Il PRESIDENTErileva che la copertura consiste in un recupero di risorse, a seguito della riduzione della quota dei consumi di gasolio, utilizzato in agricoltura, ammesso ad un regime fiscale agevolato.

Il vice ministro MORANDO interviene sulla proposta avanzata dal relatore, prospettando un parere di contrarietà semplice sull'articolo 30, riguardante la responsabilità civile dei magistrati. Infatti, tale disposizione non è verificata positivamente dalla relazione tecnica aggiornata, sulla base della carenza di copertura finanziaria, a valere sul FISPE, per il 2014, nonché per l'insufficienza della clausola di salvaguardia finanziaria.

Tuttavia, ritiene che il parere possa limitarsi ad una semplice contrarietà, in quanto la disposizione, contestualmente ad un ampliamento delle fattispecie per le quali può essere esercitata l'azione di risarcimento, estende anche il novero dei soggetti passivi, includendovi, insieme allo Stato, anche i magistrati, rendendo così molto difficile una valutazione che potrà essere svolta soltanto ad una verifica dell'operatività della norma.

Il PRESIDENTE concorda con il suggerimento formulato dal rappresentante del Governo, in considerazione del fatto che la portata normativa dell'articolo 30 - che, da un lato, amplia i casi in cui è esperibile l'azione di risarcimento e, dall'altro, include la responsabilità personale dei magistrati stessi, affiancandola a quella dello Stato - è tale da poter ritenere ultronea la copertura finanziaria e quindi irrilevante la questione posta dalla Ragioneria generale dello Stato sulla capienza del FISPE.

Inoltre, non risulta convincente il rilievo della relazione tecnica aggiornata sulla presunta insufficienza della clausola di salvaguardia finanziaria: infatti, a fronte di un onere stimato al massimo in cinque milioni di euro, la clausola prevede, in caso di scostamento, la corrispondente riduzione di

un programma di spesa su cui sono stanziati 4,5 miliardi di euro. Invita, quindi, il relatore ad inserire nel parere una contrarietà sull'articolo 30 non riferita all'articolo 81 della Costituzione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*)propone, quindi, l'approvazione della seguente relazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed acquisita la Relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, esprime, per quanto di propria competenza, relazione non ostativa, nel presupposto: che le attività di verifica dei requisiti per l'accesso al regime fiscale dei cd. "minimi" - il cui ambito applicativo viene esteso dall'articolo 7, comma 3 - possano essere garantite dalle dotazioni umane e strumentali attualmente impegnate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; che le regioni - a seguito dei nuovi limiti orari a cui il personale sanitario viene assoggettato dall'articolo 14 - possano continuare a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, eventualmente tramite processi di riorganizzazione, senza aggravi di oneri per la finanza pubblica; dell'assenza di effetti per la finanza pubblica connessi all'articolo 29 recante un'interpretazione di maggior favore per i soggetti creditori delle amministrazioni pubbliche; della congruità della copertura dell'articolo 40, che utilizza quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione dei consumi medi di gasolio ammessi all'impiego agevolato in agricoltura;

e con le seguenti osservazioni: l'assenza, nell'articolo 8 sulla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, di un regime transitorio o di una data di decorrenza delle nuove norme potrebbe ingenerare criticità applicative connesse alla possibile richiesta di rimborso della maggiore imposta precedentemente assolta sugli atti pregressi; non può del tutto escludersi l'insorgere di contenziosi derivanti dall'articolo 25, comma 1, lettera *b)*, laddove attenua il divieto, per gli affidatari di incarichi di progettazione, di partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici per i quali abbiano svolto la medesima attività di progettazione.

Esprime, infine, una relazione di semplice contrarietà limitatamente all'articolo 30.".

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*)dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore viene approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sollecita l'audizione del Commissario straordinario per la revisione della spesa, dottor Carlo Cottarelli, alla luce delle preoccupazioni connesse alle sue dichiarazioni di ieri, in cui lamentava l'utilizzo di risorse derivanti dalla revisione della spesa per la copertura di ulteriori spese.

Il PRESIDENTE reputa opportuno, anche in considerazione dell'attuale programmazione dei lavori dell'Assemblea, prendere contatti, dopo la pausa estiva, con il Ministro dell'economia e delle

finanze, per concordare l'audizione del Commissario Cottarelli, nella quale sia possibile, per la Commissione, confrontarsi sulla base di dati numerici certi e consolidati.

Il vice ministro MORANDO fa presente come l'oggetto del dibattito suscitato dalle dichiarazioni del Commissario straordinario attenga non al raggiungimento degli obiettivi di revisione della spesa, bensì al fatto che quota parte delle risorse recuperate attraverso risparmi siano utilizzate per finanziare ulteriori interventi di spesa.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, venerdì 1° agosto 2014, alle ore 14,30, per il seguito degli argomenti ancora non conclusi ed iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.3. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.3.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 96 (pom.) del 29/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2014
96ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Del Basso De Caro.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, assegnato alla Commissione giustizia in sede referente, che reca una serie di disposizioni urgenti finalizzate a migliorare la condizione dei detenuti e il funzionamento del sistema penitenziario. In particolare, evidenzia che si introducono rimedi risarcitori in favore dei detenuti sottoposti a trattamenti contrari all?articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), si apportano talune modifiche al codice di procedura penale e alle relative disposizioni di attuazione in materia di procedimenti restrittivi della libertà personale nonché alcune modifiche all?ordinamento della polizia penitenziaria e all?ordinamento penitenziario.
Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione, segnala l?articolo 6-*bis*, introdotto

durante l?esame presso la Camera dei deputati, che anticipa dal 31 dicembre al 31 luglio 2014 la cessazione delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie previsto dall?articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2013.

Fa presente che la cessazione anticipata si lega presumibilmente anche alle vicende giudiziarie che hanno recentemente interessato la figura del Commissario. Si tratta di una questione che assume quindi particolare rilevanza, anche per gli effetti che il venir meno di questa figura di coordinamento potrebbe avere sul destino di molte nuove strutture carcerarie, già completate e collaudate, ma che attendono ancora di entrare in funzione.

Ricorda infatti che, in base alla legislazione vigente, al Commissario straordinario sono attribuiti ampi poteri di programmazione e gestione in materia di edilizia carceraria, ai fini del completamento del cosiddetto "Piano carceri", sia per quanto attiene alla manutenzione, ristrutturazione e valorizzazione degli edifici esistenti, sia riguardo alla costruzione di nuovi edifici o al reperimento di immobili pubblici già esistenti da adibire a strutture carcerarie.

Segnala infine che l?articolo 6-*bis* in esame demanda a un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, adottato di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte dal Commissario straordinario in base alle norme vigenti. In proposito sottolinea l'eccessiva genericità di tale previsione normativa, esprimendo perplessità circa l'effettiva idoneità dello strumento del decreto ad assicurare la prosecuzione delle numerose e complesse attività precedentemente affidate al Commissario straordinario, specialmente per quanto riguarda il completamento del Piano carceri.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) concorda con le perplessità espresse dal relatore, che dovrebbero essere adeguatamente segnalate anche nel parere della Commissione.

Il senatore BORIOLI (*PD*) condivide anch'egli le osservazioni del relatore. Ricorda che, in occasione dell'esame in sede consultiva dell'atto Senato n. 896, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, proprio in accoglimento di un'osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissione, era stato introdotto l'obbligo che il Commissario straordinario per l'edilizia carceraria informasse semestralmente le Commissioni parlamentari competenti sullo stato di attuazione del Piano carceri e che, in sede di prima attuazione, riferisse già entro la fine del 2013.

Purtroppo tale indicazione normativa è stata disattesa dal Commissario, malgrado anche le richieste più volte avanzate anche in Commissione. Sottolinea che proprio il dibattito in Commissione aveva evidenziato la necessità di un'informazione puntuale e trasparente sulle attività nel settore dell'edilizia carceraria, trattandosi di una materia particolarmente delicata, come dimostrato anche dalle recenti vicende giudiziarie.

Chiede pertanto che il Governo riferisca quanto prima al Parlamento sull'attuale stato di avanzamento del Piano carceri.

Il relatore FILIPPI (*PD*), in base alle indicazioni emerse nel dibattito, propone di rendere un parere favorevole con una serie di osservazioni, nelle quali si esplicitino anzitutto le perplessità circa l'adeguatezza della norma transitoria, essendo troppo generico il rinvio al già citato decreto ministeriale della definizione delle modalità di raccordo e continuazione delle attività affidate al Commissario. In secondo luogo, ritiene opportuno segnalare la necessità di attivare quanto prima l'utilizzo delle nuove strutture carcerarie già completate e collaudate, non essendo tollerabili ulteriori rinvii. Infine, occorre sollecitare il Governo affinché riferisca subito in Parlamento sullo stato di avanzamento del Piano carceri.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) rileva l'opportunità che, come da prassi, il relatore formalizzi la sua

proposta di parere in un testo scritto da mettere preventivamente a disposizione dei commissari, al fine di consentirne una compiuta valutazione. Ciò anche in considerazione delle criticità rilevate sulla norma di cui all'articolo 6-*bis* del disegno di legge in esame. Propone pertanto di rinviare il voto sulla proposta di parere alla seduta di domani, per consentire i suddetti approfondimenti.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) osserva che nella giornata di domani molti componenti della Commissione potrebbero essere impegnati nei concomitanti lavori di altre Commissioni e che, pertanto, potrebbero esservi difficoltà per assicurare la loro presenza. Invita quindi a valutare la possibilità di votare già nella seduta odierna il mandato al relatore a redigere un parere nei termini da lui dianzi illustrati.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) concorda con le considerazioni del senatore Crosio, chiedendo di rinviare la votazione sulla proposta di parere alla seduta di domani.

Il relatore FILIPPI (*PD*) richiama l'importanza che la Commissione si esprima, per i profili di competenza, sulla norma di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge in esame. Si tratta infatti di un argomento di grande rilevanza, che ha già formato oggetto di ampio dibattito anche in passato. Pur dichiarandosi quindi disponibile a formalizzare la proposta di parere precedentemente illustrata, chiede però che la stessa sia votata possibilmente nella seduta odierna.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) evidenzia che il suo Gruppo ha assunto una posizione fortemente critica sul complesso del provvedimento in esame. Di conseguenza dichiara la sua indisponibilità a votare una proposta di parere in assenza di una formalizzazione della stessa e insiste per il rinvio della votazione alla successiva seduta.

Il senatore VILLARI (*FI-PdL XVII*) ritiene consigliabile evitare accelerazioni che potrebbero tradursi in inutili forzature. Chiede pertanto anch'egli di rinviare il voto sulla proposta di parere alla seduta di domani dichiarandosi certo che, malgrado i numerosi impegni imposti dal fitto calendario parlamentare, i commissari garantiranno comunque la loro presenza in Commissione.

Il relatore FILIPPI (*PD*), preso atto delle indicazioni emerse nel dibattito, si riserva di predisporre per la seduta di domani una proposta di parere favorevole con osservazioni, nei termini precedentemente illustrati, auspicando nel contempo che vi possano essere ulteriori contributi da parte dei colleghi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1167) ***Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto***
(953) ***RANUCCI ed altri. - Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il relatore RANUCCI (*PD*) ricorda che nelle scorse settimane la Commissione ha svolto una serie di audizioni informative nell'ambito dell'esame dei provvedimenti in titolo, che hanno fornito utili e importanti spunti di riflessione. Ai fini del seguito dell'esame, propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 1167 di iniziativa del Governo, anche perché lo stesso, diversamente dal disegno di legge n. 953 di cui è primo firmatario, non contiene riferimenti a modifiche al codice della navigazione, che sembra opportuno affrontare in altra sede, limitando l'esame alle questioni riguardanti le modifiche al codice della nautica da diporto.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO, a nome del Governo, concorda con la proposta del relatore.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) condivide a sua volta la proposta del relatore Ranucci, pur segnalando che, rispetto al disegno di legge n. 1167, il testo del disegno di legge n. 953 contiene una serie di elementi che egli reputa particolarmente interessanti e che, pertanto, si riserva di recuperare all'atto della presentazione dei relativi emendamenti.

Il presidente Stefano ESPOSITO propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1167 adottato come testo base, per martedì 5 agosto, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SONEGO (*PD*) chiede di poter dedicare uno spazio, nelle prossime sedute, per riferire sulla missione da lui svolta tempo fa in Austria, insieme al senatore Naccarato, in rappresentanza della Commissione.

Il presidente Stefano ESPOSITO si riserva di individuare, d'intesa con il presidente Matteoli, uno spazio all'interno dei lavori della Commissione, per riferire sulla missione ricordata dal senatore Sonego e sull'altra, analoga, effettuata da lui stesso e dal senatore Scibona in Svizzera.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sulla nuova regolamentazione, recentemente emanata dall'Enac, per disciplinare il volo degli aerei a controllo remoto (i cosiddetti "droni"), rispetto alla quale sono sorte una serie di perplessità, sia per profili di sicurezza che di tutela della *privacy*. In attesa di svolgere ulteriori approfondimenti, sarebbe opportuno acquisire informazioni aggiornate sulla normativa in questione.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) si unisce alle considerazioni del Presidente.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.3.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 97 (pom.) del 30/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2014
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FILIPPI (*PD*) richiama il dibattito svolto nella seduta precedente sul disegno di legge in esame. La competenza della Commissione riguarda in particolare l'articolo 6-*bis*, che anticipa dal 31 dicembre al 31 luglio 2014 la cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'edilizia carceraria. Tale norma, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, desta tuttavia una serie di perplessità in quanto non sembra prevedere adeguate modalità di gestione della fase di transizione conseguente alla decadenza anticipata del Commissario straordinario, al quale la legge conferiva ampi e rilevanti poteri per la programmazione e la gestione delle infrastrutture carcerarie, soprattutto per quanto concerne il completamento del cosiddetto Piano carceri.

Il comma 2 del citato articolo 6-*bis* rinvia infatti a un successivo decreto ministeriale, di natura non regolamentare, la definizione delle modalità più opportune per assicurare la continuità e il raccordo delle funzioni già svolte dal Commissario. Tale norma è però eccessivamente ampia e generica e, pertanto, lo strumento del decreto ministeriale potrebbe non risultare il più idoneo per raggiungere la suddetta finalità.

Tra i compiti più importanti affidati finora al Commissario straordinario, richiamati anche nel dibattito svolto nella seduta precedente, ricorda in particolare quello di attivare l'entrata in funzione delle nuove infrastrutture carcerarie, alcune delle quali già realizzate e collaudate, ma che, per ragioni inspiegabili, attendono ancora di essere utilizzate, malgrado i gravi e noti problemi di sovraffollamento esistenti nelle strutture già in funzione.

In secondo luogo, fa presente che, in base alla normativa vigente, il Commissario straordinario avrebbe dovuto informare periodicamente al Parlamento sull'attività svolta, ciò che però non è avvenuto. Sarebbe quindi auspicabile che il Governo riferisse quanto prima sulla situazione attuale.

Sulla scorta delle suddette considerazioni, illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*), pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo profuso dal relatore, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere testé illustrata. Sottolinea che, in termini più generali, il suo Gruppo ha una posizione fortemente critica sul decreto-legge in conversione, che si tradurrà in un ennesimo provvedimento "svuota carceri", fatto per evitare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il problema del sovraffollamento carcerario. In realtà, ritiene che il provvedimento non risolverà tale problema ma, a causa di alcune norme improvvide che escludono il carcere per i reati cosiddetti minori, favorirà il rilascio di numerosi criminali, aumentando i rischi e l'insicurezza per i cittadini.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ringrazia il relatore per la proposta di parere da lui predisposta. Esprime inoltre apprezzamento per l'atteggiamento di molti senatori dei Gruppi di opposizione che, pur non condividendo nel merito la proposta stessa, hanno comunque ritenuto di partecipare alla seduta odierna per garantirne il regolare svolgimento.

Dichiara quindi di condividere la proposta di parere del relatore che affronta in maniera equilibrata alcune criticità contenute nell'articolo 6-*bis* più volte richiamato, che interviene in una materia assai complessa e delicata.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) esprime anch'egli apprezzamento per lo sforzo del relatore teso a indicare i possibili correttivi ad una disposizione che appare assolutamente anomala. Il comma 2 dell'articolo 6-*bis*, infatti, concede di fatto una vera e propria delega in bianco al Governo, consentendogli di intervenire in una materia estremamente complessa senza che il Parlamento abbia la possibilità in alcun modo di far sentire la sua voce.

Osserva con rammarico che tale situazione si inserisce in una tendenza ormai sempre più frequente, che vede il Parlamento progressivamente esautorato delle sue prerogative a vantaggio del Governo, come accaduto anche nel dibattito in corso sulle riforme costituzionali. Deplora quindi tale prassi sottolineando che, seppure possa recare momentaneamente vantaggio a determinate forze politiche, essa stravolge di fatto un equilibrio costituzionale durato più di sessant'anni.

Con riferimento all'articolo 6-*bis* del provvedimento in esame e al di là dei diversi schieramenti politici, invita quindi tutti i senatori a riflettere sui rischi insiti nell'intraprendere una strada così anomala.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) concorda pienamente con le perplessità e le considerazioni svolte dal Presidente e preannuncia che, in segno di protesta, il suo Gruppo non prenderà parte alla votazione

sulla proposta di parere del relatore.

In termini generali, censura anch'egli l'atteggiamento del Governo che sta sottraendo sempre più spazi di discussione e di autonomia al Parlamento, come si è visto anche nel dibattito sulle riforme costituzionali. Così, però, si riducono gli spazi di democrazia e si annulla il senso stesso dell'attività parlamentare.

Il presidente MATTEOLI, nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere del relatore, che viene approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCIBONA (*M5S*) chiede che la Commissione possa acquisire notizie sul grave incidente verificatosi lo scorso 23 luglio in località Trasta (in provincia di Genova) nel cantiere del Terzo Valico, con la caduta di due pesanti blocchi di cemento che hanno causato il ferimento, suppur lieve, di un operaio.

Il senatore SONEGO (*PD*) chiede al Presidente di riservare uno spazio nelle successive sedute della Commissione per riferire sulla missione da lui svolta tempo fa in Svizzera, in rappresentanza della Commissione, insieme al senatore Naccarato.

Fa quindi presente che, secondo alcune indiscrezioni di stampa, il Governo si appresterebbe ad emanare un decreto-legge in maniera di infrastrutture contenente numerose norme di interesse della Commissione, tra le quali alcune riguardanti la riforma portuale. Auspica che alla Commissione possano essere garantiti tempi congrui per l'esame di un provvedimento così importante.

Il senatore VILLARI (*FI-PdL XVII*) informa che, lo scorso 16 luglio, la prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, in accoglimento di un suo ricorso, ha emanato un'ordinanza nella quale, tra le altre cose, si conferma che il possesso della laurea non costituisce requisito obbligatorio per la nomina a presidente di un'autorità portuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994.

Sottolinea che tale statuizione fa chiarezza in una materia che aveva suscitato molte polemiche, spesso strumentali, ad opera di altre forze politiche, e conferma la piena legittimità delle nomine di presidenti di autorità portuali privi di laurea, ma dotati di tutti gli altri requisiti previsti di professionalità ed esperienza dalle norme vigenti.

Dà quindi atto al presidente Matteoli e alla Commissione di aver sempre applicato correttamente la legge, anche in occasione della votazione del parere positivo sulla proposta di nomina a presidente dell'Autorità portuale di Napoli che lo vedeva come candidato, a differenza di quanto avvenuto alla Camera dei deputati.

Auspica, infine, che tale decisione della magistratura amministrativa sia tenuta in considerazione anche per le future modifiche legislative che interverranno in questa delicata materia.

Il presidente MATTEOLI ritiene che il quesito sollevato dal senatore Scibona possa trovare adeguata risposta attraverso l'attivazione degli ordinari strumenti di sindacato ispettivo.

Per quanto concerne le richieste del senatore Sonego, si impegna a valutare, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari, la possibilità di dedicare uno spazio nelle prossime sedute di Commissione per riferire sulla citata missione in Svizzera, mentre per quanto riguarda il preannunciato decreto-legge infrastrutture, osserva che non è possibile al momento prevedere quando sarà effettivamente presentato.

Infine, prende atto della segnalazione del senatore Villari, sottolineando che questa conferma anche la correttezza delle posizioni più volte assunte in materia dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1579

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
in relazione all?articolo 6-*bis* del decreto-legge in conversione, si manifesta perplessità in ordine al rinvio al decreto ministeriale, previsto dal comma 2, per la definizione delle misure necessarie ad assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte dal Commissario straordinario. Tale norma presenta infatti una formulazione eccessivamente ampia e generica, che potrebbe quindi rendere lo strumento del decreto ministeriale poco efficace per garantire la prosecuzione delle numerose e delicate attività già affidate al Commissario straordinario, specialmente per quanto attiene al completamento del cosiddetto "Piano carceri". Valuti pertanto la Commissione di merito la possibilità di integrare la norma in questione con indicazioni e criteri più puntuali in merito al contenuto del decreto ministeriale, prevedendo la preliminare ricognizione delle attività svolte dal Commissario straordinario e le forme più idonee per consentirne la corretta continuazione;
in tale contesto, si segnala l?esigenza di garantire, in tempi rapidi, l?entrata in funzione delle nuove strutture carcerarie già realizzate e collaudate, non essendo più tollerabili ulteriori ritardi e rinvii, stante la situazione di grave sovraffollamento delle strutture esistenti;
infine, ricordando che tra i compiti affidati al Commissario straordinario del Governo dall?articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2013 rientra anche quello di riferire periodicamente alle Commissioni parlamentari competenti sull?attività svolta, si richiama l?opportunità che, nel riaffidamento delle varie funzioni, sia garantito anche il puntuale adempimento di tale previsione, finora rimasta disattesa, auspicando che il Governo provveda quanto prima a riferire in Parlamento.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1579
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile

Titolo breve: *d-l 92/2014 recante rimedi risarcitori in favore dei detenuti e altre disposizioni in materia penitenziaria, nonché modifiche al codice di procedura penale*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 297 (ant.) 1 agosto 2014	**Dibattito connesso** Esito: **esito favorevole** Esame preliminare dei presupposti di costituzionalità su richiesta di componenti dell'Assemblea. *(Deliberazione sul parere favorevole, espresso dalla 1^ Commissione, ai sensi dell'art. 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al ddl)* Votazione per alzata di mano. **Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
N. 298 (ant.) 2 agosto 2014	**Discussione generale** *Repliche del relatore e del Governo* Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Posta questione di fiducia su art. 1 (unico) del ddl **Trattazione articoli** Discussa questione di fiducia su art. 1 (unico) del ddl **Trattazione articoli** Votata questione di fiducia su art. 1 (unico) del ddl: **accordata** : favorevoli 162, contrari 39, astenuti 0, votanti 201, presenti 202

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione per appello nominale: favorevoli 162, contrari 39, astenuti 0, votanti 201, presenti 202.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 297 (ant.) del 01/08/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

297a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
VENERDÌ 1 AGOSTO 2014

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 298 del 2 agosto 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,36)*.

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,42)*.

Deliberazioni del Consiglio di Presidenza sugli incidenti accaduti nell'Aula del Senato nella seduta del 31 luglio 2014

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voglio anzitutto salutare la senatrice Bianconi, che vediamo qui fra noi. Siamo felici che il suo infortunio sia meno grave di quanto sembrava all'inizio. (*Applausi*).

Il Consiglio di Presidenza, riunitosi al termine della seduta di ieri, ha deplorato con fermezza tutti quegli atteggiamenti, individuali e collettivi, che nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma costituzionale hanno ostacolato ovvero impedito l'ordinato svolgimento dei lavori parlamentari.

In particolare, in relazione ai gravi fatti accaduti ieri, il Consiglio di Presidenza ha verificato che senatori appartenenti al Gruppo della Lega Nord, disattendendo gli espressi e reiterati richiami della Presidenza, hanno causato e prolungato disordini, impedendo il prosieguo dei lavori dell'Assemblea.

Tali condotte sono del tutto inaccettabili e rappresentano grave violazione del decoro istituzionale, minano la credibilità e sono lesive della dignità del Senato.

Il Consiglio di Presidenza ha pertanto deliberato di stigmatizzare e di censurare i comportamenti dei senatori del Gruppo della Lega Nord coinvolti in tali accadimenti (senatori Centinaio, Divina, Consiglio, Candiani, Arrigoni, Bisinella, Crosio, Tosato, Stefani, Bellot, Munerato).

Il Consiglio ha inoltre stabilito di incaricare i tre senatori Questori di verificare puntualmente le responsabilità individuali di quanti hanno fisicamente impedito agli assistenti parlamentari - ai quali va il nostro convinto apprezzamento (*Applausi*) - di dare esecuzione alle direttive del Presidente e dei senatori Questori, nonché ogni altra circostanza correlata ai fatti accaduti e di informare il medesimo Consiglio dell'istruttoria svolta, ai fini dell'irrogazione delle più gravi sanzioni previste dall'articolo 67, comma 3, del Regolamento.

Simili comportamenti non saranno più consentiti.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1429) ***Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione***

(7) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso*** referendum ***popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***ZANDA. - Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(68) ***ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad***

autonomia speciale

(196) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso* referendum *popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***BLUNDO ed altri. - Iniziativa* quorum *zero e più democrazia***

(732) ***TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(736) ***STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***MONTI e LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1427) ***BATTISTA ed altri. - Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata***

(1454) ***MINZOLINI ed altri. - Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 09,44)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri è proseguito l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.23. *(La senatrice Alberti Casellati fa cenno di voler intervenire)*.

Su cosa vuole intervenire senatrice? Ai sensi del comma 5 dell'articolo 67, nessuna discussione è ammessa sulle comunicazioni all'Assemblea sulle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza in materia disciplinare. Se non ci sono dichiarazioni di voto, in attesa del decorso del termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento devo sospendere la seduta. *(Il senatore Stucchi fa cenno di voler intervenire)*.

Su cosa vuole intervenire, senatore Stucchi? Concedo la parola solo per dichiarazione di voto. Ripeto: non è ammessa alcuna discussione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 67, sulle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Faccio solo due considerazioni.

PRESIDENTE. Senatore Stucchi, mi dispiace, ma se non si intende effettuare dichiarazioni di voto, sospendo i lavori fino alle ore 10,01.

Alla ripresa procederemo immediatamente alla votazione dell'emendamento 1.0.23, sul quale i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

La seduta è sospesa fino alle ore 10,01.

(La seduta, sospesa alle ore 9,47, è ripresa alle ore 10,02).

Riprendiamo i nostri lavori.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il Capogruppo per cosa chiede la parola?

PETROCELLI *(M5S)*. Chiedo di intervenire per avere un segnale chiaro che l'episodio di ieri, in relazione al voto contestato sull'emendamento presentato dal senatore Candiani, sia definitivamente chiudibile. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Le ho dato la parola soltanto per svolgere la dichiarazione di voto o per chiedere il voto elettronico.

Mi dispiace, ma non torno su questi argomenti. Oggi abbiamo un ordine del giorno che dobbiamo seguire. Mi dispiace, senatore Petrocelli. *(Commenti del senatore Petrocelli)*. *(Molti senatori del Gruppo M5S alzano la mano mostrando la tessera per le votazioni)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.23, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.24.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.24 è molto importante perché parla della parità di genere...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Stucchi, ma l'emendamento 1.0.24 è stato ritirato, come anche gli emendamenti 1.0.25 e 1.0.26, a seguito dell'invito rivolto in tal senso dopo l'approvazione dell'emendamento 1.1713 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.27.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Intervengo sull'emendamento 1.0.27 che riguarda la riduzione del numero dei deputati, cioè una questione che ha visto l'Assemblea del Senato impegnata a lungo e anche in modo abbastanza duro.

Signor Presidente, se lei deve considerare la riduzione del numero dei parlamentari come una questione da affrontare in modo - per così dire - di parte, devo sottolinearle una cosa. Naturalmente mi associo agli auguri che ha formulato alla collega Bianconi, ma stigmatizzo il fatto che lei non abbia ricordato che c'è un collega del Gruppo Lega Nord e Autonomie che in questo momento si trova ancora in ospedale, a cui vanno sicuramente gli auguri di tutta l'Assemblea. *(Applausi)*.

Mi spiace che lei non l'abbia fatto perché per l'ennesima volta ha dimostrato che quello che nella storia si ricorda come il gran rifiuto che io leggo...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma per le notizie di cui dispongo il senatore Consiglio è stato dimesso dall'ospedale. Comunque, questo non è un argomento da dichiarazione di voto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Il senatore Consiglio non potrà essere presente in Aula fino a questa sera, perché così hanno deciso i medici. La informo io, Presidente: prima di dare un'informazione che magari non è recente - non voglio dire sbagliata o erronea, ma sicuramente non attuale - forse sarebbe meglio informarsi.

Le sottolineo comunque che il senatore Consiglio è ancora in ospedale. Evidentemente le sue informazioni non sono così attuali come le nostre. Peraltro, il collega Consiglio sta facendo la risonanza magnetica perché purtroppo due dita della mano sembrano compromesse.

Credo, pertanto, signor Presidente, che da questo punto di vista due parole da parte sua sarebbero state più che opportune.

Detto questo, quando si assumono determinati ruoli, bisogna fare anche un'autoanalisi di coscienza. Certe situazioni infatti si sono...

PRESIDENTE. Senatore Stucchi, non voglio prendere provvedimenti. Come ho già detto, non consentirò più allusioni, offese o insulti rivolti al Presidente e ad altre persone. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bondi e Repetti)*.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Non sto offendendo nessuno, signor Presidente, sto parlando della riduzione del numero dei parlamentari.

PRESIDENTE. Al primo accenno richiamo all'ordine, al secondo richiamo all'ordine, dopodiché si disporranno la censura e l'espulsione dall'Aula.

Non accetto più. Ho tollerato fin troppo. Mi dispiace! *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, NCD, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Ripeto che ho tollerato fin troppo.

La mia gestione sarà giudicata, ma non certamente con queste modalità, sia chiaro!

STUCCHI *(LN-Aut)*. Con tutta la pacatezza...

PRESIDENTE. Con altrettanta pacatezza le dico che non accetto più allusioni alla conduzione della Presidenza! Non solo da parte sua: da chiunque.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Presidente, credo che lei sia prevenuto, me lo lasci dire. Sto parlando della riduzione del numero dei parlamentari. Non capisco perché quando si inizia un discorso immediatamente lei pensa che sia un attacco diretto alla Presidenza.

MARCUCCI *(PD)*. Dichiarazione di voto!

STUCCHI *(LN-Aut)*. Io stavo parlando...

PRESIDENTE. Io non penso. Sento quello che lei dice!

STUCCHI *(LN-Aut)*. Lei, comunque, interpreta le parole e penso che l'interpretazione autentica del mio pensiero appartenga a me stesso, *in primis,* e non sicuramente ad altri.

MARCUCCI *(PD)*. Dichiarazione di voto!

STUCCHI *(LN-Aut)*. Stavo dicendo che quando tutti noi, e lei come tutti noi, assumiamo degli incarichi dobbiamo fare un'analisi di coscienza per quanto riguarda la capacità di portare avanti questi incarichi. Dobbiamo soprattutto essere in grado di garantire il funzionamento delle istituzioni.

Quando parliamo della riduzione del numero dei parlamentari dobbiamo capire se si va nella direzione corretta o se magari, con un numero di parlamentari, ridotto, la macchina costituzionale potrebbe subire un danno.

Credo che esista una dimostrazione pratica del fatto che si possa ridurre il numero di deputati: siamo noi. È quest'Aula che fa lo stesso lavoro della Camera dei deputati con la metà dei componenti.

Una volta che si va in quella direzione e una volta che vi è la dimostrazione che questa cosa può essere fatta conseguendo gli stessi risultati, con la stessa qualità, con la stessa passione, con le stesse capacità che vengono messe da tutti coloro che accettano di impegnarsi in politica, dopo aver fatto un'analisi di coscienza, e quindi di ricoprire determinati ruoli, qualora eletti, allora si è sulla strada giusta. Altrimenti, come Celestino V, dovremmo esprimere un «gran rifiuto» quando arriva l'offerta di una candidatura. Io leggo quella rinuncia, secondo quanto affermava Petrarca nell'opera di Dante, come un gesto che riconosce che determinate mansioni (quella del senatore, del parlamentare semplice) vanno al di là delle capacità di ognuno di noi.

Se tutti si regolassero in questo modo avremmo un'Aula che sicuramente potrebbe essere composta da un numero inferiore di colleghi. Infatti, vi sarebbe sicuramente una qualità accertata e certificata da quella passione e da quel modo di saper affrontare il dibattito democratico che non è quello dell'agitare la lattina della bibita gassata in modo che una volta aperta esplode, ma quello del confronto aperto, franco, a volte anche duro, che mi a porta dire, dopo alcuni anni di esperienza parlamentare, vissuti più nell'altra Camera che in questa, che c'è la possibilità di modificare le istituzioni se si accetta un confronto reale. Ma il nostro confronto, signor Presidente - glielo voglio dire con tutta franchezza - non è con lei, è con il Governo. Noi ci confrontiamo con il Governo.

Purtroppo, però, abbiamo perso, abbiamo impiegato tantissimo tempo in queste nostre discussioni, soprattutto quando si è passati alla fase della votazione, a discutere di tematiche legate alle modalità di votazione piuttosto che del merito del provvedimento.

Questo è uno dei temi fondamentali che riguardano il merito del provvedimento e ritengo che su queste cose dovremmo confrontarci, anche in modo duro, perché rientra anche questo nella dialettica parlamentare. In tanti anni di presenze in Parlamento, più di me altri autorevoli colleghi presenti in quest'Aula, ho visto modi di confrontarsi anche abbastanza effervescenti, mi passi questo termine, ma comunque tutti certi della bontà delle proprie idee.

Nell'emendamento 1.0.27 si cerca di tracciare una linea, ed è una linea che condividiamo e che siamo sicuri è condivisa anche dai nostri concittadini, anche perché, se un segnale va dato va dato, in entrambe le direzioni.

Sono stanco di trovarmi tutte le mattine *mail* di gente che mi insulta perché sono un senatore e «voglio difendere il mio stipendio, voglio difendere la mia poltrona». *(Commenti dal Gruppo PD)*

Per me, il Senato può essere composto anche da un solo rappresentante per ogni Regione. Credo che dovremmo assumere tutti noi la stessa direzione, per quanto riguarda i deputati e il loro modo di lavorare, ma soprattutto dovremmo spiegare ai cittadini che loro fanno il nostro stesso mestiere in questo momento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, andiamo avanti. *(Il senatore Marton fa cenno di voler intervenire)*.

Per le dichiarazioni di voto del Gruppo Movimento 5 Stelle, ho detto che avrei dato la parola solo al Capogruppo. Avete il tempo contingentato e ceduto. *(Proteste del senatore Marton)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di intervenire in dichiarazione di voto, ma mi tocca chiederle di nuovo di mettere una parola certa perché non costituisca un precedente la vicenda del non consentire in maniera ordinata il voto sull'emendamento Candiani. Non deve costituire un precedente e non deve costituire nemmeno, dal nostro punto di vista, una violazione regolamentare.

È stata una violazione regolamentare e chiederemo un pronunciamento definitivo da parte della Presidenza su quel comportamento. Nel momento in cui un pronunciamento definitivo sarà espresso, è ovvio che saranno prese le adeguate misure, ma non vorremmo che si ripetesse la violazione regolamentare cui abbiamo assistito l'altro giorno, che costituisca un precedente per l'Aula e che si possa procedere con questo macigno che pesa sull'attività dell'Aula stessa: grande dichiarazione di voto! *(Applausi dal Gruppo M5S)*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.27, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Molti senatori del Gruppo M5S alzano la mano mostrando la tessera per le votazioni)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.28.

Vedo più senatori del Gruppo M5S che alzano la mano, quindi do la parola al Capogruppo, visto che avete il tempo limitato e ceduto da altri Gruppi, per la dichiarazione di voto. *(Proteste del senatore Marton. Applausi ironici del senatore Airola)*.

AIROLA *(M5S)*. Complimenti! Bravo il Presidente!

PRESIDENTE. Poi sarà il Capogruppo eventualmente a cedere la facoltà di intervenire per la dichiarazione di voto all'interno del suo Gruppo. Eventuali interventi in dissenso saranno consentiti unicamente per esprimere sì o no. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Senatore Petrocelli, decida lei chi deve intervenire per dichiarazione di voto.

PETROCELLI *(M5S)*. Questo modo di procedere nei lavori, Presidente, non è ammissibile.

PRESIDENTE. D'accordo. Se non ci sono dichiarazioni di voto andiamo avanti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.28, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.29, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, fino alle parole «Il numero dei deputati è di». *(Proteste dal Gruppo M5S. Molti senatori del Gruppo M5S alzano la mano mostrando la tessera per le votazioni).*

Sto indicando quale sarà il voto. Continuate ad alzare tutti la mano, ma do la parola solo al Capogruppo. Decida il Capogruppo chi deve fare la dichiarazione di voto. Avete la parola solo per la dichiarazione di voto perché siamo in votazione.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Un minuto per la dichiarazione di voto.

MARTON *(M5S)*. Presidente, no, era sull'ordine dei lavori, perché volevo fare una richiesta a lei per garantire i lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Allora, sull'ordine dei lavori ho dato la possibilità al Capogruppo di intervenire.

MARTON *(M5S)*. Presidente, se non mi lascia parlare, vengo lì a dirglielo. Non si fa così. Le sto chiedendo la parola sull'ordine dei lavori e non per fare casino, come lei pensa. Le sto chiedendo: ogni volta che mette ai voti un emendamento mi deve dire cortesemente se ne consegue la preclusione di qualcun altro. Mi deve fare l'elenco di quelli che preclude, perché vogliamo seguire i lavori come si deve. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Chiedo altresì, tutte le volte che ci sono delle provocazioni, che intervenga anche da quella parte dell'Aula *(Il senatore Marton indica i banchi del Gruppo PD)* e non le permetto di dare la parola solo al Capogruppo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Lei non permette perché non può permettere. *(Applausi dal Gruppo PD.Applausi ironici del senatore Castaldi)*.

Fino a prova contraria, in questa sede ci sono io che permetto.

Prego il Capogruppo di richiamare all'ordine i componenti del suo Gruppo. Siamo in fase di votazione. *(Commenti del senatore Marton)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.29, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, fino alle parole «deputati è di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.29 e gli emendamenti da 1.0.30 a 1.0.39, nonché l'emendamento 1.0.107.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.40. Senatore Petrocelli, prego. *(Il senatore Petrocelli indica il senatore Endrizzi)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Presidente, le chiedo trenta secondi, e non me ne servono di più, per avanzare una proposta funzionale ai lavori.

Ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del Regolamento chiedo che sia interrotta per trenta secondi la discussione, in modo che io possa esporre la seguente proposta.

Non avendosi reazione, mi pare di capire che...

PRESIDENTE. La reazione ce l'ho io, nel senso che non si può interrompere la discussione.

SANTANGELO *(M5S)*. È il Regolamento. È anche il vostro!

ENDRIZZI *(M5S)*. Presidente, è una proposta.

PRESIDENTE. Ho detto che siamo in fase di votazione. Mi pare di essere stato chiaro.

SANTANGELO *(M5S)*. È anche il vostro Regolamento!

PRESIDENTE. Non saranno tollerate più interruzioni.

PUGLIA *(M5S)*. È colpa tua!

PRESIDENTE. Siamo in votazione. La parola si ha solo per dichiarazione di voto e con tempo limitato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.40, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.41.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma consideri che è esaurito il tempo a disposizione del suo Gruppo, per cui le do un minuto.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Questo lo affrontiamo in altra sede.

In merito alla riduzione del numero dei deputati devo dire che, da quando è iniziata la discussione, ho rilevato che non vi è alcuna volontà di arrivare ad approvare con una maggioranza dei due terzi questo disegno di legge.

Allora, visto che nessuno è riuscito a convincermi perché devono arrivare in questa sede i consiglieri regionali, uno dei punti è dire: va bene, vengano persone non elette direttamente ma, come contrappeso, si deve aprire almeno una discussione su quale deve essere il numero dei deputati alla Camera.

Su questo non ho sentito nulla, nel senso che nessuno ha mai iniziato una discussione. Gli appelli dei relatori...

PRESIDENTE. Le rimangono a disposizione cinque secondi.

BATTISTA *(Misto-ILC)*. Allora, Presidente, facciamo la votazione finale di questo provvedimento, così Renzi è contento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È il Presidente che stabilisce l'ordine delle votazioni.

AIROLA *(M5S)*. Mettete la fiducia su questo. *(Rivolto al ministro Boschi)*. Metti la fiducia!

PRESIDENTE. Senatore Airola, la richiamo all'ordine, e questa è la prima volta. *(Tutti i senatori del Gruppo M5S alzano la mano mostrando la tessera per le votazioni)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.41, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, fino alle parole «sostituite dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.41 e gli emendamenti da 1.0.42 a 1.0.53

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.54, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.54 e gli emendamenti da 1.0.55 a 1.0.57.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.58. *(I senatori del Gruppo M5S alzano la tessera mostrando di non partecipare alle votazioni)*.

Senatore Petrocelli, siccome vedo parecchi senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle con la mano alzata... Ah, fanno vedere la tessera. Scusate, non avevo visto.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto, visto che il tempo a vostra disposizione è scaduto.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Grazie, signor Presidente, poi chiederò più avanti la parola per spiegare la mia proposta per risolvere questa situazione. Infatti la Presidenza non può far finta di non vedere che c'è un intero Gruppo parlamentare che non sta votando.

PRESIDENTE. Si limiti alla dichiarazione di voto. Poi affronteremo gli altri problemi.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Sì, però anticipavo che questo problema, a mio avviso, va affrontato.

PRESIDENTE. Grazie per la collaborazione. Il suo tempo si va esaurendo.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Riprendo il ragionamento fatto dal mio collega Battista. Uno dei punti critici - lo sappiamo tutti - è l'idea di avere una futura Camera dei deputati che mantiene i 630

parlamentari e un Senato ridotto solo a 100. Per molti in quest'Aula questo fatto rappresenta un problema che andrebbe in qualche modo bilanciato. In questo senso quest'emendamento propone di sostituire il numero di 630 con 320. Ce ne sono stati tanti nel senso della riduzione, e questo emendamento più o meno si attesta sulla metà del numero attuale.

Su questa proposta - a mio avviso - andrebbe fatta una riflessione perché il tema va affrontato, così come molti altri. Ricordo a tal proposito le parole del senatore Chiti che invitava a concentrarsi su alcuni argomenti, che abbiamo studiato tutti, per cercare di capire le varie posizioni e arrivare a dei voti consapevoli. Ebbene, io credo che questo sforzo vada compiuto. Chiederei in questo momento... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.58, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, fino alla parola «seicentotrenta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.58 e gli emendamenti da 1.0.59 a 1.0.79.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.80, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.81, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, fino alla parola «seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.81 e gli emendamenti da 1.0.82 a 1.0.86.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.87, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, forse non sono molto competente, ma con la reiezione dell'emendamento 1.0.81 che riduceva a quattro il numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero, è stato fatto un salto di tutti gli altri emendamenti in cui si prevedeva, comunque, una mediazione salendo di numero: cinque, sei sette, otto, nove, dieci. Mi domando perché se viene respinto il primo emendamento, che prevede di sostituire la parola «dodici» con «quattro», vengono preclusi anche quelli in cui si propone un numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero.

PRESIDENTE. Adesso la parola viene data solo per dichiarazione di voto perché siamo in fase di votazione e il meccanismo è stato ampiamente chiarito dalla Giunta per il Regolamento.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.88, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.89, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.0.90, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.91, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.0.92, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, e 1.0.93, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.94, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.95, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.96.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo lo spacchettamento dell'emendamento 1.0.96, votando separatamente la prima parte: «All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse» e la seconda parte «e la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

PRESIDENTE. In questo caso la Presidenza applica la regola del canguro. *(Commenti del senatore Airola)*. Ciò va nello stesso senso della sua richiesta: quindi si vota la prima parte e, se la prima parte è respinta, è preclusa la seconda parte e l'emendamento successivo, 1.0.97.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.96, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, fino alle parole «sono soppresse».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.96 e l'emendamento 1.0.97.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.98, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.99.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Per chi non se ne fosse accorto, il Gruppo Movimento 5 Stelle, a queste condizioni di gestione dell'Assemblea, non parteciperà ad alcun lavoro: non voteremo alcuno dei prossimi emendamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S. Il senatore Petrocelli si mette un bavaglio tricolore davanti alla bocca, seguito da altri senatori del Gruppo. Molti senatori del Gruppo M5S alzano la mano mostrando la tessera per le votazioni)*.

PRESIDENTE. Vi prego di non avere atteggiamenti che non sono consoni a quest'Aula. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.99, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.100, presentato dal

senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.0.101 e 1.0.102 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.103. Il senatore Ferrara si era prenotato per una dichiarazione di voto, ma in questo momento non lo vedo presente in Aula.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.103, presentato dal senatore Ferrara Mario e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.104, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.105, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.106.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Scusi, signor Presidente, ma l'emendamento 1.0.106 era uno di quelli sui quali, secondo quanto era stato comunicato, aveva assentito al voto segreto. Le rivolgo dunque una richiesta volta a comprendere bene cos'è accaduto con riferimento a questa proposta emendativa, ossia se è stata preclusa da un precedente emendamento votato con voto palese, ed è quello che cercavo ieri modestamente di comprendere. Vorrei dunque capire esattamente - lo ribadisco - cos'è accaduto di questo emendamento.

PRESIDENTE. Per quest'emendamento sono valide le stesse ragioni per cui è stato votato a scrutinio palese l'1.0.22. Si ammette pertanto il voto palese e non quello segreto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.106, presentato dalla senatrice de Petris e da altri senatori.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Scusi, Presidente, non ho ancora fatto la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Credevo l'avesse già fatta.

Dispongo dunque che la procedura di voto venga annullata.

Ha facoltà di intervenire in dichiarazione di voto, senatrice de Petris, ma tenga presente che il tempo è scaduto, quindi quello a sua disposizione è limitato: ha un minuto.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Senta, signor Presidente, facciamo così: penso di avere tempo anche come relatrice di minoranza. Adesso tutto quello che mi avete...

DI GIORGI *(PD)*. No.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Sì, come no, in base al Regolamento.

CRIMI *(M5S)*. Tolga anche quello, Presidente, tanto è finita!

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Adesso, tutto quello che mi avete addebitato anche quando parlavo su questioni generali, me lo restituite come relatrice di minoranza. Fate voi, ma io parlo, perché ho il tempo, anche se ho difficoltà per l'abbassamento di voce.

CRIMI *(M5S)*. Loredana, parla anche per noi, per favore!

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Questo è esattamente quello che con calma ieri avevamo tentato di

chiederle, signor Presidente, per sapere quali conseguenze ci sarebbero state sull'altro voto che poi è diventato palese. Per questo motivo, oggi ho alzato la mano per intervenire e chiederle cosa accadesse di questo emendamento. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. È scaduto il minuto, senatrice.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Ah, ecco, va bene. Grazie. *(I senatori del Gruppo Misto-SEL abbandonano l'Aula)*.

PRESIDENTE. È dunque ammesso il voto palese per questo emendamento. *(Proteste del senatore Puglia)*.

CRIMI *(M5S)*. È indecente questa cosa che sta succedendo!

AIROLA *(M5S)*. È indecente, è la Costituzione! Prendetevela voi questa robaccia!

MORONESE *(M5S)*. Tutte le opposizioni sono nulla per voi! *(I senatori del Gruppo M5S continuano a tenere sollevate le loro tessere)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.106, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

L'emendamento 1.0.107 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.0.29.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Non c'è più questo! *(Il senatore Cappelletti mostra una copia del Regolamento del Senato)*. Non c'è più un Regolamento e non c'è più nemmeno un Senato!

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G.1.0.4 e G1.0.5. *(Proteste della senatrice Bellot)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. *Goodbye*, democrazia!

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.0.4, ci rimettiamo all'Aula sull'ordine del giorno G1.0.5.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Dobbiamo dunque procedere a due votazioni. *(Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Chi sospende i lavori dell'Aula è richiamato all'ordine. *(Proteste del senatore Cioffi)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.0.4.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare anch'io, capo!

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, non usi termini che non sono adeguati a quest'Aula!

D'ANNA *(GAL)*. E allora lei mi dia la parola, altrimenti continuerò a chiamarla capo finché non sarà un Presidente!

PRESIDENTE. Ho già dato la parola al senatore Divina, evidentemente non è attento.

Prego, senatore Divina.

D'ANNA *(GAL)*. Devo svolgere la mia dichiarazione di voto!

PRESIDENTE. Quando verrà il suo turno la farà! Ora ha la parola il senatore Divina, a cui l'ho già data.

Ha facoltà di intervenire, senatore Divina.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, abbiamo deciso di non prendere più la parola e di parlare su un solo atto alla fine dell'esame di questi emendamenti aggiuntivi all'articolo 1; avrà infatti visto che la Lega non è più intervenuta su alcun emendamento. Quello che vogliamo dire è che siamo partiti veramente molto male. Consentitemi di riavvolgere un po' il nastro. Questo pasticcio lo si è combinato nel momento in cui si è compiuta una forzatura in Commissione affari costituzionali, quando alcune

persone hanno manifestato contrarietà a questo testo e sono state letteralmente sollevate dalla loro funzione e sostituite. Non avevamo mai visto procedere a riforme costituzionali con questa irruenza e questa manifestazione di brutalità di forze. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Vi chiedo ancora un attimo anche perché dopo non interverremo più. È possibile che un partito come la Lega Nord, che nasce circa vent'anni fa con la voglia di riformare questo Paese, e che ci ha pure provato in alcune occasioni innovando il testo costituzionale, sia chiamata oggi a dare un suo giudizio su una riforma di importanza - non finiremo mai di sottolinearlo - vitale, la Carta fondamentale, avendo a disposizione per la sua discussione soltanto un'ora e 28 minuti? Colleghi, che tutto ciò sia assurdo lo si capisce dal fatto che tutti, sia la Lega che altre forze politiche, hanno esaurito il loro compito, o il loro tempo a disposizione, ancor prima che terminasse l'esame dell'articolo 1.

Se voi pensate che si possa procedere alla riforma costituzionale a colpi di maggioranza vi diciamo una cosa: i regolamenti di condominio si cambiano a colpi di maggioranza, non le Costituzioni della Repubblica! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, GAL, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

Pertanto, Presidente, annuncio che noi usciremo da quest'Aula: o ci verrete a dire che qui si cambia letteralmente registro e si procede su binari diversi, altrimenti - ma non è un Aventino - non possiamo partecipare... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Gli ridia la parola, Presidente!

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, abbiamo cercato delle risposte e non c'è ne è mai stata data alcuna. Avevo un emendamento senza trucco e senza inganno: era una semplice richiesta di diminuire il numero dei parlamentari; mi sono sbracciata per poter intervenire, ma è stato cangurato insieme ad altri. Signor Presidente, sono abituata anche a situazioni conflittuali nel mio lavoro, ma queste si risolvono con delle risposte. Io non ho avuto dal Governo risposta alle domande: «Perché no il Senato elettivo?»; «Perché no la riduzione dei deputati (che è uno strumento di garanzia)?». Così diventa un dialogo inesistente, una finzione, un'ipocrisia. Quindi auguro a tutti buon lavoro; vi lascerò lavorare senza fastidio e senza interruzioni. *(Applausi dai Gruppi Misto-MovX, M5S e Misto-ILC. La senatrice Mussini abbandona l'Aula)*.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

D'ANNA *(GAL)*. Presidente, le avevo chiesto di intervenire in dichiarazione di voto già da prima.

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, se lei mi chiama «capo» io non sento. Ha facoltà di parlare.

D'ANNA *(GAL)*. La chiamerò «Presidente» quando lei ritroverà il senso della sua funzione, la sua autorevolezza....

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, non lo ammetto più. Lei già ha abbondantemente abusato della parola nel rivolgere valutazioni sulla Presidenza. La invito quindi a non continuare su questo registro perché, d'ora in poi, qualsiasi valutazione di questo tipo mi porterà a prendere provvedimenti, che per me sono spiacevoli. La richiamo pertanto all'ordine per il modo in cui si è espresso e dispongo che tale richiamo sia messo agli atti.

Proceda pure con la sua dichiarazione di voto sull'ordine del giorno.

D'ANNA *(GAL)*. La differenza tra le democrazie e i regimi assoluti consiste nella tutela della prima libertà, che è il dissenso. Il paternalismo è la prima arma di un tiranno. Non accetterò da lei né atteggiamenti paternalistici né graziose concessioni sul fatto che lei mi faccia parlare, e io, come espressione degli elettori e del popolo italiano, dico quel che penso in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Tutto quello che è successo è dovuto al suo ritornare sulle sue decisioni.

PRESIDENTE. Allora ci ritorna. L'ho già richiamata all'ordine.

D'ANNA *(GAL)*. Se mi vuole cacciare, è un onore essere espulso da un'Aula in cui vengono meno gli elementi distintivi del confronto democratico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È un onore andarsene da qua dentro! *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC)*.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Voterò a favore dell'ordine del giorno per la riduzione dei parlamentari. Tenendo conto del ruolo che ormai ci state dando, penso che da questo punto di vista sarebbe meglio evitare di prendere un ruolo del genere anche di fronte all'opinione pubblica e al Paese.

Quello che stiamo facendo - glielo dico perché finirà sui libri di storia perché non si è mai vista una cosa del genere - sta diventando una sorta di parodia e purtroppo, visto che la satira mi piace vederla dal di fuori, non voglio essere uno dei protagonisti di questa parodia.

PRESIDENTE. Votiamo l'ordine del giorno G1.0.4. *(Molti senatori del Gruppo M5S richiamano l'attenzione del Presidente sulla senatrice Nugnes che fa cenno di voler intervenire).*

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Volevo far presente a questa Aula che in questa assise sono passati molto provvedimenti che non sono piaciuti alle opposizioni e le opposizioni ogni volta hanno fatto le loro dichiarazioni, hanno presentato i loro emendamenti e i loro voti contrari. Non si è mai avuto un fatto così grave di un'opposizione così netta e continuata. *(Applausi della senatrice Fucksia)*. Questo è un segno evidente che questo provvedimento, questa contro riforma a quest'Aula non piace. Non prenderne atto è un dato gravissimo; procedere con il pugno di ferro vuol dire portare a casa una brutta pagina di storia. Io non so a cosa state mirando, qual è il vostro obiettivo e cosa credete di ottenere con questo, perché la Costituzione è qualcosa di ampio respiro e di ampio orizzonte ed appartiene a tutti. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il tempo è scaduto. Il guanto di velluto non è servito finora. Mi dispiace.

MINEO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, io voto in dissenso perché continuo ad avere rispetto per quest'Aula ed esprimo con un voto il mio dissenso. Sono molto preoccupato. Credo che una riforma costituzionale non si possa votare in serie. Ho chiesto con tutte le mie forze che riprenda il dialogo. Così non è; consegno il dissenso che un singolo parlamentare si può permettere, come posso permetterlo, semplicemente votando no ogni tanto.

Vi avverto che questa non è più la democrazia rappresentativa per cui ci siamo battuti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, desidero intervenire non per dichiarazione di voto, ma per fatto personale.

PRESIDENTE. E allora non posso darle la parola.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Orellana, mi dispiace ma lei ha ceduto la sua facoltà di intervento alla senatrice Mussini. *(Proteste dal Gruppo M5S)*. Peraltro il suo Gruppo ha esaurito il tempo a propria disposizione, dobbiamo procedere al voto.

AIROLA *(M5S)*. Ma allora ci faccia arrestare tutti!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.0.4, presentato dal senatore Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Commenti del senatore Crimi. Alcuni senatori del Gruppo M5S scendono e si trattengono al centro dell'emiciclo).*

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, senatore Palma?

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Palma, poiché bisogna mettere ordine nei nostri lavori, ho deciso che saranno i Capigruppo a indicare chi può intervenire sull'ordine dei lavori. *(Proteste dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII. Commenti dei senatori Caliendo e Minzolini)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ma una cosa del genere è inaudita!!

PRESIDENTE. Senatore Palma, il punto è che in passato si è abusato della possibilità di intervenire sull'ordine dei lavori. Sono però sicuro che lei non ne abuserà e, anzi, il suo contributo può essere favorevole all'andamento dei lavori. *(Commenti della senatrice Bonfrisco)*.

Ha pertanto facoltà di intervenire.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, è la prima volta in quasi 13 anni di vita parlamentare che mi capita di ascoltare che un intervento sull'ordine dei lavori debba essere autorizzato dal Capogruppo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Commenti del senatore Crimi)*.

Ciò mi porta a pensare che, nonostante le critiche che aveva ricevuto, avesse ragione il presidente Berlusconi quando affermava che non c'è necessità di dare diritto di voto a tutti, ma era sufficiente consegnarlo solo al Capogruppo.

BUCCARELLA *(M5S)*. Bravo! Fatelo votare ai Capigruppo!

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Detto questo, signor Presidente, intendo fare una piccola riflessione su quanto sta accadendo. La faccio dai banchi di un partito che si è impegnato a votare la riforma. La faccio da senatore che voterà la riforma. La faccio, però, anche manifestando tutto il mio malessere che credo non sia solo il mio. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Il problema, signor Presidente, in situazioni di questo genere non è il guanto di velluto, come prima ella diceva, o il guanto di ferro; né la applicazione più o meno rigida del Regolamento. È la politica, e la necessità che, con riferimento a un disegno di legge come quello costituzionale, al di là delle burocrazie, dei codici e delle norme, imperi la politica.

E la politica, signor Presidente, richiede che con tutto il dissenso e la sua eventuale asprezza, il dissenso stesso accompagni il varo della riforma costituzionale. Come possiamo immaginare, signori senatori, di poter varare una così importante riforma costituzionale registrando l'assenza nei banchi del Senato di tre forze politiche importanti? *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S)*. Importanti per quanto riguarda la loro storia e importanti per quanto riguarda la loro rappresentanza del popolo italiano.

Io non voglio farla lunga, ma mi permetto, signor Presidente, di farle una richiesta a titolo personale; poi il Capogruppo vicario, senatrice Bernini, se vorrà, la farà propria nel suo eventuale intervento. Da qui a poco noi passeremo alla votazione dell'articolo 2, con l'illustrazione degli emendamenti.

Probabilmente, signor Presidente, se, proprio in occasione di questo passaggio dall'articolo 1 all'articolo 2, ella volesse concedere una breve sospensione di dieci minuti per consentire a tutti quanti noi di riflettere sull'illustrazione degli emendamenti, credo si potrà utilizzare quel tempo anche per cercare quella mediazione che non è il riconoscimento di una sconfitta o l'affermazione di una vittoria - non c'è nulla di muscolare nelle Aule parlamentari, almeno, vivaddio, finché c'è la democrazia -, ma che ci consentirà di fare ritornare in quest'Aula pienamente la politica e che ci permetterà, quando finiremo questa maratona, di dire che abbiamo partecipato al varo di una riforma costituzionale aspra, difficile, ma, nel suo svolgimento, rispettosa fino in fondo della democrazia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.0.5.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, io ho un dovere da compiere da cittadino rappresentante di tutti gli italiani. Devo uscire da questo *iter* parlamentare con la ragionevole certezza di aver potuto

esprimere compiutamente il mio pensiero, di aver potuto illustrare pienamente le mie posizioni e di avere un emiciclo che mi ascolta: per me questo è un dovere imperativo. Devo essere certo che, se le decisioni prese non corrisponderanno alle mie posizioni, non avrò che da rammaricare solo me stesso per non essere stato in grado di convincere, con la sola forza delle parole, gli onorevoli colleghi senatori. Non devo uscire da queste giornate con il pensiero che non mi è stato concesso di parlare o che l'Aula era sorda, ma solo dovendomi dispiacere per non avervi convinto. Invece non penso che andrà così; non sta andando così.

Su queste riforme costituzionali si stanno giocando altre partite che nulla hanno a che vedere con la Costituzione. Si sta giocando la partita della credibilità di un Governo e del suo Primo Ministro in Europa; una credibilità che non andrebbe legata in alcun modo ai temi istituzionali interni. Si sta giocando la partita della tenuta di un patto, quello del Nazareno, che non serve solo per mandare avanti le riforme, ma da un lato per mantenere una *leadership* interna di un partito, dall'altro per ridimensionare un alleato tenuto sotto costante ricatto... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma il tempo è scaduto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.0.5, presentato dal senatore Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Disegni di legge, nuova assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge n. 1326-B recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, è stato riassegnato in sede deliberante alla 3a Commissione permanente con i pareri delle Commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 9a, 10a, 11a, 13a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le predette Commissioni sono pertanto immediatamente autorizzate a convocarsi per l'esame del provvedimento.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 **e** 1454 **(ore 10,57)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Onorevoli colleghi, in relazione agli emendamenti riferiti a tale articolo, la Presidenza dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, gli emendamenti 2.2277, 2.2278 e 2.2279 in quanto privi di portata modificativa.

Invito quindi i presentatori ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2. *(Molti senatori del Gruppo M5S escono dall'Aula)*.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, affronto in questa sede il secondo dei due punti che trattano i miei emendamenti. So bene che su altre questioni l'Assemblea del Senato si è già pronunciata.

Si tratta dell'elettività del Senato. L'emendamento 2.1318 riproduce sostanzialmente la formula classica, ma il punto che voglio porre è quello della elettività.

Credo che in Italia si assista ad una sorta di ondeggiamento impressionante. Per un verso, si ritiene di

andare nuovamente verso la centralizzazione: penso alle materie che vengono riassegnate allo Stato centrale o alle competenze che vengono di nuovo trattate. Per un altro verso, si procede in altra direzione: penso alla presenza in una Camera di consiglieri a loro volta eletti dalle autonomie territoriali in generale, cioè Regioni e Comuni. Ritengo che ciò non sia il meglio per l'Italia.

Per lungo tempo la polemica è stata proprio centrata sui problemi che anche a livello regionale e comunale si sono manifestati nell'esercizio dell'attività. In questo caso, invece, si ridà vita ad un peso che il dibattito sembrava volesse togliere. Non so se sia funzionale un Senato che non sia elettivo, magari in maniera contestuale alle Regioni come pure si è paventato in alcune discussioni anche su questa riforma, ma che in qualche modo consenta l'espressione degli italiani. Mi sembra assurdo che si sia discusso negli ultimi due anni della mancanza di rappresentatività territoriale dei deputati a seconda delle liste ed oggi invece si scelga una Camera con espressione derivata. Ho la sensazione che si proceda nel senso opposto a quello del dibattito culturale svolto in questi mesi.

Signor Presidente, ho più volte affermato che non sono d'accordo sull'impianto, ma se la scelta fosse quella dello stesso impianto però con l'elettività, mi parrebbe comunque una soluzione accettabile.

Concludo, signor Presidente, ricordando che in Italia esistono già due organismi che non esistono in nessun altro Paese in cui vi sia una camera espressione delle autonomie territoriali, cioè la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città, che da questa riforma costituzionale non vengono toccati. Peraltro, ci si potrebbe trovare di fronte ad una situazione istituzionale molto complicata. Si pensi alla situazione in cui la Conferenza Stato-Regioni ha concordato altro rispetto a quello che emerge dal Senato delle autonomie. Ci troveremmo di fronte ad una vera e propria aporia istituzionale. Ricordo che molte volte, in particolare durante le leggi finanziarie, si è detto che l'accordo Stato-Regioni andava integralmente recepito nella legislazione ordinaria proprio per l'importanza che aveva assunto la Conferenza Stato-Regioni (o la Conferenza Stato-Città, a secondo delle competenze). Si avrebbe così una sovrapposizione straordinaria.

Viceversa, un Senato che, pur modellato sull'impianto di questa riforma, avesse l'elezione diretta ben potrebbe far pensare ad una nuova configurazione del rapporto tra Stato e autonomie territoriali che preveda anche una semplificazione senza possibilità di contraddizione tra i vari organi istituzionali esistenti.

TOCCI *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1360 sulla composizione del Senato della Repubblica accetta la logica della maggioranza, quindi di un Senato composto da rappresentanti regionali. Propone però un miglioramento nel criterio di scelta. Nel testo attuale, infatti, i consiglieri senatori verrebbero nominati formalmente dai consiglieri regionali ma, di fatto, sarebbero frutto di una spartizione tra le correnti di partito, ci dobbiamo dire la verità.

L'emendamento invece propone che siano i cittadini a scegliere i rappresentanti regionali che vanno in Senato.

CIOFFI *(M5S)*. Adesso siete soli! Divertitevi! *(I senatori Cioffi e Castaldi abbandonano l'Aula)*.

TOCCI *(PD)*. Questo mandato popolare rafforzerebbe l'autorevolezza dei nuovi senatori legittimandoli a svolgere le competenze costituzionali che si è deciso - mi pare con largo consenso - di confermare in capo al Senato in pieno bicameralismo.

Lo strumento che si può utilizzare per raggiungere questo obiettivo è il listino dei candidati senatori che verrebbe votato nelle elezioni regionali contestualmente con la lista dei consiglieri regionali. Non solo: il nostro emendamento propone anche che i Presidenti delle Giunte regionali siano membri di diritto del nuovo Senato. Il modello proposto con questo emendamento si avvicina al Bundesrat, mentre invece - mi consentiranno i colleghi - l'attuale testo propone un modello paragonato impropriamente a tale ipotesi.

All'elaborazione di questa proposta di emendamento hanno dato un contributo prezioso i senatori Quagliariello e Bruno, in una certa misura hanno contribuito anche i colleghi relatori Calderoli e Finocchiaro, il collega Chiti ed altri esponenti del Partito Democratico e perfino Matteo Renzi che lo aveva evocato in un dei suoi *speech.* Poi, improvvisamente, la proposta è stata cestinata.

Noi siamo andati a spulciare nel cestino, a "spiegazzare" questo foglietto e lo abbiamo ripreso nel dibattito.

A volte succede che la proposta migliore era proprio quella cestinata.

Questa è una buona proposta che è scaturita nel corso della discussione svolta in Commissione affari costituzionali ed è diversa da tutte le posizioni di partenza, sia da quella che voleva un'elezione diretta universale del Senato, sia rispetto a chi vuole invece un'elezione di secondo grado.

Sarebbe quindi una di quelle invenzioni che maturano nei momenti migliori del dibattito costituzionale, quando si concorda su una proposta imprevista che mette tutti d'accordo senza che nessuno possa vantarne una primazia.

Chiedo quindi che ci sia un momento di attenzione e di riflessione su questo emendamento e ciò sarebbe - se mi è consentito - non solo l'occasione per risolvere nel modo migliore un problema che ci ha molto impegnati nella discussione, ma anche un segnale per dare un clima nuovo alla nostra discussione. *(Applausi dai Gruppi PD e PI)*.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 2.1361 e 2.1368, ma vorrei chiederle prima se essi siano sottoposti al voto palese o al voto segreto.

PRESIDENTE. Noi abbiamo dato l'elenco.

MUCCHETTI *(PD)*. Le chiedo la cortesia, se è possibile, di una precisazione, altrimenti non importa.

PRESIDENTE. Intanto che verifichiamo, se vuole le do la parola per continuare il suo intervento. Non so se il suo intervento dipenda da questa risposta

MUCCHETTI *(PD)*. Non dipende, ma mi aiuterebbe.

PRESIDENTE. Allora le darò la parola dopo la verifica.

D'ADDA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 2.1499, che ho presentato assieme a molti colleghi, con cui si pone l'accento sul termine «garantire» con riferimento alla parità di genere e alle minoranze linguistiche. Il termine «garantire», riferito alla parità di genere, è più forte che «promuovere» o altri termini che vengono usati, e incardina in maniera vincolante all'interno della Costituzione la necessità che sia risolto il problema dell'inagibilità, anche politica, di una parte della nostra società che è maggioritaria, e che sia tutelato il genere femminile.

Vorrei esprimere una preoccupazione rispetto a come viene conformato il Senato che voi definite «delle autonomie», ma che nel testo dei relatori è ancora definito «Senato della Repubblica». Se guardiamo ai numeri della presenza femminile nei Consigli regionali, allora siano veramente preoccupati anche per quella che potrebbe essere la rappresentanza femminile all'interno della Camera che ne uscirà: la percentuale delle donne nei Consigli regionali è del 13,9 per cento e abbiamo solo due donne a capo di giunte regionali. Siamo ad un livello ancora più basso per quanto riguarda la rappresentanza di genere nei Comuni: sempre facendo riferimento ai dati del 2013, l'11,8 per cento dei sindaci dei nostri Comuni - che sono moltissimi - è donna, mentre la rappresentanza femminile nelle varie amministrazioni si attesta al 21,5 per cento.

Crediamo che questo sia un problema da risolvere. Infatti, la composizione del Senato, così come è stata proposta dal relatori, verrebbe a incidere profondamente sulla necessaria garanzia del diritto di una parte della società ad incidere sulle scelte del proprio Paese e, quindi, sulle proprie scelte di vita.

Lo stesso discorso vale anche per le minoranze linguistiche del nostro Paese, che ammontano a due milioni e mezzo di persone presenti in 1.171 Comuni. Anche su esse crediamo che alcuni aspetti debbano essere compenetrati nel prossimo Senato, per come verrà a configurarsi. Non si tratta, oltretutto, di aspetti marginali perché, per quanto riguarda le minoranze linguistiche, oltre alle 12 che la legge oggi in qualche modo individua e tutela, sappiamo che è molto probabile che verremo ad incontrarne delle nuove, delle quali alcune oggi non sono riconosciute.

Avremo, quindi, bisogno di legiferare in questa materia in modo puntuale e soprattutto per garantire a dette comunità presenti nella nostra società la necessaria - la definiamo in questo modo - capacità di incidere sul processo legislativo e di essere riconosciute come parti integranti di una comunità che, in

questo caso, è quella nazionale.

PRESIDENTE. Senatore Mucchetti, vorrei darle la risposta che prima mi ha sollecitato.

Gli emendamenti da lei indicati sono parzialmente votabili a scrutinio segreto secondo la decisione già adottata, e naturalmente solo per la parte riferibile alla tutela delle minoranze linguistiche.

Le lascio la parola per illustrare i suoi emendamenti.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Presidente, con gli emendamenti da me presentati si intende definire meglio la composizione del Senato della Repubblica che mi ostino a chiamare con il suo nome storico, anziché con recenti e caduche invenzioni.

L'emendamento ha lo scopo di ribadire, con maggiore chiarezza, la natura di rappresentanza diretta e non mediata del Senato con le funzioni nuove che andremo a definire e che stiamo definendo nel quadro del superamento del bicameralismo perfetto. Allo stesso tempo, in un'Italia che ha a cuore la tutela delle sue specificità culturali e locali, entrambi gli emendamenti si propongono di definire nel modo migliore - quello che a me pare il modo migliore - la rappresentanza delle Regioni a Statuto speciale laddove insistono minoranze linguistiche.

Capisco la logica che induce la Presidenza a concedere il voto segreto soltanto sulla parte dove è incardinata la rappresentanza delle minoranze linguistiche, in quanto accetto, infatti, con spirito istituzionale, i criteri che democraticamente quest'Aula si è data per votare in modo palese e a scrutinio segreto i diversi emendamenti e anche le loro diverse parti. Tuttavia, vorrei far presente ai colleghi che sarebbe singolare ritrovarci con alcune parti d'Italia dove il Senato viene eletto in modo diretto ed altre parti dove ciò non accade.

Mi auguro che si trovi una coerenza e che si sviluppi - mi si consentirà una battuta in coda a questo mio breve intervento - un maggior senso di responsabilità da parte di tutti nel modo in cui si procede ai lavori in Aula e anche nel riequilibrio delle rappresentanze parlamentari tra la Camera e il Senato che stiamo stravolgendo - a mio modo di vedere - con scarso senso di responsabilità.

GATTI *(PD)*. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 2.1362, a prima firma del senatore Chiti, che ho sottoscritto e, con l'occasione, mi soffermerò anche sull'emendamento 2.1500, che riguarda una parte che comunque è contenuta nell'emendamento Chiti relativa alla parità di genere e alla garanzia della parità di genere nell'elezione del Senato.

L'emendamento a prima firma Chiti, che illustro, è quello relativo alla costituzione del Senato della Repubblica e al fatto che esso deve essere - secondo noi e secondo i firmatari - eletto su base regionale garantendo la parità di genere in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali. Continuo: il numero dei senatori elettivi è di 100 più 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Vede, signor Presidente, questa è la rappresentazione più piana, più chiara, di quella che è la nostra idea di Senato. Il senatore Pagliari l'altro giorno intervenendo diceva che non riusciva a cogliere qual è la caratteristica.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 11,21)**

(*Segue* GATTI). Ecco secondo noi il Senato deve essere sicuramente una Camera dove c'è una rappresentazione territoriale esplicita, dove però vengano mantenuti un paio di criteri in più: una rappresentanza delle specificità, delle diverse sensibilità anche politiche che si esprimono nel territorio e una rappresentanza di genere. Noi pensiamo che questa cosa possa essere garantita solo dall'elezione diretta. Per quel che riguarda il primo punto - la rappresentanza delle diverse sensibilità - in questo momento abbiamo Regioni che hanno leggi elettorali molto diverse, ma tutte con segno maggioritario molto forte. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatrice, mi scusi, chiedo ai senatori che devono parlare di uscire dall'Aula o di abbassare la voce e di stare preferibilmente ai propri posti.

GATTI *(PD)*. La ringrazio molto, signora Presidente, per l'attenzione.

Stavo dicendo che da una parte ci sono le leggi regionali che sono tutte con un segno maggioritario molto marcato e le cui modifiche che in questi giorni vengono rappresentate non cambiano un

elemento fondamentale. Nella composizione dei Consigli avremo delle forze presenti in modo massiccio che possono condizionare la rappresentanza al Senato.

C'è poi la parte relativa alla presenza dei sindaci. Signora Presidente, mi lasci dire che un sindaco eletto dai consiglieri regionali è una cosa veramente molto bizzarra. Spero si trovi una soluzione di tipo diverso. C'è quindi bisogno di mantenere le diverse sensibilità e le diverse rappresentanze. Non possiamo pensare a un Senato che veda la presenza solo delle forze più consistenti, perché alleanze interne nei Consigli possono determinare situazioni del genere; e c'è il problema di rappresentare direttamente i cittadini, e le diverse sensibilità politiche.

Arrivo alla questione della rappresentanza di genere, anzi, signora Presidente, alla parità di genere. Io, come molte donne di questa Assemblea, ho votato con piacere a favore dell'emendamento a sua prima firma relativo alla necessità di un riequilibrio di genere nelle leggi elettorali per l'elezione di Camera e Senato.

Però sono però assolutamente consapevole di due elementi: con l'attuale situazione delle legge regionali e della composizione dei Consigli regionali - come ricordava la senatrice D'Adda - sarà molto difficile pensare ad un riequilibrio di genere.

Signora Presidente,sia nell'emendamento a prima firma del senatore Chiti, sia nell'emendamento 2.1500, a mia prima firma, non si parla però di riequilibrio, bensì di parità: questo è un concetto diverso. Vorrei dire due cose: la prima è che stiamo facendo una riforma costituzionale e dunque stiamo segnalando quali saranno le caratteristiche nel nostro Paese nei prossimi anni. Stiamo procedendo ad una forma di ammodernamento della norma costituzionale e dunque ritengo che dovrebbe essere presente, in Costituzione, il concetto di parità.

Sappiamo bene, signora Presidente - e lei lo sa almeno quanto me - quanto sia stato difficile il processo di avanzamento della cultura legislativa da questo punto di vista, quante volte la Corte costituzionale si è espressa contrariamente a certe leggi elettorali regionali, affinché prevedessero il riequilibrio di genere, e abbiamo dovuto anche modificare l'articolo 51 della Costituzione. Ebbene, oggi che stiamo modificando la Costituzione a mio avviso va inserito il concetto di parità, che è diverso da quello di riequilibrio, perché con la parità si considera la rappresentanza nelle assemblee elettive come un diritto umano di donne e uomini, nella democrazia del nostro Paese: questo è un concetto fondamentale in Europa.

Un altro elemento presente nell'elaborazione delle donne europee e anche in quelli dei Governi, ad esempio nel Nord Europa, è la previsione di una soglia critica nella presenza di donne all'interno degli organismi elettivi per riuscire a segnalare e ad assumere politiche coerenti con la presenza di genere. Signora Presidente, mi lasci dire che nel nostro Paese questa soglia critica sarebbe necessaria. Se ci fosse una soglia critica, che in Europa è stata individuata in una presenza superiore al 40 per cento di donne all'interno delle Assemblee elettive e di rappresentanza, non saremmo nella condizione in cui siamo ora, in cui le donne pensionate ricevono una pensione che è pari a circa la metà di quella percepita dagli uomini e in cui ci sono dei tassi di disoccupazione femminile così alti. Signora Presidente, nessuno si è scandalizzato o ha posto problemi di *spendig review* quando si è trattato di salvare le pensioni di molti uomini. Tutti stanno discutendo di "quota 96", in questo momento, perché si tratta di insegnanti, che in questo Paese sono soprattutto donne. E allora la *spending review* si può fare solo sulle pensioni delle donne, che già tanto hanno pagato, perché le ultime riforme pensionistiche hanno sì avuto un grande tratto di genere, ma contro le donne di questo Paese! *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 2.1501, su cui avrebbe voluto intervenire il senatore Micheloni, che purtroppo ha subito un grave lutto. Pertanto interverrò io, al suo posto, su un tema che il collega sente particolarmente.

L'emendamento in questione è legato alle funzioni del futuro Senato della Repubblica, indipendentemente dalla natura della sua composizione. Non si può infatti non dare seguito al dettato dell'articolo 6 della Carta costituzionale, che riguarda la tutela delle minoranze linguistiche. Non a caso, l'Assemblea costituente aveva deciso di trattare questo tema non come emendamento aggiuntivo,

da collocarsi all'interno dell'ordinamento regionale, non come conseguenza soltanto dell' attuazione di accordi internazionali, ma come principio fondamentale dell'ordinamento repubblicano. Quanto alle funzioni del futuro Senato, credo che alcune considerazioni vadano svolte. Come si legge nel preambolo della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, approvata a Strasburgo nel gennaio del 1995, che è stata ratificata dall'Italia nel 1997, «una società che si vuole pluralistica e veramente democratica deve non solo rispettare l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale, ma anche creare delle condizioni adatte a permettere di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità».

Seconda considerazione. La tutela della diversità culturale è ribadita all'articolo 22 della Carta di Nizza, secondo la quale l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Considerata allora la rilevanza del tema, sia rispetto ai diritti fondamentali dell'individuo e, dunque, alle prerogative d'intervento sul dettato costituzionale che s'intendono riconoscere al futuro Senato, sia rispetto al diritto europeo, sia rispetto al rapporto tra la Repubblica e le autonomie locali - anche questi ambiti d'intervento espressamente previsti dalla riforma in discussione per il Senato che verrà - ritengo e riteniamo non solo opportuno, ma doveroso prevedere il rispetto di questi principi e la tutela - anzi, la tutela positiva - di questi diritti, così come più volte ribadito dalla Corte costituzionale e quindi a partire dalla composizione del Senato.

Credo si debba considerare l'opportunità di attribuire appunto anche al futuro Senato, oltre che alla Camera dei deputati, le competenze inerenti alle leggi di attuazione dell'articolo 6. Ricordo che storicamente questa è stata una vicenda lunga, non lineare, né priva di conflitti e controversie, che ha trovato una definizione solo nel 1999. Prima di quella data, si era registrata una sorta di asimmetria nell'intensità di tutela, per cui erano tutelate solo le minoranze linguistiche nazionali, in virtù di alcuni Statuti regionali e alcuni accordi internazionali, e sulla base di ciò ovviamente in maniera ed in misura differente tra loro.

La legge di attuazione dell'articolo 6, ossia la n. 482 del 1999, letteralmente prevede che, pur salvaguardando il principio di unità nazionale, si riconosca la pluralità delle espressioni linguistiche e culturali del nostro Paese e si valorizzi nel contempo il ruolo delle autonomie, ponendosi nel solco del decentramento amministrativo, attraverso l'attribuzione agli enti locali di compiti fondamentali nell'attuazione delle previsioni contenute nella norma. Questo è stato certamente un passo in avanti importante, tuttavia... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa se la interrompo, senatore Casson, ma devo chiedere a chi è presente in Aula di non alzare la voce nella propria discussione. *(Brusio)*. Presidente Azzollini, la prego di parlare a bassa voce, perché faccio fatica persino io ad ascoltare.

AZZOLLINI *(NCD)*. Chiedo scusa, signora Presidente!

CASSON *(PD)*. Come dicevo, che questo articolo 6, della legge n. 482 del 1999, ha rappresentato di certo un passo in avanti importante, che tuttavia richiama la nostra attenzione sulla delicatezza della materia e, tanto per cambiare, sulla difficile ricerca degli equilibri tra tutela delle minoranze linguistiche, autonomia degli enti locali e garanzia dei diritti costituzionalmente riconosciuti. Si tratta di una materia che, al giorno d'oggi, include inevitabilmente i problemi di una società multiculturale e, dunque, la trattazione dei cosiddetti diritti culturali, i quali incrociano trasversalmente tanto i diritti di libertà a contenuto negativo, quanto i diritti sociali a contenuto positivo. Riteniamo dunque che sia una materia che corrisponde pienamente alle funzioni che si vorrebbero attribuire al nuovo Senato della Repubblica.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, avrei desiderato che fosse presente il Ministro perché avevo presentato l'emendamento 2.1638 dopo che in Commissione affari costituzionali erano state accolte alcune modifiche relative alle competenze del Senato. Avevo anche presentato due emendamenti che riguardavano l'elezione diretta e l'abolizione del Senato, che non ho però riproposto, questo emendamento rappresenta pertanto un tentativo di mediazione. Vede Presidente, sono convinto - e non da oggi - della necessità di eliminare il bicameralismo perfetto (ho votato in questo senso ieri e nella passata legislatura e l'ho sostenuto in tutte le salse); ho anche apprezzato il cosiddetto patto del

Nazareno perché, oltre a ciò, prevede la riduzione dei parlamentari, così come ho apprezzato e l'iniziale indicazione del Governo in merito all'elezione indiretta, che era corretta. Con tale emendamento propongo di tener conto di due aspetti: il primo è quello della rappresentanza degli enti territoriali; l'altro riguarda le prerogative del Senato, che comportano una competenza molto forte in materia non solo di Costituzione ma di legislazione ordinaria. Mi domando allora: siamo proprio certi che basti l'elezione indiretta o forse un misto di elezione indiretta e di elezione diretta potrebbe essere la soluzione? Siamo inoltre proprio certi che i senatori devono svolgere altre funzioni nonostante l'aumento delle competenze? Credo che su questa strada vi era e vi è la possibilità - e mi rivolgo anche ai relatori - di una riflessione ulteriore.

Il Presidente della Corte costituzionale, ieri, appena eletto, ha dichiarato che quando un emendamento non è distruttivo, non è contro la riforma, va fatto un momento di riflessione. Io sono favorevole alla riforma e la voterò e quindi trasformo, Presidente, tale emendamento in ordine del giorno, di cui non chiedo la votazione, in quanto rappresenta soltanto un invito, a chi ne ha la possibilità, di riflettere e di decidere. Per questa ragione ho presentato questa proposta e per questa ragione voglio che resti agli atti il richiamo a una riflessione diversa. Sbagliava - e per questo ho votato e voterò contro - chi voleva l'elezione diretta piena, ma credo vada fatta una riflessione su tale emendamento (che, se dovesse essere posto ai voti, vorrei correggere prevedendo anche i consiglieri comunali, ma con la possibilità di svolgere l'unica funzione di senatore).

A questo punto, Presidente, mi appello ai relatori e al Ministro (che non è presente), sperando - ne ho parlato anche ieri sera al sottosegretario Lotti - in una riflessione, in una capacità di valutare gli effetti sotto il profilo di cosa sia più positivo per il Paese.

Per questa ragione, Presidente (non ho mai creduto alle regole della maggioranza e del voto, alla capacità di imporre la propria volontà), trasformo tale emendamento in ordine del giorno, di cui non chiedo la votazione, perché voglio che gli altri abbiano la capacità di assumersi le proprie responsabilità e, così facendo, di valutare gli effetti di quanto stiamo facendo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MARAN *(SCpI)*. Ci sono molti nodi per comporre un'Assemblea delle autonomie, una Camera delle Regioni. Non è vero, come si è raccontato, che la seconda Camera debba essere per forza elettiva. Nella maggioranza delle esperienze europee non lo è. La proposta in discussione (emendamento 2.0.2) prende la strada della differenziazione sul modello del Bundesrat austriaco, che è diverso da quello tedesco.

Personalmente ritengo - l'ho sostenuto nel corso della discussione anche in Commissione - che il modello più sensato sia il sistema federalista tedesco, nel quale la seconda Camera non è elettiva ed è formata dai rappresentanti dei Governi regionali. Il disegno è coerente perché la legge fondamentale precisa che tanto i partiti, attraverso il Parlamento e i loro parlamentari al *Bundestag*, quanto i *Länder*, le Regioni, grazie ai componenti degli esecutivi dei Governi regionali - l'espressione della Costituzione tedesca la dice tutta - collaborano insieme alla realizzazione della politica tedesca a livello federale. Non è vero, quindi, che nei due rami si rappresenta la Nazione: da una parte ci sono i rappresentanti della federazione, dall'altra i rappresentanti delle Regioni. In un assetto propriamente federale o regionale, quindi, la funzione che deve rivestire la seconda Camera è chiara: non è soltanto una Camera di riflessione rispetto alle deliberazioni assunte dal primo ramo del Parlamento, ma è soprattutto luogo di rappresentanza nel processo decisionale della federazione o del sistema decentrato degli enti territoriali che compongono tale sistema. Non è un caso, infatti, che in Germania la seconda Camera non sia organizzata in Gruppi parlamentari, come invece l'altra. Se vogliamo far funzionare davvero un sistema regionale bisogna evitare di riproporre anche nella seconda Camera le stesse contrapposizioni che dipendono dall'influenza delle appartenenze politiche, che caratterizzano, ovviamente, la quotidianità del ramo direttamente elettivo del Parlamento. Se così fosse, infatti si finirebbe per snaturare il Senato in un improprio strumento di opposizione alla linea politica della maggioranza parlamentare, più probabile nell'eventualità in cui l'orientamento prevalente nella seconda Camera risultasse di segno diverso da quello rappresentato nella prima. È questo che il

sistema tedesco cerca di evitare. Se così fosse, infatti, a farne le spese sarebbe proprio l'assetto regionalistico e federale dell'organizzazione statuale.

Prendo atto che nel testo proposto dalla Commissione la differenziazione che viene scelta si rifà al modello austriaco e, quindi, ai Consigli regionali. Il rischio è che si favoriscano le fratture dei partiti politici, tipiche della prima Camera, e non la frattura territoriale che è garantita con la rappresentanza di governi.

L'emendamento che ho presentato cerca non soltanto di riproporre la discussione nei suoi giusti termini, ma anche di suggerire l'adozione di un meccanismo di voto, adottato nel Bundesrat, che è il voto unitario per delegazione regionale. Proprio perché quello che importa è la rappresentanza delle Regioni nel processo decisionale della federazione o del sistema regionale, ogni Regione decide come votare nell'Assemblea ed esprime i suoi voti in modo unitario. Ciò significa che il voto della Regione è dichiarato a pacchetto da un portavoce, scelto di volta in volta dai diversi rappresentanti, secondo un modello che, in linea di principio, non è molto diverso da quello usato nel Consiglio dell'Unione europea.

Naturalmente e conseguentemente, se tutti i componenti del Senato delle autonomie (o del *Bundestag*, come preferite) sono eletti dai territori e dalle Regioni, e rappresentano i territori e le Regioni e non direttamente la Nazione, non avrebbe senso vietare il vincolo di mandato.

Questo per dire che un sistema regionale decentrato è un sistema coerente, che si regge su una differenziazione, ed è questo che noi dovremmo cercare di proporre.

Non è vero, infatti, che la democrazia è quella che noi abbiamo sperimentato in passato, nel corso della prima Repubblica, o non è.

Se noi vogliamo completare e migliorare la riforma del Titolo V, dobbiamo dotarci di una Camera di rappresentanza dei territori. Il modello che ho proposto, a mio modo di vedere, consente a un sistema territoriale di funzionare nel modo migliore.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, gli emendamenti presentati dal mio Gruppo si illustrano da sé.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, ho presentato una serie di emendamenti all'articolo 2 che riguardano, tra le altre, la questione dei senatori di nomina presidenziale (2.1495), dei quali propongo la riduzione o, addirittura, l'eliminazione.

Questo perché negli altri Parlamenti europei quello dei senatori "a vita" è un ufficio che non esiste. In Italia è un retaggio culturale di medievale memoria, che proviene dalla nobiltà che cercava di portare negli organi legislativi qualche membro delle famiglie nobiliari più importanti.

Ai cittadini, in questo momento, che i senatori di nomina presidenziale ci siano, che il Senato sia eletto direttamente oppure che sia a suffragio universale, che sia in numero di 100, 95 o 105 interessa poco. Quello che preme ai cittadini è che questo organismo che andiamo costituzionalmente a prevedere abbia la capacità e la forza, insieme all'altra Camera, di risolvere i loro problemi, quelli occupazionali, quello di avere tutti i giorni il lavoro e il pane e che i propri figli abbiano la possibilità di trovare un lavoro. A questo serve la Costituzione in una democrazia, per cercare di risolvere i problemi. Su come risolverli, ovviamente ognuno ha le sue idee, come accade nelle squadre di calcio, o per la nazionale, rispetto alle quali ciascuno vorrebbe la squadra che più desidera, con i suoi campioni. Così ha fatto la maggioranza e così ha fatto l'opposizione. Il confronto è stato duro ma quando l'arbitro fischia bisogna scendere in campo. Noi ci auguriamo che quanto andremo a fare sia ben fatto.

D'altronde, come preannunciato in discussione generale, chi vi parla voterà questa riforma. Io ricordo infatti il 31 marzo 1982, quel famoso giorno in cui alla Fiera di Rimini l'allora segretario del Partito socialista, Bettino Craxi, ebbe modo di dire che la Costituzione, già più di 30 anni fa, era come una carrozza trainata da cavalli in un'epoca di vettori (e, oggi addirittura di *fax*, di sms, di *whatsapp* e di ogni supporto informatico grazie al quale, ovviamente, l'informazione ormai è immediata).

Con questi emendamenti, signora Presidente, invito i relatori a riflettere sul fatto che forse di senatori a vita non abbiamo bisogno.

L'emendamento 2.2057 all'articolo 2 interviene su un'altra tematica che ritengo necessario superare e

che riguarda la sostituzione dei primi commi dell'articolo 116. È l'articolo che prevede le Province autonome. Io ritengo che tali Province che godono di forme e condizioni particolari di autonomia siano da abolire perché sono una forma di italianità di serie B. Ritengo infatti che stante il processo di globalizzazione e con un'Europa ormai a 28, avere ancora zone a statuto speciale significhi considerarle meno italiane delle altre, e quindi dare loro la possibilità di godere di agevolazioni e di avere interessi diversi. Credo che questa situazione, in un momento come quello che stiamo vivendo, sia effettivamente da superare perché è una peculiarità tutta italiana. Quindi, ritengo che gli emendamenti che ho presentato, l'1.2054, l'1.2055 e l'1.2056 costituiscano un'occasione perché, come abbiamo detto, il testo presentato dal Governo, e migliorato sensibilmente dalla Commissione, possa avere un ulteriore contributo da parte dell'Assemblea al fine di migliorarlo ancora ulteriormente.

Ieri abbiamo approvato un emendamento, con una votazione a scrutinio segreto, che concerneva gli articoli 29 e 32 della Costituzione. L'articolo 32 riguarda i livelli essenziali di assistenza, che in tal modo saranno oggetto di trattazione sia da parte della Camera, sia da parte del Senato in maniera paritetica.

Invito i relatori a pensare che la sanità adesso è assegnata alla competenza delle Regioni, e a tal proposito ho presentato emendamenti per superare le Regioni. Infatti, come diceva il presidente Renzi, bisogna passare a macro Regioni.

In un dibattito con il presidente della Regione Campania Caldoro, che proponeva le macroaree, il presidente Renzi ha dichiarato che da questo punto di vista si sentiva caldoriano.

Anche in Germania entro la fine dell'anno i *land* saranno ridotti da 16 a sei, sette, mentre noi rimaniamo ancora con 20 Regioni e 21 sistemi sanitari uno diverso dall'altro. Forse sarebbe interessante riportare la sanità in capo al Ministero della salute e ovviamente, alla luce dell'emendamento approvato ieri a scrutinio segreto, in capo sia al Senato sia alla Camera. Tuttavia, se la sanità dovesse rimanere in capo alle Regioni, quindi alla Conferenza Stato-Regioni e poi al Ministero, credo che non saremmo pronti a rispondere alle domande di salute che provengono dai nostri cittadini.

I nostri cittadini non vogliono saperne di numero di senatori e di deputati, né come avviene la loro elezione, ma vogliono che si legiferi nel loro interesse. È per questo che ho sottoposto ai relatori questi pochi emendamenti, che sono il mio contributo per migliorare un testo in cui vengano riviste le questioni inerenti i senatori a vita, le Province autonome (che al livello europeo sono un'eccezione tutta italiana) e, soprattutto, vengano riviste le funzioni delle Regioni in macro Regioni. Spero e credo che i relatori ne terranno conto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signora Presidente, vorrei chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Non può farlo, senatore, perché abbiamo già avviato la procedura.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Invito al ritiro, oppure il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.5000.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.5000, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «da 2 a».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.5000 e gli emendamenti da 2.5001 a 2.5021.

Onorevoli colleghi, a seguito dell'approvazione dell'articolo 1 risultano preclusi gli emendamenti da 2.1 fino a 2.1295, a pagina 568 del fascicolo, in quanto identici a precedenti emendamenti già posti in votazione, anche se riferiti a parti differenti del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1296.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Ritiro gli emendamenti a mia firma.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Vorrei specificazioni in ordine alla richiesta di verifica del numero legale che avevo formulato.

PRESIDENTE. Era stato chiesto prima il voto elettronico, che ha la precedenza sulla verifica del numero legale.

DI MAGGIO *(PI)*. Veramente non credo che sia stato chiesto prima, perché sono stato qui, in Aula, con lei e ho chiesto la verifica del numero legale.

PRESIDENTE La richiesta era già arrivata alla Presidenza, tanto che avevo aperto la votazione.

DI MAGGIO *(PI)*. Praticamente ci sono sempre canali preferenziali.

TAVERNA *(M5S)*. Non è andata così. Siete scandalosi: non è andata così!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1296, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «seicentotrenta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1296 e gli emendamenti da 2.1297 a 2.1305.

Onorevoli colleghi, mi dicono che qualcuno sta ancora fotografando. Sapete che non è consentito dal Regolamento. Facciamo il richiamo. *(Commenti della senatrice Taverna)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1306, presentato dai senatori Bonfrisco e Milo, fino alle parole «è abrogato».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1306 e l'emendamento 2.1307.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1308, presentato dal senatore Milo. Il senatore Milo non c'è.

(Segue la votazione).

CALDEROLI, *relatore*. Se non c'è il presentatore non si vota.

PRESIDENTE. **Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1309, presentato dal senatore Milo.

(Segue la votazione).

MARCUCCI *(PD)*. Non si vota.

PRESIDENTE. **Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signora Presidente, vorrei sapere da chi è sottoscritto.

Se il sottoscrittore non è presente...

PRESIDENTE. Decadono automaticamente...

CALDEROLI, *relatore*. A meno che qualcuno aggiunga la firma.

PRESIDENTE. Ci era stato segnalato (per questo stiamo procedendo con le votazioni) che la senatrice Bonfrisco aggiunge la firma.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1310, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1311, fino alle parole: « è composto da», presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1311 e gli emendamenti 2.1312, 2.1320, 2.1326, 2.1346 e 2.1347.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1313, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1314, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1315, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1316, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole: «dei più alti resti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1316 e l'emendamento 2.1317.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1318.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signora Presidente, ho già posto la questione e questa forse è la sede per riporla al meglio.

Non sono certo che questa Assemblea, per le ragioni che ho già esplicitato in sede di illustrazione dell'emendamento, possa deliberare la soppressione della elettività di una delle due Camere.

Non so se l'elettività di una Camera sia un tratto essenziale e distintivo della forma di Stato che oggi vige ed è presente nella Costituzione italiana.

Quando si parla di elettività di una Camere non ci si riferisce a qualcosa che non attiene all'essenza

della formazione e delle istituzioni di una Repubblica.

Stiamo andando rapidamente verso una Camera che non sarà più elettiva. Insisto e penso questo sia un tratto di fondo sul quale si potranno poi presentare problemi di costituzionalità (che tenderei ad evitare) presupponendo che non si vada alla elettività esattamente quale è oggi.

Non accedo al tipo di Senato che si va delineando, ma tento di sforzarmi dicendo: si può ben conciliare il tratto del Senato proposto dalla riforma con la sua elettività, in maniera magari contestuale a quella delle Regioni. È una forma che non accetto, ma che sarei disposto a valutare molto positivamente per la prima ragione che ho detto.

La seconda questione, signor Presidente, è più politica. Capisco che ci sono trattative per la legge elettorale che poi verrà modificata. Capisco, non molto, ma più o meno tutte queste cose. Il dato di fondo, Presidente, è che allo stato, quando questo Senato delibererà questa riforma, avremo, sulla base di ciò che circola attualmente nelle Camere, una Camera eletta con un premio di maggioranza e senza nemmeno la possibilità di espressione dei senatori, perché le liste che non danno questa facoltà. Mi si dice: che poi la legge elettorale provvederà. Mi si dice, ma la politica non è un dato fideistico. Quello che avremmo è: una sola Camera - come ho detto prima - elettiva, con premio di maggioranza, con senatori non espressi direttamente e che da sola elegge gli organi di garanzia e la Presidenza della Repubblica.

Insisto: mi si dice che dopo si provvederà. Allora queste due questioni avrebbero dovuto essere affrontate quantomeno contestualmente. Allo stato non lo sono e quindi avremmo in tal caso una diminuzione della rappresentatività del Parlamento molto significativa, dal mio punto di vista eccessivamente significativa, e sempre a mio avviso difficilmente legittimabile. Per questo invito sempre alla riflessione su tale questione. Si vuole dare al Senato una rappresentatività territoriale? Bene, ma lo si faccia conservando l'elettività.

Finisco dicendo che abbiamo sostenuto per lungo tempo che tutto il problema era rappresentato dal fatto che non c'era rappresentatività diretta delle espressioni territoriali, che dovevano esserci una serie impressionante di incompatibilità, quella tra sindaco e parlamentare, quella tra consigliere e parlamentare, e che tutto il problema istituzionale derivava da questo.

PRESIDENTE. Senatore la invito a concludere.

AZZOLLINI *(NCD)*. Ho finito, signora Presidente. Invece, oggi andiamo a doppie rappresentanze, nemmeno elette, e con l'unica rappresentanza solo con premio di maggioranza e allo stato con deputati che non sarebbero immediata e diretta espressione della volontà popolare.

Personalmente ho dei dubbi che stiamo lavorando a una forma di Stato uguale o migliore a quella che abbiamo oggi. Per questo chiedo l'approvazione dell'emendamento 2.1318.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1318, presentato dal senatore Azzollini.

(Segue la votazione). *(Alcuni senatori segnalano di voler intervenire)*.

C'è la votazione aperta. Dovevate segnalare prima l'intenzione di intervenire in dichiarazione di voto.

CALDEROLI, *relatore*. Annullala!

DI MAGGIO *(PI)*. Qui non esistono più le garanzie!

PRESIDENTE. No, qui esistono tutte le garanzie. Annulliamo la votazione.

Chi vuole intervenire? Uno per Gruppo, ricordando i tempi.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MAURO Mario *(PI)*. Conformemente alle disposizioni date dal Presidente del Senato, voglio comunicare il mio sì.

TOCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOCCI *(PD)*. Signora Presidente, propongo di accantonare il gruppo di emendamenti riferiti...

PRESIDENTE. Senatore Tocci, le ricordo che siamo in fase di votazione; può intervenire solo per svolgere una dichiarazione di voto.

TOCCI *(PD)*. Ci sono di seguito diversi emendamenti che propongono sostanzialmente il listino per i senatori da eleggere contestualmente...

PRESIDENTE. Senatore Tocci, siamo all'emendamento 2.1318 e le ho detto che può fare solo una dichiarazione di voto.

TOCCI *(PD)*. Presidente, mi faccia formulare la proposta.

La mia è una proposta che ha ricevuto una grande attenzione in Commissione affari costituzionali da parte di tanti Gruppi, e faccio un appello in questa sede anche ai relatori: prima di bocciare definitivamente questa soluzione, diamoci ancora una pausa di riflessione. Verrà un momento, nei lavori dell'Aula, nel quale dovremo dirimere altre questioni quali ad esempio la competenza sul bilancio e - come già detto - il *referendum*. Quindi, possiamo arrivare ad una fase dei nostri lavori nella quale dovremo risolvere una serie di problemi.

Credo che questo gruppo di emendamenti sul listino meriti una pausa di riflessione. Pertanto, chiedo ai relatori, se sono disponibili e d'accordo con la mia valutazione, di riprendere detti emendamenti insieme ad altri prima della votazione finale, al fine di poterli valutare come possibili miglioramenti del nostro testo di revisione costituzionale.

PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo del PD voterà contro questo emendamento, precisando che stiamo parlando della materia dell'ordinamento della Repubblica e, quindi, della seconda parte della Costituzione.

Nessun diritto fondamentale sancito dalla prima parte della Costituzione viene leso. Ci sono Paesi occidentali che hanno una riconosciuta dimensione democratica e Parlamenti con Camere elette in secondo grado. Pertanto, può sorgere un problema di diversa visione ma, rispetto a questo, non può esservi alcun dubbio che anche il modello che stiamo per approvare è pienamente democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1318, presentato dal senatore Azzollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1319.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signora Presidente, l'emendamento 2.1319 come quello precedente verte sullo stesso argomento, ossia sul Senato elettivo. Credo che l'esposizione poc'anzi svolta dal senatore Azzollini sia perfetta.

Questo è infatti il succo di tutto il problema e di tutti i problemi sorti in quest'Aula: il diritto del popolo italiano a scegliersi i propri parlamentari non è conculcabile né può essere edulcorato o modificato con forme surrettizie che creerebbero, allo stato dell'adozione di questa riforma costituzionale, nel combinato disposto tra una legge elettorale che è stata approvata senza preferenze e un dettato costituzionale che priva i cittadini del diritto di potersi scegliere gli elettori, un regime che con la democrazia non ha niente a che vedere.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1319, presentato dalla senatrice De Petris.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.1320 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.1311.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1321, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1322, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1323, presentato dai senatori Tarquinio e D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1324, presentato dai senatori Tarquinio e D'Ambrosio Lettieri, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1324 e l'emendamento 2.1325.

L'emendamento 2.1326 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.1311.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1327, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1328, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1329, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1330, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «è di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1330 e gli emendamenti 2.1332, 2.1334, 2.1336, 2.1338, 2.1341, 2.1349, 2.1354, 2.1356 e 2.1364.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1331, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola « proporzionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1331 e gli emendamenti 2.1333, 2.1335, 2.1337, 2.1339, 2.1340, 2.1343, 2.1348, 2.1350, 2.1355 e 2.1357.

L'emendamento 2.1342 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1344, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1345, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.1351 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1352, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1353, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1358, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1359, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1360.

CHITI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI *(PD)*. Signora Presidente, prima di tutto voglio fare una considerazione generale sul nostro dibattito. Davvero non sono felice, anzi sono molto preoccupato di quello che sta avvenendo, perché ci può prendere la voglia, con il passare dei giorni, lavorando dalle 9 alle 24, di levarci rapidamente gli articoli, ma qui si sta discutendo di aspetti rilevanti della Costituzione e del suo aggiornamento. Dunque non ritengo sia un fatto positivo, comunque la si pensi, che ci siano delle forze o dei Gruppi parlamentari assenti e altri che sono presenti, ma che non partecipano. Voglio dunque rivolgere ai Gruppi parlamentari di SEL e della Lega Nord l'invito di rientrare. Non è una concessione alle maggioranze costituzionali o agli altri, ma quello di esserci è un dovere, in quanto parlamentari. Quindi li invito fortemente a rientrare e a svolgere il loro ruolo, ma invito anche la Presidenza - il presidente Grasso - ad attivarsi, per quanto può, per garantire questa situazione, perché credo che altrimenti non sarà un bel risultato. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e NCD)*.

Voglio fare una seconda considerazione in merito all'emendamento 2.1360, che abbiamo presentato. Voglio dire al senatore Pagliari - così, forse, ci capiamo una volta per tutte - che qui non si discute di democrazia o di antidemocrazia. Se pensassi che la riforma che è in campo sia antidemocratica, non avrei avanzato una proposta di mediazione per cercare di discutere a fondo alcuni temi. Ho elementi di differente valutazione e penso sinceramente che essa complichi il funzionamento delle istituzioni della Repubblica, ma questa è altra cosa e quindi discutiamo nel merito. La proposta che avanziamo - io e gli altri colleghi che hanno firmato l'emendamento - non è soltanto nostra, ma è stata presentata in Commissione dal Nuovo Centrodestra e dalla Lega Nord. Poi ci saranno state altre valutazioni, che

hanno indotto a conclusioni diverse.

Eleggere i senatori in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali non vuol dire che il Senato di domani potrebbe rivendicare la fiducia, che la Costituzione del resto nega, perché il Senato non sarà eletto tutto insieme, come sarà eletta la Camera dei deputati. Il Senato sarebbe eletto via via che si vota per i Consigli regionali e non decadrebbe tutto insieme, perché è evidente che i senatori cesserebbero quando cessano i rispettivi Consigli regionali. Quindi non può essere questa l'obiezione: siamo seri. Questa è una delle possibili soluzioni.

Voglio dire al collega Maran - con una stima e un'amicizia che vengono da lontano, pur a volte nella diversità - che se qui ci fosse una proposta di Bundesrat io la voterei. Ma che sia il Bundesrat, perché o c'è una soluzione che prevede i Governi regionali, e allora avremmo un Senato che è rappresentanza dei Governi (tant'è che, se il senatore Tonini non avesse ritirato la sua proposta, avrei firmato la sua), oppure, se questa non è la soluzione prevista, la soluzione possibile e lineare è quella che ci sia un'elezione dei senatori da parte dei cittadini, in concomitanza con quella dei Consigli regionali.

Ho già detto, intervenendo la volta precedente, che voglio vedere come sarà la soluzione Regione per Regione, là dove si dovranno fare trattative, perché non c'è automaticità tra i voti che si sono presi al proporzionale e la composizione dei Consigli regionali. Saranno trattative, non automaticità.

Colleghi, non discuto qui se i consiglieri regionali o i sindaci siano meno legittimati di me, non è questo il discorso: voglio sapere invece se nel Senato di domani ci saranno i Gruppi politici o meno. Se vi saranno Gruppi politici, li dovranno sancire i cittadini; se non ve ne saranno, ma vi saranno rappresentanze istituzionali e territoriali, allora è un'altra cosa e ci posso stare. Invece qui ci saranno Gruppi politici, e mi rivolgo al senatore Quagliariello: i gruppi politici ci saranno, perché nei Consigli regionali si deciderà quanti ne avranno il PD e chi è in coalizione con esso, e quanti ne avrà l'opposizione; gli stessi sindaci sono portati dentro ad una logica non più di rappresentanza dei Comuni, ma degli schieramenti politici.

Per concludere, mi auguro davvero di sbagliare, visto che i colleghi del mio Partito e del mio Gruppo la pensano in modo profondamente diverso. Mi auguro di sbagliare, ma sarei un bugiardo intellettualmente di fronte a voi se dicessi che invece non sono convinto di aver ragione. Credo che i cittadini italiani - e questo tema peserà sul *referendum* che faremo - avranno di fronte due scenari: o il Senato rimarrà, allora vorrò decidere io chi vi entrerà con il mio voto, o il Senato non ci sarà. Oggi, infatti, quello che passa tra i cittadini - sia per chi vuol partecipare ed è abituato anche ad esperienze di partecipazione diretta, sia per chi purtroppo ha ancora sfiducia nella politica, e sono molti - è di non concedere deleghe. Sono quindi convinto che, se il Senato rimane, sarebbe saggio non farne un doppione della Camera, ma eleggere i senatori - se non si realizza una sorta di Bundesrat - in concomitanza con le elezioni del Consiglio regionale.

Queste sono le motivazioni per cui ho presentato quest'emendamento, sul quale ovviamente esprimerò voto favorevole, e per cui continuerò questa battaglia. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e NCD).*

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MAURO Mario *(PI)*. Signora Presidente, rammaricandomi di non poter esprimere compiutamente le mie ragioni, comunico il mio sì all'emendamento in esame.

*QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signora Presidente, mi consenta innanzitutto di associarmi all'auspicio del senatore Chiti. Credo che dobbiamo ricostituire le condizioni tali per cui in quest'Aula siano presenti tutti i Gruppi che sono rappresentati e, allo stesso tempo, assicurare sia la possibilità di svolgere discussioni reali sia, alla fine, la possibilità per la maggioranza di esprimere la propria prevalenza, evidentemente ove essa sia verificata. A mio avviso, tutte queste tre condizioni devono esistere contemporaneamente, non una a detrimento dell'altra.

Detto ciò, per quanto riguarda il merito dell'emendamento, vorrei entrare più in profondità rispetto alle

considerazioni mosse, anche per chiarire la posizione del Gruppo Nuovo Centrodestra.

Il Senato che stiamo immaginando si inserisce in un bicameralismo diverso, rispetto a quello che abbiamo fin qui conosciuto. Non credo sia un caso - nella mia visione non lo è assolutamente - che stiamo trattando insieme il tema del bicameralismo e quello del Titolo V. In questo Paese, infatti, è accaduto che nel 2001 abbiamo realizzato un'enorme devoluzione nei confronti delle Regioni, alle quali in alcuni casi abbiamo affidato materie che non sono trattate nemmeno dai *Länder* tedeschi, ma ci siamo dimenticati di creare quella camera di compensazione che esiste in tutti i sistemi nei quali alle Regioni sono devoluti i poteri che il Titolo V ha dato alle nostre.

Stiamo intervenendo contestualmente su bicameralismo e Titolo V per evitare di agire, sotto la spinta dell'emotività, alla maniera di un pendolo, ossia tornando indietro e privando ora le Regioni di tutto quello che invece è stato loro concesso. Stiamo cercando, piuttosto, di arrivare a un equilibrio tra il regionalismo e una visione che riaffermi il ruolo dello Stato.

In questo tentativo, collega Chiti, credo che la rappresentanza sia di carattere funzionale, non di carattere territoriale, quindi il legame tra i rappresentanti e gli enti che vengono rappresentati all'interno del processo legislativo nazionale deve essere ben chiaro.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 12,28)**

(*Segue* QUAGLIARIELLO). Io non ho mai pensato che potessero essere senatori persone che non hanno un legame organico con gli enti che rappresentano, siano essi Comuni o Regioni; questo è quello che differenzia il nuovo tipo di Senato dal precedente, non il fatto di diminuirne l'autorevolezza. Tutte le volte che abbiamo potuto sottolineare la necessaria autorevolezza del Senato lo abbiamo fatto, ma è il tipo di bicameralismo che è diverso: da una parte, c'è una Camera politica legata al rapporto di fiducia con il Governo; dall'altra, una Camera in cui c'è un rapporto di tipo funzionale. È anche per questo che non abbiamo mai aderito a campagne o emendamenti che tendevano ad abbassare il numero dei deputati, perché il problema non è quello di diminuire il peso della rappresentanza politica, ma piuttosto quello di creare un equilibrio all'interno di quella rappresentanza. Lo dico anche alle opposizioni: è evidente che con un bicameralismo di questo tipo non è pensabile avere una Camera eletta in secondo grado e un'altra Camera di nominati. Il tema delle preferenze all'interno di questo equilibrio assume dunque un significato completamente diverso e maggiore rispetto a quello di ieri: rappresenta un punto di equilibrio all'interno di una necessaria rappresentanza che tenga conto sia dell'aspetto politico che di quello funzionale.

Ecco, noi abbiamo allora scritto che i prossimi senatori saranno rappresentanti delle Regioni, non delle comunità regionali. Abbiamo così fissato un vincolo tra l'ente e chi lo rappresenta e in questo senso abbiamo fatto grandi passi in avanti, perché abbiamo evitato che vi fosse un Senato a geometria variabile (alcuni nominati, alcuni eletti di secondo grado, alcuni nominati dal Presidente della Repubblica) e creato una piattaforma e un pavimento comune. C'è un problema: è evidente che in un contesto di questo tipo e in un discorso di equilibrio dei poteri costituzionali noi abbiamo affidato ai senatori alcuni compiti, come quello di rivedere la Costituzione e di eleggere i giudici costituzionali, che vanno oltre le funzioni proprie di chi ha una rappresentanza solo di tipo funzionale. È chiaramente una contraddizione e sotto questo aspetto avevamo suggerito non che i senatori fossero eletti insieme ai consiglieri regionali ma che fossero indicati dai cittadini in appositi listini: che quindi fossero sempre consiglieri regionali ma che conservassero anche un legame con la sovranità popolare. Per noi questa soluzione è sicuramente la migliore e resta il fatto che la strada che si è compiuta in Commissione va in questo senso e rispetto all'inizio abbiamo fatto un grande percorso.

Senatore Chiti, un'ultima obiezione al suo emendamento. Nel quadro di questa visione, che garantisce sia la rappresentanza funzionale che la rappresentanza politica, abbiamo fatto una battaglia perché tutte le Regioni fossero rappresentate in maniera proporzionale. Questo risultato lo abbiamo ottenuto: in partenza il Molise valeva quanto la Lombardia. Se approvassimo l'emendamento che ora è alla nostra attenzione, per garantire almeno quattro rappresentanti a tutte le Regioni noi schiacceremmo incredibilmente la proporzionalità, molto di più di come l'abbiamo invece garantita in Commissione.

Senatore Chiti, queste sono le ragioni critiche e dialettiche per le quali noi voteremo contro questo

emendamento sapendo che è ancora possibile perfezionare il risultato raggiunto in Commissione. *(Applausi dai Gruppi NCD e PD)*.

CHITI *(PD)*. Legga l'emendamento.

MARAN *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, poco fa ho illustrato un emendamento che riguarda il voto unitario, caratteristica tipica del meccanismo di funzionamento del Bundesrat, ma cerco rapidamente di elencare i punti. Intanto non è in pericolo la democrazia; non si tratta di questo. Ci sono molti modi diversi per comporre la seconda Camera, che di regola in Europa non è elettiva perché è composta dalle Regioni e dagli enti territoriali. L'elettività non è quindi una regola. Io avrei preferito il modello tedesco ? ci torno rapidamente - perché lì la seconda Camera è formata dai rappresentanti dei Governi. La legge fondamentale precisa che tanto i partiti attraverso i parlamentari del *Bundestag* quanto le Regioni, i *Länder*, nel Bundesrat, collaborano. La Costituzione tedesca è esplicita nel meccanismo di funzionamento perché usa il termine *mitwirken*, collaborare, lavorare insieme, alla realizzazione della politica federale tedesca. Questo è il meccanismo.

Noi abbiamo scelto la differenziazione del modello del Bundesrat austriaco, che a me convince meno. In Austria il Bundesrat è composto dai Consigli regionali. Io ritengo preferibile la soluzione dei Governi perché consente di evitare che la seconda Camera, la Camera regionale, venga composta di nuovo attraverso i partiti e che la frattura sia sempre la stessa. Infatti, non per caso, nel Bundesrat non ci sono i Gruppi parlamentari. Potremmo ovviare - lo dico subito - non riproponendo il modello del senatore Chiti - cui ci lega, anch'io confermo, un lungo dibattito sul merito - che è quello sostanzialmente spagnolo della contestualità, perché è quello che funziona meno e anche in Spagna è integrato dai rappresentanti delle varie comunità. Ritengo che - c'è un emendamento che abbiamo presentato per chi volesse sostenerlo - si potrebbe introdurre, proprio per forzare la regionalizzazione, il modello del voto unitario come avviene nel Bundesrat: si vota a pacchetto e le delegazioni regionali comunque composte votano esprimendo un voto. Questo consentirebbe, ancora una volta, di differenziare da una parte i partiti attraverso i parlamentari e dall'altra i territori.

Sul merito di tutta questa discussione non drammatizzo perché la riforma non è un atto; è un processo. Noi interverremo molte volte correggendo: la Germania - l'ho detto molte volte - è intervenuta dal dopoguerra al 2002 con 51 modifiche costituzionali. La modifica avviata nel 2006 che ha regolato i rapporti tra i *Länder* e la federazione ha interessato 25 articoli della legge fondamentale. Noi che non siamo tedeschi interverremo 60 volte. È un processo che abbiamo avviato in maniera evidente con la riforma del Titolo V del 2001 e al quale dovremo concorrere con ritocchi successivi. È importante andare nella direzione giusta e credo che la differenziazione che stiamo attuando vada in quella direzione. *(Applausi dai Gruppi SCpI ePD)*.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 2.1360.

PRESIDENTE. Il senatore Chiti acconsente? *(Il senatore Chiti fa un cenno di assenso)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, io dichiaro il voto favorevole all'emendamento 2.1360. Vorrei argomentarlo sposando in pieno (e non sembri un paradosso) buona parte delle argomentazioni del senatore Quagliariello, che parte da una serie di organiche considerazioni ma fallisce in dirittura d'arrivo.

Ovverosia, egli, che appartiene a un partito che governa (e noi stiamo parlando qui di un testo proposto dal Governo e non di iniziativa parlamentare) ci dice che questo testo è stato aggiustato in Commissione. Io capisco quando è il senatore Romani per il Gruppo Forza Italia (che almeno per il

momento, per quanto è dato sapere, è all'opposizione) a menare vanto di aver corretto il testo del Governo. Non si capisce quale vanto possa menare il senatore Quagliariello, quando questo testo avrebbe potuto correggerlo e portarlo già proposto nei termini da lui ritenuti idonei in Consiglio dei ministri. Ma non è questo il punto.

Noi non possiamo svicolare da un punto essenziale, che è l'elezione diretta dei senatori e la capacità, nel combinato disposto con la legge elettorale, di dare al cittadino la possibilità di scegliere i candidati. Su questo non possiamo svicolare, perché viene meno il presupposto della democrazia.

E non riesco a capacitarmi di un fatto: noi abbiamo una sentenza della Corte costituzionale, che è il supremo organo di controllo sulla legislazione, che ci ha detto tre semplici cose: i cittadini devono poter scegliere i loro parlamentari attraverso le preferenze o i collegi uninominali; ci vuole un'alta soglia di voti per poter dare un premio di maggioranza così cospicuo; bisogna dare l'opportunità a tutte le forze politiche di avere una rappresentanza all'interno del consesso.

Perché, senatore Quagliariello, la maggioranza non ha portato in quest'Aula prima l'Italicum per poi mettere mano alla riforma del Titolo V e alla riforma del Senato? Tutte le perplessità si sarebbero potute appianare, *apertis verbis*, creando quelle garanzie che oggi si chiedono. Invece adesso facciamo il contrario, perché tutto diventa pattuizione tra i partiti fuori da queste aule, pur nella legittima rivendicazione di correttivi che sono comprensibili.

COMPAGNA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, siccome la fattispecie regolamentare del mio intervento, che vuole essere molto breve per non togliere margine ai colleghi del Gruppo, è la dichiarazione di voto, la mia è una dichiarazione in dissenso, seppur parziale.

Io mi asterrò dal voto, per solidarietà agli impegni del mio Gruppo in questo periodo, ma devo dire che gli argomenti del senatore Chiti, come anche gli argomenti del senatore Quagliariello, come notava giustamente il senatore D'Anna, sono quelli, né più né meno, con i quali cominciò il nostro dibattito.

Ripercorrendo il lavoro in Commissione, come hanno fatto sia Chiti che Quagliariello, ricordo che i relatori ci dissero che in Commissione si era lavorato bene, ma meglio si sarebbe dovuto lavorare in Aula. E fissarono fra i punti da chiarire quello, già affiorato nel bell'intervento dell'amico Azzollini, dell'elettività.

Ha ragione il senatore Quagliariello quando dice che al bicameralismo non è legato necessariamente il concetto della fiducia, istituto che non c'era nel pur bicameralistico Statuto albertino, ma penso che abbia anche ragione Chiti (e soprattutto Azzollini prima) quando dice che nella Costituzione repubblicana perché un organo costituzionale sia Parlamento il principio dell'elettività è irrinunciabile.

Di qui, per lealtà al mio Gruppo, il mio voto personale sarà di astensione, ma l'augurio a questa Assemblea per i nostri prossimi giorni di lavoro è che, magari con un intervento dei relatori, magari con un intervento anche del Governo, si possa su questo punto discutere in modo meno animalesco - e non mi riferisco soltanto al canguro e ad altri animali di questo genere - rispetto a quell'appuntamento che i relatori, che ringrazio ancora, ci avevano dato all'inizio del dibattito. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, credo che lo stile della discussione che si è tenuta e si sta tenendo sull'emendamento 2.1360 sia quello che tutti auspichiamo per i nostri lavori e penso che se si lavora così facciamo onore al Senato, al Parlamento italiano, in definitiva a noi stessi *(Commenti del senatore Crimi)* nonché alla Costituzione, che stiamo "osando" riformare. *(Applausi ironici del senatore Santangelo)*.

Le questioni che ha posto il collega Chiti sono di assoluto rilievo e tuttavia non ci convincono. Naturalmente, sono considerazioni che vanno rispettate, perché si collocano nel dibattito anche sull'opinabile; sappiamo tutti che ci stiamo assumendo anche una dose di rischio in questa riforma,

perché c'è davanti a noi qualcosa di incognito: stiamo trasformando radicalmente il Parlamento italiano nell'auspicio e nella speranza che possa funzionare meglio per il nostro Paese.

Qual è il ragionamento che sta alla base del testo scaturito dalla Commissione e che modifica in maniera significativa il testo proposto dal Governo? Il ragionamento fatto è il seguente. In Italia oggi il nostro sistema si basa su due corpi di legislatori: il corpo dei legislatori parlamentari, che fanno le leggi dello Stato, a confronto con il Governo con il quale hanno un rapporto fiduciario, e il corpo dei consiglieri regionali, eletto dal popolo esattamente allo stesso modo, con la stessa legittimazione con cui è eletto il primo corpo, quello dei parlamentari, e che fa le leggi regionali. Parliamo di 950 parlamentari e circa altrettanti - adesso sono stati un po' ridotti - consiglieri regionali.

L'attuale sistema sdoppia il corpo dei parlamentari in due Camere, che fanno sostanzialmente lo stesso lavoro. Non vi nascondo che tale sdoppiamento ha anche dei pregi, come abbiamo detto tante volte, quali il fatto di poter rileggere, rivedere, ma anche dei costi. Non intendo costi economici (anche quelli, naturalmente) ma anzitutto un costo politico, e cioè il fatto che, come è successo in questa legislatura, è difficile immaginare un Governo legittimato direttamente dal corpo elettorale attraverso una legge maggioritaria che può funzionare in maniera diversa nelle due Camere e quindi produrre lo stallo di governabilità che abbiamo conosciuto in questa come in altre legislature. Siamo quindi tutti d'accordo che bisogna togliere ad una delle due Camere la funzione fiduciaria e concentrare il corpo dei parlamentari eletti per legiferare in una sola Camera, che abbia essa sola il rapporto fiduciario con il Governo. Dopodiché, si pone il problema di cosa fare: eliminiamo la seconda Camera o la trasformiamo? Si può eliminare la seconda Camera; la maggioranza dei Paesi europei è retta da una sola Camera elettiva, ma tutti i grandi Paesi europei hanno due Camere, perché tutti i grandi Paesi europei hanno il problema di come armonizzare l'attività legislativa statale con quella regionale.

Ecco, allora, la soluzione della seconda Camera. La seconda Camera è espressione del secondo corpo legislativo, cioè quello dei consiglieri regionali, che hanno una funzione democratica altrettanto importante di quella dei parlamentari. Questa seconda Camera deve servire a coordinare l'attività legislativa con la prima. Non ha dunque senso proporre una terza figura di eletti direttamente dal popolo come i deputati, ma che dovrebbero rappresentare le Regioni come i consiglieri regionali. È legittimo avanzare questa proposta, ma a mio modo di vedere e a modo di vedere di quella che si è costruita come una maggioranza, non è ragionevole, non è razionale. Forse è più razionale, efficiente, ragionevole e comprensibile anche per i cittadini - almeno così ci auguriamo - che vi sia la Camera che rappresenta il legislatore regionale. Dopodiché, come ha già evidenziato il senatore Maran riprendendo le giuste osservazioni del senatore Chiti, vi sono i modelli tedesco e austriaco: noi ci stiamo avvicinando di più a quello austriaco. Tutto è opinabile in questo campo; non c'è un solo modello in Europa, ma ce ne sono tanti. Ci stiamo collocando, però, dentro un sicuro alveo democratico.

Da questo punto di vista, mi confortano le parole del collega Chiti, che ha riconosciuto la piena democraticità del nostro percorso. Sottolineo che le parole, poc'anzi spese dal senatore Pagliari a difesa del carattere pienamente democratico della nostra proposta, certamente non erano rivolte a lui, ma ad altre voci che si sono sentite in Aula che - per così dire - provano troppo: sostenendo che il nostro percorso non è democratico hanno escluso dal novero delle democrazie la stragrande maggioranza dei modelli che funzionano nei grandi Paesi europei.

Ci deve accompagnare un timore-tremore mentre stiamo osando modificare la Costituzione, forse nel punto più delicato che è quello del Parlamento. Infatti, il Parlamento è il cuore della nostra democrazia e noi stiamo effettuando un'operazione a cuore aperto: anche per questo motivo il clima in quest'Aula dovrebbe essere più simile a quello di una sala operatoria, nella quale si entra con grande attenzione e grande disciplina, e un po' meno vicino a quello dello stadio. Se riusciamo tutti insieme a fare questo, possiamo svolgere un lavoro positivo e certamente offrire un contributo al miglioramento della riforma della nostra democrazia, tanto attesa da molti anni. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Quagliariello)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Mario Mauro, lei è già intervenuto. Potrà prendere la parola sul prossimo

emendamento.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento.

Le ricordo che questa mattina in Aula lei ha dato una disposizione precisa alla quale il sottoscritto si è pedissequamente attenuto, cioè che gli interventi in dissenso sarebbero stati svolti esprimendo un sì o un no. Poiché è intervenuto un collega e ha parlato in dissenso per minuti, le posso chiedere se in quest'Aula c'è almeno una cosa che si può fare per la quale non si applichino due pesi due misure? *(Applausi dai Gruppi PI, M5S, FI-PdL XVII e Misto-ILC)*. Glielo posso chiedere? Come si fa a stare in una camera operatoria quando io sono sotto anestesia?

PRESIDENTE. Senatore Mauro, il minuto è concesso ai senatori che chiedono di intervenire in dissenso avendo esaurito il tempo a loro disposizione, ma chi ha ancora tempo può intervenire più a lungo in dissenso. *(Commenti del senatore Mauro Mario)*. Non intendo avviare un dialogo con lei. Questo è quanto le dico e così è.

Ripeto che può parlare in dissenso per un minuto chi non dispone più di tempo.

Approfitto della sua interruzione dei lavori per sottolineare che ho utilizzato... *(Commenti del senatore Mauro Mario)*. Senatore Mauro, la prego di tacere.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Casini, ci sono altri iscritti a parlare. Può intervenire se vuole svolgere una dichiarazione di voto. Intanto sto parlando io.

CASINI *(PI)*. Voglio intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ho capito. Finiamo quello che stiamo facendo. Ora stiamo svolgendo le dichiarazioni di voto.

CRIMI *(M5S)*. Lei ha detto che non si può intervenire sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Vi prego di fare un attimo di attenzione.

Ho utilizzato la mia prima assenza dall'Aula per venire incontro all'invito che da più parti è venuto, anche in Assemblea, di cercare di convincere i senatori dell'opposizione a rientrare in Aula e vedo con piacere che hanno accolto l'invito...

CASTALDI *(M5S)*. Assolutamente no! *(I senatori del Gruppo M5S mostrano che le tessere non sono inserite nel dispositivo di voto. Commenti del senatore Crimi)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Deve guardare! È da stamattina che non votiamo!

PRESIDENTE. ...perché sono convinto che per le riforme elettorali c'è bisogno del contributo di tutti, proprio per dare voce a tutti, naturalmente nei tempi consentiti, in maniera che per ciascun articolo si sappia qual è il punto di vista dell'opposizione, naturalmente espresso in termini sintetici. *(La senatrice Bisinella richiama l'attenzione del Presidente)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, con questo spirito la invito, così come lei ha richiesto, a intervenire sull'articolo 2 in generale.

Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, la ringrazio.

Noi siamo usciti dall'Aula perché non ci era stato dato modo di esprimere la nostra posizione. La nostra battaglia e tutti i 6.000 emendamenti presentati avevano il solo scopo di presentare la nostra proposta alternativa su tanti punti.

Per quanto ci riguarda quindi, siamo rientrati, visto che ci è stata data di nuovo la possibilità di intervenire, per poter esprimere la nostra posizione.

Signor Presidente, abbiamo avuto modo di esprimere compiutamente in Commissione - non certamente in questa Aula - la nostra posizione precisa... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Lo prendo come uno scherzo.

PRESIDENTE. È stato un errore. Ha cinque minuti.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Come dicevo, in Commissione abbiamo avuto modo di spiegare la nostra posizione attraverso la relazione di minoranza e nelle repliche. Certamente abbiamo avuto meno occasione di farlo nel merito in questi giorni.

Abbiamo sempre detto che riteniamo la proposta di riforma che viene dal testo che è alla nostra attenzione sul punto specifico relativo al Senato non certamente lineare, né adeguata a quello che ci si era prefissi: cioè, il superamento del bicameralismo perfetto.

Abbiamo presentato - così illustro anche gli emendamenti - una proposta alternativa molto chiara, precisa già esistente, eccome, nel sistema democratico: basti pensare al Senato americano.

Facendoci carico della diversificazione delle funzioni e quindi mantenendo per la Camera la fiducia, abbiamo costruito un'ipotesi di Senato che certamente è su base regionale, ma con una composizione mista, in parte elettiva (per la stragrande maggioranza), ma con la presenza dei Presidenti di Regione e che ha una competenza non generica di coordinamento e di raccordo con le Regioni, ma piena; al contempo attribuisce al Senato una funziona assolutamente propria, nell'ottica della diversificazione delle funzioni, quella di garanzia e controllo.

Risulta evidente che per attribuire questa forza e questa funzione sia necessario il carattere elettivo.

La soluzione proposta dei 95 più 5 che prevede, torno a ripeterlo, un'elezione di secondo livello all'interno dei Consigli regionali, farà sì che la funzione di raccordo e di coordinamento con la legislazione regionale e quella dell'Unione europea venga a mancare proprio perché viene a mancare il pluralismo.

Per questo motivo abbiamo non solo presentato emendamenti in questo senso, quindi con un Senato di 150 componenti, con all'interno appunto, la composizione mista e quindi i 21 Presidenti di Regione, ma abbiamo anche sottoscritto l'emendamento in esame, a prima firma del senatore Chiti, che offre sempre lo spirito dell'elettività diretta, ma mantiene con forza il rapporto con la Regione e non solo genericamente come territorio ma proprio come istituzione.

Dico anche al senatore Tonini e ad altri senatori che sono intervenuti prima di me, che se avessimo voluto sposare il modello tedesco lo avremmo dovuto fare fino in fondo. Allora aveva certamente un senso, dal punto di vista dell'architettura costituzionale, avere un Bundesrat in cui però la rappresentanza è diretta degli esecutivi e non è un caso che vi è un voto unitario per Regione, ma vi è una Camera politica che non ha un sistema maggioritario, ma che è eletta con il proporzionale e con lo sbarramento, in cui quindi anche il meccanismo di raccordo e di rappresentazione del pluralismo è pienamente salvaguardato.

Chiudo, Presidente, dicendo che proprio per questo motivo pensiamo che il Senato - come noi lo abbiamo proposto - garantisca meglio la rappresentanza regionale e territoriale, ma contemporaneamente, proponendo l'elezione con il sistema proporzionale (che non ha la Camera, che è completamente maggioritaria), garantisca anche una rappresentanza plurale.

Invece, il risultato del Senato da voi presentato sarà quello della rappresentanza di un partito che, di volta in volta, di Regione in Regione, si sceglierà la minoranza che meglio gli si confà. E quindi il meccanismo, sia della rappresentanza regionale che del pluralismo, con questo sistema, a mio avviso, rischia di essere compromesso. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bencini)*.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, prendo la parola perché desidero votare in difformità rispetto all'indicazione del Gruppo.

Come ho avuto occasione di votare anche un'altra volta, a scrutinio palese, per l'elezione diretta, desidero qui riaffermare che sono per l'elezione diretta dei senatori. Non voterò però a favore dell'emendamento 2.1360, presentato dal senatore Chiti, perché in tale proposta modificativa è previsto che facciano parte del Senato i Presidenti delle Giunte regionali.

Siccome ritengo, invece, che la volontà del cittadino debba essere rispettata e che tutti i senatori, ad esclusione dei senatori a vita, debbano essere eletti direttamente, e siccome ho l'onore di militare in un

partito liberale, credo che sia corretto dire a viso aperto come la si pensa e come si voterà. Per cui dichiaro il mio voto di astensione all'emendamento in esame.

Non mi hanno convinto gli interventi che sono stati fatti relativamente all'uno o all'altro metodo. Sono rimasto un po' sorpreso per le affermazioni da parte del Nuovo Centro Destra, che da un lato afferma di difendere la volontà dei cittadini e chiede - più o meno corrisposto - le preferenze e, dall'altro, nel caso specifico del Senato, impedisce agli elettori di poter esprimere la propria volontà chiedendo il voto di secondo livello.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Presidente, intervengo solo per fare una precisazione.

Nel corso degli interventi qualcuno ha detto che, nel testo, il minimo dei senatori è sei, mentre è due. Lo preciso solo perché si sappia che cosa si vota.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, il suo Gruppo non ha più tempo a disposizione per intervenire. Tuttavia, ritengo che la vostra voce sull'articolo 2 sia necessaria per dare un contributo al dibattito dell'Assemblea, per cui ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Presidente, qualche ora fa abbiamo abbandonato l'Aula e lo abbiamo fatto perché non c'erano le condizioni per svolgere un dibattito, una discussione democratica. I tempi erano stati immediatamente cancellati e chi ne aveva ne aveva.

In questo momento ci rendiamo conto che la situazione è decisamente cambiata. Se ora siamo rientrati è perché di nuovo vi è la possibilità di poter affrontare in maniera tranquilla, serena e puntuale le questioni legittime poste dagli emendamenti che abbiamo presentato e anche per rimettere in campo la maniera di affrontarle nel rispetto del Regolamento, che è quanto le chiedevo questa mattina.

L'invito che ora rivolgo è di mantenere il rispetto del Regolamento nella maniera più certa ed opportuna.

Essendo rientrati in Aula ricominceremo a votare e manterremo questo atteggiamento fin quando la Presidenza garantirà alle minoranze il diritto di potersi esprimere in maniera circostanziata e precisa, e faccia arrivare le risposte che esse chiedono di avere da ieri.

Fin quando questo dibattito sarà riportato nei limiti della corretta dialettica parlamentare, il Gruppo Movimento 5 Stelle si fermerà a votare. In caso contrario, lasceremo nuovamente alla maggioranza, che continuiamo a considerare arrogante nella gestione di questo disegno di legge, la responsabilità di votare da sola la riforma.

Ci rendiamo conto che è in atto un percorso difficile da proseguire. Non ce ne tiriamo indietro, così come abbiamo annunciato giorni fa. Vogliamo però che sia ben chiaro che da questo momento, quando la minoranza porrà una domanda legittima, ci auguriamo che arrivi una risposta precisa e circostanziata.

Inoltre - scusate se ogni tanto mi perdo - colgo l'occasione per invitare i colleghi della Lega a continuare in questa maniera la battaglia. Essi hanno la legittimità di condurla nella maniera che ritengono opportuna. Tuttavia, in questo momento, e per come abbiamo portato finora avanti l'attività delle opposizioni, in qualche modo coalizzate attorno a punti comuni, vorrei che possa essere condotta avanti ancora nello stesso modo.

Sull'emendamento in esame, annuncio, quindi, che riprendiamo a votare e che esprimeremo un voto favorevole.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi ero riservata di intervenire in merito agli emendamenti successivi a firma del senatore e collega Mucchetti. Tuttavia, data la situazione che si è venuta a creare in quest'Aula, rubo qualche minuto all'attenzione dell'Assemblea per intervenire anche

sull'emendamento 2.1360, a prima firma del senatore Chiti. Di tale emendamento e di quelli successivi il Gruppo della Lega condivide il principio fondante, l'impianto, l'impostazione anche se, per altri versi più tecnici ci troveremmo in disaccordo (e mi riferisco - per esempio - al numero dei senatori previsto per Regione). L'impianto, però, che questi emendamenti recano è importante per noi, perché sottolinea un principio basilare, per il cui rispetto, in questi giorni, siamo intervenuti sia in modo pacato che alzando i toni, quando abbiamo visto esserci impedita la possibilità di dibattere davvero nei contenuti della riforma. Mi riferisco al principio fondamentale della sovranità popolare che questa riforma impedisce di rispettare, con quell'arroganza ed ostinazione con cui il Governo e i Gruppi di maggioranza intendono andare avanti nell'esame di un testo che andava trattato in maniera profondamente diversa.

Noi vogliamo portare avanti le istanze dei cittadini, il principio per cui anche il nuovo Senato, il Senato che deve rappresentare i territori, sia eletto con suffragio universale e diretto. Con i nostri emendamenti - che, ricordo a tutti, non sono ostruzionistici perché sono meno di 100, e tutti motivati nel merito - abbiamo portato avanti (e continueremo anche a farlo in altre sedi) i principi del rispetto della volontà dei cittadini e della democrazia; democrazia che è stata dimenticata in quest'Aula per l'ostinazione e l'arroganza con cui avete condotto i lavori fin dall'inizio.

Rubo ancora solo qualche minuto per svolgere una considerazione. Il Gruppo della Lega, come vede, signor Presidente, ha abbandonato l'Aula. Non intende più partecipare, non intende più legittimare il modo di fare di questo Governo e di questa maggioranza arrogante nel portare avanti le riforme. Non intendiamo darvi una legittimazione che di fronte ai cittadini non avete. Molti colleghi, anche del Gruppo del Nuovo Centrodestra, che in campagna elettorale per fare propaganda hanno parlato di rispetto della volontà popolare e di preferenze dei cittadini, ma in sede di votazione in Aula si comportano in maniera contraria. Di fronte alle ipocrisie a cui assistiamo in questa sede e ad alcune battaglie anche giuste che vengono portate avanti da alcuni dissidenti interni al Gruppo del Partito Democratico, che magari anche in maniera civile si vedono strozzare il dibattito, trovo che abbia fatto bene il senatore Mario Mauro a parlare poco fa di due pesi e due misure. Lei, signor Presidente, prima si è girato e, guardando i banchi dei Gruppi dell'opposizione, ha detto di essere contento di vedere che i senatori erano rientrati in Aula, senza degnare di uno sguardo quelli riservati alla Lega Nord che, come vede, sono vuoti, essendo stati abbandonati.

PRESIDENTE. Siccome il suo Gruppo è ben rappresentato, pensavo che bastassero a rappresentarlo le persone che c'erano.

SANTANGELO *(M5S)*. Una.

PRESIDENTE. Probabilmente erano assenti anche per altri motivi: così ho interpretato. Non voglio entrare in queste valutazioni. Basta che vi sia una sola persona, che per me il banco è occupato.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non forzi ulteriormente anche ciò che è palese.

In quest'Aula il Gruppo della Lega ha abbandonato i banchi per una considerazione. Fin dall'inizio dell'approdo in Aula del disegno di legge costituzionale, una riforma mal scritta, che deve essere modificata profondamente perché viene venduto un prodotto falsato ai cittadini *(Applausi della senatrice Fucksia)* si è parlato di contingentamento dei tempi, di tagliola e di canguro. In un colpo solo - poco fa, nel giro di due minuti - sono saltate settecento pagine di emendamenti. Fin dall'inizio c'è stato un muro contro muro. Ribadisco, gli emendamenti della Lega, tutti nel merito, sono meno di 100. In Commissione affari costituzionali siamo stati collaborativi, sia attraverso l'attività tecnica, politica e legislativa portata avanti dal relatore, ma anche con il lavoro della sottoscritta in Commissione, ritirando, con un accordo preciso, gli emendamenti in quella sede con la promessa che qui in Aula, fin da subito, si sarebbe entrati nel merito di alcune questioni rimaste aperte. Abbiamo ritirato quindi gli emendamenti in quella sede, li abbiamo ripresentati in misura molto ridotta in Aula, ma fin da subito ci è stato impedito di entrare nel merito.

Ribadisco: questo non è l'atteggiamento che doveva essere tenuto; non si doveva arrivare a questi livelli. Il dibattito è stato strozzato ed impedito.

Alla luce, quindi, di tutto ciò che è avvenuto noi non riteniamo più di appoggiarvi. Questa è una riforma che vi state portando avanti in un modo vergognoso, incuranti delle opposizioni.

PRESIDENTE. Io le ho dato la parola per illustrare la posizione della Lega in relazione ai vostri emendamenti, non per continuare questa *querelle*. Quindi le ho dato la parola per questo: credevo che volesse illustrare la posizione della Lega sull'articolo 2. Questo era lo scopo per cui le ho dato la parola, anche se avete esaurito il tempo, per sentire la posizione dell'opposizione. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Se questo non viene accettato, ne prendo atto.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, entro subito nel merito dell'articolo 2. *(Commenti dal Gruppo PD e dei senatori Casini e Sacconi)*. Continuate con l'arroganza, presidente Sacconi. Ci lasci almeno i pochi minuti che ci rimangono...

PRESIDENTE. Per favore, prosegua l'intervento in relazione a quello che le ho chiesto.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Sull'articolo 2 intervengo anche per sottolineare la gravissima situazione politica che si è venuta a creare in Aula, spendendo due minuti in più, perché di fronte a dei banchi abbandonati, a dei senatori che lasciano l'Aula e che vi dicono: portatevela avanti...

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, l'ho invitata a illustrare la posizione della Lega sull'articolo 2.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Io rimango in Aula a votare e a presiedere...

PRESIDENTE. Altrimenti sono costretto a toglierle la parola, ma io gliel'avevo data, non può dire di non averla avuta. (*Commenti del senatore Santangelo)*.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Voglio spiegare perché nell'articolo 2 abbiamo inteso intervenire e appoggiare, con questi emendamenti, la possibilità che il nuovo Senato sia eletto col suffragio universale e diretto, e che sia rivista la composizione numerica anche della Camera dei deputati.

Quindi, nel merito di questi due articoli, anche per quanto riguarda la presenza, per noi negativa, dei senatori di nomina del Presidente della Repubblica, rimango in Assemblea, a significare ciò con la mia presenza, e a ribadire e sottolineare il motivo per cui la Lega Nord non intende legittimare il vostro modo di condurre in porto una riforma solo a colpi di maggioranza. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bonfrisco e Minzolini)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1360, presentato dal senatore Chiti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

TOCCI *(PD)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ancora?

TOCCI *(PD)*. Desidero intervenire per svolgere una breve considerazione.

PRESIDENTE. Per gli interventi sull'ordine dei lavori è il Capogruppo che mi può aiutare. Se glielo consente, così come ho fatto per gli altri Gruppi, farò anche per il Gruppo del PD. *(Cenni di assenso del senatore Zanda)*. Senatore Tocci, il senatore Zanda fa cenno che le consente di intervenire. *(Commenti e applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Spetta ai senatori!

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di evitare questi commenti sulle decisioni del Presidente.

Ha facoltà di parlare il senatore Tocci. *(Brusio)*. Se però rimane in attesa di un silenzio assoluto non parlerà mai.

TOCCI *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il Presidente del mio Gruppo, Luigi Zanda. Nell'ultima ora si è accesa la fiammella di un vero dibattito costituzionale: cerchiamo di alimentarla e di non spegnerla.

Il nostro emendamento è stato respinto, ma penso sia stata una soddisfazione per tutti i proponenti confrontarsi con le opinioni degli altri colleghi. Il senatore Quagliariello ha fatto una confutazione impegnata e ha detto anche, però, che la direzione da noi proposta non era peregrina e che anzi in

quella direzione, se ho capito bene, ci sarebbe da modificare il testo attualmente all'esame dell'Assemblea. Mi domando, dunque, se ci siano altri argomenti sui quali sarebbe necessaria una modifica o sarebbero necessari dei miglioramenti. Mi rivolgo ai sostenitori di questo progetto di revisione costituzionale: pensate che il testo vada bene così com'è? Oppure pensate che si possano fare dei miglioramenti? Pensate che si debbano fare qui in Senato oppure che si debbano fare alla Camera dei deputati? Io credo che sia bene farli qui in Senato.

Faccio dunque una proposta in merito all'ordine dei lavori, signor Presidente. I relatori hanno lasciato intendere che ci sono diversi argomenti su cui è possibile trovare delle soluzioni migliorative: uno l'abbiamo già discusso in quest'Aula ed è la politica di bilancio. Poi i relatori hanno parlato della materia del *referendum* e anche in quel caso ci sono questioni che possono essere migliorate, così come per il tema della immunità dei senatori e per alcuni aspetti del Titolo V, ma potrei fare altri esempi. Dunque, se c'è questa esigenza anche da parte di chi sostiene il progetto, e persino da parte dei relatori, perché non mettiamo al centro il tema di come migliorare la riforma costituzionale?

Ebbene, la mia proposta è molto semplice. Prendiamoci un'ora di tempo: i relatori potrebbero fare una relazione all'Assemblea, illustrando, dal loro punto di vista - io ho fatto solo degli esempi - quali sono i miglioramenti che si potrebbero apportare al testo. Sulla base di questa relazione dei relatori, tutti i Gruppi potrebbero prendere atto di una fase nuova del dibattito ed eliminare quindi le migliaia di emendamenti inutili per concentrarci tutti sulle novità della revisione del testo costituzionale.

A quel punto, potremo procedere con una discussione ordinata, come abbiamo fatto in quest'ultima ora, con grande soddisfazione di tutti. Procedere quindi per singole sedute, su singoli argomenti, con un calendario che preveda in modo certo la data per le dichiarazioni di voto finali, credo che sarebbe un modo per salvare questo dibattito costituzionale.

Guardate, tutto si può fare: nel merito possiamo avere idee diverse; c'è un'ampia insoddisfazione tra noi su com'è andata fin qui la questione. Ognuno attribuisce la causa all'altro, però tutto si può fare; nel merito possiamo avere idee diverse, lo ribadisco, ma ritengo che possiamo concordare su un punto: alla fine, questo dibattito deve innalzare - e non mortificare - il prestigio del Senato e del Parlamento. Questo è nella nostra possibilità: se nelle prossime ore e nei prossimi giorni facciamo un salto di qualità nel nostro dibattito, credo possiamo innalzare il lavoro del Parlamento, arrivando sicuramente ad una revisione costituzionale migliore rispetto al testo attualmente in esame. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD e Misto-SEL).*

PRESIDENTE. I tentativi su questo piano sono stati numerosi ed ampi; spero sempre, fino all'ultimo, che si possa lavorare nel senso da lei indicato.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Casini, ne ha facoltà su questo punto, ma tenga presente che è assolutamente al di fuori del dibattito sull'ordine del giorno, quindi la pregherei di essere breve.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, sarò breve. Suggerisco al Governo, e in particolare al ministro Boschi, di non far cadere il suggerimento del collega Tocci, poiché mi sembra che finalmente - e queste sono cose che non a caso avvengono adesso e non ventiquattrore fa - i termini della questione siano chiari. Ad onore del Parlamento e a difesa della conduzione, perché bisogna essere seri, dobbiamo notare che chi ha voluto parlare di merito ha avuto lo spazio per farlo, e che a volte le decisioni impopolari e di per sé criticabili che la Presidenza assume in casi come questi sono dovute al tentativo di contrastare non la discussione di merito, ma la pratica ostruzionistica o episodi come quelli di ieri sera, che giustamente il Presidente ha definito vergognosi per l'immagine del Parlamento. *(Commenti della senatrice Montevecchi).*

Quando si riconduce la questione alla politica, e credo che l'esempio sia il relatore Calderoli, che, pur essendo in una posizione di opposizione con il suo Gruppo... *(Commenti della senatrice Montevecchi).* Ma questo va benissimo, perché rende ancora più chiara la distinzione che avviene in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo M5S).* Voglio dire con chiarezza che il presidente Chiti ha posto una questione politica, c'è stato un dibattito politico e una bocciatura politica del suo

emendamento.

Adesso, il senatore Tocci pone una questione seria. Tra l'altro, signor Presidente, sono le ore 13,20: avrei chiesto all'Aula di non riprendere i lavori alle ore 15, perché abbiamo una seduta in sede deliberante in Commissione affari esteri, per la quale le avrei chiesto mezz'ora in più di tempo. Pertanto il Governo, a questo punto, può prendersi due ore di pausa per un lavoro con i relatori e riaprire il canale della comunicazione possibile, che si è sentito esistere in quest'Aula, da parte di chi lo vuol prendere. Chi non lo vuol prendere e interrompe, infatti, continua a farlo, ma a quel punto apparirà chiaro che vi sono due opposizioni: una dura, che vuole ragionare, e una dura e basta.

Mi auguro allora che prevalga la morbidezza, per così dire. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD)*.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, mi scusi, ma ho qualche timore che la fiammella sì riaccenda, anche se lo auspico. Facendo mio l'intervento del presidente Casini, mi rivolgo al Governo e all'Aula, perché siamo in fase avanzata di esame dell'articolo 2.

I relatori hanno sottoposto al Governo una serie di ragionamenti e di ipotesi, dall'articolo 3 all'articolo 40 del disegno di legge costituzionale, e non hanno ancora ottenuto alcuna risposta da parte del Governo; difficilmente i relatori possono tradurre in realtà quell'auspicio sollevato in Aula se non sanno quali siano le indicazioni del Governo.

Da parte nostra, la volontà ce l'abbiamo messa tutta, e di più, però ricordo che entrambi abbiamo preso l'impegno con la maggioranza e con l'opposizione di trovare soluzioni il più possibile condivise rispetto ad argomenti comuni, e io questo impegno intendo mantenerlo. *(Applausi della senatrice Bisinella)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, devo dire che conoscevo la proposta del senatore Tocci; è una questione di cui io e lui abbiamo conversato tutta la mattinata, cercando, come in altre circostanze, una soluzione che potesse dare al nostro dibattito un orientamento costruttivo. Penso non ci sia consentito di lasciar spegnere nessuna fiammella che possa produrre un miglioramento della qualità del nostro dibattito, e le sono anche molto grato perché lei questa mattina ha orientato l'Aula ad una discussione sui contenuti, nel merito, e si è visto quale risultato ne è scaturito.

Penso che siamo sulla strada giusta. Abbiamo intrapreso una buona discussione su un articolo molto importante come l'articolo 2. Credo che, nel mentre questa discussione terminerà (il mio augurio è che ciò possa avvenire nella giornata di oggi), credo ci sia tutto il tempo, naturalmente in primo luogo da parte dei relatori e poi dei Gruppi e del Governo per pianificare nel modo migliore il residuo percorso che ci resta da fare, ancora molto importante.

Naturalmente debbo ricordare che la proposta di oggi del senatore Tocci è a ruota - se posso usare questo termine - dell'iniziativa del senatore Chiti, che ha avviato tra noi la possibilità di arrivare a fare quanto abbiamo fatto questa mattina, cioè una discussione profonda, di merito, su temi politici e istituzionali.

Penso che queste proposte possano avere molte più *chance* di successo se accompagnate da uno sforzo di tutti noi; credo quindi che anche una consistente riduzione degli emendamenti - scusate se ripeto quanto già detto - potrebbe veramente aiutarci, concentrando il nostro lavoro sui contenuti richiamati dai senatori Chiti e Tocci e dal presidente Casini, levando dal tavolo quello che non serve per discutere politicamente o istituzionalmente i problemi, e lasciando, viceversa, ciò che realmente ci serve, con il sussidio del lavoro dei relatori. Questo ci potrebbe portare veramente a una svolta.

Abbiamo iniziato questa discussione sulla riforma costituzionale nel modo in cui abbiamo visto, possiamo concluderla bene. Io ho anche molto apprezzato l'intervento del Capogruppo del Movimento 5 Stelle, cui ho dato un'interpretazione costruttiva. Rivolgo anche un augurio e - mi permetto - una preghiera alla Lega Nord, perché riprenda i lavori come gli altri. Noi abbiamo bisogno del loro

apporto: la discussione su queste riforme non può avvenire in modo completo se tutta l'Aula non è presente.

Coerenza vuole che da parte nostra ci sia certamente molta modestia, molto spirito di attenzione e di ascolto: da parte di tutti però ci sia una collaborazione anche fattiva. Leviamo dal tavolo le questioni che abbiamo frapposto per motivi diversi da una riflessione sui contenuti: lasciamo le cose serie e importanti e, su queste, possiamo avere veramente tutto il tempo e la possibilità di discutere, confrontarci e decidere democraticamente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, colgo l'invito arrivato da più Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che d'opposizione, nel ritrovato clima di questa mattina di maggior serenità nell'affrontare i lavori, a maggior ragione con il rientro in Aula dei senatori del Movimento 5 Stelle e di SEL, augurandoci che anche i senatori della Lega Nord possano rientrare in Aula e proseguire il lavoro costruttivo che insieme al Gruppo della Lega abbiamo fatto in Commissione.

Mi auguro pertanto che il lavoro possa riprendere in Aula con una serenità ritrovata che consenta di affrontare nel merito i vari argomenti importanti che stiamo discutendo.

Proprio per non lasciare cadere invano questo invito, che conferma una disponibilità da parte di alcuni senatori, già espressa dal senatore Chiti anche nei giorni precedenti e oggi dal senatore Tocci e da altri senatori, ritengo che potrebbe essere valutata dalla Presidenza l'ipotesi di riprendere la seduta alle ore 16, concedendo un'ora in più al Governo e ai relatori, com'era stato suggerito da altri Gruppi, per affrontare nel merito alcune importanti questioni. Chiedo però un impegno di tutti a riprendere i lavori dalle ore 16 con questa serenità per consentire, quindi, di proseguire secondo il calendario che ci siamo dati oggi, valutando nei prossimi giorni come affrontare i prossimi impegni che ci attendono avendo le condizioni per lavorare bene insieme.

Manteniamo la disponibilità del Governo ad un dialogo e ad un confronto su alcuni temi rimasti aperti che ha ricordato prima il senatore Tocci nel suo intervento. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD)*.

PRESIDENTE. Alla luce della richiesta del senatore Tocci e vista la disponibilità del Governo, sospendiamo la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,32, è ripresa alle ore 16,06).

La seduta è ripresa.

CHITI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI *(PD)*. Signor Presidente, per evitare che lei debba applicare il Regolamento, in questo caso preferisco farmene io responsabile. Come verificherà, l'emendamento 2.1362 da me presentato riguarda ancora il modello elettorale del Senato. Questa mattina è stato discusso un emendamento precedente che avevo presentato, l'Assemblea si è pronunciata e ha respinto la proposta. Ovviamente ciò non mi fa piacere. Non è che io non sia convinto di quanto ho proposto. Ognuno di noi preferisce vincere anche quando gioca a calcetto; figuriamoci su questioni più serie come quelle in esame! Non credo, però, che il fatto di votare per 12 volte la stessa proposta faccia accettare le altre 11. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD e PI)*. Avrei preferito essere applaudito se fosse stato approvato l'emendamento.

Prendo atto di questo pronunciamento e quindi ritiro l'emendamento 2.1362. Poiché tra breve saranno posti in votazione anche altri emendamenti, presentati dal senatore Minzolini e da altri senatori, mi permetto di rivolgere un invito anche a loro, perché ritengo inutile votare tante volte sulla medesima questione.

Mi auguro che questo tema possa essere riaperto, come sono convinto che sarebbe stato possibile aprirlo, se martedì scorso avessimo dato vita ad un confronto su temi come quello che avevo proposto. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Maggio)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1361.

MUCCHETTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Questa mattina lei mi ha già rivolto una domanda su questo emendamento. Ha facoltà di parlare.

MUCCHETTI *(PD)*. Le chiedo se può ripetere la risposta poiché questa mattina molti senatori non erano presenti.

PRESIDENTE. Alla luce dei criteri già enunciati ieri dalla Presidenza, in merito alla richiesta da lei fatta nel momento in cui ha svolto il suo intervento illustrativo, il voto segreto non è ammissibile su questo emendamento perché la porzione di testo riferita alle minoranze linguistiche, e quindi direttamente riconducibile all'articolo 113, comma 4, del Regolamento, non è scindibile dal resto, neanche con un voto per parti separate. È, pertanto, ammesso il voto palese.

MUCCHETTI *(PD)*. Questa mattina avevo capito che era stato ammesso il voto per parti separate. Ho compreso male?

PRESIDENTE. Io non ho dato una risposta netta. Ho detto che era in fase di valutazione la possibilità di ammettere il voto per parti separate; tuttavia, dopo aver esaminato con attenzione il testo dell'emendamento, abbiamo verificato che il voto per parti separate non è possibile, per lo stesso criterio che abbiamo adottato per l'emendamento 1.0.22, presentato dal senatore Candiani.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Presidente, mi permetta un'osservazione perché alcune cose non mi tornano.

Ieri, a proposito dell'emendamento 1.0.22, presentato dal collega Candiani, sono state fatte talune osservazioni che potevano essere anche condivisibili.

Ad esempio, il numero dei parlamentari eletti alla Camera veniva inserito al termine del testo, come una conseguenza, quasi fuori sacco rispetto ad un obiettivo diverso.

Questo emendamento è un emendamento assai normale, costruito esattamente secondo il criterio che aveva indicato la presidente Finocchiaro. Si comincia dicendo che «Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, garantendo la parità di genere». Si dice qual è il numero dei senatori e si specifica come vengono trattate le Regioni, specialmente quelle a Statuto speciale, dove vivono minoranze linguistiche. Quindi è una *consecutio* del tutto normale. Non è una forzatura. Ricordo che, già oggi, in Valle D'Aosta e Trentino-Alto Adige si segue un principio del tutto analogo. Non vi è alcuna forzatura; è una cosa molto piana e non è uguale all'emendamento del senatore Candiani. Ripeto: non è la stessa cosa.

Dopo di che, se questo è il deliberato della Presidenza, si può fare tutto. Constato che la Presidenza non ha ritenuto di procedere allo spacchettamento perché le parti non hanno autonomia normativa fra di loro. Questo però vuol dire che non ci può essere la votazione separata. Non sono tra i 20 firmatari che hanno chiesto il voto segreto, però credo sia giusto difendere il diritto di coloro i quali l'hanno chiesto. Infatti, le cose stanno assieme e non si può sempre fuggire davanti alla realtà dei fatti, alla lingua italiana ed alla concatenazione dei concetti. Dopo di che, se "vuolsi così colà dove si puote e più non dimandare". Ma non è bello.

PRESIDENTE. È "dove si puote ciò che si vuole". Dobbiamo citarla giusta. *(Ilarità)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere un chiarimento, perché rimanga agli atti in maniera chiara per tutti.

Lei sta dicendo che gli emendamenti 1.361 e 1.368 (poi le chiedo anche che tipo di intenzione c'è sul secondo) inizialmente erano stati ammessi al voto segreto - o potenzialmente sì - in quanto attinenti alle questioni sulle minoranze linguistiche. Ripeto: potenzialmente. Lei oggi sta dicendo che, poiché la parte sulle minoranze linguistiche non è separabile semanticamente, grammaticalmente o ortograficamente, la grammatica non permette di separarla, allora si vota con voto palese, quindi

violando il principio per cui sulle minoranze linguistiche si può votare con il voto segreto. Questo è quello che lei sta dicendo, signor Presidente, in contraddizione con quanto detto nelle precedenti situazioni, in particolare con riferimento all'emendamento del senatore Candiani. Purtroppo devo andare a riprendere i resoconti stenografici, perché dobbiamo andare avanti così, come abbiamo dimostrato ieri, quando lei non ha ammesso al voto segreto la parte sulle minoranze linguistiche, nel senso che l'ha espunta dal voto totale, perché su quella ci eravamo già espressi.

In questo caso, su questo tema, non ci si è espressi. Questa è una perfetta rappresentazione di come potrebbe essere composto il Senato (che io non condivido nella sua interezza, salvo che per quest'ultima parte). Quindi a maggior ragione su questo terzo paragrafo, che è compiuto ed ha una portata emendativa sua, perché stabilisce che un senatore per ciascuna di queste tre Regioni e Province autonome è eletto, mi sembra che non ci sia nulla da eccepire. Si sta parlando di Regioni con una situazione particolare legata alle minoranze linguistiche, tema che rientra nella possibilità di voto segreto che lei stesso ha detto che poteva essere ammesso.

Quindi veramente non riesco a capire com'è possibile oggi giustificare questa decisione: siccome l'emendamento non si può separare, lei fa prevalere il voto palese!

PRESIDENTE. Ribadisco che lo stesso criterio è già stato utilizzato. Utilizzo lo stesso criterio anche per una parità di interpretazioni e di decisioni.

MUCCHETTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Presidente, con molto rammarico, di fronte alla sequenza che è stata data a questi emendamenti, ritiro l'emendamento 2.1361, perché la sua approvazione potrebbe mettere in cattiva luce l'istituzione.

Chiedo che il Governo e coloro i quali su certi punti hanno opinioni diverse considerino questo atto come volto a migliorare ulteriormente il clima di questa discussione. Mi auguro che questa non venga considerata una «vittoria», ma un invito a trattare e ad arrivare a un compromesso alto. Viceversa, se saremo davanti a qualcuno che di nuovo dirà «è andata come dicevo io», vuol dire che l'onore di questa Camera se ne è andato. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Fucksia e Endrizzi)*.

PRESIDENTE. Senatore Mucchetti, per chiarezza, quindi ritira l'emendamento 2.1361 e anche l'emendamento 2.1368, che sostanzialmente era collegato a questo?

MUCCHETTI *(PD)*. Sì, Presidente. L'emendamento 2.1368 era ancora più perfezionato. Se questa è la sua decisione, io sono istituzionale, rispetto la decisione della Presidenza e lo spirito politico che l'ha animata, ma la contesto alla radice dal punto di vista politico. *(Applausi del senatore Casini)*.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare mio l'emendamento 2.1361 che ha ritirato il senatore Mucchetti. Lo faccio mio e spero che venga messo in votazione, anche con il voto palese.

Oggettivamente, dell'ipocrisia di quest'Aula e della tristezza con la quale questa riforma e queste opposizioni sono state tacciate ne ho un po' piene le scatole. Speravo che qui oggi pomeriggio ci fosse il Governo, nella figura della ministra Boschi, per un semplice motivo.

Personalmente, Presidente, io l'ho conosciuta in un momento storico di quest'Aula, il momento che ha visto la decadenza dell'allora senatore Berlusconi. Se avessi mai immaginato che la decadenza del senatore Berlusconi, solo in apparenza...

PRESIDENTE. Guardi che non c'entrano niente questi fatti. Non colleghi fatti che non sono collegabili. Lei ha la parola soltanto per fare le sue dichiarazioni. *(Vivaci proteste dei senatori Puglia e Cioffi)*.

TAVERNA *(M5S)*. Presidente, le sto dando le motivazioni per le quali intendo far mio l'emendamento del senatore Mucchetti e per il quale voglio fare una dichiarazione di voto con la quale chiederò a quest'Aula di esprimersi. La prego di permettermi di continuare, considerato che sono quattro giorni

che, tranne che per poter urlare il mio disappunto, non mi è stata data e non ho chiesto volutamente la parola. E se proprio non vuole, mi dia i 33 minuti previsti per gli interventi in dissenso dal Gruppo, visto che non era una decisione condivisa e posso essere tranquillamente considerata in dissenso dal mio Gruppo che poteva decidere di appoggiare il senatore Mucchetti nel suo ritiro dell'emendamento.

Le stavo dicendo che, se mai avessi immaginato che l'incontro con la ministra, a livello istituzionale, durante il periodo della decadenza del senatore Berlusconi, almeno apparente, fuori da quest'Aula avrebbe significato che avremmo abbandonato vent'anni di berlusconismo per trovarci davanti a vent'anni di «renzusconismo», oggettivamente avrei anche fatto a meno di battermi per quella causa. *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Tomaselli)*.

Quindi oggi, in virtù del fatto che credo che ci sia ancora la possibilità che un cittadino (perché io non mi sento un senatore, perché se questa è l'espressione di che cosa significa essere un senatore della Repubblica italiana, sono fiera di essere semplicemente un cittadino)... *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Dicevo: se la possibilità che ha un cittadino ancora oggi in democrazia di parlare può essere messa al confronto di un Aula con un semplice voto palese, me lo conceda: voglio far votare quest'Aula su un emendamento.

Questo è ancora possibile, presidente Grasso?

PRESIDENTE. Certamente.

TAVERNA *(M5S)*. La ringrazio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1361, presentato dal senatore Mucchetti, successivamente ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice Taverna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.1362 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1363, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

AIROLA *(M5S)*. Se la faccia da solo, questa riforma, presidente Grasso! *(Commenti dal Gruppo PD)*. Fatevela da soli! *(Il senatore Airola esce dall'Aula)*.

PRESIDENTE. **Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.1364 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.1330.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1365, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1366, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.1367 e 2.1368 sono stati ritirati.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, ho fatto miei entrambi gli emendamenti del senatore Mucchetti, quindi anche il 2.1368.

PRESIDENTE. Allora procediamo alla votazione.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, questi due emendamenti, così come buona parte dell'articolo 1 e dell'articolo 2, erano le uniche ragioni per le quali queste opposizioni avevano chiesto un incontro e una possibilità di dialogo con il Governo e con le maggioranze. Visto che la stampa, asservita a questa dittatura nascente, continua a mentire su tutti i giornali e su tutte le televisioni, diciamo qual è la verità. Abbiamo chiesto esclusivamente due cose: che ci venisse detto per quale cavolo di motivo dovevate...

PRESIDENTE. Per favore, usi un'espressione più adeguata a quest'Aula e al suo ruolo.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, qui dentro è stato violato ben più del lessico; mi creda, lo vivo sulla mia pelle tutti i giorni, fuori da queste istituzioni, per le maledette leggi che escono da queste Aule, che se ne fregano delle necessità dei cittadini, ma che fanno esclusivamente...

PRESIDENTE. Non può dire questo in quest'Aula.

PUGLIA *(M5S)*. Basta! *(Commenti del senatore Cioffi)*.

TAVERNA *(M5S)*. Come non posso dire? I cittadini sono rovinati! È un Paese rovinato!

PRESIDENTE. Questi toni non sono adeguati a quest'Aula.

TAVERNA *(M5S)*. Presidente, non mi interrompa e io tengo i toni bassi.

PRESIDENTE. Io non la interrompo, se lei parla in maniera corretta.

TAVERNA *(M5S)*. Le sto descrivendo la realtà di un Paese. Se la realtà di un Paese è lo specchio della gestione di una classe dirigente, allora o vi riconoscete come classe dirigente oppure mi dovete spiegare cosa avete fatto qua dentro per trent'anni. Dopo trent'anni questo Paese è alla rovina, ve ne rendete conto? Qua fuori la gente ci dice che non ha pane e noi stiamo facendo le riforme costituzionali: per fare che cosa? Per farvi eleggere i Presidenti di Regione condannati, da Nord a Sud, e dargli l'immunità.

Due cose avevamo chiesto al Governo: per quale motivo vi sentite migliori del popolo che rappresentate per scegliere chi siano i nostri rappresentanti? Una sola domanda, ma ce la volete dare una risposta? Io l'ho chiesta ai relatori. Non c'è stata. Il Ministro sa dire tre parole: «conforme al relatore»! Non ha dato una risposta a questa Assemblea *(Vivi applausi dal Gruppo M5S)* né tanto meno il Presidente del Consiglio che ci ha costretto a discutere questa riforma. Non è intervenuto e ci ha tenuto qua dentro dalle 9 alle 24, a fare cosa?

PRESIDENTE. Abbiamo preso atto del suo dissenso.

TAVERNA *(M5S)*. Dissenso? No Presidente, questo è il dissenso di una sola persona. Io spero che per l'estate scenda in piazza un intero Paese a dire quanto non ci rappresentate più, nessuno. *(Vivi prolungati applausi dal Gruppo M5S)*.

E ora lo voti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1368, presentato dal senatore Mucchetti, successivamente ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice Taverna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1369.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, alla luce di quanto accaduto oggi pomeriggio, della proposta inevasa da parte del ministro Boschi che non ci ha ascoltato (ha chiamato, è stata richiamata, le ho mandato dei messaggi, avrà pure incontrato le altre forze di opposizione, ma la principale forza di opposizione non l'ha incontrata), alla luce di un ripreso atteggiamento di chiusura dell'Aula nei confronti di legittime questioni, alla luce di quanto avvenuto rispetto a quanto aveva dichiarato stamattina la Presidenza, ribadendo quali erano i voti segreti su alcuni emendamenti che ora sono stati

cancellati, siccome al ministro Boschi avremmo riproposto due questioni fondamentali sulle quali il Governo continua a non voler rispondere oltre a quello già detto, magari in dissenso, ma neanche tanto, dalla senatrice Taverna, che questo Senato o ha l'eleggibilità o è meglio che chiuda, perché lasciarlo in pasto a un branco di nominati non è il caso, la proposta di apertura avanzata da lei stamattina non ha trovato in realtà riscontri da parte del Governo, che è l'interlocutore ultimo su questo disegno di legge. Non ci riconosciamo in un interlocutore che non contatta, se non alle 16,03, la principale forza di opposizione del Paese. Se vuole continuare a contattare altri, ci sta anche bene, ma noi ripetiamo che questa era l'ultima cosa che potevamo tollerare. Ce ne torniamo fuori, ce ne torniamo a discutere dei temi che interessano i cittadini, ce ne torniamo a discutere delle questioni che importano al Paese e il Presidente del Consiglio Renzi si gingilli pure a prenderci in giro tramite i suoi *tweet.* Noi non ci stiamo più. Ora basta! *(I senatori del Gruppo M5S abbandonano l'Aula protestando).*

PRESIDENTE. Mi dispiace di questa decisione. Ho avuto modo di esprimere prima...

PUGLIA *(M5S)*. Vergognatevi!

NUGNES *(M5S)*. Vergogna!

BUCCARELLA *(M5S)*. Buon divertimento!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1369, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1370, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «è composto da».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1370 e gli emendamenti da 2.1371 a 2.1381.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1382, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1383, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1384, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «circoscrizione Estero».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1384 e gli emendamenti 2.1385 e 2.1386.

L'emendamento 2.1387 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1388, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «è di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1388 e gli emendamenti 2.1389 e 2.1390.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1391, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alla parola «"duecentocinquanta"».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1391 e l'emendamento 2.1392.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1393, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «"duecentocinquantaquattro"».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1393 e l'emendamento 2.1394.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1395, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1396, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1397, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «sono sostituite dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1397 e gli emendamenti da 2.1398 a 2.1405.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1406.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole a questo emendamento che riassume, in pochissime parole, uno dei motivi di fondo per cui stiamo facendo questa nostra battaglia: in linea con un movimento di opinione molto forte che c'è stato nel Paese nel corso di questi anni, noi pensiamo che sia un grave errore politico non intervenire anche sulla riduzione del numero dei membri della Camera dei deputati.

Lei sa bene che nella nostra proposta complessiva di riforma costituzionale abbiamo immaginato un Senato elettivo e una Camera dei deputati più piccola di quella attuale.

Anche sulla base di una breve esperienza che ho maturato nel corso di questi anni, poiché mi è capitato di essere per un anno e qualche mese senatore della Repubblica italiana e invece dal 2006 al 2008 membro della Camera dei deputati, posso dire che questa vicenda che riguarda la consistenza numerica complessiva dell'istituzione ed anche naturalmente il numero dei membri delle Commissioni ha molto a che fare anche con il tipo di lavoro concreto che si riesce a svolgere sia in Aula, sia nelle Commissioni.

Noi pensiamo che 630 deputati sia un numero eccessivo e sbagliato, anche perché non mette la Camera dei deputati nella condizione di svolgere un tipo di lavoro concreto che si effettua nelle Commissioni, lavoro che invece al Senato a nostro avviso viene svolto in maniera molto più precisa e fattiva. Sarebbe un elemento di riflessione che vorremmo porre a questo Senato e al Parlamento repubblicano.

Anche in questo caso l'emendamento si iscrive all'interno del complesso di emendamenti che stiamo esaminando nel corso di questi giorni e di queste ore. C'è un filo logico molto forte tra gli

emendamenti che abbiamo presentato e l'ipotesi di riforma costituzionale che stiamo presentando al Paese, ed utilizzerò i pochi minuti che lei mi concede anche per ripetere per l'ennesima volta un concetto, anche alla luce dei voti espressi questa mattina nel merito degli emendamenti.

A noi non spaventa l'idea che una delle due Camere possa essere eletta con un meccanismo di secondo livello. Capiamo perfettamente che questo è del tutto compatibile con un sistema democratico, non foss'altro per la ragione banale che in molti Paesi europei funziona così. Quel che non ci convince minimamente - ed è il motivo della battaglia emendativa che abbiamo condotto in questi giorni e che proseguiamo con grande rigore nel merito, continuando a spiegare in Aula le ragioni del nostro dissenso - è questo Senato non elettivo, eletto con un meccanismo di secondo livello, e al contempo una Camera dei deputati di 630 deputati, eletti con la legge elettorale che si prevede sarà approvata, cioè con l'Italicum delle liste bloccate, dei premi di maggioranza abnormi e degli sbarramenti troppo alti. Questi due elementi insieme saranno un problema per lo sviluppo di una sana competizione e di una sana vicenda democratica nel nostro Paese. Questo è il punto di dissenso.

Chi utilizza questo dissenso per dire che Sinistra Ecologia e Libertà ha utilizzato espressioni come «svolta autoritaria», «stupro della democrazia» e «massacro della Costituzione» sta facendo un'operazione di propaganda. Noi non reagiamo a questa propaganda e ci limitiamo a dire nel merito quali sono le nostre obiezioni: non abbiamo parlato di svolta autoritaria, bensì di un combinato disposto dannoso per un regolare sviluppo della nostra democrazia e vi invitiamo ancora una volta a riflettere su questo. Non si tratta semplicemente della contrarietà sul Senato non elettivo, ma della contrarietà in particolare sul Senato non elettivo soprattutto se si pensa di eleggere l'altra Camera nel modo su cui state riflettendo.

Spero che quanto sta avvenendo in queste ore siano motivo utile di riflessione per tutti, per aprire di nuovo un ragionamento su alcuni punti che non sono un capriccio, né semplicemente una battaglia ostruzionistica, ma sono punti dirimenti e rilevanti che dovrebbero interessare tutti, non solo un piccolo partito che rappresenta il 3 per cento dei voti, ma anche, anzi, soprattutto i grandi partiti.

Mi auguro che la discussione nel merito che stiamo svolgendo oggi possa essere utile nel corso dei giorni e delle ore che verranno per risolvere alcuni nodi aperti che permangono e che riteniamo molto, molto seri. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD)*.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, secondo le disposizioni della Presidenza intendo comunicare, in dissenso dal mio Gruppo, il voto favorevole all'emendamento 2.1406.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1406, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «"trecento, sei";».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1406 e gli emendamenti 2.1407 e 2.1408.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1409, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1410, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1411,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «"quattrocento, otto";».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1411 e gli emendamenti 2.1412 e 2.1413.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1414, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1415, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «"cinquecento, dieci";».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1415 e gli emendamenti 2.1416 e 2.1417.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1418, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «è sostituita dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1418 e gli emendamenti da 2.1419 a 2.1426.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1427, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1428, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «è sostituita dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1428 e gli emendamenti da 2.1429 a 2.1433.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1434, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.1435, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1436, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «è sostituita dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1436 e l'emendamento 2.1437.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1438, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1439.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, io voterò a favore dell'emendamento 2.1439, anche se non l'ho sottoscritto, perché, se ho ben inteso, intende mantenere il numero di 100 senatori, di cui 95 consiglieri regionali, cioè senza la partecipazione dei sindaci. Tale previsione mi vede d'accordo per la circostanza che in Italia i sindaci vengono eletti da un corpo elettorale diverso da quello dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Infatti, l'elettorato attivo che elegge sindaci, consiglieri comunali e di quartiere è composto da cittadini italiani, ma anche da cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, quindi non solo italiani. Secondo me questa circostanza rappresenta un *vulnus* perché un sindaco possa diventare senatore e quindi legislatore in Italia.

In realtà, andrebbe anche detto che introdurre il vincolo che alcuni sindaci diventeranno senatori, e quindi legislatori, potrebbe anche rappresentare un impedimento per l'estensione della partecipazione degli stranieri alla vita politica locale. Ricordo che il Trattato sull'Unione europea del 1991, il Trattato di Maastricht, all'articolo 19 dispone che ogni cittadino dell'Unione europea residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

L'Italia non ha ancora dato esecuzione all'articolo 19 per questo aspetto, ma immagino che nel tempo lo dovrà fare. Ricordo anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata nel 2000, che, all'articolo 40, parla del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, che va esteso a ogni cittadino dell'Unione, il quale ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello stesso Stato membro in cui risiede e alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Questo l'Italia ancora non lo ha fatto, ma credo che in un'ottica europeista, cui tutti auspichiamo, si andrà verso questo.

Ci troveremo quindi nella fattispecie di avere dei sindaci non italiani. Adesso l'Italia non lo ammette: il sindaco e il vice sindaco possono solamente essere italiani; in futuro lo potrà diventare anche uno straniero. Mi domando se questo futuro sindaco non italiano dell'Unione europea potrà a questo punto candidarsi e essere eletto da un Consiglio regionale, come prevede il testo base, e diventare un senatore, che a questo punto diventerebbe un legislatore.

Credo che questa domanda ce la dobbiamo porre. Per adesso, secondo me, non conviene introdurre in Costituzione questo conflitto, se non lo abbiamo bene esaminato e studiato. Da quanto ne so in Commissione affari costituzionali ciò non è avvenuto, per la fretta che ne ha contraddistinto i lavori.

Ritengo pertanto che in questo momento convenga mantenere i 95 senatori eletti tra i consiglieri regionali. Eventualmente, in futuri cambi della Costituzione, occorrerà capire bene la situazione e decidere se introdurre la rappresentatività da parte dei sindaci. Invito quindi tutti i colleghi a votare a favore di questo emendamento, che non ho sottoscritto, ma che a mio avviso va accolto con favore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1439, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1440, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.1441 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1442, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, sostanzialmente identico all'emendamento 2.1443, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1444, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1445, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1445 e gli emendamenti da 2.1446 a 2.1450.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1451, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1451 e gli emendamenti da 2.1452 a 2.1459.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1460, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1461, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «dalla seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1461 e l'emendamento 2.1462.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1463, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1464, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1465, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1466, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1467, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1468, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1469, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.1470 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1471, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1472, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1473, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «di duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1473 e gli emendamenti 2.1474 e 2.1475.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1476, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1477, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1478, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1479, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1480, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1481, presentato dai

senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1482.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, la proposta contenuta in questo emendamento fa parte del ragionamento che abbiamo svolto, cioè di avanzare una proposta che sia coerente, quella di un Senato che si riduce della metà dei suoi componenti, con gli altri emendamenti da noi presentati anche rispetto alla riduzione del numero dei deputati. Questa è l'idea che vogliamo cercare di promuovere per chiarire esattamente il senso dello sforzo che abbiamo compiuto in questi giorni e che vogliamo continuare a fare, visto che vogliamo prendere per buone le considerazioni che sono state svolte.

È un primo importante passaggio quello che stiamo facendo. Con grande senso di responsabilità dobbiamo essere consapevoli che quelli successivi dovranno essere più mirati rispetto a quelle che crediamo debbano essere le correzione da apportare. Dovremmo allora poter mandare subito un segnale di disponibilità fortissima ad una riforma dell'attuale sistema, innanzitutto con una riduzione dei parlamentari in entrambe le Camere. Come Senato ci assumiamo la responsabilità di ridurre i componenti del 50 per cento, ma questo percorso deve riguardare tutta l'impalcatura istituzionale attraverso gli emendamenti da noi proposti tendenti a ridurre il numero dei componenti della Camera e mantenendo la dimensione elettiva e diretta.

Chiaramente questi aspetti non rientrano in questo emendamento. Gli strumenti che ci siamo dati non consentono questa armonia, che può essere riacquistata solo se su alcuni aspetti fondamentali si tolgono nel prosieguo del percorso parlamentare dei tabù, cioè dei terreni che debbono essere oggetto di un confronto serrato che dovrebbe essere chiaro, aperto, senza censure né tanto meno autocensure. Soprattutto senza spostare il tema del confronto, demonizzando quanti la pensano in maniera diversa, dandogli etichette che non corrispondono assolutamente a quello che abbiamo visto in questi giorni, perché anche se il confronto è stato aspro da parte nostra è sempre stato mantenuto sul merito, senza lanciare accuse generiche o, peggio, addirittura personali e specifiche. No. Abbiamo mantenuto il confronto sempre nel merito, ed è un versante che vogliamo assolutamente tenere aperto, perché pensiamo che sia non un diritto, ma un dovere di quest'Aula e, nei vari passaggi, della Camera dei deputati. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1482, fino alla parola: «Bolzano», presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1482 e l'emendamento 2.1483.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1484, presentato dai senatori Tarquinio e D'Ambrosio Lettieri, identico all'emendamento 2.1485, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1486, presentato dalla senatrice De Petris, fino alle parole: «composto da».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1486 e gli emendamenti 2.1487, 2.1488 e da 2.1491 a 2.1495.

Gli emendamenti 2.1489 e 2.1490 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1496, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1497, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1498, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1499, presentato dalla senatrice D'Adda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500, presentato dalla senatrice Gatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1501, presentato dal senatore Micheloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1502, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole: «dei più alti resti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1502 e gli emendamenti 2.1503, 2.1504 e 2.1505.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1506, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.1507 e 2.1508 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1509, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1511, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1510, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1512, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.1513 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1514, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «elettivi è di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1514 e gli emendamenti 2.1515, 2.1516 e 2.1517.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1518, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1518 e gli emendamenti da 2.1519 a 2.1525.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1526, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «centocinquanta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1526 e gli emendamenti da 2.1527 a 2.1533.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1534, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1534 e gli emendamenti da 2.1535 a 2.1541.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1542, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1542 e gli emendamenti da 2.1543 a 2.1549.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1550, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento cinquanta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1550 e gli emendamenti da 2.1551 a 2.1557.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1558,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1558 e gli emendamenti da 2.1559 a 2.1565.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1566, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1566 e gli emendamenti da 2.1567 a 2.1573.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1574, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «centocinquanta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1574 e gli emendamenti da 2.1575 a 2.1581.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1582, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1582 e gli emendamenti da 2.1583 a 2.1589.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1590, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1590 e gli emendamenti da 2.1591 a 2.1597.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1598, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «centocinquanta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1598 e gli emendamenti da 2.1599 a 2.1605.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1606, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1606 e gli emendamenti da 2.1607 a 2.1613.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1614, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1614 e gli emendamenti da 2.1615 a 2.1621.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1622, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «centocinquanta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1622 e gli emendamenti da 2.1623 a 2.1629.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1630, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1630 e gli emendamenti da 2.1631 a 2.1637.

L'emendamento 2.1638 è stato trasformato in ordine del giorno, sul quale invito i relatori... *(Il senatore Caliendo fa cenno di voler intervenire)*.

Prego, senatore Caliendo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho trasformato l'emendamento in un ordine del giorno e non ne chiedo la votazione, avendolo rimesso alla responsabilità del Governo e dei relatori per ragionare se c'è la possibilità di una rivisitazione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Dobbiamo comunque votare l'emendamento successivo, che è identico. Senatore Milo, lo mantiene?

MILO *(GAL)*. Sì. Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1639, presentato dai senatori Bonfrisco e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1640, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1640 e gli emendamenti da 2.1641 a 2.1648.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1649, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alla parola «centocinquanta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1649 e gli emendamenti da 2.1650 a 2.1658.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1659, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1660, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1660 e gli emendamenti da 2.1661 a 2.1667.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1668, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «duecento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1668 e gli emendamenti da 2.1669 a 2.1676.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1677, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «centocinquanta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1677 e gli emendamenti da 2.1678 a 2.1685.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1686, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1686 e gli emendamenti da 2.1687 a 2.1693.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1694, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1695, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alle parole «*con le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1695 e gli emendamenti da 2.1696 a 2.1713.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1714, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1714 e gli emendamenti da 2.1715 a 2.1736.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1737, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1737 e gli emendamenti da 2.1738 a 2.1742.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1743, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1743 e gli emendamenti da 2.1744 a 2.1748.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1749, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1749 e gli emendamenti da 2.1750 a 2.1754.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1755, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1755 e gli emendamenti da 2.1756 a 2.1760.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1761, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1761 e gli emendamenti da 2.1762 a 2.1766.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1767, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1767 e gli emendamenti da 2.1768 a 2.1772.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1773, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1773 e gli emendamenti da 2.1774 a 2.1778.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1779, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1779 e gli emendamenti da 2.1780 a 2.1784.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1785, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1785 e gli emendamenti da 2.1786 a 2.1790.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1791,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1791 e gli emendamenti da 2.1792 a 2.1796.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1797, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1797 e gli emendamenti da 2.1798 a 2.1802.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1803, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1803 e gli emendamenti da 2.1804 a 2.1808.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1809, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1809 e gli emendamenti da 2.1810 a 2.1814.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1815, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1815 e gli emendamenti da 2.1816 a 2.1820.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1821, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1821 e gli emendamenti da 2.1822 a 2.1826.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1827, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1827 e gli emendamenti da 2.1828 a 2.1832.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1833, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1833 e gli emendamenti da 2.1834 a 2.1838.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1839, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1839 e gli emendamenti da 2.1840 a 2.1844.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1845, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1845 e gli emendamenti da 2.1846 a 2.1850.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1851, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1851 e gli emendamenti da 2.1852 a 2.1856.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1857, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1857 e gli emendamenti da 2.1858 a 2.1862.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1863, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1863 e gli emendamenti da 2.1864 a 2.1868.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1869, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1869 e gli emendamenti da 2.1870 a 2.1874.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1875, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1875 e gli emendamenti da 2.1876 a 2.1880.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1881, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1882, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1883, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1884, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1884 e gli emendamenti da 2.1885 a 2.1889.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1890, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1890 e gli emendamenti da 2.1891 a 2.1895.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1896, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1896 e gli emendamenti da 2.1897 a 2.1901.

L'emendamento 2.1902 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1903, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 2.1904 a 2.1908.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1909, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1909 e gli emendamenti da 2.1910 a 2.1914.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1915, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1915 e gli emendamenti da 2.1916 a

2.1920.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1921, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1922, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1922 e gli emendamenti da 2.1923 a 2.1927.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1928, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1928 e gli emendamenti da 2.1929 a 2.1933.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1934, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1934 e gli emendamenti da 2.1935 a 2.1939.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1940, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1941, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1941 e gli emendamenti da 2.1942 a 2.1946.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1947, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1947 e gli emendamenti da 2.1948 a 2.1952.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1953, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1953 e gli emendamenti da 2.1954 a 2.1958.

CALEO *(PD)*. Signor Presidente, vada più piano, per favore!

PRESIDENTE. Ha ragione, andiamo più piano. Scusate, ho preso l'abbrivio!

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1959, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1960, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1960 e gli emendamenti da 2.1961 a 2.1965.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1966, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1966 e gli emendamenti da 2.1967 a 2.1971.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1972, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1972 e gli emendamenti da 2.1973 a 2.1977.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1978, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1979, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1979 e gli emendamenti da 2.1980 a 2.1984.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1985, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1985 e gli emendamenti da 2.1986 a 2.1990.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1991, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1991 e gli emendamenti da 2.1992 a

2.1996.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1997, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «suffragio universale e diretto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1997 e gli emendamenti da 2.1998 a 2.2002.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2003, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a suffragio universale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2003 e gli emendamenti da 2.2004 a 2.2008.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2009, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «dai cittadini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2009 e gli emendamenti da 2.2010 a 2.2014.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2015, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*alla fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2015 e gli emendamenti da 2.2016 a 2.2020.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2021, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2022, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2023, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2024, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2025, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2026.

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.2026, che ci accingiamo a votare, si focalizza su un aspetto soltanto sfiorato dalla discussione *in fieri*, vale a dire la legittimità o meno del depennamento della circoscrizione Estero dalla futura configurazione del Senato.

Si è parlato di opportunità della sua sussistenza, in merito alla quale possono sussistere posizioni e idee differenti. Ma quando ci si trova dinnanzi ad un vizio dettato da una palese illegittimità, la responsabilità del legislatore è quella di riflettere ed invitare alla riflessione. Ed in questa prospettiva costruttiva - e ribadisco costruttiva - si inserisce questa proposta emendativa, tesa a superare una lacuna che a mio parere rischia di creare un *vulnus* costituzionale, che magari in un secondo momento spetterà alla Corte costituzionale dirimere. Francamente, ritengo che certe *impasse* meritino di essere evitate con tutti gli strumenti ad oggi disponibili.

Invito quindi i colleghi ad affrontare la proposta emendativa al netto di qualsiasi pregiudizio, ma analizzando la questione per quella che è, vale a dire un potenziale *vulnus* costituzionale e a prendere, in proposito, una posizione chiara di cui dovremmo tener conto nei prossimi *step*. È proprio in questa prospettiva che evidenzio il mio voto a favore della proposta, dunque in dissenso rispetto al Gruppo cui appartengo.

Entrando nel merito, ai sensi dell'articolo 57, risulta di fatto esclusa una presenza rappresentativa della circoscrizione Estero, intesa come ventunesima Regione italiana e ciò nonostante, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, è previsto che: «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività» con la specifica - introdotta nel provvedimento in esame - che tale riconoscimento valga soltanto per l'elezione dei rappresentanti della Camera dei deputati. In questo modo si introduce, di fatto, un disarmonico livello di rappresentanza presso le due Camere.

Vorrei sottolineare che la circoscrizione Estero, al pari di qualsiasi altra circoscrizione elettorale, si configura come uno dei distretti elettorali in cui è suddiviso il territorio di uno Stato ai fini dell'elezione di un organo collegiale. Non si può fare a meno di considerarlo, colleghi. La circoscrizione Estero vive nel nostro ordinamento come ventunesima Regione elettorale italiana, pertanto il superamento dell'elettività diretta dei rappresentanti del nuovo Senato non mi sembra che si debba tradurre inevitabilmente in una cancellazione della circoscrizione Estero, ma piuttosto con la sua ricontestualizzazione entro i parametri della nuova Camera.

Se non sbaglio, stiamo configurando il nuovo Senato come rappresentanza di realtà territoriali specifiche, ponendolo come struttura di raccordo.

Ebbene, questa nuova configurazione non deve prescindere dalla presenza di una rappresentanza della circoscrizione Estero, ovviamente non più intesa come distretto elettorale, ma come ventunesima Regione italiana, dunque struttura territoriale.

Infatti, se è vero che le comunità degli italiani all'estero sono caratterizzate da un rapporto del tutto peculiare con i territori, è altrettanto vero che esse devono essere considerate parte integrante della comunità nazionale e, in quanto tali, sono anch'esse meritevoli di una rappresentanza e di uno specifico raccordo con le istituzioni dello Stato, a maggior ragione se consideriamo che il nuovo Senato dovrà partecipare alle decisioni dirette, alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea (abbiamo anche votato degli emendamenti in tal senso), senza trascurare il fatto che le comunità di italiani presenti soprattutto in Europa, attraverso una loro rappresentanza, potrebbero apportare un patrimonio di esperienza e di partecipazione non trascurabile.

Venendo meno, nel nuovo Senato, la *conditio* di elettività diretta dei rappresentanti, ritengo si legittimi di fatto una transizione del concetto di area di rappresentanza, dalla circoscrizione elettorale di tipo regionale alla Regione vera e propria. L'abolizione di una rappresentanza della circoscrizione Estero al Senato equivarrebbe ad ammettere una sua subalternità rispetto alle altre circoscrizioni elettorali

italiane, che equivalgono oggi alle singole Regioni italiane. E non credo che sia questa l'intenzione. Il mancato riconoscimento, tra le rappresentanze componenti del nuovo Senato, di una afferente alla circoscrizione Estero equivarrebbe nei fatti al mancato riconoscimento della ventunesima Regione del Paese. E mi risulta che in nessun punto la Costituzione opera una categorizzazione in termini di rilevanza democratica o di preminenza rappresentativa delle diverse Regioni. Né tanto meno è sottolineata nel testo costituzionale la potenziale sacrificabilità - in termini di rappresentanza parlamentare - dell'una o dell'altra.

Posto, infine, che la rappresentanza parlamentare della circoscrizione Estero è stata mantenuta nella composizione rappresentativa della Camera dei deputati, in legittima ottemperanza a quanto sancito dalla norma costituzionale del 2001, trovo che l'equilibrio di Rappresentanza dei due rami del Parlamento dovrebbe essere perfettamente garantito, anche se i due rami non sono più espressione di un bicameralismo perfetto. Altrimenti si rischia di rendere parziale, oserei dire monca, la legittimità delle funzioni di verifica e di controllo riconosciute al nuovo Senato.

Questa mia posizione non è animata dalla volontà del tutto personale di salvaguardare un'area di riferimento rappresentativo, né per alimentare un approccio provocatorio, che francamente non appartiene al mio operato, data anche la ribadita e rinnovata volontà di supporto al provvedimento in esame. Ma ritengo sia doveroso che vengano salvaguardate queste aree di confronto entro le quali esprimere anche posizioni impopolari o disarmoniche rispetto all'approccio maggioritario. Soprattutto, come dicevo, se ci troviamo dinanzi ad una sorta di leggerezza costituzionale, come quella che intendo superare proprio con questa proposta.

Pertanto, alla luce dei riverberi dì legittimità che l'attuale configurazione dell'articolo 2 potrebbe arrecare, ribadisco il mio voto favorevole a questo emendamento, premurandomi di invitare i colleghi a fare altrettanto in nome dell'equilibrio di rappresentanza e della salvaguardia dell'armonia parlamentare che, in questa nuova fase costituente, non possiamo permetterci di disattendere.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento del senatore di Biagio.

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, autorizza il senatore Mauro a sottoscrivere l'emendamento da lei presentato?

DI BIAGIO *(PI)*. Sì, signor Presidente.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, anch'io chiedo di sottoscrivere l'emendamento 2.2026, collegato all'emendamento 2.1488 a mia prima firma, che è stato respinto Dio solo sa perché. Mi scusi l'espressione, signor Presidente, ho un profondo rispetto per lei, ma non capisco perché il suddetto emendamento è stato respinto.

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, autorizza il senatore Zin a sottoscrivere l'emendamento da lei presentato?

DI BIAGIO *(PI)*. Sì, signor Presidente.

CASINI *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PI)*. Signor Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 2.2026.

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, autorizza il senatore Casini a sottoscrivere l'emendamento 2.2026?

DI BIAGIO *(PI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2026, presentato dal senatore Di Biagio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2027, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2029.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo solo per precisare che ritiro questo emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno. Ribadisco però il concetto intrinseco nell'emendamento. Dopo le ultime nomine di senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, dopo aver espresso l'apprezzamento per il presidente Monti che nei giorni scorsi, ancorché a ora tarda, era qui presente in Aula, l'assenza degli altri mi induceva a chiedere di abrogare questo potere. Ma in ogni caso ritiro l'emendamento 2.2029 e affido al Governo e alla maggioranza la sensibilità di adottare provvedimenti in questo senso.

PRESIDENTE. Per la precisione, ricordo che il senatore Rubbia è presente. E ieri era presente la senatrice Cattaneo. Questo risulterà certamente dalle presenze in Aula. Ad ogni modo, abbiamo colto il senso del suo intervento. *(Applausi del senatore Casini)*.

In attesa che pervenga alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno, passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2030, identico agli emendamenti 2.2028, 2.2031, 2.2032 e 20.2033.

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'emendamento 2.2030 non v'è alcunché contro i nostri emeriti colleghi Monti, Piano, Rubbia, Cattaneo e, ovviamente, Carlo Azeglio Ciampi, cui vanno i nostri auguri e vicinanza. Si troverà una norma transitoria.

Credo però che in un Senato composto da 100 persone cinque senatori di nomina presidenziale abbiano un'incidenza ben maggiore rispetto a 5 su 315. Non entro nella discussione tenutasi tante volte sui senatori a vita. In molte occasioni, specialmente nella XV legislatura, quella che durò dal 2006 al 2008, le stesse persone che oggi votano a favore della riforma come partorita dalla Commissione affari costituzionali ieri criticavano l'esistenza dei senatori a vita.

Penso che anche per loro sia giunto il momento della chiarezza e della coerenza. Per questo ho presentato tale emendamento volto ad abolire i senatori di nomina presidenziale e invito l'Assemblea ad approvarlo. *(Applausi della senatrice Fattorini)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2030, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.2028, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 2.2031, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, 2.2032, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, e 2.2033, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.2034 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2035, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2036, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2037, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2038, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2039, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2040, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2041, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.2042 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2043.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.2043 e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.2043.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Ci rimettiamo all'Aula, signor Presidente.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere è conforme a quello della relatrice. *(Applausi ironici del senatore Crimi)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.2043.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.2043, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2044.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, avevo presentato questo emendamento perché mi sembrava di aver rilevato un errore tecnico nell'ambito del testo varato dalla Commissione. Evidentemente, atteso il parere contrario di entrambi i relatori e del Governo, immagino non essere sbagliata la mia idea e, quindi, quello che appariva dal testo era una decisione politica.

Qual è il problema che intendo porre all'Aula? Un problema semplicissimo: l'articolo 56, comma terzo, della Costituzione prevede che, per essere eletti deputati, occorre aver compiuto 25 anni. Per essere eletti senatori, ai sensi dell'articolo 57 del testo varato dalla Commissione, non è previsto questo requisito di età. Mi chiedo, allora, com'è possibile che, per il Senato della Repubblica, che pure partecipa al procedimento legislativo di revisione costituzionale, dei trattati di quanto riguarda le Regioni, oltre che sulle materie della famiglia e della salute, a seguito del noto emendamento del senatore Candiani, non sia richiesto il tetto di età di 25 anni. Io credo che nel sistema ci debba essere una certa omogeneità e, conseguentemente, non essendo stata modificata l'età richiesta per diventare deputato da 25 a 18 anni, ritengo che possa essere più logico richiedere anche, sotto il profilo sistematico, per chi deve essere eletto senatore, la stessa età dei 25 anni.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, vorrei fare anch'io delle considerazioni su questo limite di età che, invece, ritenevo corretto. Mi sono già espresso per la maggiore età in entrambi i casi: sia per i futuri senatori che per i deputati. Non credo che si possa introdurre questo vincolo di 25 anni per diventare senatori, perché, se si sta andando verso la strada dell'elezione indiretta, potremmo trovarci un Consiglio regionale composto da membri tutti sotto i 25 anni e non avere nessuno da mandare qui a Roma a fare il senatore. È un'ipotesi remota, però la Costituzione deve prevedere queste cose. Lo stesso, addirittura, potrebbe succedere per i sindaci. Quindi, non credo che possiamo introdurre questo limite, se non imponendo, a questo punto, ai Consigli regionali leggi elettorali che non consentono l'elettorato passivo a chi non ha 25 anni.

Credo che ci stiamo un po' attorcigliando su un problema di età che non è stato affrontato adeguatamente in Commissione affari costituzionali. Dopo il discorso dei sindaci, che in futuro potranno essere stranieri, come ho detto prima, credo che non sia stato fatto poi questo stupendo lavoro, appunto, in Commissione affari costituzionali, come ci è stato raccontato finora. Infatti, questi problemi stanno venendo fuori e sono anche abbastanza banali: quello dell'età, infatti, è evidentemente un problema che qualunque persona di buonsenso e con un minimo di cognizione avrebbe potuto capire.

Su questo mi dispiace essere critico nei confronti del lavoro della Commissione affari costituzionali però a questo punto non vedo altro che portare a 18 anni (quando saranno cioè tutti maggiorenni, capaci di intendere e di volere e responsabili anche da un punto di vista legale delle loro azioni) l'età per qualsiasi carica elettiva in Italia.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, come contributo alla riflessione comune certamente le argomentazioni del collega Palma hanno fondamento. A me però sembra che risentano dalla resistenza psicologica - comprensibile - che c'è in tutti noi a porci nella prospettiva nuova di un Senato espressione delle autonomie locali. Non me ne voglia il collega. *(Commenti del senatore Palma)*.

Indipendentemente da cosa decideremo per la Camera, il tema è che i nuovi senatori saranno espressione del sistema delle autonomie locali e sono consiglieri regionali che entrano in Senato portandosi dietro lo *status* di consigliere regionale, dal punto di vista dell'età, dal punto di vista dell'indennità e, secondo il mio personale giudizio, anche dal punto di vista dell'immunità, che io vedrei più ragionevole differenziare (ma questo sarà oggetto di una riflessione più avanti).

Se la vediamo così, il tema assume una connotazione diversa. Quindi, altro è la rappresentanza della Nazione a livello nazionale, altro è invece la rappresentanza del proprio territorio: come oggi c'è

differenza di età per diventare consigliere regionale, anziché per diventare deputato, penso che sia ragionevole, fermo restando che sono questioni assolutamente opinabili, che questa differenza di età rimanga anche nel nuovo Senato.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2044, presentato dai senatori Palma e Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2045, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2046, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2047, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2048, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

Può annullare la votazione, anche se so che cambierà poco?

PRESIDENTE. Annulliamo la votazione per consentire alla senatrice Bisinella di intervenire in dichiarazione di voto.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Grazie, signor Presidente.

Il 2.2048 è un emendamento di buonsenso ed è volto a prevedere che i senatori siano eletti a suffragio universale contestualmente all'elezione dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, che il numero dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome sia ridotto proporzionalmente al numero dei rispettivi senatori spettanti.

È una misura di buonsenso che va anche incontro a un'esigenza di contenimento dei costi e di riduzione di spese e chiedo all'Assemblea di porvi almeno attenzione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2048, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2049, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2050, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2051, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2052, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2053, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.2054, 2.2055, 2.2056 e 2.2057 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2058, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2059, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2060, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2061, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2062, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2063, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2064, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2065, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2066, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2067, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2068, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2069, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «della Regione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2069 e gli emendamenti da 2.2070 a 2.2075.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2076, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, fino alle parole «minoranze linguistiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2076 e gli emendamenti da 2.2077 a 2.2085.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2086, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2087, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2088.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, gli emendamenti 2.2088 e 2.2090 rispettano lo schema della riforma, con riferimento all'elezione indiretta, di secondo grado. Faccio riferimento agli emendamenti 2.2088 e 2.2090 che, in termini diversi, rappresentano la stessa sostanza.

Il problema che pongo è molto semplice ed è il seguente. Quando la platea dell'elettorato passivo è ristretta ai consiglieri regionali e ai sindaci e quindi a diventare senatori sono o i consiglieri regionali o i sindaci, senza che scatti l'incompatibilità, mi pongo un problema con riferimento all'immunità di cui all'articolo 68 della Costituzione. Non c'è dubbio, infatti, che nel momento in cui si garantisce l'immunità *ex* articolo 68 a consiglieri regionali o sindaci, si impediscono un determinato tipo di indagine e un determinato tipo di intervento nei confronti di questi senatori.

Perché pongo adesso il problema? Penso, quando si arriverà all'immunità, che non è immaginabile un'immunità ad intermittenza, ne è immaginabile che, ad esempio, le intercettazioni telefoniche, gli arresti, le perquisizioni, che sono quelle previste nella seconda parte dell'articolo 68, possano essere disposte dall'autorità giudiziaria nei confronti di un senatore con l'assunto, non verificato dalla Giunta, che quelle ipotesi siano effettivamente rispondenti ad un'attività diversa che il soggetto ha posto in essere come senatore.

Allora, vi pregherei di fare molta attenzione perché è chiaro che il tipo di platea di elettorato passivo si aggancia direttamente con il problema dell'articolo 68 della nostra Costituzione. Né possiamo immaginare, dal mio personale punto di vista, che chi partecipa al procedimento legislativo, cioè deputati e senatori, possano avere una diversa tutela sotto il profilo delle garanzie.

Quindi, mi sono permesso di presentare questi due emendamenti al solo fine di rappresentare all'Aula i problemi che derivano da una certa qualificazione della platea passiva con riferimento all'articolo 68 della Costituzione, che nel testo varato in Commissione garantisce la pienezza dell'immunità parlamentare anche ai futuri senatori.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2088, presentato dai senatori Palma e Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Alcuni senatori del Gruppo FI-PdL XVII segnalano alla Presidenza di non essere riusciti a votare).*

Non ha funzionato? Forse sono stato io troppo rapido. Se volete ripetiamo il voto. *(Cenni di assenso dal Gruppo FI-PdLXVII)*. Allora annullo la votazione: scusate, alcuni senatori non sono riusciti a votare.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2088, presentato dai senatori Palma e Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2089, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2090, presentato dai senatori Palma e Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2091, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2092, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2093, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2094, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2095.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche in questo caso vorrei porre un problema in particolare all'attenzione dei relatori. Il secondo comma del nuovo articolo 57 prevede che i consiglieri regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano eleggano con metodo

proporzionale i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Io vorrei comprendere in che termini si può applicare questa norma. Nel caso in cui nessuno dei gruppi consiliari intenda nominare un sindaco del proprio territorio, ma essendo questo sindaco imperativamente inserito nella norma del secondo comma così come descritta, chi deve procedere all'elezione del sindaco? Quale gruppo consiliare deve procedere alla sua elezione?

La norma è chiara: «eleggono con metodo proporzionale i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci».

Penso allora che, onde evitare problemi interpretativi nella fase successiva, se si espungesse il periodo «nella misura di uno per ciascuno» e si lasciasse libera la platea tra consiglieri regionali e sindaci, non vi sarebbero problemi in fase applicativa.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2095, presentato dai senatori Palma e Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2096, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.2097, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2098, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2099.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per ritirare l'emendamento 2.2099, che voleva essere un punto di chiarimento rispetto all'inserimento dei sindaci nella quota proporzionale. Il testo, a nostro avviso, è ragionevolmente chiaro da questo punto di vista e ci sono anche i resoconti della Commissione che su questo punto fanno testo.

La definizione che avevamo immaginato di sostituire alla dizione attuale ci sembrava fosse più chiara. L'importante comunque è il concetto che, lo ribadisco in questa sede, è che i sindaci sono all'interno della quota proporzionale e quindi, quando i consigli regionali eleggono i consiglieri regionali che diventano senatori, uno di questi obbligatoriamente deve essere sindaco. Non ci sono possibilità di fraintendimento rispetto a questo tipo di criterio.

Ribadisco quindi il ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2100, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2103, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2104.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e chiedo di poterlo trasformare in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.2104.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, prima di esprimere il parere vorrei vedere il testo.

PRESIDENTE. Abbiamo il testo dell'ordine del giorno?

BISINELLA *(LN-Aut)*. Glielo faccio avere al più presto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, intanto andiamo avanti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2105, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2106.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 2.2106 che ribadisce, ponendovi l'accento, un diritto che la Sardegna rivendica da tempo e che ancora non ha formalmente, in modo compiuto, ottenuto e che ritroveremo anche più avanti.

Mi riferisco alla possibilità per la Sardegna di essere riconosciuta, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione, non solo come Regione autonoma ma anche come territorio di minoranze linguistiche. Parlo di minoranze linguistiche perché in Sardegna le comunità di lingua non italiana sono due, quella sarda e quella catalana. In particolare, quella catalana è una piccola comunità che risiede integralmente nel Comune di Alghero, mentre quella sarda è una comunità molto più vasta, che ha avuto, nel rispetto della unicità e indivisibilità della Repubblica, una sua particolarità. Si tratta di una comunità che ha proprie radici culturali, etniche e storiche e che molto ha dato alla Repubblica, alla sua libertà, alla difesa dei suoi confini e alla considerazione e al ruolo che la Repubblica italiana svolge nel quadro delle alleanze internazionali più ampie, ai fini del rispetto dei diritti umani e della libertà anche di altri Paesi.

Credo che l'emendamento 2.2106 non incida minimamente sulla riforma, perché richiama la possibilità, che è già riconosciuta nel testo, di eleggere esattamente nelle platee previste dalla riforma costituzionale in discussione i consiglieri regionali e i sindaci che sono destinati a svolgere la funzione di senatore con propria legge regionale.

Pertanto, siccome è anche un metodo normativo che aiuta a riconoscere questa specificità, chiedo ai colleghi senatori di sostenere questo emendamento e di votarlo.

MAURO Mario *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, chiedo al senatore Uras di poter sottoscrivere l'emendamento

e dichiaro il sostegno all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Senatore Uras, accoglie la richiesta del senatore Mario Mauro?

URAS *(Misto-SEL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2106, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2107, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2108, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2109, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «sistema proporzionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2109 e gli emendamenti 2.2110 e 2.2111.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2112, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2113, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2114, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2115, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2116, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2117, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2118, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2119, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2120, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2121, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «della Regione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2121 e gli emendamenti da 2.2122 a 2.2126.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per un piccolo richiamo. Capisco che l'assenza del Movimento 5 Stelle riporti quest'Aula ai vecchi albori. Temo però che ci sia un errore nel pannello elettrico o qualche problema di contatto elettrico, perché c'è qualche senatore che, malgrado sia assente dall'Aula, vedo illuminare di rosso la sua postazione. Evidentemente la nostra assenza riporta l'Aula a vecchie usanze.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di farsi un giro per verificare.

CRIMI *(M5S)*. Dietro il senatore Chiti può verificare quanto sto dicendo, signor Presidente.

Ecco, non sapevo neanche chi era: era il senatore Stefano Esposito, evidentemente. Ma non è il solo. *(Commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

Neanche con una maggioranza così vergognosa avete il coraggio di rimanere ai vostri posti a votare!

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a fare un giro per vedere dove ci sono tessere senza che ci siano i senatori al loro posto.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, è una presa per i fondelli! Questo è vergognoso, non quello che facciamo noi! Non è il solo, lo sapete: ce ne sono tanti, a destra e a sinistra!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2127, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2128, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «minoranze linguistiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2128 e gli emendamenti da 2.2129 a 2.2136.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2137, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «minoranza linguistica».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2137 e gli emendamenti da 2.2138 a 2.2146.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2147, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2148, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2149, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, ci è pervenuto l'ordine del giorno G2.2104 della senatrice Bisinella e siamo disponibili ad accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, insiste per la votazione?

BISINELLA *(LN-Aut)*. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G2.2104 è accolto come raccomandazione. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII e del senatore Casini)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2150, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «minoranze linguistiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2150 e gli emendamenti da 2.2151 a 2.2158.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2159, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «della Regione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2159 e gli emendamenti da 2.2160 a 2.2165.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2166, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, fino alle parole «minoranza linguistica».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2166 e gli emendamenti da 2.2167 a 2.2180.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2181, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «minoranze linguistiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2181 e gli emendamenti da 2.2182 a 2.2196.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2197, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2198.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei dire che esiste, e su questo si è fatta anche un'opposizione in Italia in occasione delle elezione europee, un orientamento a riconoscere delle quote di rappresentanza nel Parlamento europeo. Sono stato accolti ricorsi anche presso il tribunale di Cagliari, oltre che in altri Paesi europei, come la Francia, e prima o poi si dovrà porre la questione del diritto delle minoranze linguistiche ad avere comunque e in ogni caso, nella rappresentanza parlamentare complessiva di un Paese, il proprio riconoscimento. Non si tratta solo di un ambito territoriale, ma di una comunità etnico-culturale.

Noi siamo in un mondo sempre più multiculturale e multirazziale, e purtroppo non riconosciamo le nostre minoranze, che non sono solo quelle che hanno origini culturali e linguistiche in altri Paesi, ma anche quelle che si sono naturalmente sviluppate all'interno dei confini del nostro Paese, come quella sarda o quella specifica catalana di Alghero, e come altre minoranze linguistiche presenti esclusivamente nel nostro Paese.

Richiamo questo problema e, con questo spirito, ritiro gli emendamenti 2.2198, 2.2199 e 2.2218 e li trasformo in un ordine del giorno, chiedendo un'attenzione da parte del Governo su questo tema e l'accoglimento dell'ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.2198, 2.2199 e 2.2218 sono quindi ritirati e trasformati in un ordine del giorno. La questione sarà sottoposta ai relatori e al Governo quando arriveremo all'esame degli ordini del giorno.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «in Parlamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2200 e gli emendamenti da 2.2201 a 2.2217.

Inserimento all'ordine del giorno della deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1579

PRESIDENTE. Comunico che in data di ieri è pervenuta dal prescritto numero di senatori la richiesta - ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento - di remissione all'Assemblea del parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di

necessità e di urgenza del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, in materia carceraria.

Pertanto, come già comunicato ai Gruppi per le vie brevi, l'ordine del giorno della seduta di oggi è integrato con la deliberazione dell'Assemblea sul predetto parere.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 **e** 1454 **(ore 18,34)**

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2219, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «della Regione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2219 e gli emendamenti da 2.2220 a 2.2228.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2229, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2230, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2231, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2232, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*commi terzo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2232 e gli emendamenti 2.2233 e 2.2234.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2235, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «ne ha due».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2235 e l'emendamento 2.2236.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2237, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2238, presentato dai senatori Buemi e Longo Fausto Guilherme.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2239, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2240, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2241, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2242, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2243, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2244, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2245, presentato dai senatori Palma e Falanga.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2246, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2247, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2248, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2249, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2250.
ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, mi rendo conto che non ci sono le condizioni politiche per risolvere il problema della rappresentanza della minoranza linguistica slovena, visto il numero ridotto di senatori e soprattutto il numero esiguo dei senatori che spetteranno alla regione Friuli-Venezia Giulia.
A questo punto ritiro l'emendamento, sperando che si potrà trovare una soluzione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2251, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2252.
BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.2252.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2253, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole « *commi quarto*».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2253 e l'emendamento 2.2254.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2255, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2256, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «elettori residenti».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2256 e gli emendamenti 2.2257 e 2.2258.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2259, presentato dal senatore D'Alì.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2260, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2261, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2262, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «elettori residenti».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2262 e l'emendamento 2.2263.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2264, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2265, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2266, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2267, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*commi quinto*».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2267 e gli emendamenti 2.2268, 2.2269 e 2.2270.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2271, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2272.
FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei chiedere di sottoscrivere l'emendamento 2.2272, con il consenso del senatore Milo, ma anche i successivi a firma dei senatori Milo e Bonfrisco.
PRESIDENTE. Accetta, senatore Milo?
MILO *(GAL)*. Non accetto la sottoscrizione. *(Applausi ironici dal Gruppo PD)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2272, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2273, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2274, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2275, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2276, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 2.2277, 2.2278 e 2.2279 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2280, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.2281 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2282, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2283, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2284, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «sostituzione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2284 e gli emendamenti 2.2285, 2.2286 e 2.2287.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2288, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2289, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2290, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2291, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2292, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2293, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2294, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2295, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2296, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2297, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «entro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2297 e gli emendamenti da 2.2298 a 2.2301.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2302, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2303, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.2304, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2305, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2306, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2307, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2308, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2309, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2310, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.2311 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2312, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2313, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2314, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G2.1 mi rimetto all'Assemblea.
CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, personalmente sono contrario all'ordine del giorno G2.1, perché non vedo cosa c'entrino, in un Senato delle autonomie, i senatori eletti all'estero.
Se mi consente, Presidente, esprimo il parere anche rispetto agli altri ordini del giorno pervenuti. Sull'ordine del giorno G2.2029, presentato dal senatore Falanga, esprimo parere contrario, mentre sull'ordine del giorno G2.2198, presentato dai senatori De Petris, Uras, Floris e Lai, esprimo parere

favorevole.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.1, presentato dal senatore Di Biagio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.2198 non verrà posto ai voti.

Chiedo al senatore Falanga se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.2029.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. No, lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Favorevoli	194
Contrari	26
Astenuti	8

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, NCD, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, ho sbagliato a votare e vorrei che risultasse agli atti. Il mio voleva essere un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Onorevoli colleghi, a seguito dell'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge, che reca modifiche all'articolo 57 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e relative modalità di elezione, risultano preclusi tutti gli emendamenti, riferiti agli articoli successivi, che prevedono modifiche al sistema di elezione dei senatori, ed in particolare le proposte che introducono l'elezione dei senatori a suffragio universale e diretto.

Risultano pertanto preclusi anche gli emendamenti 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.12 e 2.0.14.

Riprendiamo le votazioni.

L'emendamento 2.0.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.2, presentato dai senatori Maran e Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.10, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.11, presentato dai senatore Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.0.13 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.15, presentato dal senatore Campanella, identico all'emendamento 2.0.16, presentato dal senatore Battista e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
MILO *(GAL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MILO *(GAL)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.0.17 e 2.0.18.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.19, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo farvi una comunicazione che vi interesserà. Previi contatti informali con i Gruppi, si è verificata la possibilità di passare questa sera, a conclusione dell'esame dei presupposti di costituzionalità, e in caso di esito favorevole, alla discussione nel merito del decreto-legge sui rimedi risarcitori in favore dei detenuti (relazione e discussione generale). Naturalmente si proseguirà poi domani per completare nel merito il decreto-legge.

Proporrei quindi di andare avanti e di fare una pausa verso le ore 20. Prima però sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,02, è ripresa alle ore 19,20).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile*** **(ore 19,20)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1579: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile».

Nel corso della seduta del 30 luglio la 1a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatrice Lo Moro, se intende intervenire.

LO MORO, *estensore del parere*. Signor Presidente, preferirei intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, nel merito del provvedimento in esame, è chiaro che la costruzione di un decreto d'urgenza e il fatto che esso tratti una materia non omogenea sono stati criticati in Commissione e sicuramente il testo presenta degli aspetti che lasciano comunque estremamente perplessi.

Il provvedimento nasce da una materia che è già stata discussa in quest'Aula e che ha a che vedere con la situazione delle nostre carceri e con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. È evidente che la madre di tutti questi problemi è il sovraffollamento carcerario, che si è tentato di risolvere in vario modo e, in particolare, nel decreto-legge in esame con dei rimedi risarcitori, con dei provvedimenti compensativi e intervenendo anche sulla magistratura di sorveglianza e sull'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

Alcuni aspetti di questo provvedimento lasciano molto perplessi, primo tra tutti il fatto che si possa pensare che per condizioni assimilabili a quelle proprie della tortura possa essere concepito un risarcimento in denaro. Io credo che nessuno sarebbe disponibile a quantificare la propria capacità di resistere a delle condizioni intollerabili. Resta anche la percezione di un mondo alla rovescia, se vediamo, come in questo momento, che si tratta in questo modo una materia così delicata.

Vorrei peraltro ricordare che giace in Commissione un disegno di legge del senatore Manconi e altri collegati che trattano proprio dell'inserimento del garante dei diritti dei detenuti. Sarebbe quindi più apprezzabile se queste Aule potessero occuparsi in modo organico di questa materia, piuttosto che provvedere con decreti d'urgenza che vanno comunque a toccare anche una materia così delicata come l'introduzione di modifiche al codice penale. È chiaro che dovrebbe esserci, da un lato, la certezza della pena e, dall'altro, anche la certezza che tale pena, stabilita secondo un codice, potesse essere scontata anche in condizioni tali da permettere il rispetto dell'essere umano e contestualmente l'effettiva realizzazione di quanto viene assegnato al condannato.

Quanto alle procedure d'infrazione, che sicuramente hanno a che vedere con la sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non è forse inopportuno citare il fatto che l'Italia è in procedura d'infrazione per numerose altre materie, che comunque continuiamo a cercare di risolvere più con dei decreti-legge che con una normativa organica.

In ultimo, vorrei anche far presente il mio sconcerto per il fatto che una materia così delicata venga trattata con ritmi come quelli che vediamo in quest'Aula, cioè con un sostanziale disinteresse per la materia in senso stretto.

È certo che a questo punto ci si richiama anche a un senso di responsabilità, perché di fronte alla possibilità di non affrontare per nulla questa disciplina, o comunque di accettare di affrontarla in questi termini, possiamo solo dire che accetteremo di farlo stigmatizzando ancora una volta un Governo che, invece di consentire un'organica attività legislativa di queste Camere, preferisce procedere attraverso decreti-legge che mettono solo delle pezze senza risolvere i problemi alla radice.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, con il presente decreto-legge il Governo intende adottare norme in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché modifiche all'ordinamento penitenziario e processuale volte, queste ultime, a limitare l'esecuzione della pena nelle strutture penitenziarie, affinché venga meno la condizione di sovraffollamento delle carceri, e ciò al fine di dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza pilota, nota ormai a tutti con il nome di

sentenza Torreggiani, dell'8 gennaio 2013.

Gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano un complesso di materia assolutamente eterogeneo (quindi l'eterogeneità è il primo punto), e questo appare in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo. La legge n. 400 del 1988, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza.

L'elevata disomogeneità del contenuto del decreto-legge comporta una valutazione differenziata sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza per ciascuna delle disposizioni legislative in esame. Non sussistono, infatti, i requisiti di necessità e urgenza che legittimano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge.

La Corte costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso: ricordiamo la sentenza n. 171 del 2007 nella quale stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza; nonché la sentenza n. 128 del 2008, attraverso la quale puntualizza l'evidente mancanza dei presupposti fattuali e la disomogeneità dei decreti-legge.

Al di là della eterogeneità manifesta, vi sono dunque disposizioni dichiaratamente né necessarie né urgenti. Si pensi che l'articolo 6 interviene sul decreto legislativo n. 443 del 1992 (ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria), prevedendo modifiche alla disciplina del corso a vice ispettore.

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di comando e distacco presso altre amministrazioni del personale delle amministrazioni penitenziarie. Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che, per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non possa essere comandato o distaccato presso i Ministeri o altre pubbliche amministrazioni.

Con riferimento al cuore del decreto-legge e ai suoi assenti presupposti di necessità e urgenza, è sufficiente segnalare due date: quella della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, già accennata, dell'8 gennaio 2013, e l'emanazione di detto decreto (24 giugno 2014). La necessità e l'urgenza riferita ad una situazione giuridica sorta ben 17 mesi prima non è sostenibile, né sotto un profilo formale, né sotto un profilo sostanziale.

La questione del sovraffollamento delle carceri costituisce un problema ormai strutturale e dannoso nel nostro Paese e le condizioni detentive della popolazione carceraria sono spesso talmente insopportabili da essere contrarie al senso di umanità, costituendo esse stesse quelle violenze fisiche e morali sui detenuti vietate espressamente dal dettato costituzionale di cui all'articolo 13, penultimo comma.

La soluzione non può e non deve risiedere nell'utilizzo distorto del decreto-legge, ma deve essere oggetto di una ordinata e serrata iniziativa parlamentare, nei tempi e nei modi tali da garantire un'approfondita valutazione del provvedimento legislativo secondo l'ordinario esercizio della funzione legislativa, come previsto dall'articolo 70 della Costituzione. *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

Grazie, signor Presidente, ma ormai sappiamo di essere in un simulacro di Aula parlamentare.

PRESIDENTE. Sono state anche ore molto impegnative oggettivamente, ma pregherei i colleghi, soprattutto quelli in piedi al centro dell'emiciclo, di prendere posto.

BUCCARELLA *(M5S)*. Grazie, signor Presidente.

Le norme introdotte dall'articolo 1, con le quali «si applica, da parte del magistrato di sorveglianza, una detrazione della pena detentiva ancora da espiare, pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio», violano gli articoli 24 e 111, settimo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono alcun procedimento che realizzi il contraddittorio davanti al giudice e non prevedono la ricorribilità in Cassazione di un provvedimento del giudice che può incidere sulla libertà personale.

Quanto al primo profilo, poiché la materia sottoposta alla giurisdizione rientra nell'attuazione di un diritto soggettivo, è del tutto necessario che la difesa voluta dall'articolo 24 della Costituzione possa

essere esercitata in un regime di contraddittorio davanti al giudice come anche l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione (quello sul giusto processo) impone.

Quanto al secondo profilo, poiché il provvedimento del giudice può determinare il *quantum* effettivo della pena da scontare, incide senz'altro sulla libertà personale del detenuto e quindi deve essere passibile di ricorso per Cassazione, quantomeno per violazione di legge, come imposto dal già citato articolo 111, settimo comma, della Costituzione.

La normativa in esame determina, dunque, una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale, anche in relazione all'*an* del ristoro che viene attribuito solo a chi abbia subito almeno 15 giorni di trattamento degradante. Risulta incomprensibile e irragionevole, rispetto all'articolo 3 della Costituzione, escludere dal diritto al risarcimento chi sia stato danneggiato per un numero inferiore di giorni trascorsi con il medesimo trattamento, tanto più che il legislatore ha ritenuto sufficiente a maturare un giorno di libertà solo 10 giorni di trattamento inumano e degradante.

Risulta altresì irragionevole che il giudice debba stabilire il risarcimento in misura sempre fissa, senza che possa considerare la diversa gravità di ogni singola violazione, così che si crea una insuperabile presunzione d'identità dell'impatto sui diritti dell'individuo detenuto in condizioni inumane di detenzione che possono avere caratteristiche, in concreto, diversissime. Presunzione, questa, che contrasta palesemente con il canone della ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), essendo assoluta ed invincibile, poiché impedisce all'individuo detenuto di ottenere un ristoro effettivamente parametrato alla violazione subita in concreto.

Appare, dunque, evidente non solo la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza (a questo siamo ormai abituati) e l'eterogeneità del decreto, ma anche l'incostituzionalità e l'irragionevolezza di talune norme di merito contenute nel decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, quello al nostro esame è un provvedimento che possiamo leggere come vogliamo, ma che di fatto rappresenta il quinto provvedimento svuota carceri che affrontiamo in brevissimo tempo.

Il giudizio che possiamo esprimere è il seguente: complimenti! Questa maggioranza sta concentrando un'attenzione sui carcerati che mai, mai si era vista prima d'oggi.

Se vogliamo leggere fino in fondo questo con gli altri provvedimenti similari o che hanno abbassato le pene, o che per determinate pene consentivano altre soluzioni rispetto alla carcerazione, possiamo dire che questo è il quinto indulto mascherato.

Quello che ci preoccupa è che le procure già ora stanno sfoltendo le carceri, mettendo un sacco di delinquenti in libertà e i reati per cui non si rischia più di finire in carcere sono allarmanti. Non solo i furti, non solo le rapine, ma addirittura tutti i colpevoli di reati di violenze sulle donne, gli *stalker*, potranno essere immediatamente liberati. Quest'Aula dimentica che, non poco tempo fa, concentrandosi proprio sulla difesa delle donne, in sede di ratifica della Convenzione di Istanbul, si è voluto dare un segnale per rafforzare la tutela delle donne rispetto alla violenza prevedendo inasprimenti delle pene per i reati di violenza sulle donne. Oggi tutto ciò che si è detto in quest'Aula è vanificato perché tutto quello che accadrà in termini di reato di *stalker* sarà sostanzialmente condonato. Presumibilmente, non troveremo nemmeno tutto il corpo magistraturale d'accordo. Penso che un magistrato che fa il suo lavoro, un magistrato ligio, osservatore delle norme e anche con tanta buona volontà, vedendo tutti i suoi processi ed i suoi sforzi vanificati, potrebbe dire: se l'aveste detto prima non avremmo perso tanto tempo e tanto denaro nelle inchieste, nelle indagini.

La Lega vorrebbe però sottolineare l'aspetto a cui tiene di più, e che ritiene vergognoso verso i cittadini italiani. Pensiamo a quanti lavoratori hanno avuto il blocco dei contratti per il momento difficile della crisi: si è detto loro che non si può aumentare lo stipendio, devono capirlo e farsene una ragione, perché la crisi lo impone. Quanti pensionati non abbiamo saputo remunerare nella giusta maniera,

dopo una vita di lavoro? Sappiamo che la pensione media dell'italiano - della maggioranza o di più del 50 per cento degli italiani - non arriva nemmeno ai fatidici 1.000 euro al mese.

Di più, la crisi comporta ristrutturazioni e chiusure aziendali e quindi un aumento del numero dei cassaintegrati. Non sappiamo nemmeno trovare le risorse per finanziare tutta la cassa integrazione, men che meno quella in deroga. Con questo provvedimento, però, troviamo 240 euro al mese da attribuire a persone che, invece di finire in galera, vengono a riscuotere addirittura questo risarcimento. Forse non è tanto, ma ci sono assegni di invalidità che non arrivano nemmeno a 240 euro al mese. Possiamo dunque definirla una mancetta per il maltrattamento che queste persone hanno subito. Ma quanti maltrattamenti subiscono quelle persone che fanno le capriole tutti i giorni per arrivare alla fine della settimana? Quanti italiani vediamo (e ce ne vergogniamo) che rovistano nei cassonetti perché non hanno da mangiare? Cosa diciamo a queste persone? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Regaliamo 240 euro al mese ad un delinquente! Il cittadino della strada si chiede: o il mondo va alla rovescia, o qua siete tutti matti. Bene, permetteteci di dire che per noi sarebbe una vergogna approvare un provvedimento del genere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ancora una volta ci troviamo di fronte ad un decreto le cui caratteristiche di straordinaria necessità ed urgenza risultano molto opache. Lo abbiamo detto in Commissione e lo dobbiamo ribadire ancora una volta in Aula: non ci piace, ancora una volta, dover essere espropriati del potere legislativo. Il Governo deve comprendere che su certi argomenti - su argomenti fondamentali come il tema dell'ordinamento penitenziario, la materia penale, la materia processual-penalistica - non si può procedere per strappi; non si può procedere a pezzatura di leopardo.

Signor Presidente, colleghi, anticipo la conclusione e vorrei spiegare per quale motivo il Gruppo che rappresento si asterrà su questo provvedimento.

Il nostro voto sarebbe stato istintivamente contrario ma ancora una volta, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, subiamo una sanzione per un trattamento inumano a cui sottoponiamo i nostri detenuti. Abbiamo subito una sentenza pilota, cui già hanno fatto cenno i colleghi che mi hanno preceduto, la sentenza Torreggiani, che non solo ci mette in mora, ma ci sanziona, ci condanna a pesanti pene pecuniarie per non aver rispettato dei requisiti.

Diciamo al Governo - vedo il ministro Orlando - e lo abbiamo ribadito in Commissione, anche trattando il merito del provvedimento che sarà oggetto della discussione generale che seguirà la discussione sui presupposti di costituzionalità, che non è questo il modo di organizzare una visione sistemica di un recepimento fisiologico dei precetti della Convenzione e dei precetti del diritto europeo.

Il diritto europeo ispira ormai buona parte dell'assetto normativo e ordinamentale del nostro Paese. Ci è ben chiaro che ciò di cui adesso stiamo discutendo è una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ci è altrettanto chiaro che anche l'ordinamento comunitario ci chiede di rispettare determinati precetti e determinati *standard* che sono incardinati definitivamente nell'articolo 27 della nostra Costituzione.

Ma non è questo il modo e ancora una volta contestiamo il metodo. Lo abbiamo detto troppe volte, Presidente, e ci dispiace doverlo ripetere ancora una volta: siamo al sedicesimo decreto emanato da un Governo che ha detto di non volersi servire della decretazione d'urgenza. Per l'ennesima volta dobbiamo dire che non esistono requisiti straordinari di necessità e urgenza, ai sensi dell'articolo 77, bensì è rivendicata solo una generica urgenza nel provvedere.

Non ci basta, non ci è sufficiente per dare un giudizio favorevole su questo provvedimento. Non ci è sufficiente e non può essere sufficiente per non stigmatizzare gli aspetti patologici di questo provvedimenti.

Anche in questo caso molte cose sono state dette, nei giorni che ci hanno preceduto con riferimento ad

altri decreti che ancora una volta hanno abusato dello strumentario che la Costituzione pone, in via del tutto eccezionale, a disposizione del Governo, nella fattispecie il decreto?legge. Ma siamo ugualmente consapevoli che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la sentenza pilota Torreggiani, ci pone di fronte a un *aut aut*: siamo già in ritardo di un mese. Dobbiamo provvedere. Non ci piace questo modo di provvedere. Non ci piace il fatto che il Governo non sia stato in grado di proporre al Parlamento una visione organica, una modalità definitiva, non un provvedimento tampone, non un provvedimento pannicello caldo a cui necessariamente dovranno seguire altri provvedimenti e che - lo anticipo senza entrare nello specifico - nel merito non ci piace affatto.

Mi astengo anche perché ormai lo abbiamo detto talmente tante volte che temo che quest'Aula lo abbia mandato a memoria dal citare la giurisprudenza costituzionale di riferimento che dice a tutti noi come questa non sia la modalità giusta per procedere.

Mi astengo dall'affermare nello specifico quanto siano mancati ancora una volta i controlli, a partire dal controllo del Presidente della Repubblica che non dovrebbe sottoscrivere un decreto, non costituzionalmente legittimo ai sensi dell'articolo 77. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Mi astengo dal dire quanto anche la nostra Commissione di merito, votando sistematicamente con pareri favorevoli provvedimenti che non integrano i requisiti dell'articolo 77, si astenga dal controllo; anzi, decida di non decidere, decida malamente.

Mi astengo ancora una volta dall'intrattenere quest'Aula su come noi stessi, con i numeri di una maggioranza, veniamo meno ad un precetto costituzionale.

Però ancora una volta dico: noi abbiamo deciso - e lo abbiamo fatto solamente con riferimento ai presupposti di costituzionalità di questo provvedimento - di dichiarare un voto di astensione, riservandoci - e lo faremo ampiamente, con argomentazioni che saranno dibattute da qui a breve - di manifestare tutte le nostre censure nel merito negli interventi a venire. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

ENDRIZZI *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 92.

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge:

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento***

penitenziario, anche minorile *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 20,48)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1579, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Casson, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, mi scuso fin d'ora se dovrò essere dettagliato in questa relazione perché, vista l'accelerazione dei tempi per l'esame di questo decreto-legge, il testo, così come è arrivato dalla Commissione giustizia, non è ancora stato consegnato per i lavori di quest'Aula. Siccome si tratta di una materia delicata, che riguarda situazioni carcerarie e questioni che hanno attinenza alla giustizia, ritengo di dover entrare nei particolari.

Il decreto-legge n. 92 del 2014 ci arriva dalla Camera dei deputati per la conversione. È composto da dieci articoli, comprensivi di una tabella che fa riferimento, come dirò tra poco, all'articolo 6, comma 1.

L'articolo 1, in particolare, reca delle modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, nella quale viene inserito un ulteriore articolo, che si riferisce a rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati. Si stabilisce che quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera *b)*, consista in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione di pena detentiva pari, per durata, a un giorno per ogni dieci durante i quali l'interessato ha subìto il pregiudizio. Tuttavia, affinché la norma trovi applicazione è necessario che le condizioni di detenzione in violazione del diritto convenzionale europeo si siano protratte per non meno di quindici giorni.

Il secondo comma fa riferimento all'ipotesi in cui il residuo di pena sia tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale indicata. In tal caso, allo scontro di pena si sostituisce a titolo di risarcimento del danno la liquidazione di una somma di denaro pari a 8 euro per ogni giorno di detenzione illegittima. Tale liquidazione, per equivalente, trova applicazione anche quando il periodo detentivo sia stato inferiore ai 15 giorni. L'indicazione degli 8 euro fa riferimento ad una media europea che si basa su liquidazioni, disposte a seguito di sentenze della Corte europea.

Il terzo comma si riferisce, invece, al caso in cui a subire il pregiudizio siano stati soggetti in stato di custodia cautelare in carcere, non computabile nella determinazione della pena da espiare, ovvero coloro i quali hanno definitivamente terminato di espiare la pena detentiva. L'azione in tali casi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o di custodia cautelare in carcere.

Seguono poi ulteriori disposizioni di ordine processuale volte a regolare le controversie che insorgono dall'esercizio di questa azione da parte del detenuto, dell'internato, o di coloro i quali hanno subito restrizioni della libertà personale che, per modalità, risultino illegittime ai sensi del più volte citato articolo 3 della CEDU.

Il secondo comma dell'articolo 1 introduce un'ulteriore disposizione nella legge sull'ordinamento penitenziario che consente di avvalersi, sia pure con compiti meramente ausiliari, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78 della stessa legge stessa sull'ordinamento penitenziario, la cui attività deve essere gratuita. Il classico caso delle nozze coi fichi secchi.

L'articolo 2 del disegno di legge concerne il delicato profilo delle disposizioni transitorie fissando i seguenti criteri; in primo luogo, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione da parte di chi ha cessato di espiare la pena detentiva e non si trova più in stato di custodia cautelare, decorre dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge ed è di sei mesi. In secondo luogo, entro i medesimi sei mesi, detenuti ed internati che abbiano fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo possono presentare la domanda di risarcimento del danno, purché non sia già

intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte del predetto giudice.

L'articolo 3 reca una puntuale modifica dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si tratta di una norma che stabilisce degli oneri di informazione e comunicazione che vengono posti a carico del tribunale di sorveglianza o del magistrato di sorveglianza chiamati a comunicare al Ministro della giustizia i provvedimenti concernenti le richieste di risarcimento. Lo stesso Ministro, tempestivamente, ne informa il Ministro degli affari esteri.

L'articolo 4 disciplina le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di diritto processuale penale. Si tratta di una disposizione che stabilisce le modalità con le quali l'imputato è chiamato a raggiungere il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari e specifica che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte. Il secondo comma, invece, regola i presupposti all'occorrenza dei quali l'imputato viene accompagnato coattivamente dalle Forze di polizia presso il luogo degli arresti domiciliari. Ricordo altresì che un terzo comma, soppresso dalla Camera dei deputati, regolava la fattispecie in cui, in seguito al provvedimento di sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare, fosse stata disposta l'applicazione della procedura di controllo mediante braccialetto elettronico. In base alla disposizione soppressa alla Camera, il direttore dell'istituto penitenziario avrebbe potuto rappresentare l'impossibilità di dare immediata esecuzione alla scarcerazione in ragione di specifiche esigenze di carattere tecnico; da parte del giudice ne sarebbe seguito, quindi, il possibile differimento della sostituzione della misura sino al momento in cui la polizia giudiziaria avesse ottenuto il dispositivo elettronico.

L'articolo 5 trasferisce il riferimento dal ventunesimo anno di età al venticinquesimo anno di età, per quanto concerne l'estensione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive e delle misure cautelari e di sicurezza per i minorenni, anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto la maggiore età. Si tratta di una norma di favore che concede i benefici concernenti le modalità di espiazione di misure privative della libertà personale ampliandone la latitudine applicativa ben oltre il pregresso limite dei ventuno anni, così da proiettare in avanti nel tempo la tutela prevista dal combinato disposto degli articoli 27 e 31 della Carta costituzionale.

La Camera dei deputati, ha poi inserito una norma di salvaguardia che esclude l'applicabilità delle norme di esecuzioni favorevoli agli infraventicinquenni che abbiano compiuto comunque il ventunesimo anno di età, qualora ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità educative.

A questo punto ricordo come nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato aggiunto un articolo 5-*bis* concernente disposizioni in materia di attribuzioni di funzioni a magistrati, volte a favorire la copertura degli organici della magistratura di sorveglianza mediante il conferimento di tali funzioni anche al termine del tirocinio e antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. L'articolo 5-*bis*, come ricorderò tra poco nel dettaglio, è stato soppresso all'interno della Commissione giustizia, peraltro a seguito di una maggioranza che definirei anomala.

L'articolo 6, come già preannunciato, concerne misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e, in particolare, riduce la durata dei corsi per il personale da diciotto a dodici mesi, rimodulando durata e modalità di partecipazione ai corsi da parte del suddetto personale.

Ulteriori norme in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria sono state approvate, sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, così da abbreviare al 31 luglio 2014 l'originario termine di durata delle gestioni commissariali che era stato fissato dal decreto-legge n. 78 del 2013 per la fine dell'anno in corso. Un ulteriore comma conferisce potestà di decretazione al Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte.

L'articolo 7 concerne misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui si vietano il comando o il distacco presso altri Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, disponendosi altresì la non rinnovabilità dei provvedimenti già adottati nei riguardi del medesimo personale e che cessano di avere efficacia nei

due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 8 torna a modificare l'articolo 275 del codice di diritto processuale penale. L'impostazione della norma, modificata dalla Camera dei deputati, si fonda sulla cosiddetta prognosi anticipata in sede cautelare. In base a tale principio le due misure più invasive non possono trovare applicazione se il giudice ritiene che in seguito a sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Inoltre, la misura cautelare in carcere non potrà applicarsi se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore ai tre anni. Tuttavia, l'approvazione di alcune proposte emendative alla Camera dei deputati ha determinato l'inclusione di una clausola di salvaguardia volta a mantenere ferma l'applicabilità dello stesso articolo 275, comma 3 e degli articoli 276, comma l-*ter*, e 280, comma 3, del codice di diritto processuale penale. Inoltre, le disposizioni citate non possono trovare applicazione per i procedimenti riguardanti i delitti di maggior allarme sociale richiamati nella norma e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, e cioè un luogo pubblico di cura o assistenza, ovvero una casa famiglia protetta, ovvero ancora la propria abitazione o altro luogo di privata dimora.

Infine gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Per quanto concerne in conclusione i lavori della Commissione giustizia, ricordo che la Commissione si è soffermata in particolare su alcuni aspetti critici e certamente criticabili del decreto-legge, ed in particolare su tre norme.

La prima riguarda l'articolo 5-*bis*, ed è l'unica modifica che è stata apportata dalla Commissione giustizia al testo uscito dalla Camera dei deputati.

Questo, come già detto, è stato introdotto dai deputati e a maggioranza in Commissione è stato proposto di sopprimerlo. Riservare a magistrati di giovane età e limitata esperienza le funzioni di sorveglianza, che si caratterizzano per la forte incidenza sulle misure *de libertate*, è stato ritenuto inopportuno e bocciato, come ho detto, dalla Commissione, seppur con una maggioranza particolare.

Un secondo profilo di particolare delicatezza ha riguardato la disposizione sulle modalità di esecuzione delle pene dei detenuti infraventicinquenni che, secondo l'orientamento di alcuni colleghi commissari, rischia di determinare qualche confusione nelle modalità di espiazione della pena che devono essere necessariamente orientate a programmi personali fondati sull'età, oltre che su altri elementi concernenti la personalità del reo. Anche al riguardo, occorre tener presente il combinato disposto degli articoli 27 e 31 della Costituzione, nonché la giurisprudenza costituzionale in tema di percorsi personali e individualizzati per la rieducazione del condannato, specie se vengono in gioco le modalità di detenzione dei minori o degli adolescenti.

L'ultimo punto dibattuto nel corso dei lavori della 2a Commissione permanente è quello relativo alle disposizioni concernenti i criteri di scelta delle misure cautelari coercitive, previsti dall'articolo 8 del decreto-legge in conversione. Anche qui la riformulazione dell'articolo 275 del codice di procedura penale è il frutto di emendamenti approvati presso la Camera dei deputati, dove è stato stabilito il criterio base del *favor* per le misure meno invasive, in base al sistema della prognosi anticipata.

Circa l'applicabilità della sospensione condizionale della pena e con riguardo alla sola detenzione carceraria va detto che questa non può applicarsi se il giudice ritiene che all'esito del giudizio la pena detentiva in concreto irrogata non sarà superiore ai tre anni. Tuttavia, tale disposizione risulta temperata da un sistema di eccezioni riguardanti i reati di maggior allarme sociale, al ricorrere dei quali le nuove norme non si applicano, secondo quanto recita la parte finale, ultimo periodo, dell'articolo 8 del decreto-legge. E mi limito soltanto a citare i reati più gravi, che sono quelli che fanno riferimento, oltre ad alcune fattispecie specifiche indicate, a delitti di terrorismo e di criminalità organizzata, alle violenze sessuali, ai traffici di sostanze stupefacenti, all'omicidio, alla rapina aggravata, all'estorsione aggravata e agli altri più gravi reati che, appunto, sono citati nell'articolo 4-*bis*. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, cogliamo l'occasione, come Gruppo della Lega Nord e Autonomie, per ribadire una dura contestazione di carattere politico da parte della Lega.

Vogliamo portare all'attenzione dell'Aula la vergognosità di questo decreto, il cui nome più opportuno, più idoneo - lo dico ai parlamentari del Partito Democratico, ai parlamentari di maggioranza, lo dico al Governo - è «quinto decreto svuota carceri» e questo al di là della dicitura che viene data al testo e al decreto.

È il quinto indulto mascherato di cui la maggioranza, il Governo, il Partito Democratico, anzi i Governi di sinistra si macchiano nel corso di questo periodo.

Questo è un decreto dove vi sono tre elementi di assoluta vergogna, tre elementi che portano la Lega Nord a fare su questo provvedimento l'ennesima battaglia senza tregua, dentro e fuori di questa Aula.

Innanzitutto, voglio fare presente che mentre noi stiamo discutendo, esattamente in questi giorni e in queste ore, numerose procure stanno scarcerando decine se non centinaia di delinquenti.

Non so se avete letto le cronache di questi giorni, ma gli stessi magistrati e le stesse procure si stanno lamentando perché decine di *stalker*, decine di delinquenti, che si sono macchiati di reati socialmente gravi, come furti, rapine, borseggi, maltrattamenti e violenze nei confronti delle donne, stanno per essere scarcerati per colpa di questo decreto, quindi per colpa del Governo, del Governo Renzi di sinistra, del Governo sostenuto dal Partito Democratico e dal Nuovo Centrodestra! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

L'altra vergogna, me la lasci dire, Presidente, è che non ci sono soldi per i nostri lavoratori, non ci sono e non trovate i soldi per i cassaintegrati.

Pochi minuti fa Renzi ha detto che probabilmente non ci saranno gli 80 euro per i pensionati con la minima e per i lavoratori autonomi a basso reddito ma, oltre ad aver trovato 38 euro al giorno per le decine di migliaia di sedicenti profughi che stanno invadendo il nostro Paese, trovate 8 euro al giorno come risarcimento nei confronti dei delinquenti: 240 euro al mese come risarcimento, come mancia, come rimborso nei confronti dei delinquenti. Questo è inaccettabile. Questo è un decreto che grida vendetta. Questo è il peggior decreto svuota carceri, di cui vi macchiate! *(Applausi della senatrice Bisinella)*. Sarà nostro compito e nostro onere bloccarlo e fermarlo in tutti i modi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, quando ho letto questo decreto appena arrivato dalla Camera, conoscendo il ministro Orlando e la sua attenzione, ho pensato che probabilmente egli non è più attento come quando era parlamentare. Invece mi sono poi reso conto che le pecche maggiori le aveva fatte la Camera dei deputati e non il Governo, nel momento in cui aveva emanato il decreto-legge.

La prima pecca grave (anche perché conosco, signor Ministro, la sua attenzione alle questioni di garanzia) è che si fa un'eccezione a quella che è una regola d'oro inserita nell'ordinamento giudiziario secondo la quale i magistrati, prima della prima valutazione di professionalità, non vanno a svolgere funzioni penali monocratiche, funzioni di sostituto procuratore della Repubblica.

Invece ora li mandiamo a svolgere funzioni di magistrati di sorveglianza. Non mi si può rispondere che mancano i magistrati o che in alcuni uffici di sorveglianza vi sono delle vacanze, perché lei potrebbe certamente sollecitare il Consiglio superiore della magistratura affinché proceda ad applicazioni in quegli uffici e invece provvedere con queste norme per altro tipo di ufficio all'interno dell'organizzazione giudiziaria. Non devo insegnarle nulla dal momento che ormai i mestieri del giudice sono 43 (prima erano 32-33 ma oggi sono aumentati). Pensavo che fosse una mia reazione, invece no, ho trovato che anche nella Commissione esponenti della maggioranza hanno ritenuto che fosse veramente un qualcosa di non accettabile, tanto più che li mandiamo a svolgere una funzione delicatissima cui tutti teniamo, perché la gestione delle carceri non è cosa di poco conto.

Proprio perché conosco la sua sensibilità, Ministro, io le faccio appello a mantenere fermo quanto ha detto la Commissione. Significherebbe, infatti, veramente tradire quei principi fondamentali cui ci siamo ispirati indipendentemente dall'appartenenza politica. Proprio perché avevamo la stessa visione, lo stesso modo di concepire i rapporti, sono convinto che lei riuscirà a porre rimedio a questa stortura.

Nonostante avessimo fatto critiche da più parti sull'articolo 275 del codice di procedura penale, così come modificato dalla Camera, la norma aveva una sua linearità come scritta nel decreto-legge, significando determinato cose, mentre qui diventa una sorta di percorso a ostacoli. E non si comprende quali siano le eccezioni, quale sia la filosofia delle eccezioni.

Ha già ricordato il relatore della difficile comprensione: ha richiamato gli articoli della Costituzione e ha richiamato anche i principi costituzionali della personalizzazione nella individuazione degli strumenti che riguardano le persone detenute.

Come si fa a non tener conto di chi, dai 21 ai 25 anni, deve essere messo nello stesso luogo dove si troveranno dei minori, che hanno una diversa concezione?

Da ultimo, signor Ministro, proprio da lei non me lo sarei aspettato. Ho presentato un ordine del giorno al riguardo, proprio perché confido in una successiva correzione: quella del magistrato di sorveglianza, è una correzione da fare *ad horas* perché non c'è stato un decreto-legge, quindi non è ancora in vigore e se la correzione viene fatta oggi non ci sono problemi.

Proprio perché l'altra fattispecie rientrava nel decreto-legge, invece, io ho ritenuto di trasformare un emendamento in un ordine del giorno. Come facciamo ad accettare che cittadini detenuti in condizioni disumane ricevano 8 euro per un giorno di pena scontato in quelle condizioni?

Non voglio qui richiamare le critiche del Consiglio superiore della magistratura sulla non adeguatezza di queste misure. Non mi interessa questo, bensì che, quando il soggetto detenuto è in carcere o sta espiando una pena, anche se agli arresti domiciliari, possa rivolgersi al magistrato di sorveglianza personalmente con una istanza e senza nessuna spesa, tanto più che si tratta di 8 euro.

Ma come si può pensare che una volta che abbia finito di scontare la pena debba fare l'azione civile? Per cinque o sei giorni (che equivalgono a 40 o 48 euro) dovrebbe rivolgersi a un avvocato? Vedo di fronte a me il senatore Cucca, nonché avvocato, Cucca e chiedo a lui se, per caso, egli riuscirebbe a fare delle cause civili per un prezzo inferiore ai 48 euro che spettano al povero detenuto.

Signor Ministro, proprio perché avevo presentato un emendamento al riguardo, la invito a correggere la questione al più presto. Avevo previsto un'istanza al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria perché immediatamente, se ricorrono le condizioni, rimborsi quella somma e solo in caso di diniego sia prevista l'azione giudiziaria.

Confido nella correzione futura sotto il profilo della istanza per gli 8 euro. Ma confido molto nella sua percezione della gravità della situazione e nell'immediato accoglimento di quanto propone la Commissione per quanto riguarda il magistrato di sorveglianza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo anch'io, come hanno fatto i colleghi del mio Gruppo, per esprimere il nostro giudizio assolutamente negativo nei confronti di questo provvedimento, che rappresenta l'ennesimo svuota carceri. Un provvedimento varato con i caratteri della straordinaria necessità ed urgenza, a dimostrare quali sono le priorità di questo Governo. Questo Governo ritiene prioritario liberare le carceri dai delinquenti, riportandoli, quindi, nelle nostre strade, nonché attuare politiche che utilizzano in modo irresponsabile le poche risorse che il nostro Stato ha a disposizione, impiegando quindi male le risorse affidate dai cittadini.

È inaccettabile che l'attuale Governo finanzi provvedimenti come questo regalando 8 euro al giorno ai detenuti; è inaccettabile che riesca a trovare risorse per mantenere nel nostro Paese i profughi, o cosiddetti tali, che arrivano da tutto il mondo, e che vengono ospitati in questi termini solo in Italia, con una spesa di 35 euro giornalieri, che rappresentano una cifra enorme e ben superiore al reddito di molte famiglie.

Lo Stato spende complessivamente 300.000 euro al giorno per mantenere questa assurdità

dell'operazione Mare Nostrum, in cui il nostro esercito va a recuperare tutti coloro che cercano di arrivare sulle nostre coste. Questo nostro Governo, pur avendo alzato la voce in campagna elettorale contro l'Europa che ci ha lasciati soli per accaparrarsi ovviamente le simpatie dei cittadini italiani, non riesce a trovare la collaborazione dell'Europa per gestire queste emergenze, dimostrando che la forza del Primo Ministro si esprime attraverso le sue parole, le sue dichiarazioni, la sua propaganda ma che nei fatti la forza di difendere gli interessi del nostro Paese e dei nostri cittadini non trova mai riscontri reali *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*perché non c'è nessun aiuto da parte della Comunità europea nel gestire queste emergenze. Riteniamo che questi interventi siano sbagliati perché la soluzione alla situazione carceraria deve essere ben diversa.

Se esiste un'emergenza va affrontata prima di tutto verificando la possibilità che i detenuti stranieri possano essere ospitati nelle patrie galere dei Paesi d'origine e non certamente nelle nostre, e questo Governo non ha fatto alcun tentativo per raggiungere tale obiettivo. In seconda istanza, piuttosto che per regalarle ai detenuti, devono essere trovate risorse per un piano carceri serio, che preveda la realizzazione di opere nuove, adatte ad ospitarli.

Il Governo in questi giorni sta addirittura ipotizzando di spendere risorse per ristrutturare le caserme dismesse per ospitare i profughi, al di fuori anche del Patto di stabilità. Ci chiediamo: se trova queste risorse perché non è in grado di fissare invece come priorità la sistemazione delle carceri esistenti e la realizzazione di nuove sedi adatte ad ospitare i detenuti?

Le priorità del Governo non sono le nostre, ma riteniamo che non siano nemmeno quelle dei cittadini italiani, e ci facciamo forza di tale convinzione per opporci a questi provvedimenti, sapendo di interpretare correttamente la volontà della nostra gente, che purtroppo non conosce questo tipo di iniziative perché non ne viene data sufficiente pubblicità, altrimenti credo ne sarebbe indignata.

Non è possibile che per molti altri interventi che sono stati citati, a favore di cassaintegrati piuttosto di che famiglie in difficoltà economiche, si dica che non si riescono a trovare le risorse e invece si trovano per questo tipo di intervento.

Noi ci auguriamo che questo Governo cada il prima possibile, quindi viviamo le minacce di Renzi di mandare a casa Camera e Senato non come un qualcosa di negativo ma come la soluzione ottimale per questo Paese poiché un cambio di Governo e di politica è sicuramente necessario. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, questo decreto è la diretta conseguenza di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 gennaio 2013 che condannava l'Italia a predisporre una serie di rimedi idonei ad offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario.

Voglio però porre l'attenzione sui punti più caldi di questo provvedimento: l'abbuono di un giorno di pena residua per ogni dieci giorni durante il quale il detenuto è stato in condizioni inumane e degradanti; la previsione secondo cui i condannati minorenni possono essere custoditi fuori dal circuito penitenziario degli adulti fino al venticinquesimo anno di età, in luogo del ventunesimo; e, ancora, il ristoro - dietro apposita istanza del detenuto o del difensore con procura speciale - di 8 euro per ogni giorno vissuto in carcere in condizioni disumane. C'è da dire che si parte dagli 80 euro, si passa dagli 8 euro e si arriverà agli 80 centesimi. È questa la scala? Continuo.

Se il detenuto ha già scontato la pena, ma ha subito il pregiudizio di un cattivo trattamento, si andranno ad ostruire gli ingranaggi della già affaticata macchina giudiziaria mediante formulazioni di richieste di risarcimento al tribunale distrettuale, da farsi entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto-legge. Il tribunale distrettuale - in composizione monocratica e con procedimento camerale - deciderà con decreto non reclamabile (!), con grave lesione del diritto di difesa degli istanti. Decreto non reclamabile significa che, se il giudice competente si pronuncia negativamente, quel detenuto non potrà mai più chiedere nel nostro ordinamento il risarcimento.

È chiara la violazione dell'articolo 24 della Costituzione. Sì, la Costituzione che voi state massacrando

in queste ultime ore: proprio quella secondo cui la difesa è un diritto inviolabile e che rappresenta il nucleo fondamentale di ogni sistema democratico. Democratico: «democrazia» e «democratico» sono parole che a voi non piacciono. Le ripeto: democratico, che non parla di Partito Democratico, ma di democrazia di uno Stato. Continuo. Il diritto alla difesa, come tale, non può essere limitato o ignorato.

Tra l'altro, il lavoro che dovranno svolgere le cancellerie nei prossimi sei mesi sarà smisurato, enorme. Per non parlare delle spese a dir poco ingenti che lo Stato dovrà affrontare per ottemperare a tutte le istanze.

Il problema del sovraffollamento carcerario non si aggira con una mancia di 8 euro al giorno o con i saldi estivi, degli sconti e degli abbuoni.

Allora, sulla base di quanto descritto, viene da chiedersi se questo decreto non sia altro che un indulto mascherato. Il signor Renzi, però, sa bene che, secondo l'articolo 79 della Costituzione (ripeto: Costituzione), l'indulto e l'amnistia sono concessi solo con legge rinforzata, che ha bisogno della maggioranza speciale dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sia durante la sua votazione, sia durante l'approvazione finale. Questo è un tiro mancino perciò: con un decreto-legge non si poteva fare. E allora come aggirare, l'ostacolo? Come manipolare? Siete abili a manipolare e ve lo spieghiamo. Si opta per una maschera, un travestimento: quella che sarebbe dovuta essere una legge rinforzata diventa, per magia, un atto di iniziativa governativa - l'ennesimo - da convertirsi in legge entro sessanta giorni. Si aggiunge tra le righe del decreto il solito binomio «straordinaria necessità ed urgenza» e il gioco è fatto. Si impacchetta così un bel decreto-legge che pone una copertura ad una vergognosa e soprattutto annosa situazione di sovraffollamento carcerario. Ma non siamo a Carnevale: siete in ritardo, è già passato Carnevale.

Certo, lo so: per voi la democrazia rimane sempre una pratica tediosa e pruriginosa. Conviene percorrere strade veloci - queste - e conviene depauperare i compiti conferiti all'organo legislativo, conviene imbavagliarlo, fino allo svilimento. Vi conviene sempre. A noi no.

Ve lo dico chiaro e tondo: noi non siamo qui i meri osservatori delle continue sfilate della fiducia. Noi una soluzione ve l'abbiamo data: la depenalizzazione dei piccoli reati; il ricorso a misure alternative alla pena carceraria; far scontare la pena ai detenuti stranieri nei Paesi di origine, a patto che non siano inflitte pene degradanti ed abbiette.

Proprio un anno fa, il 5 agosto 2013, abbiamo chiesto, con un ordine del giorno, di non vendere e permutare cubature e di non dismettere gli edifici penitenziari già esistenti: ma voi non volete sentire. Abbiamo preparato e portato direttamente al Colle, il 9 ottobre 2013, il nostro piano carceri, che prevede un recupero funzionale delle carceri impiegate male.

Per concludere, in uno Stato di diritto la pena non può essere meramente afflittiva. In uno Stato di diritto non si emettono decreti-legge farlocchi che offendono la dignità di chi è stato sottoposto ad un trattamento disumano e che rallentano uno dei tre poteri dello Stato, il potere giudiziario. Voglio credere che questo continui ad essere uno Stato diritto e nella democrazia, nonostante voi vogliate fare il solito colpo di Stato. Non vi permetteremo di calpestare la democrazia, la libertà di parola e di espressione: mai! *(Applausi dei senatori Buccarella e Candiani)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Brava!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Ministro, io penso che anche in questo caso e con questo provvedimento la storia si ripeta. Si ripete quel «minuetto» tra la Corte di giustizia europea e lo Stato italiano. Voi ricorderete certamente quando la Corte di giustizia europea condannava il nostro Paese per la lunga durata del processo. Allora, poiché la Corte veniva intasata da un numero considerevolissimo di procedimenti, disse al nostro Paese di non romperle l'anima, di non disturbarla e di provvedere con suoi provvedimenti interni. Venne così fuori la cosiddetta legge Pinto che risolveva internamente la problematica della lunga durata dei processi, creando, per la verità, considerevoli danni all'economia del nostro Paese e all'amministrazione della giustizia perché le cause venivano fatte in maniera seriale e le corti d'appello dei nostri uffici giudiziari si intasavano di contenziosi.

Oggi è successo che, con la famosa sentenza Torreggiani, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha detto la stessa cosa. Ha detto: o voi provvedete oppure sarete sanzionati con somme stratosferiche che nulla hanno a che vedere con le somme che questo decreto ha previsto a titolo riparatorio.

Se fossi stato al Governo, anch'io avrei cercato di individuare una soluzione creando una norma che, in qualche modo, ponesse rimedio al problema segnalato dalla Corte europea. È così venuto fuori un decreto che, per la verità, nella sua stesura originaria del Governo era quantomeno accettabile, salvo poi le critiche che di qui a un attimo farò relativamente ad alcuni punti. In Commissione giustizia alla Camera però c'è stato il solito «piedino» del piccolo partito - quello dei pochi magistrati che, oltre a svolgere la loro attività in magistratura, mettono anche il «piedino» nella politica - che è intervenuto con sollecitazioni che hanno indotto la Commissione stessa ad apportare delle modificazioni che tecnicamente sono inadeguate.

Signor Ministro, già prevedere che ad un condannato che abbia vissuto condizioni carcerarie inumane (la tortura, grazie a Dio, nel nostro Paese non c'è) si dia un risarcimento pari a 8 euro al giorno, anche rapportando - come ho detto - questa somma alle sanzioni che la Corte europea ha comminato nei confronti del nostro Paese, mi è sembrata una previsione del tutto inadeguata. Per la verità, ritengo che una condizione di vita inumana non abbia e non possa trovare un profilo risarcitorio di natura economica. Tuttavia, pur volendo accedere a questo percorso, a me pare che 8 euro al giorno siano del tutto inadeguati come titolo risarcitorio.

Ma l'errore che è stato commesso - e che ha invaso anche, a mio avviso, profili di incostituzionalità - riguarda le correzioni apportate quando al soggetto condannato ancora detenuto è stata data la possibilità di avere uno sconto di pena. Perché parlo di un profilo di incostituzionalità? Io non sono un costituzionalista, ma credo che qualcuno si interesserà del tema. Infatti, il cittadino - il condannato - che ha già scontato la pena, riceve un risarcimento di 8 euro al giorno; invece, chi ancora non ha scontato la pena, si vede una riduzione della stessa di un giorno per ogni dieci giorni di condanna in condizioni carcerarie inumane.

L'errore tecnico, signor Ministro, sta nell'errato coordinamento tra l'articolo 275 e l'articolo 656 del codice di procedura penale. È sbagliato questo coordinamento ed è stato qui che è intervenuto quello che io impropriamente chiamo il partito dei giudici. Mi dispiace molto usare questa espressione; io sono stato Presidente dell'Ordine per dieci anni, faccio l'avvocato da trentacinque anni e quando devo usare questa espressione - mi creda - mi addolora molto, come operatore del diritto e come avvocato, perché ho sempre ritenuto la magistratura autorevole e prestigiosa e non ho mai potuto immaginare, non avrei mai immaginato, che arrivassimo al punto in cui nel nostro Paese, a causa di taluni e, grazie a Dio, solo pochi magistrati, siamo arrivati.

Ebbene, in primo luogo, non abbiamo avuto il coraggio di intervenire sulle misure cautelari. Quando il soggetto è accusato di un fatto che non vede l'intervento immediato dello Stato al fine di tutelare un bene giuridico diverso, vale a dire la vita umana (mi riferisco a reati di violenza), ebbene io, molto semplicemente, non comprendo a che cosa serva la misura cautelare. Nei casi in cui vi sia un bene giuridico da tutelare - come la vita umana contro la violenza - allora comprendo; ma quando non vi è un bene giuridico di tale portata costituzionale in contrapposizione, come si fa a comprimere la libertà individuale di un cittadino per un reato comune (per il quale poi magari, alla fine, all'esito del dibattimento, quel cittadino viene anche assolto o che, come nella maggior parte dei casi, risulta estinto per prescrizione)? Non si è avuto il coraggio di fare una cosa del genere e si è intervenuti in questa maniera, creando questo coordinamento, a mio avviso sbagliato. *(Il senatore Casson fa un cenno con la mano all'indirizzo del senatore Falanga)*.

Signor Presidente, la prego di richiamare il senatore Casson che fa un cenno con la mano: non so se mi saluta o se mi dice di stringere il mio intervento.

PRESIDENTE. Lei ha ancora un minuto di tempo. Non ne abusi, ma lo usi.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio, ma ho due minuti, perché il senatore Casson me ne ha fatto perdere uno.

Inoltre, signor Ministro, vi è la moda di sanzionare determinati reati. Ecco che la Commissione giustizia ha inserito una serie di eccezioni, tra cui il reato di *stalking* perché è di moda. Noi non possiamo continuare a legiferare sull'onda emozionale della moda. Oggi si ritiene che il reato di *stalking* sia questo delitto per il quale il legislatore deve prestare attenzione al punto da escluderlo da eventuali benefici, rispetto ad un reato che magari è maggiormente pericoloso e ha una incidenza più grande sulla vita dei cittadini.

Signor Ministro, su questo provvedimento avevamo presentato emendamenti che però ho ritirato. So che il Governo porrà su di esso la questione di fiducia. Io sicuramente non la voterò, però vi devo chiedere di ripensarci perché questi correttivi, questi tamponamenti, per la verità, sono dannosi per i cittadini, per la società, per il nostro ordinamento e per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Barani)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Susta. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, non entro nei dettagli tecnici del decreto-legge, anche perché la relazione del senatore Casson è stata ampia ed esauriente.

Ricordo solo che il provvedimento in conversione si inserisce in quel corpo normativo che può definirsi di seguito legislativo rispetto alle sentenze delle alti Corti europee e, più genericamente, è parte del vasto dibattito definito comunemente dalla dottrina come «tutela multilivello dei diritti».

Sempre più spesso, difatti, gli effetti delle sentenze dell'Unione europea, sia che provengano dalla Corte di giustizia che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, hanno ripercussioni sulla nostra normativa interna, la quale necessita di aggiornamenti volti al recepimento della giurisprudenza comunitaria. Nella maggior parte dei casi, tutelando la Corte di Strasburgo materie che attengono alla tutela dei diritti, queste sentenze impattano direttamente sul nostro ordinamento, in particolar modo su quello penale.

La violazione dell'articolo 3 della Corte europea dei diritti dell'uomo è alla base di numerose decisioni di condanna da parte della stessa Corte in riferimento alla condizione di detenzione dei carcerati.

A partire dal caso Bronowski contro Polonia, discostandosi dalla sua precedente giurisprudenza finalizzata alla risoluzione del mero caso concreto, la Corte di Strasburgo ha intrapreso la strada di una giurisprudenza improntata alla definizione dei veri e propri principi valevoli per la risoluzione di situazioni assimilabili al caso principale dedotto in giudizio: questo comporta l'allargamento del *thema decidendum* con decisioni che impongono un seguito normativo in rispetto del principio enunciato. La citata sentenza Toreggiani ha fatto il resto.

È giusto che lo Stato italiano provveda, con il decreto-legge in esame, alla risoluzione di un problema aperto che continuava a portare sanzioni importanti nei nostri confronti. D'altra parte, è un anno che, a seguito dei richiami dell'Unione europea e dello stesso Presidente della Repubblica, il Parlamento su iniziativa del Governo affronta il problema del sovraffollamento carcerario, dei diritti dei carcerati e della revisione delle norme di custodia cautelare, per risolvere una criticità del nostro sistema giudiziario. Questo è avvenuto con i decreti-legge nn. 78 del 2013 e 146 del 2013, nonché con la legge n. 67 del 2014, anche se è chiaro che una legislazione fatta sempre sulla spinta dell'emergenza e dell'urgenza fa perdere di vista la necessità di avviare una riforma organica, di un quadro di riferimento chiaro anche per i cittadini rispetto a questi problemi.

È diverso il discorso, che pure comunque concorre a risolvere il problema e che ha portato il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ad esprimere una valutazione positiva sulle azioni del Governo italiano, sui provvedimenti di edilizia carceraria, ed a rinviare al 2015 un'ulteriore valutazione sui progressi fatti nell'attuazione delle misure italiane per affrontare il problema delle carceri.

Il decreto-legge in conversione si inserisce quindi dentro questa buona strada intrapresa in passato, aggiungendo la previsione di rimedi che sono il corpo centrale di questo decreto, a cui noi guardiamo con favore, anche se abbiamo concorso - anche in questo periodo particolare dell'anno, in cui sono in discussione le riforme - a rimediare a quello che, dal nostro punto di vista, è stato un errore del Governo.

Ci rendiamo conto però dell'urgenza di approvare il provvedimento e quindi faccio mio e le rinvio, signor Ministro, l'appello che ha fatto poco fa il senatore Caliendo, volto, soprattutto sul punto riguardante i magistrati di sorveglianza, il loro ruolo e le loro competenze, a non derogare alle norme che sono stato fissate fin dal 2006 nel nostro ordinamento, sull' utilizzo dei magistrati, rispetto alle questioni che attengono ai diritti fondamentali delle persone. Troviamo il modo di approvare in fretta questo provvedimento, che è urgente, anche nei confronti della Corte di giustizia, della Corte europea dei diritti dell'uomo e dell'Unione europea, ma non dimentichiamo la necessità che il Governo prenda un impegno vero per poter risolvere il problema delle competenze dei giudici e di quali giudici devono e possono intervenire su queste materie.

Con questi auspici e con queste valutazioni, che sono positive rispetto all'iniziativa del Governo, ancorché con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, riteniamo già di poter anticipare fin da adesso quello che sarà un voto favorevole al provvedimento, ancora di più se sarà legato alla fiducia al Governo stesso. *(Applausi dei senatori Ichino e Maran)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signor Presidente, interverrò su un punto specifico del decreto-legge, ovvero l'articolo 5: si tratta di quell'articolo del decreto-legge, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, laddove si prevede che, per quanto riguarda l'esecuzione della pena, le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza, possano essere inseriti all'interno del circuito minorile di esecuzione della pena anche quei giovani - quei ragazzi - che, pur non essendo più minorenni, avendo raggiunto la maggiore età durante l'esecuzione della pena, abbiano fino al ventunesimo anno di età. Così diceva infatti l'articolo 24 che andiamo a modificare: essi sono comunque indirizzati a scontare la pena e quindi a rimanere all'interno del circuito negli istituti penali minorili.

Con il provvedimento che stiamo discutendo questa sera, il Governo propone di elevare dal ventunesimo al venticinquesimo anno di età il livello entro cui estendere questa possibilità. Si tratta di una misura senz'altro meritoria, perché fa sì che dei giovani uomini, che hanno compiuto dei reati, ma che sono fondamentalmente dei ragazzi di 21 o di 22 anni, possano scontare la pena non all'interno di un contesto che per loro può essere antieducativo, qual è appunto il sistema carcerario per adulti, ma possano rimanere all'interno del circuito minorile.

Si pone però un problema molto importante, signor Ministro, ed è quello della compresenza di questi giovani di 22, 23 o 24 anni con dei ragazzi di 14 o 15 anni, per cui sono stati pensati dei percorsi e sono state attivate delle misure e dei contesti sociali, volti alla maturazione di un percorso di rieducazione, che possono non essere compatibili, appunto con la compresenza di ragazzi e giovani di età così differente. Per questo, signor Ministro, come componenti del Partito Democratico abbiamo già presentato in Commissione giustizia del Senato un ordine del giorno, che è già stato accolto dal Governo. Vorrei però approfittare della sua presenza, signor Ministro per sollecitarla affinché le richieste che abbiamo avanzato in quel documento - sappiamo bene come spesso gli ordini del giorno nelle Camere rischino di finire ad impolverarsi in un fascicolo - possano diventare effettivamente delle misure necessarie di attivazione di questo provvedimento che andiamo adesso a votare.

Si tratta fondamentalmente di porre tre questioni. In primo luogo la necessità di dotare di ulteriori risorse finanziarie e di personale quegli istituti al cui interno andranno a scontare la loro pena questi giovani. Si tratta, come ci hanno ricordato in questi giorni i garanti territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale, di poco più di 60 unità in tutta Italia, quindi stiamo parlando di un numero molto circoscritto di ragazzi.

In secondo luogo, la possibilità di articolare gli interventi psicopedagogici in modo da evitare di tenere all'interno dello stesso percorso formativo e rieducativo ragazzi di età così differente fra di loro.

Infine, l'introduzione di una misura che crediamo possa essere facilmente adottata. Infatti, poiché sappiamo che all'interno degli edifici a disposizione degli istituti penali minorili sono disponibili alcuni spazi rispetto a quelli oggi utilizzati, facendo uso delle stesse strutture carcerarie si possono attivare istituti a custodia attenuata specifici per questi ragazzi, in modo da tenere assieme l'esigenza di

far sì che questi giovani uomini e donne non vadano a scontare la pena in un contesto adulto, salvaguardando contemporaneamente la differenza di identità, di maturazione e quindi di percorso di ragazzi con esigenze così diverse.

Signor Ministro, facciamo in modo che una misura di questo genere - che so essere stata chiesta anche dalla Camera dei deputati - possa essere effettivamente un elemento importante e facciamo in modo che un'intenzione buona non si trasformi poi in un *boomerang* dal punto di vista della rieducazione e risocializzazione di questi ragazzi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, volevo sapere se aveva già mandato in ferie i Segretari o se non c'è più bisogno della loro presenza in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, era in Aula la senatrice Segretario Di Giorgi. Ha ragione. *(La senatrice Segretario Di Giorgi si appresta a tornare sul banco della Presidenza)*.

CASTALDI *(M5S)*. Le chiedo di attendere che si metta al suo posto prima di proseguire.

PRESIDENTE. Eccola, è qui, ha avuto il potere di farla apparire, ma era già sulle scale. In ogni caso era nell'emiciclo e quindi in grado di svolgere le sue funzioni. Comunque, alla sua domanda la miglior risposta è la presenza della senatrice Segretario.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate da casa, questo decreto-legge può essere considerato il simbolo di un fallimento; un fallimento che inizia però da lontano. Era infatti il gennaio del 2010 quando il Governo approvava il piano carceri da 14.000 nuovi posti detenuto, predisposto dal ministro Alfano, che avrebbe dovuto risolvere l'emergenza carceraria scoppiata molti anni prima.

La situazione nelle carceri italiane fu definita come intollerabile anche dal senatore decaduto Silvio Berlusconi. Le sue parole nel 2010 - tengo a ricordarle - furono queste: «Uno Stato civile non può togliere la dignità delle persone. In passato il problema del sovraffollamento veniva risolto con amnistie e condoni. Noi invece vogliamo dare una soluzione duratura nel tempo.» (duratura...) «Per la prima volta abbiamo deciso di dar vita ad un piano per affrontare questa emergenza nelle carceri italiane». Ovviamente di quel piano, a distanza di quattro anni, non c'è traccia.

Oggi in quest'Aula ci troviamo a dover votare per la quinta volta in sei mesi un decreto svuota carceri frutto del totale fallimento di quel piano carceri varato nel 2010. Il ministro Alfano, in onore al suo lavoro fallimentare, è stato naturalmente promosso Ministro dell'interno, così da poter fare molti altri danni.

La situazione nelle carceri intanto è diventata drammatica; la sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ci ha intimato di risolverla entro il 28 maggio, pena l'accoglimento di tutti i ricorsi presentati dai detenuti.

Le soluzioni al problema furono indicate chiaramente dal presidente della Repubblica Napolitano, durante un convegno che si svolse qui in Senato lo scorso dicembre, ed erano queste: amnistia e indulto. Ma dal 1946 ad oggi sono state fatte nel nostro Paese ben 24 amnistie e 17 indulti, quindi il Governo doveva naturalmente inventarsi qualcos'altro: magari nascondere un indulto dentro cinque-sei decreti-legge come questo, magari portati in Aula ad agosto, quando molti italiani sono al mare. Ben diversamente sarebbero andate le cose, lo dico per inciso, se avessimo introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità civile - di cui molto si parla per la magistratura e i magistrati - di coloro che ricoprono un incarico politico. Ad esempio, potremmo ora addebitare al principale responsabile, il testé menzionato ministro Alfano, l'intero onere degli 8 euro al giorno di indennizzo per i detenuti per la sua cristallina insipienza politica.

Il Movimento 5 Stelle ormai da tempo immemore propone un proprio programma di edilizia carceraria, che se si avesse avuto il coraggio e la forza di realizzare avrebbe portato ad una soluzione definitiva del problema del sovraffollamento carcerario; ne abbiamo consegnato copia anche nelle

mani del Presidente della Repubblica.

L'emergenza carceraria ha assunto negli anni la caratteristica dell'emergenza continua, che si ripresenta di anno in anno dal 2008 e rappresenta il fallimento della politica, in particolare il fallimento dei Ministri della giustizia che si sono avvicendati fino ad oggi.

Questo ennesimo provvedimento non interviene sulle cause del sovraffollamento ma solo sui suoi effetti e tra un anno, al massimo due, avremo una nuova sentenza di condanna della Corte europea e poi un'altra ancora; a quel punto che faremo? Probabilmente il solito, inadeguato - ma a molti in quest'Aula caro - indulto.

Ci rendiamo conto che manca la volontà del Governo di risolvere il problema in maniera strutturale, anzi in molti casi ci è sembrato che il presente Governo, ma soprattutto i precedenti, volessero a tutti i costi indebolire il sistema carcerario italiano. Su questo argomento è interessante richiamare quanto affermato dallo stesso dottor Nicola Gratteri, intervenuto in audizione al Senato presso la Commissione diritti umani, giusto qualche settimana fa, sul tema del 41-*bis*. Ebbene, Gratteri ha precisato che la decisione di chiudere le carceri, ad esempio di Pianosa e dell'Asinara, fosse profondamente ingiusta; e alla nostra domanda su quali fossero secondo lui le ragioni che avevano portato alla decisione di chiudere quelle carceri ci ha risposto che, da quanto gli risultava, la chiusura delle carceri sulle isole era tra le richieste della trattativa Stato-mafia. Non c'è bisogno di domandarsi perché il dottor Gratteri non sia stato scelto quale Ministro della giustizia in Italia. *(Applausi dei senatori Castaldi e Donno)*.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di sabato 2 agosto 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, sabato 2 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,55)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)
EMENDAMENTO 1.0.23 E SEGUENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 E ORDINI DEL GIORNO
1.0.23
BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto"».

1.0.24

FEDELI, CIRINNA', BIANCONI, LANZILLOTTA, BISINELLA, BENCINI, ALBANO, ANGIONI, BERTUZZI, BORIOLI, DALLA ZUANNA, DE BIASI, DEL BARBA, DI GIORGI, DIRINDIN, FABBRI, FAVERO, Mario FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, Rita GHEDINI, GINETTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCHERINI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RUSSO, SAGGESE, SANGALLI, SANTINI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, TONINI, VACCARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56, prinlo comma della Costituzione, dopo le parole: "universale e diretto", sono aggiunte le seguenti: "con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi"».

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione» *con le seguenti:* «sono regolati, con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi, il sistema di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché il sistema per la loro sostituzione».

1.0.25

BONFRISCO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 56, primo comma della Costituzione, dopo le parole: "universale e diretto", sono aggiunte le seguenti: "con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi"».

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire. le parole:* «sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione» *con le seguenti:* «sono regolati, con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi, il sistema di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché il sistema per la loro sostituzione».

1.0.26

MATURANI, DI GIORGI, FATTORINI, VERDUCCI, Elena FERRARA, MATTESINI, CARDINALI, CAPACCHIONE, D'ADDA, GRANAIOLA, DE BIASI, BIANCO, Stefano ESPOSITO, ZANONI, FABBRI, MANASSERO, RUSSO, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, SPILABOTTE, SOLLO, DIRINDIN, CANTINI, PADUA, ORRU', BERTUZZI, PUGLISI, RUTA, SANTINI, VALENTINI, PARENTE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 56, comma primo della Costituzione dopo le parole: "universale e diretto", aggiungere infine le seguenti: "con modalità che favoriscono l'equilibrio di genere nella rappresentanza tra i

sessi."».

Conseguentemente:

all'articolo 2, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, dopo le parole:* «Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate», *inserire le seguenti:* «, in modo da favorire l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi,».

1.0.27

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all 'Articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il quarto comma è sostituito con il seguente: "Il numero dei Deputati e la ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni sono demandati alla legge"».

1.0.28

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di duecento".

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "'duecento"».

1.0.29

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Le parole da: «*Dopo l'*articolo» a: «deputati è di» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

1.0.30

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.0.31

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.32

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecentoquindici".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero del seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

1.0.33

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecentoquindici"».

1.0.34

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Camera dei deputati)

All'articolo 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocento, dei quali otto eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.35

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,

MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.36

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantadue"».

1.0.37

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.38

SCILIPOTI

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Composizione della Camera dei Deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.0.39

SCILIPOTI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Composizione della Camera dei Deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentotrenta, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

1.0.40

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero", sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.0.41

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Le parole da: «*Dopo l'*articolo» a: «sostituite dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.0.42

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

1.0.43

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole" , fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".»

1.0.44

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".»

1.0.45

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole"fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, " sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta"».

1.0.46

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.0.47

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.0.48

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seitentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento».

1.0.49

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta".».

1.0.50

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

1.0.51

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,

TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche ali 'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola 'venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.52

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche ali 'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.53

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-***bis.***

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole" seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella Circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.54

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Le parole da: «*Dopo l'articolo,*» a: «dalle seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"duecentonovantaquattro"».

1.0.55

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.56

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all 'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "Seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.57

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

1.0.58

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Le parole da: «*Dopo l'*articolo» a: «seicentotrenta» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

1.0.59

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,

D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

1.0.60

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.61

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.62

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.63

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.0.64

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno"».

1.0.65

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.0.66

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.0.67

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.0.68

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

1.0.69

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.0.70

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.0.71

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

1.0.72

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.0.73

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.0.74

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

1.0.75

FALANGA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "quattrocentoventi";

b) al quarto comma, le parole: "dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto", con le seguenti: "dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentootto"».

1.0.76

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.0.77

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

1.0.78

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecentootto" e la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita con la seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.0.79

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "centotrenta" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta" e le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento cinquanta e

distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.80

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero," sono soppresse.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

1.0.81

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Le parole da: «*Dopo l'*articolo» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "quattro"».

1.0.82

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "cinque"».

1.0.83

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.0.84

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "sette"».

1.0.85

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "otto"».

1.0.86

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "dieci"».

1.0.87

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo"».

1.0.88

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione al terzo comma dopo le parole: "a deputati" sono aggiunte le seguenti: "nel limite di due legislature" e le parole: "venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno anni di età"».

1.0.89

COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

1.0.90

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Sost. id. em. 1.0.89

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

1.0.91

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56, al terzo comma, le parole: "venticinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto anni"».

1.0.92

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI

Id. em. 1.0.91

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.0.93

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Id. em. 1.0.91

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

1.0.94

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

1.0.95

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, MARTON, GIROTTO

Id. em. 1.0.94

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

1.0.96

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Le parole da: «*Dopo l'*articolo» a: «sono soppresse» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

1.0.97

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

1.0.98

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

1.0.99

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani"».

1.0.100

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colpo so ovvero la pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo".

1.0.101

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,

MINZOLINI

Ritirato

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"La legge disciplina in casi in cui non possono essere candidati coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo ed i casi di decadenza degli eletti che sono stati condannati in via definitiva"».

1.0.102

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Ritirato

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"La legge dispone la incandidabilità di coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette, con particolare riferimento ai settori della finanza e delle comunicazioni di rilevanza nazionale"».

1.0.103

Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'art. 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:

"I sistemi elettorali degli organismi di rappresentanza popolare della Repubblica devono essere conformati a quello in vigore per la Camera dei Deputati"».

1.0.104

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati)

1. All'articolo 56, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"Non possono essere candidati alla carica di deputato coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento"».

1.0.105

CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 56 della Costituzione, terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e che comunque non abbiano rivestito la stessa carica elettiva nella misura massima di due mandati"».

1.0.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza alla Camera, che è composta da quattrocentocinquanta deputati, delle minoranze linguistiche"».

1.0.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.29

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da quattrocentocinquanta deputati, dei quali dodici eletti nella Circoscrizione Estero. Con legge costituzionale è comunque assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze territoriali e linguistiche"».

G1.0.4 (già em. 1.0.4)

CRIMI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429-A,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto reca disposizioni in materia di composizione e funzioni delle Camere,

impegna il Governo: a favorire, nelle sedi opportune, l'esame delle proposte volte a conseguire l'obiettivo del dimezzamento del numero dei deputati.

G1.0.5 (già em. 1.0.5)

CRIMI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429-A,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto reca disposizioni in materia di composizione e funzioni delle Camere,

impegna il Governo: a favorire, nelle sedi opportune, l'esame delle proposte volte a conseguire l'obiettivo della riduzione del numero dei deputati.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.5000

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole: «*Sopprimere gli articoli da 2 a*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere gli articoli da 2 a 20.

2.5001

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 19.

2.5002

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 18.

2.5003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 17.

2.5004

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 16.

2.5005

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 15.

2.5006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 14.

2.5007

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 13.

2.5008

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 12.

2.5009

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 11.

2.5010

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 10.

2.5011

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 9.

2.5012

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 8.

2.5013

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 7.

2.5014

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 6.

2.5015

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 5.

2.5016

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli da 2 a 4.

2.5017

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

2.5018

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere gli articoli 2 e 3.

2.5019

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.5020

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI , PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.5021

MILO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

"Art. 2 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma; sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quàli sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo ilprimo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

2.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costitzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".»

2.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".»

2.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".»

2.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto delll'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche."

b)al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

2.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

2.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre."».

2.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Riduzione del numero di parlamanteri)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituiite dalle seguenti: centottanta, tre"».

2.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di

genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Decremento del numero dei membri del Parlamento)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 1.

(Modiifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

2.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito da) seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56. della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato

fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e*

del Senato della Repubblica) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la aggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo. 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

2.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento memri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo 1 della Parte II della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono, eletti nella circoscrizione Estero"».

2.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Variazioni nella composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei":

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventisei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro».

2.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla-seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento sessanta"».

2.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento). 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "'trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di' sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola:: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

-«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modifIcazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei"";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre».»

2.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibriò di genere e la tutela delle minoranze linguistiche» .

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostitujto dal seguente: "I deputati sono trecento;« sei son eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quart) comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 2d con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche»;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei»;

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre».»

2.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistich»;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto»

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche»;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci»;

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque".».

2.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei'»

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

2.81

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere. »;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei»

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore»;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

2.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. n secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.84

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche»;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei'»

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

d) al quarto COffilna, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero».

2.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.91

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.92

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici

sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.94

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni relative alla rappresentanza politica) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.97

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.98

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione; il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

2.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della

Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: *seicentodiciotto è sostituita dalla seguente: trecentocinquantaquattro".*

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2 . - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".».

2.141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente:

"trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le'seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente:

"quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 26 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 26 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56

della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(cRiduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - "(Riduzione del numero dei parlamentari)., - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni d"» sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'aticolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei memlbri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 delll Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantdue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è

formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circosctizione Estero"».

2.159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a l8 con il seguente:

«Art. 2 - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "»I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art.2 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.165

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti

dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti ella circoscrizione Estero"».

2.174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è, sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.196

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta"».

2.201

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

2.208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Numero dei membri delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

2.209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

2.213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)* - *1*. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.218

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: " duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è

composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.222

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è. inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.226

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze

linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione del numero dei parlamentari) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

2.231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 al 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti

dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il 'secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.236

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.237

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo

56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.238

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.240

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) . - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma; della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.245

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La, Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.247

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.249

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.250

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta

deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; ,tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

2.262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il'seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.265a

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta".».

2.281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centocinquanta".».

2.283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento sessanta".».

2.284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centottanta".».

2.286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrepta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

2.290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibriò di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispettò dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.292

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro«.».

2.294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

2.295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre".«».

2.296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

2.297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecento quindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta; tre».».

2.298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto

dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.304

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.305

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.306

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei s6no eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.307

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono

complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.308

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.309

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.310

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.311

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.312

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.313

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.314

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.315

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.316

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.317

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.318

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.319

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.320

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.321

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

2.322

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito, dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.323

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.324

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.325

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.326

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.327

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.328

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".*

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.331

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) ai terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.336

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta, sei»;

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei'"

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)* . - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta" ;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.343

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.344

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.345

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.346

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56'della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.347

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.348

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.349

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.350

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.351

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.352

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".«.

2.353

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".«.

2.354

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.355

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la, parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".«.

2.356

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".«.

2.357

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".«.

2.358

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".«.

2.359

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".«.

2.360

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero,"».

2.361

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

2.362

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.363

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56. della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.364

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.365

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.366

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.367

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.368

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La, elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.369

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.370

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.371

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.372

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.373

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

2.374

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.375

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; ,sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

'4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.376

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.377

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.378

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è 'sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.379

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.380

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.381

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.382

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.383

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.384

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore"

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.385

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.386

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono, eletti nella circoscrizione Estero"».

2.387

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.388

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione): - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.389

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono

centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.390

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.391

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.392

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.393

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, ii secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.394

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.395

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono -eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.396

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.397

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.398

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.399

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.400

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.401

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.402

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.403

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.404

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.405

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.406

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.407

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.408

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.409

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.410

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.411

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2.- -*(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.412

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.413

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.414

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Carriera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.415

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.416

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.417

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.418

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.419

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.420

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.421

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.422

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.423

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.424

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.425

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.426

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.427

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".».

2.428

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.429

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.430

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.431

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.432

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.434

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.435

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola :"seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.436

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.437

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.438

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.439

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.440

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.441

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.442

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.443

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.444

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.445

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.446

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.447

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.448

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.449

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.450

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.451

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sonò eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.452

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.453

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.454

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.455

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)* 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella

circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.456

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.457

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.458

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.459

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.460

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.461

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.462

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" , sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.463

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.464

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2,. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.465

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.466

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle*

Camere) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.467

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.468

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere).* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.469

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.470

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.471

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. -1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.472

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.473

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.474

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono cento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.475

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.476

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.477

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della*

Repubblica). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.478

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.479

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.480

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.481

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei":;

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.482

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.483

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.484

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.485

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.486

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.487

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.488

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.489

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.490

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.491

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.492

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.493

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.494

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.495

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.496

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.497

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.498

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.499

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".».

2.500

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.501

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.502

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *((Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.503

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.504

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di, trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita, dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.505

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.506

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.507

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.508

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.509

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto

dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguisti che";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.510

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.511

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.512

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.513

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.514

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.515

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.516

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della

Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il Secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.517

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della ,Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodlciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquatanta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.518

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.519

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.520

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.521

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.523

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.524

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57.della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.525

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.526

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.527

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla

seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.528

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei del quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.529

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.530

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.531

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.532

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.533

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.534

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.535

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.536

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.537

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.538

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La

Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.539

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.540

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.541

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.542

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.543

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.544

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.545

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.546

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".«».

2.547

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".».

2.548

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre".».

2.549

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

2.550

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.551

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.552

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.553

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)* - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque".».

2.554

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.555

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.556

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.557

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.558

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.559

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.560

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.561

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquiridici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.562

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.563

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.564

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.565

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.566

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.567

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.568

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.569

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.570

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.571

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.572

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.573

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.574

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.575

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.576

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.577

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.578

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.579

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.580

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.581

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "treceritocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.582

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.583

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i ventièinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta"«.

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.584

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.585

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.586

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati

assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.587

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.588

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.589

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 5'6 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.590

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.591

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.592

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.593

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.594

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.595

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.596

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.597

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.598

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.599

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.600

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.601

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è

quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicelitodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.602

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.603

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.604

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.605

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

. 2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.606

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.607

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.608

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.609

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.610

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.611

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.612

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati;

dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.613

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.614

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.615

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.616

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.617

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sòstituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.618

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nélla circoscrizione Estero".».

2.619

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.620

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

2.621

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

2.622

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.623

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.624

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.625

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

2.626

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

2.627

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.628

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento) - 1*. All'articolo 5 6 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.629

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.630

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.631

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.632

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.633

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.634

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.635

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.636

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.637

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.638

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.639

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "duecento"».

2.640

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrerita" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.641

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquarita";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.642

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art.2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.643

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.644

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.645

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.646

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.647

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.648

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.649

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.650

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio eli genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" Sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.651

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.652

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.653

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.654

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.655

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire. gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto

dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.656

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art.2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.657

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.658

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei. deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.659

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono . eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5 All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.660

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che .disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.661

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.662

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della

Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta.

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.663

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.664

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.665

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.666

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.667

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.668

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.669

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.670

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.671

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.672

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.673

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.674

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione; il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.675

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.676

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.677

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.678

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1.

All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.679

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.680

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.681

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.682

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

2.683

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.684

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo. 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.685

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 1 con il seguente:

«Art. 2. - (Diminuzione del numero dei membri delle Camere). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.686

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta

deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.687

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.688

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo.57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.689

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. Il secondo comma dell'articolò 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.690

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.691

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.692

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.693

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.694

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.695

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.696

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.697

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo

56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.698

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.699

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.700

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.701

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.702

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.703

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *Composizione della Camera e del Senato).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.704

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.705

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.706

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.707

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.708

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.709

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.710

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.711

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

2.712

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

2.713

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.714

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.715

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.716

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

2.717

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.718

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Le disposizioni in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

2.719

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

2.720

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.721

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.722

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: " duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.723

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecento;" sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.724

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.725

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.726

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.727

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle segunti: "centocinquanta, cinque"».

2.728

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.729

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.730

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.731

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono ce'ntosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.732

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.733

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo commadell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è

formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione stero"».

2.734

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

"Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.735

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.736

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.737

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.738

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla

seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.739

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.740

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.741

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali, eletti nella circoscrizione Estero"».

2.742

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.743

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.744

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.745

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.746

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero*

dei parlamentari). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione, è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.747

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.748

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.749

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.750

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.751

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.752

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

"Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.753

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

"Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.754

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre c entottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.755

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta" .

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.756

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.757

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere) - 1.* Il secondo comma dell'articolo

56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.758

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sotituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.759

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.760

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo 1 della Parte II della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione , il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.761

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.762

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.763

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: »Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero«.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentotrentotto».

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.764

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Variazioni nella composizione delle Camere). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecento sei».

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta, tre»».

2.765

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi sei'».

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: . «trecentoquattordici».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre»».

2.766

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta, sei»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre»».

2.767

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta sei'»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre»».

2.768

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni sulla composizione delle Camere). - 1. All'articolo 56 della Costituzione,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento, otto»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro»».

2.769

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento quaranta» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta, cinque»».

2.770

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi sei'»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre»».

2.771

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione del numero dei componenti del Parlamento). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta, sei'»';

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattto» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre»».

2.772

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta, sei»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre»».

2.773

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento otto»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro»».

2.774

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al quarto comma, ,la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «cento cinquanta, cinque»».

2.775

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Composizione della Camera e del Senato) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica».

c) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

d) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecento quindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.776

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento"

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.777

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.778

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.779

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.780

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta"

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.781

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.782

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma,la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.783

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.784

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.785

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.786

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.787

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.788

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.789

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.790

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.791

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.792

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.793

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei

deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.794

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrepta, dodici" sono sostituitè dalle seguenti: "trecento sei'";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: " duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma Le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.795

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibriO di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I depuati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.796

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.797

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.798

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.799

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.800

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei'";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.801

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.802

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.803

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.804

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre"».

2.805

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.806

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.807

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti

nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.808

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.809

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.810

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a2t1 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.811

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo l della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.812

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.813

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguent: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.814

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.815

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.816

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno",

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.817

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.818

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, "il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.819

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.820

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 9 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.821

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.822

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Cmnera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.823

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione

Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.824

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.825

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola. "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.826

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.827

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta" .

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.828

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.829

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.830

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione; la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.831

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.832

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Cotituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.833

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostitùita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.834

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.835

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.836

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere). - l. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei"';

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.837

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.838

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.839

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.840

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:. "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.841

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.842

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta,dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei'";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

2.843

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: ':trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.844

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.845

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciòtto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.846

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita "dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.847

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.848

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.849

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.850

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.851

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.852

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.853

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

2.854

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "ventidinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.855

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.856

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

2.857

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta».

2.858

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinqùanta"».

2.859

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.860

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 2t) con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento sessanta"».

2.861

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.862

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.863

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto"

.

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.864

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzio,ne, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.865

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della "stituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'artiçolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compope di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.866

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrepta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.867

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibriò di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.868

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.869

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.870

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.871

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sbstituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni "di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.872

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei'";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.873

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.874

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.875

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.876

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.877

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.878

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo"56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."»

2.879

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.880

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.881

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.882

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.883

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo 1 della Parte II della Costituzione)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.884

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.885

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

2.886

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.887

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.888

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.889

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.890

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.891

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.892

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.893

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.894

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono

centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.895

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.896

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.897

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.898

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.899

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.900

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.901

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.902

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2 - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.903

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.904

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.905

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.906

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.907

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agl,i articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.908

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.909

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi sei»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre»».

2.910

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta sei»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre»».

2.911

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione,. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta, sei»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecèntoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre»».

2.912

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento otto»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro»».

2.913

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento quaranta» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta, cinque»».

2.914

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi, sei»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre»».

2.915

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta, sei»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguerite: «trecentoquarantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre»».

2.916

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta sei»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente:

«trecentocinquantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre»».

2.917

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento otto»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «tre c entonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro»».

2.918

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «cento cinquanta, cinque»».

2.919

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica»;

c) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

d) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.920

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento»;

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto»

.

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»».

2.921

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.922

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.923

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.924

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.925

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto cOmma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.926

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.927

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.928

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.929

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.930

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.931

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla segu,ente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.932

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.933

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.934

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

2.935

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

2.936

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta" ;

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.937

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicento'diciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.938

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquttro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.939

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.940

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici" .

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.941

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.942

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.943

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopò il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.944

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei'".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.945

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.946

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre" ».

2.947

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione'è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.948

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.949

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: " venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è f sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.950

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta" .

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.951

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.952

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e, del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.953

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.954

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.955

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei

sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.956

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. *-(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre c ent6trentotto" .

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.957

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.958

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.959

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.960

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.961

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.962

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.963

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero*

dei parlamentari). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.964

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.965

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.966

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.967

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.968

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.969

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.970

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.971

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.972

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.973

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.974

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera)* - 1. Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 6, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta. senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.975

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.976

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Ctituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.977

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto com ma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.978

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.979

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.980

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - "(Variazioni nella composizione delle Camere) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei"';

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.981

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei"';

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" , sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.982

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.983

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.984

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2 - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.985

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.986

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei'";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.987

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.988

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.989

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.990

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.991

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 dellà Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, l,a parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.992

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.993

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzi9ne, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.994

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.995

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.996

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - *1.* All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della çostituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.997

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento sessanta»;

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, l parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2.998

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessanta»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2.999

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento».

2.1000

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento».

2.1001

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocentocinquanta»;

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente:

«quattrocentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1002

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento cinquanta»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1004

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentoventi»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentootto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosessanta».

2.1005

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.1006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessanta»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2.1007

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento».

2.1008

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento cinquanta»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è, sostituita dalla seguente: «quattrocentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1009

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della stituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente; "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1010

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri'perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrepta, dodici" Sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1011

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibriò di genere e laiutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento;" sei son eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1012

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - "(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è

composta da trecentoventi 'deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1013

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

"Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1014

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1015

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1016

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.1017

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1018

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1019

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze

linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4 All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1020

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1021

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 'della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla

seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1022

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattro cento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "sei centodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1023

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1024

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1025

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1026

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti

dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1027

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1028

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo Comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre c entotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1029

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo Comma dell'articolo

56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1030

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1031

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1032

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. "».

2.1033

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1034

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1035

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1036

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1037

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1038

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1039

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1040

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1041

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1042

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1043

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1044

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1045

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento memri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1046

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. -*(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1047

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1048

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)*. - *1*. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1049

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1050

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1*. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1051

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1052

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei'".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1053

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1054

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1055

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1056

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici:'sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto"

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1057

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque":è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1058

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1059

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1060

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto:comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1061

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte* II). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono

sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1062

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1063

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2 Composizione della Camera e del Senato)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1064

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della

Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1065

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1066

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1067

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1068

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1069

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1070

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla, seguente: "centottanta"».

2.1071

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1072

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecen toottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "duecento"».

2.1073

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1074

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti lTIodificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1075

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)*al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1076

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1077

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)*al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

*b)*al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1078

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate" le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

2.1079

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)*al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

*b)*al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1080

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)*al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

*b)*al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1081

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a .z.tr con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1.* All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. AlI 'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1082

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entralnbe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrepta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1083

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibriò di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei son? eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1084

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gl articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 5 6 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Cstituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1085

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1086

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1087

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comlna le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.1088

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in telna di numero dei membri del Parlamento)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1089

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle lninoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1090

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1091

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto
dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1092

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle lninoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1093

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di' sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1094

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1095

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1096

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1097

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è

composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1098

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1099

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono quattrocento; otto sono letti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero. "»

2.1104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono

complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquararitotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione'in materia di composizione delle Camere)*. - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantoìto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro c entotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:

"trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma 1e parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro centoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita

dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la

maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

"*b)* al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

"*c)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

"*b)* al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

"*c)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

"*b)* al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

"*c)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre c entoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento».

2.1145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattro cento cinquanta";

"*b)* al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

"*c)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

"*b)* al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

"*c)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

"*b)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

"*b)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente:

"trecentocinquanta";

"*b)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

"*b)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

"*b)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

"*b)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".,

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: " duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento;" sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto'";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche."

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono

conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"». 2.1167

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell 'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 5 6, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono

sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4 All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari)* - *1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimensionamento della rappresentanza politica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 e 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono

centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore" .

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:, "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1185a

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 è con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è s9stituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Diminuzione del numero dei membri delle Camere) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "due centottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2º 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione; il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1196

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque"» è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1201

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: \seicentotrenta\ dodici» sono sostituite dalle seguenti: \trecentocinquanta, sei»;

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre».

2.1203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)*. - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta sei»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente:

«trecentocinquantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre»».

2.1204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento, otto»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro»».

2.1205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta, cinque».

2.1206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica».

c) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

d) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.1207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

2.All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentoventi»;

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentootto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosessanta».

2.1210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati dei senatori). 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto»

.

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.1212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1218

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a. 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1222

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)* - *1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: ' "quattro centotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole:: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comlna, le parole: "seicentotrepta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei'";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di' sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: " duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.1226

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento;" sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1*. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta ,membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattro centocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La , elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei'";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei'";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la lnaggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1236

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1237

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1238

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Decremento del numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1240

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque almi di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato

fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1245

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1247

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla rappresentanza politica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1249

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari). - l.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1250

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ridimesionamento della rappresentanza politica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione "dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:"duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1 - *(Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento). - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori). - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senato, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (Diminuzione del numero dei membri delle Camere) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comlna è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Cotituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo conl1na dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori

elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Variazioni nella composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 5 7 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della*

Repubblica) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comIna, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comIna, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla, seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni sulla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.1273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei"";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei"";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.1275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.1276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto"";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.1277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento

quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.1278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centotrentotto"

.

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di". sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore" ;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Dimezzamento del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento sessanta"».

2.1283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei deputati e dei senatori) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione complessiva del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione della Camera e del Senato) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Numero dei membri delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56

della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro centotrentotto" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta"».

2.1289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni relative alla composizione delle Camere) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art.2 - *(Riduzione del numero dei membri delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1292

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di composizione delle Camere)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 1 - *(Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattro cento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «seicentotrenta» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto"».

2.1298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto". 2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).* - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto"».

2.1300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *(Riduzione del numero dei parlamentari)*. - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

2.1301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2.1302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattro cento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentoventicinque".

2.1303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto"».

2.1304

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - *(Riduzione del numero dei parlamentari) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».

2.1305

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - *(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione) - 1.* All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentottantotto"».

2.1306

BONFRISCO, MILO

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «è abrogato» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - "l'Art. 57 della Costituzione è abrogato"».

E conseguentemente:

a) il primo comma dell'art. 55 della Costituzione è così sostituito "Il Parlamento si compone della sola Camera dei Deputati";

b) Il secondo comma dell'art. 55 della Costituzione è abrogato;

c) L'art. 58 della Costituzione è abrogato;

d) L'art. 59 della Costituzione è abrogato;

e) Tutti gli articoli della Costituzione non compatibili con la soppressione del Senato della Repubblica sono trasformati in senso monocamerale.

2.1307

MILO, TARQUINIO, BONFRISCO, BRUNI, Eva LONGO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - "l'Art. 57 della Costituzione è abrogato"».

2.1308

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali trai componenti dei Consigli dei Comuni e delle città metropolitane.

Il Consiglio regionale elegge al suo interno con voto limitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere:

tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise eleggono un senatore ciascuno; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol eleggono, contestualmente, tre senatori.

In ciascuna Regione, inoltre, il Consiglio delle autonomie locali elegge: un senatore nelle Regioni sino a due milioni di abitanti;

due senatori nelle Regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; tre senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti; quattro senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

otto senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol eleggono, contestualmente, un senatore. Il Consiglio delle Autonomie locali della Valle d'Aosta

Nallée d'Aoste e quello del Molise non eleggono senatori.

L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle

Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige südtirol.

Il Senato della Repubblica elegge il suo Presidente per un anno"». Conseguentemente l'articolo 58 è abrogato.

Conseguentemente l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Conseguentemente l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza».

Conseguentemente l'articolo 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

c) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120; secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

d) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

e) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione- al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificare o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora- il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

Conseguentemente, l'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è apposita mente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata, applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70».

Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.

Conseguentemente, l'articolo 85, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Conseguentemente l'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge"».

Conseguentemente, il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati». Conseguentemente, l'articolo 94 della Costituzione è sostituito" dal seguente:

«Art. 94, - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale,

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvala a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni-accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Conseguentemente, al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore»è sostituita dalla seguente: «deputato».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1309

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57.

1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecento nove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua, in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1310

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la Valle d'Aosta uno.

Il numero dei seggi fino alla concorrenza di duecentocinquanta è ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto il presidente della Regione.

È senatore di diritto, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

La legge stabilisce modalità di attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli

elettori"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1311

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «è composto da» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. l'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso Articolo 55, comma 1, sostituire le parole: «delle Autonomie»*, con le seguenti:* «federale della Repubblica».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1312

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione del Senato federale)*. - *1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base del quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un

rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia-o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1313

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato Federale della Repubblica). - 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art 57. - Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Vallèe d'Aosta Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanti territoriale da parte dei senatori. Partecipano ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità previste dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali due rappresentanti per ogni Regione, eletti tra i propri componenti con voto limitato, all'inizio di ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante.

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire alle sedute del Senato. Il regolamento del Senato disciplina le modalità della loro partecipazione"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1314

MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 5. Ciascuna delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.1315

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il numero dei senatori è di duecentocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale"».

2.1316

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «più alti resti» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentino-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due;

la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

Conseguentemente, all'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - *(Modifiche all'articolo 55 della Costituzione).* - Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Senato federale della Repubblica"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-*bis*. - In relazione alle sole funzioni previste dall'articolo 57 della Costituzione non si applicano le eventuali norme sull'incompatibilità previste per l'appartenenza ai Consigli regionali ai Consigli provinciali nonché all'Assemblea regionale.

Art. 2-*ter*. - *(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)*. - Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 48-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dei Consigli provinciali, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamenti provinciali e dal regolamento regionale".

Art. 2-*quater*. - (Modifiche allo Statuto della Regione siciliana). - Dopo l'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dell'Assemblea regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-*quinquies*. *(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)* - Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-*sexies*. *(Modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta)* - Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-*bis*. Contestualmente all'elezione perii rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamento regionale".

Art. 2-*septies*. *(Modifiche allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)* - Dopo l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-*octies*. - Le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123 della Costituzione e nel rispetto dei principi previsti dalla legge dello Stato"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - L'articolo 58 della Costituzione è soppresso».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1317

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige-Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna Regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentino-Alto Adige-Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta-

Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione del seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1318

AZZOLLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato delle Regioni è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, con modalità che favoriscono la rappresentatività territoriale degli eletti. Il numero dei senatori elettivi è di duecento dieci, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono membri di diritto del Senato delle Regioni i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione . delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I senatori eletti in ciascuna Regione possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma"».

2.1319

DE PETRIS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri, più sei senatori eletti nella circoscrizione estero.

Centosettantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale proporzionale pura che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e garantisce la parità di genere.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Venti due senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale"».

2.1320

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1311

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione del Senato federale)*. - *1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri-componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1321

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie)*. - *1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato delle Autonomie è eletto su base regionale, con modalità che favoriscono l'equilibrio della rappresentanza di genere e la rappresentatività territoriale degli eletti.

Il numero dei senatori elettivi è di 200. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Provincie autonome.

La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione della disposizione di cui al precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I Senatori eletti in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi Senatori della medesima Regione o provincia autonoma.

I senatori eletti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei Consigli delle rispettive regioni e in Sicilia, dell'Assmblea Regionale Siciliana".».

2.1322

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri eletti su base regionale a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere, dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età, più cinquanta membri delegati, che non ricoprano altre cariche istituzionali, eletti dai Consigli regionali.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella del Consiglio della Regione nella quale sono stati eletti.

Le modalità di elezione dei senatori sono determinate da legge dello Stato.

Ciascuna Regione deve avere almeno dl,Je senatori, dei quali almeno un eletto a suffragio diretto ed un delegato dal Consiglio Regionale.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età".».

2.1323

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente: «Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1324

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «è di duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente: «Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1325

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente: «Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di 200.».

2.1326

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1311

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato federale della Repubblica). - 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea

regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.".

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogoentro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.".

5. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica fissa, ai sensi degli articoli 61 e 87 della Costituzione, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopc la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero- di candidati non superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Molise, che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

6. I senatori e i rappresentanti eletti ai sensi del comma 5 restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 5."».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1327

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale, secondo modalità stabilite dalla legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

In ciascuna Regione, i senatori sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,. quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell'articol057 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i rispettivi senatori entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1328

MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 4. Ciascuna delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

2.1329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, più séi senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centosessantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome

di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione."».

2.1330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «elettivi è di» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eietto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centocinquantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione."».

2.1331

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «sistema proporzionale» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti."».

2.1332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 7*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centocinquantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica) - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 6*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere,

con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoquarantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al -cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica) - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento è di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1336

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Senato della Repubblica) - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoquarantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una

legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica) - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica) - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centotrentotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica) - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di centosessanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eretti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo

censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1343

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). - 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo

censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte"».

2.1344

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché da senatori regionali eletti in ciascuna Regione.

Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi regionali tra le Regioni, previa applicazione alle Regioni delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

In ciascuna Regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle Regioni o Province autonome nelle quali sono stati eletti.

La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma.

In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1345

MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 3. Ciascuna delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.1346

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1311

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione - Senato federale della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione nei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio elegge un rappresentante trai propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1347

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1311

Sostituire l'articolo con il seguente;

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione - Senato federale della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni- e delle autonomie locali . .All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1348

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte"».

2.1349

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articoio con il seguente:

«Art. 2. - (Senato della Repubblica). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti"».

2.1350

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.. -*(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1351

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 'Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1352

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIN

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 2 e all'articolo 38 sopprimere i commi da 4 a 6.

2.1353

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIN

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 2 e all'articolo 38 sopprimere i commi da 4 a 6».

2.1354

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, più sei senatori efetti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1355

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di cento quaranta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1356

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centotrenta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centootto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione."».

2.1357

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1331

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di centotrenta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province .autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti."».

2.1358

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 - Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 10 sindaci delle città metropolitane, 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per regione, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori di provenienza regionale sono eletti nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori in base al metodo

proporzionale."».

Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1359

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 - Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 10 sindaci delle città metropolitane, 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario che durano in carica sette anni.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori regionali sono scelti tra i consiglieri regionali. La ripartizione dei seggi senatori ali avviene su base proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti rispetto ai voti ottenuti nelle singole liste nelle elezioni dei rispettivi consigli regionali. La legge dello Stato ne disciplina le modalità.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per regione, la Valle d'Aosta uno."».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1360

CHITI, MUCCHETTI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CAPACCHIONE, CASSON, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DI MAGGIO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, Mario MAURO, MICHELONI, MINEO, MUSSINI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, ZIN (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).* - Il Senato è composto dai 21 Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da 74 senatori eletti in ciascuna Regione, da 6 senatori eletti nel collegio estero, da 5 senatori a vita nominati per 7 anni dal Presidente della Repubblica. Il numero complessivo dei senatori è di centosei. Nessuna Regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione alle Regioni delle previsioni contenute nei precedenti periodi, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. In ciascuna Regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma. La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle Regioni o Province autonome nelle quali sono stati eletti. La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione; il Presidente della Repubblica continua a nominare senatori della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, ma tali membri durano in carica sette anni; sia la Camera dei deputati che il Senato giudicano dei titoli di ammissione dei loro componenti; tutti i membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; mentre i membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge, i senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei

consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o Provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. In ciascuna Regione e Provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Ciascun ente adeguerà il proprio ordinamento alla riduzione prevista».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1361

MUCCHETTI

Respinto (*)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, garantendo la parità di genere.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Ai fini della tutela del principio di cui all'articolo 6, alla Valle d'Aosta, a ciascuna delle provincie autonome di Trento e di Bolzano e al Friuli Venezia Giulia spetta un ulteriore Senatore, eletto in via diretta e secondo la disciplina dei rispettivi statuti, in modo da garantire rappresentanza alle minoranze linguistiche presenti sul territorio.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni dei precedenti commi, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti."».

_____

(*) Ritirato dal proponente è fatto proprio dalla senatrice Taverna

2.1362

CHITI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CAPACCHIONE, CASSON, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DI MAGGIO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, Mario MAURO, MICHELONI, MINEO, MUSSINI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione di consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti."».

2.1363

MINZOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2. Ciascuna delle Province

Autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

2.1364

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1330

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica)*. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti."».

2.1365

CAMPANELLA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il numero dei senatori è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del precedente comma si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale."».

2.1366

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)*. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1367

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)* - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di

cento. Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1368

MUCCHETTI

Respinto (*)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, garantendo la parità di genere.

Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige-Südtirol dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge approvata da entrambe le Camere, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei Senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Ai fini della tutela del principio di cui all'articolo 6, alla Valle d'Aosta, a ciascuna delle provincie autonome di Trento e di Bolzano e al Friuli Venezia Giulia spetta un ulteriore Senatore, eletto in via diretta e secondo la disciplina dei rispettivi statuti, in modo da garantire rappresentanza alle minoranze linguistiche presenti sul territorio"».

(*) Ritirato dal proponente è fatto proprio dalla senatrice Taverna

2.1369

MARTELLI, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, MARTON

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Senato della Repubblica). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale puro.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

Nessuno può candidarsi in più di una Regione.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.1370

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «composto da» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti a suffragio universale, contemporaneamente all'elezione dei consigli regionali.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiori a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di

cessazione della carica elettiva regionale"».

2.1371

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da centro senatori di cui dieci sindaci delle città metropolitane, 85 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per Regione, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I Senatori di provenienza regionale sono eletti nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori in base al metodo proporzionale, in modo da assicurare una adeguata rappresentanza di genere e dei territori"».

Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

2.1372

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da centro senatori di cui dieci sindaci delle città metropolitane, 85 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per Regione, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I Senatori di provenienza regionale sono eletti nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori in base al metodo proporzionale"».

Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

2.1373

ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, BENCINI, MASTRANGELI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)* - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,

sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono 21 senatori, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Entro 30 giorni dalla composizione dei Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano vengono indette elezioni, mediante le quali gli elettori eleggono i senatori fra i consiglieri regionali della propria regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio"».

2.1374

ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, BENCINI, MASTRANGELI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)* - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettuai previa applicazione delle disposizioni del precedente comma 1 in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono 21 senatori, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Vengono eletti senatori 74 fra i consiglieri regionali e fra i consiglieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano ripartiti fra gli stessi, secondo le modalità di cui al terzo comma.

All'interno dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i seggi senatoriali, sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi consiliari, garantendo la tutela delle minoranze.

All'interno di ogni gruppo consiliare vengono eletti senatori i consiglieri regionali e i consiglieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano che, alle ultime elezioni regionali, hanno ottenuto il miglior rapporto fra preferenze ottenute e numero di votanti nel proprio collegio elettorale.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio"».

2.1375

ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, BENCINI, MASTRANGELI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)* - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della

Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono 21 senatori, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Vengono eletti senatori i consiglieri regionali e i consiglieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano che, alle ultime elezioni regionali, hanno ottenuto il miglior rapporto fra preferenze ottenute e numero di votanti nel proprio collegio elettorale.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio"».

2.1376

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti a suffragio universale, e da cinque senatori nominati che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Sono altresì senatori senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica"».

2.1377

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti a suffragio universale e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica"».

2.1378

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti a suffragio universale, contemporaneamente all'elezione dei consigli regionali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonchè quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale"».

2.1379

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti a suffragio universale, e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica"».

2.1380

FALANGA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da sessantatre senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Ogni Regione e ciascuna delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ha tre senatori.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché il regime di incompatibilità tra la carica di senatore, quella di consigliere regionale e di sindaco. I seggi spettanti a ciascuna Regione sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio"».

2.1381

FALANGA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da sessantatre senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.

Ogni Regione e ciascuna delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ha tre senatori.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché il regime di incompatibilità tra la carica di senatore, quella di

consigliere regionale e di sindaco. I seggi spettanti a ciascuna Regione sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio"».

2.1382

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).* 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: 'Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di 309. Le circoscrizioni Estero eleggono 6 delegati con funzioni di osservatori del processo legislativo senza diritto di voto"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1383

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione del Senato).* - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "della Repubblica" sono soppresse;

b) al secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: "centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro",».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1384

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «circoscrizione Estero;» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è stabilito dalla legge dello Stato. Non può essere superiore a duecentocinquanta e inferiore a duecento.";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta, Vallée d'Aoste uno.";

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente com ma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1385

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito con il seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "tre";

d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto".».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1386

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole: "salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta, Vallée dlAoste uno.";

d) al quarto comma sono soppresse le parole: IIfatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero."».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1387

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito con il seguente: "il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "tre";

d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto".».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1388

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «elettivi è di» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta,

tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1389

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, laValle d'Aosta uno".».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1390

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1391

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «duecentocinquanta» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei";

c) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1392

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1393
MILO, BONFRISCO (*)
Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «duecentocinquantaquattro» respinte; seconda parte preclusa
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).* - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita con la parola: "duecentocinquantaquattro" e la parola: "sei" è sostituita con la parola: "quattro";
b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la parola: "sei"».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1394
MILO, BONFRISCO (*)
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita con la parola: "duecentocinquantaquattro" e la parola: "sei" è sostituita con la parola: "quattro";
b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la parola: "sei"».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1395
MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) - 1.* All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, le parole: "sei dei quali eletti nella ci coscrizione Estero" sono soppresse».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1396
MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)* - All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste uno".
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle-Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1397
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «sostituite dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".

2.1398

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".

2.1399

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".

2.1400

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".

2.1401

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, 1 parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".

2.1402

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,"sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".

2.1403

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

2.1404

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

2.1405

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento».

2.1406

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «trecento, sei» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

2.1407

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

2.1408

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

2.1409

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

2.1410

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici," sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sette".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

2.1411

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «otto";» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

2.1412

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti:

"quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

2.1413

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

2.1414

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno"».

2.1415

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «dieci";» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

2.1416

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono so"stituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

2.1417

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

2.1418

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

2.1419

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

2.1420

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

2.1421

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

2.1422

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

2.1423

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

2.1424

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

2.1425

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

2.1426

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

2.1427

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

2.1428

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "quattro".».

2.1429

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

2.1430

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

2.1431

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sette"».

2.1432

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

2.1433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

2.1434

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

2.1435

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 2.1434

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

2.1436

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

2.1437

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

2.1438

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1439

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 , con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

La ripartizione dei seggi tra le regioni e tra le province autonome di Trento e di Bolzano si effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ogni regione e provincia autonoma deve avere almeno due senatori.

I senatori spettanti ad ogni regione sono ripartiti in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella del consiglio regionale della regione di pertinenza.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato da parte gruppi consiliari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano prevedendo che il gruppo consiliare numericamente più consistente indichi tra i senatori spettanti un sindaco dei comuni della regione o della provincia autonoma. Con tale legge sono disciplinate anche le modalità di sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1440

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: "della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "delle Autonomie"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1441

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: "della Repubblica" sono sostituire dalle seguenti: "delle Autonomie"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1442

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, dopo la parola: "eletto" sono inserite le seguenti: "a suffragio universale e diretto,"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1443

MILO, BONFRISCO (*)

Sost. id. em. 2.1442

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: "a base regionale", sono sostituite

dalle seguenti: "a suffragio universale e diretto"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1444

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1445

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cento"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1446

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "centocinquanta"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1447

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento, due"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1448

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. AIl'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1449

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1450

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1451

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1452

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1453

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.1454

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici"è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1455

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1456

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1457

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1458

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentoventicinque"».

2.1459

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)*. - 1. All'articolo 57 della Costituzione,

secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».

2.1460

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1461

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "tre"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1462

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1463

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: "il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno" sono soppresse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1464

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: "il Molise ne ha due," sono soppresse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1465

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: "la Valle d'Aosta uno" sono soppresse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1466

MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57 della Costituzione, il quarto comma è abrogato».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1467
MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1468
MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: ", previa applicazione delle disposizioni del precedente comma," sono soppresse».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1469
MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: "quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti" sono soppresse».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1470
MILO, BONFRISCO (*)
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: "quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti" sono soppresse».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1471
MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: "quale risulta dall'ultimo censimento generale" sono soppresse».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1472
MILO, BONFRISCO (*)
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole ", sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti" sono soppresse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1473

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «di duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. - 1. Il Senato delle Autonomie è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 5; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1474

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1475

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1476

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. - Il Senato delle autonomie è composto da duecento senatori eletti a suffragio universale

e diretto su base regionale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1477

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. - Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte Regionali, dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, da cento cinquanta Senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Nessuna Regione può avere un numero di Senatori elettivo inferiore a due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si effettua in proporzione alla popolazione della Regione risultante dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei Senatori coincide con quello del Consiglio Regionale e di Provincia Autonoma contestualmente al quale sono stati eletti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1478

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI, MARTON

Respinto

Al comma 1, sostituire il Capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1479

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. - della Repubblica è composto da novantacinque membri eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, in modo tale da assicurare la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere».

Conseguentemente, sopprimere il secondo paragrafo dalle parole: «I Consigli regionali»*, fino alle parole:* «rispettivi territori».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1480

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il primo comma.

2.1481

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo, il secondo e il terzo comma con i seguenti:

«Il Senato è composto di cento senatori eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale. Ogni Regione ha un numero di senatori non inferiore a tre e proporzionale alla popolazione; la Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano hanno almeno un senatore».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1482

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «Bolzano» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, sopprimere dal quinto comma fino alla fine dell'articolo.

2.1483

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1484

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno,»;

d) sostituire il quarto comma con il seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento

generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»;

e) sopprimere il quinto e il sesto comma.

2.1485

MILO, BONFRISCO (*)

Id. em. 2.1484

Al primo comma 1, capoverso «Art. 57» apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno,»;

d) sostituire il quarto comma con il seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»;

e) sopprimere il quinto e il sesto comma.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1486

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «è composto da» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1487

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da 110 senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per ciascuna Regione, da due senatori eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di Senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano inferiore a due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno.»;

d) sopprimere il quinto comma;

e) sostituire il sesto comma con il seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento

e di Bolzano, nonché quelle per la loro sostituzione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1488

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da cinque senatori che possano essere nominati dal Presidente della Repubblica e da quattro senatori eletti dal Consiglio generale degli Italiani all'estero (Cgie)»;

b) al sesto comma, aggiungere il seguente periodo: «Il Cgie elegge i quattro senatori, uno per ripartizione estera, a maggioranza qualificata».

2.1489

CATTANEO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57»,sostituire il comma 1 con il seguente:

a) sostituire il comma con il seguente:

«Il Senato della repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da nove senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1490

CATTANEO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il Senato della repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da sette senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1491

BARANI

Precluso dalla reiezione dell'em 2.1486

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali».

*Conseguentemente sostituire l'***articolo 3,** *con il seguente:*

«Art. 3.

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è soppresso».

2.1492

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso dalla reiezione dell'em 2.1486

Al primo comma , capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da 100 Senatori, rappresentativi di tutte le Regioni, eletti a suffragio universale diretto»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a tre; il Molise 2, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1.»;

d) sopprimere il quinto comma;

e) sopprimere il sesto comma.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1493

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso dalla reiezione dell'em 2.1486

Al capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da 100 senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei territori»;

b) il secondo comma è soppresso.

2.1494

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso dalla reiezione dell'em 2.1486

Al capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da 100 senatori eletti a suffragio universale»;

b) il secondo comma è soppresso.

2.1495

BARANI

Precluso dalla reiezione dell'em 2.1486

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da novantotto senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da due senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1496

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato delle Autonomie è composto dai Senatori, eletti a suffragio universale e diretto, dai Presidenti delle Giunte Regionali e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La durata del mandato al Senato dei Presidenti delle Giunte Regionali e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano coincide con la durata del loro mandato nella Regione nella quale sono stati eletti.»;

b) sopprimere il secondo comma.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1497

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, premettere il seguente periodo: «Il Senato delle Autonomie è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1498

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al primo comma sostituire ovunque ricorrano le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Senato delle Autonomie della Repubblica».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1499

D'ADDA, MICHELONI, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE,

CERVELLINI, COMPAGNONE, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: ««Il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «, garantendo la parità di genere e le minoranze linguistiche,».

2.1500

GATTI, CHITI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CAPACCHIONE, CASSON, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DI MAGGIO, DIRINDIN, GAMBARO, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, Mario MAURO, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: ««Il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «, garantendo la parità di genere,».

2.1501

MICHELONI, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57» primo comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica» inserire le seguenti:«, garantendo le minoranze linguistiche,».

2.1502

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «più alti resti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire le parole da: «composto» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di insindacabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di Regione"».

2.1503

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centoventi senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1504

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, GATTI, BOCCHINO, BIGNAMI, GAMBARO, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine con le seguenti: «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori. Con legge nazionale si disciplinano le modalità di elezione dei senatori».

2.1505

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

AI comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

2.1506

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1 capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Provinceautonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1507

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, GATTI, BOCCHINO, BIGNAMI, GAMBARO, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire dalle parole: «composto da» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1508

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

AI comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «è composto» fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con u n sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti dei le Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1509

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine, con le seguenti: «eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Il numero dei senatori è di cento cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»

2.1511

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «composto» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di centocinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere dal secondo comma fino alla fine.

2.1510

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57» primo comma, sostituire le parole da: «composto» fino alla fine con

le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di cento cinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.

2.1512

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alle parole: «loro composizione» con le seguenti: «eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori è di centocinquanta».

2.1513

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto», fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di cento cinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.

2.1514

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «elettivi è di» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto», fino alla fine con le seguenti: «è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province-autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

2.1515

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1,.capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto», fino alla fine, con le seguenti: «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano; i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1516

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto», fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centotrenta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1517

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «è composto», fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

2.1518

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1519

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1520

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1521

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1522

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1523

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1524

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1525

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1526

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «centocinquanta» respinte; seconda parte precluse

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1527

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1528

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1529

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1530

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1531

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto».

2.1532

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1533

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1534

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1535

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1536

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1537

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1538

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1539

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1540

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1541

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1542

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1543

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1544

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1545

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1546

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1547

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1548

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1549

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti:«duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1550

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «cento cinquanta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1551

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1552

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti:«cento cinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1553

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1554

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1555

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1556

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1557

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1558

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «cento» respinte; seconda parte precluse

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinfo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1559

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1560

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1561

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1562

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1563

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1564

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle

Regioni e nelle Province autonome».

2.1565

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1566

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1567

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1568

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1569

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1570

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto coinrna con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1571

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1572

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1573

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1574

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «centocinquanta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1575

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1576

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1577

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1578

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1579

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1580

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1581

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e

diretto nelle Regioni».

2.1582

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «cento» respinte; seconda parte precluse

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1583

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1584

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1585

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1586

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti:«cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1587

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti:«cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1588

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1589

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1590

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1591

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1592

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1593

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1594

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1595

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1596

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1597

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1598

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «centocinquanta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto

nelle Regioni e Province autonome».

2.1599

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1600

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1601

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1602

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1603

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1604

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio uIliversale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1605

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1606

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1607

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1608

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1609

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1610

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1611

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1612

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1613

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1614

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1615

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1616

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1617

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1618

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1619

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1620

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1621

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1622

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «centocinquanta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1623

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1624

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1625

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1626

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1627

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1628

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1629

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1630

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1631

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1632

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da:«novantacinque» fino alla fine

del secondo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1633

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1634

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1635

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1636

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1637

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1638

CALIENDO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.1638

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da centodieci senatori eletti su base regionale contestualmente al elezione dei Consigli Regionali e della Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano»;

b) sostituire il secondo comma con il seguente: «I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con voto limitato i senatori fra i propri componenti, nel numero di due per ciascuna Regione e per ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) al terzo comma dopo le parole: «inferiore a due» inserire le seguenti: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» e sostituire le parole: «ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due» con le seguenti: «Il Molise, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste e la Provincia di Trento e di Bolzano ne hanno uno»;

d) dopo il quarto comma inserire il seguente: «I senatori eletti dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano decadono dalla carica di componente del Consiglio Regionale o del Consiglio della Provincia autonoma e sono sostituiti dai primi dei non eletti.»;

e) sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e dei centodieci senatori eletti su base regionale coincide con la durata della legislatura regionale della quale sono espressione o perché eletti contestualmente all'elezione dei Consigli regionali.»;

f) al sesto comma sostituire le parole: «tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale» con le seguenti: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano».

G2.1638 (già em. 2.1638)

CALIENDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.1638

(*) Il proponente non insiste sulla votazione

2.1639

BONFRISCO, MILO

Respinto

Al comma primo, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni

territoriali» con le seguenti: «quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da centodieci senatori eletti su base regionale con testualmente al elezione dei Consigli Regionali e della Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano»;

b) sostituire il secondo comma con il seguente: «I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con voto limitato i senatori fra i propri componenti, nel numero di due per ciascuna Regione e per ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) al terzo comma dopo le parole: «inferiore a due» inserire le seguenti: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» e sostituire le parole: «ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due» con le seguenti: «Il Molise, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste e la Provincia di Trento e di Bolzano ne hanno uno»;

d) dopo il quarto comma inserire il seguente: «1 senatori eletti dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano decadono dalla carica di componente del Consiglio Regionale o del Consiglio della Provincia autonoma e sono sostituiti dai primi dei non eletti.»;

e) sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e dei centodieci senatori eletti su base regionale coincide con la durata della legislatura regionale della quale sono espressione o perché eletti contestualmente all'elezione dei Consigli regionali.»;

f) al sesto comma sostituire le parole: «tra i consiglieri »tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale» con le seguenti: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano».

2.1640

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1641

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1642

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1643

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1644

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1645

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1646

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1647

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1648

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire dalla parola: «novantacinque», fino alla fine, con le seguenti: «duecento membri, più sei senatori eletti nella circoscrizione estero. Centosettantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale proporzionale pura che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e garantisce la parità di genere.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ventidue senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale».

2.1649

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «centocinquanta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque senatori», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «centocinquanta senatori elettivi. Ciascuna Regione ha un numero di senatori proporzionale alla sua popolazione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1650

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1651

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1652

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1653

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1654

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1655

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1656

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1657

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale è diretto nelle Regioni».

2.1658

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA, GAMBARO, PEPE, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del comma, con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti su base regionale, garantendo la parità di genere.».

2.1659

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino a: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «centoventi senatori».

2.1660

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1661

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1662

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1663

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1664

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1665

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1666

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1667

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1668

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «duecento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1669

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1670

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1671

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1672

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1673

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1674

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1675

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio

universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1676

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1677

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «centocinquanta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1678

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1679

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta senatori elettivi».

2.1680

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1681

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento cinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1682

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1683

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1684

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento cinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1685

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1686

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1687

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1688

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1689

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1690

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1691

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1692

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1693

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1694

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centocinquanta senatori elettivi».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1695

MILO, BONFRISCO (*)

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*con le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoventi senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1696

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centodiciannove senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1697

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centodiciotto senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1698

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centosedici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1699

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoquindici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1700

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoquattordici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1701

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centotredici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1702

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centododici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1703

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoundici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1704

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centodieci senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1705

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centonove senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1706
MILO, BONFRISCO (*)
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centosette senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1707
MILO, BONFRISCO (*)
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centosei senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1708
MILO, BONFRISCO (*)
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centocinque senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1709
MILO, BONFRISCO (*)
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoquattro senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1710
MILO, BONFRISCO (*)
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centotre senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1711
MILO, BONFRISCO (*)
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centodue senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1712
MILO, BONFRISCO (*)
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centouno senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.1713

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «cento senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.1714

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*con la seguente:*» respinte; seconda parte precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «duecento».

2.1715

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centonovantacinque».

2.1716

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centonovanta».

2.1717

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centottantacinque».

2.1718

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centottanta».

2.1719

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centosettantacinque».

2.1720

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centosettanta».

2.1721

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centosessantacinque».

2.1722

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centosessanta».

2.1723

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centocinquantacinque».

2.1724

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centocinquanta».

2.1725

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centoquarantacinque».

2.1726

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centoquaranta».

2.1727

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centotrentacinque».

2.1728

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «centotrenta».

2.1729

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «centoventicinque».

2.1730

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «centoventi».

2.1731

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «centoquindici».

2.1732

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «centodieci».

2.1733

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «centocinque».

2.1734

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al capoverso «art. 57», primo comma, sostituire la parola: "novantacinque" con la seguente: "cento" e sopprimere le parole: "e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della repubblica«.

Conseguentemente:

a) Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3 - All'art. 59 della costituzione il secondo comma è soppresso»

b) sopprimere il comma 5 dell'articolo 39.

2.1735

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BIGNAMI, BOCCHINO, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «cento» e sopprimere le parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1736

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «cento».

2.1737

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1738

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1739

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1740

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1741

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1742

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1743

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1744

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1745

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1746

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1747

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1748

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1749

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1750

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1751

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1752

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1753

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1754

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1755

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1756

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1757

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1758

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1759

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1760

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto'in ciascuna Regione».

2.1761

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1762

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1763

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1764

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1765

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1766

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1767

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1768

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1769

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1770

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1771

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1772

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1773

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in

ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1774

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1775

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1776

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1777

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1778

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1779

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1780

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1781

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1782

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1783

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1784

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1785

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1786

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e. nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1787

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1788

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1789

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1790

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1791

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1792

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1793

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1794

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle

varie Regioni».

2.1795

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1796

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1797

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1798

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1799

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1800

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1801

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1802

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1803

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1804

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1805

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1806

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1807

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1 , capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1808

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1809

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1810

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1811

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1812

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1813

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1814

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1815

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna

Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1816

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1817

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1818

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1819

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1820

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1821

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1822

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1823

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1824

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1825

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1826

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1827

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1828

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1829

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1830

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1831

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1832

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1833

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1834

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1835

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1836

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1837

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1838

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1839

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1840

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle

Regioni e neVe Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1841

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1842

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1843

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1844

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1845

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1846

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1847

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1848

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1849

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1850

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1851

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1852

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1853

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1854

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1855

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1856

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1857

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e

nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1858

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1859

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1860

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1861

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1862

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1863

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1864

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1865

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1866

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1867

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e dirette in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1868

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1869

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1870

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano«.

2.1871

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1872

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1873

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1874

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle

istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1875

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1876

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1877

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1878

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1879

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1880

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1881

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma.

2.1882

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali».

2.1883

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere la parola: «rappresentativi».

2.1884

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1885

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1886

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1887

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1888

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1889

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1890

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1891

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1892

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1893

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1894

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1895

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1896

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1897

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1898

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1899

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1900

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1901

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1902

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma.

2.1903

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1904

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1905

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1906

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1907

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1908

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1909

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1910

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1911

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1912

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1913

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1914

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1915

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1916

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1917

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla

fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1918

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1919

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1920

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1921

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma.

2.1922

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1923

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1924

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1925

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1926

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1927

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1928

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1929

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1930

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1931

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1932

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1933

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1934

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1935

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1936

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1937

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1938

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1939

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1940

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma.

2.1941

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1942

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1943

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1944

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1945

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma l, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1946

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1947

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1948

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1949

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1950

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1951

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1952

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1953

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1954

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1955

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1956

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1957

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1958

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1959

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma.

2.1960

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e

nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1961

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1962

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1963

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1964

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1965

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1966

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1967

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1968

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresenativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1969

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1970

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1971

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1972

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1973

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1974

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1975

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1976

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1977

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1978

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma.

2.1979

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1980

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1981

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1982

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1983

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1984

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1985

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1986

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1987

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1988

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine, del primo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1989

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1990

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1991

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1992

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1993

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1994

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1995

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1996

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1997

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «e diretto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1998

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1999

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.2000

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.2001

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto In ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.2002

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.2003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «suffragio universale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni

territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2004

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2005

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.2006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.2007

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.2008

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA,

ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.2009

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «dai cittadini» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2010

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2011

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.2012

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.2013

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.2014

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.2015

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «alla fine del» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del sesto comma.

2.2016

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del quinto comma.

2.2017

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del quarto comma.

2.2018

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del terzo comma.

2.2019

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del secondo comma.

2.2020

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del primo comma.

2.2021

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma sostituire le parole da: «delle istituzioni territoriali» fino alla fine con le seguenti: «anche delle istituzioni territoriali».

2.2022

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, MARTON

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma sostituire le parole: «Istituzioni territoriali» con le seguenti: «comunità territoriali nell'ambito della Nazione».

2.2023

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «istituzioni» con la seguente: «autonomie».

2.2024

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «territoriali» fino alla fine del comma.

2.2025

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo le parole: «istituzioni territoriali» aggiungere le seguenti: «e eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2026

DI BIAGIO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «istituzioni territoriali» *inserire le seguenti:* «più sei senatori in rappresentanza della Circoscrizione Estero»,

b) al quarto comma dopo le parole: «La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua» *inserire le seguenti:* «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero»;

c) dopo il quarto comma inserire il seguente: «Sei senatori sono eletti dai componenti degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero»;

d) al quinto comma la parola: «territoriali» è soppressa.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Mario Mauro, Zin e Casini

2.2027

CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: «istituzioni territoriali» inserire le

seguenti: «che non abbiano rivestito la carica di Senatore della Repubblica nella misura massima di due mandati».

2.2029

FALANGA

Ritirato e trasformato nell'odg G2.2029

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sopprimere e parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

G2.2029 (già em. 2.2029)

FALANGA

Ritirato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.2029

2.2030

RICCHIUTI, CASSON, DIRINDIN, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI (*), BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, Eva LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sopprimere e parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

_____

(*) Firma ritirata in corso di seduta

2.2028

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 2.2030

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «e da cinque» fino alla fine del comma.

2.2031

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, MARTON

Id. em. 2.2030

Al capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.2032

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 2.2030

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma sopprimere le parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.2033

MILO, BONFRISCO (*)

Id. em. 2.2030

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «e da cinque senatori che

possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2034

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: cinque» con la seguente: «due».

2.2035

MALAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: «cinque senatori», inserire le seguenti: «senza diritto di voto».

2.2036

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «che possono essere».

2.2037

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «dal Presidente della Repubblica».

2.2038

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «dal Presidente della Repubblica» con le seguenti: «da una Commissione costituita secondo le modalità stabilite con legge costituzionale».

2.2039

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri».

2.2040

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Presidente della Camera dei deputati».

2.2041

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la parità di genere».

2.2042

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma inserire i seguenti: «Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano paterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi.

Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2043

CANDIANI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.2043

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma inserire il seguente: «I senatori che

rappresentano minoranze linguistiche riconosciute dall'ordinamento sono eletti a suffragio universale e diretto».

Conseguentemente, al secondo comma, dopo le parole: «proporzionale, i» *inserire le seguenti:* «restanti».

G2.2043 (già em. 2.2043)

CANDIANI

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.2043

2.2044

PALMA, FALANGA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno».

2.2045

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.

2.2046

MILO, BONFRISCO (*)

Id. em. 2.2045

Al comma 1, capo verso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2047

D'ALI'

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57» apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il secondo e terzo comma con il seguente:

«I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali, con modalità stabilite dalla legge dello Stato».

b) al quarto comma aggiungere in fine le seguenti parole: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno»;

c) sopprimere il comma 6;

Conseguentemente, all'articolo 38 sopprimere i commi 1, 3, 4, 5,6.

2.2048

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 57» sostituire il secondo comma con il seguente: «I Senatori sono eletti a suffragio universale contestualmente all'elezione dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: « In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi

senatori spettanti».

2.2049

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente: «I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale senza soglie di sbarramento sulla base dei criteri stabiliti con legge, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale».

2.2050

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente: «I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale puro sulla base dei criteri stabiliti con legge dello stato, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale».

2.2051

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, alinea «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori di diritto coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.2052

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

2.2053

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «I Consigli regionali e».

2.2054

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

1) Al secondo comma, sostituire la parola: «regionali», con le parole: «di Macroarea» e sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2) Sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Macroarea può avere un numero di senatori inferiori a due».

3) Al quarto comma, sostituire la parola: «Regioni», con la parola: «Macroarea».

4) Al sesto comma, sostituire la parola: «regionale», con le parole: «di Macroarea».

2.2055

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

1) Al secondo comma, sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2) Sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due».

3) All'articolo 30, capoverso Art. 117, al comma, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 29 con il seguente:

«1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato».

2.2056

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

1) Al secondo comma, sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2) Sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due».

Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione i commi 1 e 2 sono abrogati e al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «Ulteriori».

Conseguentemente, all'articolo 30, capoverso «Art. 117», al comma 5, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano»

2.2057

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

1) Al secondo comma, sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2) Sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due».

Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 1, capoverso, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione i commi 1 e 2 sono abrogati e al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «ulteriori», con la seguente: «eventuali».

Conseguentemente, all'articolo 30, capoverso «Art. 117», al comma 5, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano»

2.2058

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2059

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «di Trento e di Bolzano».

2.2060

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire la parata: «eleggono», con la seguente: «nominano».

2.2061

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, SCIBONA, MARTON

Id. em. 2.2060

Al capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire la parola: «eleggono», con la seguente: «nominano».

2.2062

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «, con metodo proporzionale,».

2.2063

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «metodo proporzionale» inserire la seguente: «puro».

2.2064

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «metodo proporzionale» inserire le seguenti: «senza soglie di sbarramento».

2.2065

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, alinea «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» aggiungere le seguenti parole: «garantendo la parità di genere».

2.2066

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale che disciplina altresì relezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni».

2.2067

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale che regola altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale».

2.2068

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri definiti con legge costituzionale, che definisce altresì le modalità per l'elezione diretta In Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto ordinario».

2.2069

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «della Regione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale che fissa le modalità per l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli-Venezia Giulia».

2.2070

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che prevede altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'aoste».

2.2071

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che garantisce altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Trentino Alto Adige /Sudtirol».

2.2072

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: :«con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che organizza le modalità di elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Puglia».

2.2073

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che delinea altresì i criteri per l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Calabria».

2.2074

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: :«con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che reca disposizioni per l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Piemonte».

2.2075

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che assicura altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Sardegna».

2.2076

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «minoranze linguistiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che definisce altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche catalane».

2.2077

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che promuove altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche corso-galluresi».

2.2078

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che specifica i contenuti organizzativi del diritto all'elezione diretta In Parlamento delle minoranze linguistiche albanesi».

2.2079

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che disciplina altresì relezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche occitane».

2.2080

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che impone altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche ladine».

2.2081

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che prevede altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche germanofone».

2.2082

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che sostanzia altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche slovene».

2.2083

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che inserisce altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche croate».

2.2084

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» «inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, assicurando altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche francesi».

2.2085

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, garantendo altresì relezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche friulane».

2.2086

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra».

2.2087

STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo la parola: «senatori», inserire la seguente: «elettivi».

2.2088

PALMA, FALANGA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, sopprimere le parole: «fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori»;

b) al comma sesto, sopprimere le parole: «tra i consiglieri e i sindaci» *nel medesimo comma, dopo le parole:* «carica elettiva regionale o locale», *inserire le seguenti:* «anche in seguito alla stessa elezione a Senatore».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.2089

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES,

PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori» e in fine, aggiungere le seguenti parole: «Ventuno senatori sono i sindaci dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente al sesto comma sopprimere le parole: «e i sindaci» *e le parole:* «o locale».

2.2090

PALMA, FALANGA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma, sopprimere le parole: «fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

2.2091

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma sopprimere le parole da: «fra i propri componenti» fino alla fine.

2.2092

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «fra i propri componenti».

2.2093

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole da: «e, nella misura» fino alla fine del comma.

2.2094

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57» secondo comma, sopprimere le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2095

PALMA, FALANGA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma, sopprimere le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno,» con la seguente: «o».

2.2096

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «, nella misura di uno per ciascuno, fra».

2.2097

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 2.096

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «, nella misura di Uno per ciascuno,».

2.2098

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, alinea «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni» con le seguenti: «nominano senatore il sindaco del comune» sostituire le parole: «dei rispettivi territori» con le seguenti: «del capoluogo di Regione».

2.2099

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «art. 57», al secondo comma, sostituire le parole: «, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.» con le seguenti: «i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori nella misura di un sindaco per ogni Consiglio Regionale e Consiglio delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.2100

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole da «dei Comuni» fino alla fine del comma.

2.2102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «dei rispettivi territori».

2.2103

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, MARTON

Respinto

Al capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti».

2.2104 (testo corretto)

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.2104

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la rappresentanza delle minoranze linguistiche e delle opposizioni presenti in consiglio provinciale».

G2.2104 (già em. 2.2104 testo corretto)

BISINELLA

Non posto in votazione (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nella legge di cui al sesto comma,
si impegna il Governo a valutare l'opportunità di tutelare i diritti delle minoranze

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

2.2105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, alinea «Art. 57», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la parità di genere».

2.2106

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA, Mario MAURO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti: «La Regione autonoma della Sardegna provvede, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e della legge n. 482 del 1999 (norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) alla elezione dei senatori, effettivi e supplenti, nel numero spettante ai sensi del presente articolo tra i consiglieri regionali e i sindaci del proprio territorio secondo quanto stabilito con propria legge regionale, ai sensi della legge costituzionale n. 3, e sue successive modificazioni ed integrazioni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2107

D'ALI'

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma inserire il seguente: «Le Regioni a Statuto speciale provvedono alla elezione dei senatori, nel numero spettante ai sensi del presente articolo, tra i consiglieri regionali e i sindaci del proprio territorio secondo quanto stabilito con propria legge regionale».

2.2108

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione approva una legge elettorale sulla base di criteri e principi nazionali stabiliti con legge dello Stato. Ciascun consiglio regionale adegua il proprio statuto a tali criteri e principi.».

2.2109

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «proporzionale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale senza soglie di sbarramento».

2.2110

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale puro».

2.2111

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale.».

2.2112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «È sempre garantita l'elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche».

2.2113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: « È sempre garantita l'elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche, secondo le modalità disciplinate con legge costituzionale, approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti della Camera e dei due terzi dei componenti del Senato».

2.2114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «È garantita lo rappresentanza delle minoranze territoriali e linguistiche della regione Friuli Venezia-Giulia».

2.2115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Gli Statuti delle Regioni prevedono forme di elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche».

2.2116

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Gli Statuti delle Regioni Speciali prevedono forme di elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze territoriali e linguistiche».

2.2117

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «È comunque assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze territoriali e linguistiche».

2.2118

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Nelle Regioni a statuto speciale, a tutela delle minoranze linguistiche, lo Statuto disciplina le modalità di elezione diretta dei senatori».

2.2119

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «I rappresentanti delle minoranze linguistiche sono eletti direttamente».

2.2120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge diciplina lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche prevedendo forme di elezione diretta».

2.2121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «della Regione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste mediante forme di elezione diretta».

2.2122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57» dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Calabria mediante forme di elezione diretta».

2.2123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento dlIe minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

2.2124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme

di elezione diretta».

2.2125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto adige /Südtirol mediante forme di elezione diretta».

2.2126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta».

2.2127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale mediante forme di elezione diretta».

2.2128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «minoranze linguistiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretto, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, ladina, occitano e sarda riconosciute dalla legge».

2.2130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge».

2.2131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche

occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, e sarda riconosciute dalla legge».

2.2133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slave ne, catalane, albanesi germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, , slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche francoprovenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «minoranza linguistica» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica albanese».

2.2138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica germanica».

2.2139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica greca».

2.2140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica slovena».

2.2141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica croata».

2.2142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francese».

2.2143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francoprovenzale».

2.2144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica friulana».

2.2145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica ladina».

2.2146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica occitana».

2.2147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta».

2.2148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica sarda».

2.2149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica catalana».

2.2150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «linguistiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale,

friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catalane, albanesi germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche, catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladino, occitana e sarda riconosciute dalla legge mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «della Regione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Calabria mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto adige/Sudtirol mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2165

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2166

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «linguistica» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica sarda, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2167

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica catalana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, anche mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti previo parere obbligatorio del Consiglio di stato delle Regioni a statuto speciale».

2.2169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale mediante forme di elezione diretta è disciplinata con legge costituzionale».

2.2170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica albanese, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza Iinguistica germanica, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica. greca, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica slovena, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica croata, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti; previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica francese, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica franco-provenzale, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica friulana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica ladina, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica occitana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «linguistiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di

elezione diretta, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e croate e delle. popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi, germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge».

2.2183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinato lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catolane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catolane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, e sarda riconosciute dalla legge».

2.2186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catolane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, e sarda riconosciute dalla legge».

2.2187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catolane, albanesi, germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catolane, albanesi, germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2196

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge.

2.2198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.2199 e 2.2218, nell'odg G2.2198

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica catalana».

2.2199

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.2198 e 2.2218, nell'odg G2.2198

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica catalana».

G2.2198 (già emm. 2.2198, 2.2199 e 2.2218)

DE PETRIS, URAS, FLORIS, LAI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.2198, 2.2199 e 2.2218, in materia di tutela delle minoranze linguistiche catalana e sarda.

_____

(*) Accolto dal Governo

2.2200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «Parlamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica albanese».

2.2201

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica albanese».

2.2202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica germanica».

2.2203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica germanica».

2.2204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzianale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica greca»

2.2205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica greca».

2.2206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,

CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica slovena».

2.2207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica slovena».

2.2208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica croata».

2.2209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica croata».

2.2210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge

costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francese».

2.2211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinato la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica francese».

2.2212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica franco-provenzale».

2.2213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica franco-provenzale».

2.2214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica friulana».

2.2215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica friulana».

2.2216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica ladina».

2.2217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza Iinguistica occitana».

2.2218

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.2198 e 2.2199, nell'odg G2.2198

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica sarda».

2.2219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «della Regione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste mediante forme di elezione diretta».

2.2220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

2.2221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Calabria mediante forme di elezione diretta».

2.2222

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta».

2.2223

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

2.2224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

2.2225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta».

2.2226

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol mediante forme di elezione diretta».

2.2227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol mediante forme di elezione diretta».

2.2228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta».

2.2229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche».

2.2230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale».

2.2231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale, approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sono definite le modalita per l'elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche».

2.2232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «commi terzo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere i commi terzo e quarto.

2.2233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole: «, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,».

2.2234

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo comma.

2.2235

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «ne ha due» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuno».

2.2236

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due».

2.2237

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; ciascuna delle Province

autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

2.2238

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Al comma 1, nel capoverso «Art. 57» sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

2.2239

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a cinque» e aggiungere in fine le seguenti: «, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno due ciascuno».

2.2240

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a cinque» e aggiungere infine le seguenti: «, il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».

2.2241

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a cinque» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuno».

2.2242

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a

quattro».

2.2243

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a tre».

2.2244

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, slstituire, ovunque ricorra, la parola: «due» con la seguente: «tre».

2.2245

PALMA, FALANGA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel terzo comma, sostituire la parola: «due» ovunque ricorra, con la seguente: «uno».

2.2246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole da: «; ciascuna» fino alla fine del comma.

2.2247

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, MARTON

Respinto

Al capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due», con le seguenti: «il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno».

2.2248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole: «di Trento e di Bolzano».

2.2249

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «ha due» con le seguenti: «ha uno».

2.2250

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Consiglio regionale elegge un ulteriore membro in rappresentanza della minoranza linguistica slovena».

2.2251

RUSSO, PEGORER, FASIOLO, SONEGO, PALERMO, BERGER

Respinto

Al capoverso «Art. 57», al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Regione Friuli-Venezia Giulia spetta un ulteriore seggio destinato alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, eletto per cinque anni in base alle norme stabilite dalla legge per l'elezione del Senato della Repubblica».

2.2252

BRUNO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il senatore italiano nella provincia autonoma di Bolzano è eletto dai consiglieri provinciali di minoranza linguistica italiana in seno al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano».

2.2253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «commi quarto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere i commi quarto, quinto e sesto.

2.2254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO,

FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

2.2255

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base della popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.2256

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «elettori residenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.2257

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in modo proporzionale, sulla base della elettori residenti, che hanno compiuto ventuno anni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.2258

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei

seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti, che hanno compiuto ventuno anni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.2259

D'ALI'

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «tra le Regioni» inserire la seguente: «ordinarie»;

b) dopo le parole: «dei più alti resti» seguenti: «; la ripartizione dei seggi tra le Regioni a Statuto speciale si effettua, previa applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, maggiorata di un coefficiente pari a 1,5».

2.2260

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,».

2.2261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione alla loro popolazione» con le seguenti: «in modo proporzionale, sulla base della popolazione residente».

2.2262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «elettori residenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione alla loro popolazione» con le seguenti: «in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti che hanno compiuto ventuno anni,».

2.2263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione alla loro popolazione» con le seguenti: «in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti».

2.2264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole da: «, quale risulta» fino alla fine del comma.

2.2265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole da: «, sulla base» fino alla fine del comma.

2.2266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «e dei più alti resti».

2.2267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «commi quinto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere i commi quinto e sesto.

2.2268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma.

2.2269

CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma.

2.2270

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma.

2.2271

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma, con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide esattamente con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.2272

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente:

«La durata del mandato dei senatori eletti coincide con quella dei deputati».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2273

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «I senatori durano in carica cinque anni».

2.2274

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori è di cinque anni, salva la possibilità dello scioglimento anticipato delle Camere o del solo Senato».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2275

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori è di cinque anni, salva la possibilità dello scioglimento anticipato delle Camere».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2276

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente: «esattamente».

2.2277

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente: «rigorosamente».

2.2278

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente: «perfettamente».

2.2279

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente:

«precisamente».

2.2280

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al quinto comma, sostituire le parole da: «degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti» con le seguenti: «dei deputati».

2.2281

LANZILLOTTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al quinto comma, inserire in fine il seguente periodo: «In caso di grave impedimento o di arresto, un senatore rappresentativo delle istituzioni territoriali può essere sostituito nel corso del mandato secondo le modalità disciplinate dalla legge statale prevista da comma successivo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Prerogative dei parlamentari)

1. All'articolo 68 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato";

b) al terzo comma, le parole: "membri del Parlamento" sono sostituite dalla seguente: "deputati"».

2.2282

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, DE PIN, SCIBONA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il sesto comma.

2.2283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Id. em. 2.2282

AI comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il sesto comma.

2.2284

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma*» a: «sostituzione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere è disciplinata l'elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.2285

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere è disciplinata l'elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.2286

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.2287

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione, entro e non oltre trenta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.2288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere il primo periodo.

2.2289

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, MARTON

Respinto

Al capoverso «Art. 57», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: «legge approvata da entrambe le Camere», con le seguenti: «legge costituzionale».

2.2290

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire le parole: «sono regolate le modalità di» con le seguenti: «è disciplinata l'» e sopprimere la parola: «quelle».

2.2291

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire le parole: «sono regolate le modalità di» con le seguenti: «è disciplinata l'».

2.2292

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 57», nel sesto comma sopprimere le parole da: «tra i consiglieri» fino alla fine.

2.2293

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «e i sindaci».

2.2294

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, STEFANO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 57», al sesto comma dopo le parole: «i sindaci» inserire le seguenti: «garantendo la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

2.2295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole da: «nonché quella per la loro sostituzione» fino alla fine del comma.

2.2296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «nonché per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».

2.2297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «loro sostituzione» aggiungere le parole: «entro centottanta giorni».

2.2298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «loro sostituzione» aggiungere le parole: «entro novanta giorni».

2.2299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «loro sostituzione» aggiungere le

parole: «entro sessanta giorni».

2.2300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «loro sostituzione» aggiungere le parole: «entro quarantacinque giorni».

2.2301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «loro sostituzione» aggiungere le parole: «entro trenta giorni».

2.2302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capo verso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».

2.2303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «dalla carica elettiva regionale o locale».

2.2304

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN,

MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Sost. id. em. 2.2303

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «elettiva regionale o locale».

2.2305

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «elettiva regionale o».

2.2306

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «regionale o».

2.2307

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma sopprimere le parole: «o locale».

2.2308

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma l, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere il secondo periodo.

2.2309

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 2.2308

Al comma 1, capoverso articolo 57, nel sesto comma sopprimere il secondo periodo.

2.2310

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, MARTON

Respinto

Al capoverso «Art. 57», sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «in ragione dei», con le seguenti: «nel rispetto».

2.2311

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere in fine, il seguente comma:

«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2312

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BLUNDO, PUGLIA, PAGLINI, MARTON

Respinto

Al capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono sottoposti a procedimento penale, ovvero condannati per delitto non colposo».

2.2313

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BLUNDO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, MARTON

Respinto

Al capo verso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo».

2.2314

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BLUNDO, PUGLIA, PAGLINI, MARTON

Respinto

Al capoverso «Art. 57», aggiungere in fine il seguente comma:

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati ovvero rinviati a giudizio per delitto non colposo».

G2.1

DI BIAGIO

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce norme in materia di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL;

tra gli interventi, oggetto della suddetta revisione costituzionale, figura una rinnovata configurazione istituzionale del «Senato della Repubblica», di cui all'articolo 55 della Costituzione, a cui è attribuita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica (Regioni, Città metropolitane e Comuni), di partecipazione alle fasi ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea e di verifica dell'attuazione delle leggi nonché le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e, in generale, di controllo delle politiche pubbliche, a rafforzamento delle prerogative di garanzia e di sindacato sull'operato del Governo riconosciute alla seconda Camera;

ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, così come riformato dal provvedimento in esame, il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. Pertanto risulta di fatto esclusa una presenza rappresentativa della Circoscrizione Estero, intesa come ventunesima regione italiana;

di contro, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, è previsto che «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura 1'effettività» con la specifica - introdotta nel provvedimento in esame - che tale riconoscimento valga soltanto per l'elezione dei rappresentanti della Camera dei deputati, introducendo di fatto un disarmonico livello di rappresentanza presso le due Camere;

appare opportuno sottolineare che la circoscrizione estero, di cui al vigente articolo 48 della Costituzione, al pari di qualsiasi altra circoscrizione elettorale si configura come uno dei distretti elettorali in cui è suddiviso il territorio di uno Stato ai fini dell'elezione di un organo collegiale, pertanto il superamento dell'elettività diretta dei rappresentanti del nuovo Senato non dovrebbe corrispondere con il depennamento della circoscrizione estero, ma con la sua ricontestualizzazione entro i parametri della nuova Camera dei rappresentanti;

infatti, il nuovo Senato della Repubblica, di cui all'articolo 57 della Costituzione, così come modificato dal provvedimento in esame, configurandosi come rappresentanza di realtà territoriali specifiche e ponendosi - tra l'altro - come struttura di raccordo tra esse, non dovrebbe prescindere dalla presenza di una rappresentanza della Circoscrizione estero, non più intesa come distretto elettorale ma come ventunesima regione italiana, dunque struttura territoriale;

appare opportuno segnalare che la normativa vigente disciplina la sussistenza di organismi rappresentativi della collettività italiana eletti direttamente dai cittadini residenti all'estero, che si configurano come organismi istituzionali espressione di specifiche strutture territoriali;

le comunità degli italiani all'estero, sebbene caratterizzate da un rapporto del tutto peculiare con i territori, non possono che essere considerate parte integrante della comunità nazionale, ed anch'esse meritevoli di una rappresentanza e di uno specifico raccordo con le istituzioni dello Stato;

il nuovo Senato dovrà inoltre partecipare alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, cui le comunità di italiani presenti soprattutto in Europa, attraverso una loro rappresentanza, potrebbero apportare un patrimonio di esperienza e di partecipazione non trascurabile;

l'attuale configurazione del Senato della Repubblica, venendo meno la *conditio* di elettività diretta dei rappresentanti, legittima di fatto una transizione del concetto di area di rappresentanza, dalla circoscrizione elettorale di tipo regionale alla Regione vera e propria: pertanto l'abolizione di una rappresentanza della circoscrizione estero al Senato, equivarrebbe ad ammettere una sua subalternità rispetto alle altre circoscrizioni elettorali italiane, che equivalgono oggi alle singole Regioni italiane;

il mancato riconoscimento, tra le rappresentanze componenti del nuovo Senato, di una afferente alla circoscrizione estera, equivarrebbe nei fatti al mancato riconoscimento della ventunesima regione del Paese;

la Costituzione non opera una categorizzazione in termini di «rilevanza democratica» o di «preminenza rappresentativa» delle diverse regioni, né tantomeno è sottolineato nel testo costituzionale la potenziale «sacrificabilità» in termini di rappresentanza parlamentare dell'una o dell'altra, dinanzi ad *impasse* legittimate dal mero e discutibile equilibrio politico-parlamentare;

posto, infine, che la rappresentanza parlamentare della circoscrizione estero è stata mantenuta nell'ambito della composizione rappresentativa della Camera dei deputati, in legittima ottemperanza a quanto sancito dalla norma costituzionale del 2001, l'equilibrio di rappresentanza nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento dovrebbe essere perfettamente garantito, anche se i due rami non sono più espressione di un bicameralismo perfetto;

la legittimità delle funzioni di verifica e di controllo riconosciute al nuovo Senato rischia di essere parziale in ragione della mancata corrispondenza di rappresentanze tra le due Camere, sebbene

queste siano dotate di responsabilità e funzioni differenti, in ragione dell'esigenza di raccordo e di complementarietà di alcune funzioni fondamentali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nelle fasi successive dell'*iter* parlamentare del provvedimento in esame, di prevedere una riconfigurazione della rappresentanza della circoscrizione estero nel nuovo Senato della Repubblica o comunque prevedere una rappresentanza degli italiani all'estero, eventualmente anche attraverso gli organismi istituzionali rappresentativi della collettività italiana oltre confine, nella nuova struttura del Senato.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

"Art. 57-*bis*. - *1*. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire !a carica di deputato o senatore i soggetti per i quali alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, al sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi primo e secondo, emessi nei confronti di deputati o senatori in carica, sono comunicati alla Camera di appartenenza per la pronunzia automatica della decadenza. La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma è

nulla"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.2

MARAN, SUSTA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I voti di cui dispone ciascuna Regione possono essere espressi soltanto in- blocco, in maniera unitaria, salvo i casi di elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e delle cariche negli organi del Senato della Repubblica nonché di nomina dei giudici della Corte costituzionale, in cui sono consentiti voti difformi.

In caso di impedimento, ogni rappresentante può delegare il suo voto ad altro rappresentante della stessa Regione. La delega, formulata per iscritto, e consegnata al Presidente del Senato prima dell'inizio della seduta, vale per la singola seduta del Senato e può essere rinnovata. Ai fini del numero legale, il delegante è computato come presente alla seduta.

Nel caso in cui i rappresentanti di una Regione esprimano voti difformi, salvo le ipotesi di cui al comma precedente, un rappresentante della stessa Regione appositamente delegato rende nota al Presidente del Senato la posizione concordata nell'ambito della delegazione rispetto all'oggetto all'ordine del giorno, al fine di garantire comunque l'unitarietà del voto e sono invalidi i voti espressi in difformità.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di votazione, anche per garantire che i voti spettanti a ciascuna Regione siano comunque computati complessivamente in maniera unitaria, ai fini del numero legale"».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 2.

2.0.3

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori del Senato sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.4

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori del Senato federale sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.5

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori del Senato federale della repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.6

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".».

2.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, CAMPANELLA, GAMBARO, BATTISTA, MUSSINI, PEPE, ORELLANA, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CRIMI, GAETTI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BOCCHINO, DE PIN, MARTON, SCIBONA, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, FATTORI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, BERTOROTTA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno".».

2.0.8

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori del Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno".».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.9

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Dopo l'**articolo 2,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - 1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.10

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Respinto

Dopo l'**articolo 2,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori con le modalità stabilite dalla legge.

Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che hanno già ricoperto per due volte l'ufficio di sindaco, consigliere regionale, comunale, assessore comunale, Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, consigliere regionale o assessore regionale"».

2.0.11

MILO, BONFRISCO (*)

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Requisiti di eleggibilità alla carica di membro del Senato)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente

"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.12

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Sono eleggi bili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.13

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita con la seguente: "trentacinquesimo"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.14

MILO, BONFRISCO (*)

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito con il seguente:

"I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.15

CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: "che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno raggiunto la maggiore età"».

2.0.16

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Id. em. 2.0.15

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'Ìarticolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: "che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno raggiunto la maggiore età"».

2.0.17

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifica all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire la parola: "venticinquesimo", con la seguente: "diciottesimo";

b) al secondo comma, sostituire la parola: "quarantesimo", con la seguente: "ventunesimo"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.18

MILO, BONFRISCO (*)

Ritirato

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifica all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono la carica di componente di consigli regionali e comunali, ovvero che risiedano nella Regione da almeno cinque anni"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.19

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, MARTON

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-*bis*. - La legge garantisce ai candidati, ai movimenti ed agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa"» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge costituzionale n. 1429:

sull'emendamento 2.2251, i senatori Palermo e Fasiolo avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 2, il senatore Corsini avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, la senatrice Anitori avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Bubbico, Cardiello, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Comaroli, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Ginetti, Messina, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Ruvolo, Saggese, Sollo, Stefano, Stucchi e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Cuomo, per attività di rappresentanza del Senato.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 31 luglio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 30 luglio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro (COM (2014) 382 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 72).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro semplificazione e PA

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (1582)
(presentato in data 01/8/2014)
C.2486 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (1582)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.2486 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 01/08/2014).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2ª Commissione permanente Giustizia
in sede deliberante
dep. Ermini David, dep. Ferranti Donatella
Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili (1517)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
C.2344 approvato da 2° Giustizia
Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente(Giustizia)
(assegnato in data 01/08/2014);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
in sede deliberante
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (1326-B)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
S.1326 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.211, S.558, S.1309); C.2498 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.665, C.832, C.2201)
Già assegnato, in sede referente, alla 3ª Commissione permanente(Aff. esteri)
(assegnato in data 01/08/2014).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 24 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2009, per il completamento del consolidamento e restauro della Cattedrale di Cassano allo Jonio (Cosenza).
Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 354).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 luglio 2014, ha inviato, ai sensi

dell'articolo 21, comma 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le schede illustrative - aggiornate al 30 giugno 2014 - di ogni programma del bilancio di previsione della spesa dell'anno finanziario 2014 e del triennio 2014-2016, nonché dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche, con le modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio, con le variazioni di bilancio definitive.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Atto n. 356).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con lettera in data 30 luglio 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2013 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 357).

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di giugno e luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quindici delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Nello scorso mese di luglio 2014 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2014, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio, aggiornata al 31 marzo 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XXV, n. 4).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la relazione per l'anno 2012 sullo stato dell'attività di riscossione al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta da Equitalia SpA (*Doc*. CI, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Con lettera in data 25 luglio 2014, è pervenuta - ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di consulenza per prestazione di servizi nonché l'importo del rispettivo compenso, relativo alla società Fintecna S.p.A..

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Club Alpino Italiano (CAI), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 183).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con

lettera in data 25 luglio 2014, ha inviato la deliberazione n. 6/2014/G - Relazione concernente "Lo stato di attuazione ed i problemi di operatività del Fondo Unico Giustizia (FUG) istituito dal decreto legge n. 143 del 2008 convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 355).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Dalla Zuanna, Ruta, Astorre, De Poli, Morgoni, Puppato, Di Giorgi, Gambaro e Collina hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01138 del senatore Di Biagio ed altri.

La senatrice Spilabotte ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01149 del senatore Lucherini ed altri.

Mozioni

MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI, ZIN, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CASALETTO, MASTRANGELI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, BAROZZINO, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, AIROLA, GAETTI - Il Senato,

premesso che:

la violenza domestica non ha ceto, nazionalità, età: una donna su tre nel mondo è vittima di violenza domestica dagli Appennini alle Ande;

nel 2011 sono stati 130 i femminicidi (e/o femicidi) compiuti in tutta la Penisola (solo a Roma ben 36). Una donna ogni 3 giorni è morta in Italia per mano della violenza di genere (i dati Eures parlano di 170 femicidi);

nel 2012 sono state 126 le donne uccise in Italia a causa della violenza maschile (159 secondo i dati Eures), ai quali occorre sommare 47 tentati femminicidi;

nel 2013 le donne uccise sono state 134, alle quali si aggiungono 83 episodi rintracciati di tentati femicidi (rintracciati grazie alla nona indagine del 2013 sui femicidi in Italia realizzata sui dati della stampa nazionale e locale e compiuta dal gruppo di lavoro sui femicidi della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna);

nel primo semestre del 2014 le vittime rilevate sono 40;

si tratta di dati sottostimati, perché non tutti i delitti vengono riportati dalla stampa e non esiste un serio Osservatorio nazionale per l'elaborazione di tali dati. L'indagine dell'Eures, organismo indipendente, che ha analizzato i femicidi dal 2000 al 2012, pur utilizzando una definizione leggermente diversa del fenomeno, ha rilevato una media di 171 casi l'anno;

nel rapporto presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni unite il 15 giugno 2012 dalla *Special Rapporteur* sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Rashida Manjoo, a seguito della sua missione in Italia, si legge tra le conclusioni: "Sono stati fatti sforzi da parte del Governo per affrontare il problema della violenza contro le donne, inclusa l'adozione di leggi e politiche e la creazione e fusione di enti governativi responsabili per la promozione e protezione dei diritti delle donne. Ma questi risultati non hanno portato ad una diminuzione del tasso di femminicidi né si sono tradotti in un reale miglioramento della vita di molte donne e bambine";

nel medesimo rapporto, preso atto dell'attuale situazione politica ed economica, si sottolineava come "gli sforzi mirati e coordinati nell'affrontare la violenza contro le donne attraverso un uso pratico ed innovativo di risorse limitate" dovessero "rimanere una priorità", dal momento che gli "alti livelli di violenza domestica, che contribuiscono ai livelli crescenti di femminicidio, richiedono seria attenzione";

le ormai migliaia di storie di maltrattamenti e femminicidi (e/o femicidi), frutto degli orrori che si consumano troppo spesso tra le mura domestiche, impongono un'attenta riflessione sul fenomeno sociale e culturale che opprime l'Italia;

si tratta di "delitti annunciati", ben conosciuti dai centri antiviolenza e dalle stesse forze dell'ordine, nei rari casi in cui le donne hanno avuto la forza e il coraggio di denunciare, che testimoniano la presenza, in Italia, di una violenza endemica nei confronti del genere femminile e, allo stesso tempo, dimostrano quello che manca in questo Paese: l'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni;

i centri antiviolenza che da oltre vent'anni operano in Italia sono oltre 150 e quasi la metà di essi (67) sono in rete tra loro (in particolare, la rete D.i.Re) per garantire un supporto reale e formato alle donne vittime di violenze;

i centri antiviolenza sono riconosciuti come luoghi di buone pratiche per fronteggiare il fenomeno della violenza contro le donne e non possono essere di fatto soppiantati da centri istituzionali di nuova formazione e di nessuna esperienza. Ad essi si rivolgono oltre 13.000 donne all'anno. Nei centri istituzionali c'è il rischio che prevalga la burocrazia, gli aspetti giudicanti e formalizzati, che non garantiscono l'anonimato e l'ascolto dei desideri della donna, rispettandone i tempi e le scelte;

la storica esperienza e competenza dei centri antiviolenza e delle case delle donne dovrebbero rappresentare un punto di partenza per le istituzioni, con la finalità di costruire una politica che guardi all'esperienza nata dai centri antiviolenza e dalle case delle donne, riconoscendone tutto il valore in quanto luoghi di libertà e autodeterminazione delle donne;

questi strumenti finiranno per avere finanziamenti irrisori, dal momento che si cerca di creare un sistema parallelo di centri istituzionali con competenze improvvisate, le cui procedure ancora "ingessate" in rigidi criteri burocratici non saranno in grado di rispondere alle domande delle donne vittime di violenza. In particolare: anonimato, ascolto competente e privo di giudizio, rispetto della loro volontà;

per evitare il rischio che le donne possano ricevere risposte inadeguate o subire vittimizzazione secondaria da risposte non adeguate, appare necessario evitare una somministrazione di finanziamenti a pioggia e una distribuzione di risorse senza tenere conto dei bisogni delle donne e delle esperienze maturate dai centri antiviolenza e dalle case rifugio;

da anni, alcuni Paesi hanno adottato e attuato con serietà metodologie di lavoro efficaci non solo in termini culturali, ma anche di risparmio economico per la collettività. Il "metodo Scotland", ad esempio, unisce istituzioni e ministeri sulle azioni da intraprendere per il contrasto alla violenza di genere e si pone in sinergia con le realtà esistenti (siano esse organizzazioni non governative, scuole, datori di lavoro o, più semplicemente, filantropi). Il metodo presuppone che contro la violenza lavorino due organismi: un gruppo di intervento in grado di valutare i rischi per la vittima e un *tutor* che la segua dopo la denuncia per almeno 3 mesi. La vittima avrà a disposizione un alloggio pubblico per poter lasciare l'abitazione con i propri figli e potrà contare sul supporto della propria azienda, senza il timore di perdere il lavoro. L'adozione di questo metodo ha permesso anche di ridurre l'impatto economico della violenza domestica di oltre due terzi l'anno sui bilanci pubblici;

il 23 luglio 2014, la Francia ha approvato la legge sulla parità proposta dalla ministra per i diritti delle donne e portavoce del governo, Najat Vallaud-Belkacem, dimostrando nei fatti l'importanza di un organismo istituzionale dedicato a vigilare sui diritti delle donne in modo trasversale a tutti i ministeri. Il testo, che è stato oggetto di un accordo tra deputati e senatori, è stato approvato nelle 2 assemblee in brevissimo tempo;

considerato che:

la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, che entrerà in vigore dal 1° agosto 2014 individua nelle associazioni di donne il luogo privilegiato di risposta al fenomeno, in quanto portatrici di una forte motivazione e capaci di mettere in campo iniziative utili ad un cambiamento;

la suddetta Convenzione raccomanda ai Governi nazionali di privilegiare le azioni dei centri antiviolenza privati gestiti da donne, in quanto servizi indipendenti;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, (cosiddetta legge sul femminicidio) risulta poco chiaro e non indica i criteri qualitativi che distinguono e caratterizzano i centri antiviolenza: una lacuna che ha portato le Regioni ad includere nella mappatura dei centri antiviolenza anche luoghi privi di competenze;

il suddetto decreto-legge ha stanziato un incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità dedicato ad azioni per i centri antiviolenza e alle case-rifugio: in particolare, 10 milioni di euro per l'anno 2013, 7 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 (art. 5-*bis*);

il Governo con due differenti decreti-legge recentissimi (decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in materia tributaria e contributiva, e decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, e recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale") ha sancito per l'anno 2014 una riduzione dello stanziamento per il fondo destinato a prevenire e contrastare la violenza contro le donne di 550.615 euro, a fronte dei 7 milioni di euro stanziati solo pochi mesi prima;

i criteri di riparto delle risorse finanziarie per gli anni 2013 e 2014 stabiliti con schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dal Dipartimento pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 18 giugno 2014 e approvati in Conferenza Stato-Regioni (10 luglio 2014) risultano inappropriati, anche perché penalizzano le competenze dei centri antiviolenza e legittimano luoghi che si occupano di problematiche distanti dalla violenza, solo al fine di accedere a fondi già assolutamente inadeguati;

il provvedimento, infatti, ripartisce in una unica soluzione circa 17 milioni di euro (10 milioni di euro per il 2013 e 6.449.385 di euro per il 2014), secondo i seguenti criteri:

il 33 per cento della somma complessiva di 16.449,385 milioni di euro (per il 2013 e 2014), pari a 5,42 milioni di euro, è destinato alla creazione di nuovi centri antiviolenza e case rifugio;

il restante 67 per cento (11,465 milioni di euro circa) è così suddiviso: l'80 per cento, ovvero 9,172 milioni di euro circa va al «finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale»;

il 20 per cento, ovvero 2,292 milioni di euro, è ripartito in parti uguali tra i centri antiviolenza e le case rifugio già esistenti, pubblici e privati;

per le nuove iniziative, le risorse sono state ripartite basandosi sul numero della popolazione e sul numero di case e centri esistenti, rapportati alla mediana pari a 1,79 per ogni 400.000 abitanti. Secondo le tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le nuove strutture finanziate sarebbero 79, di cui 23 in Lombardia, 18 nel Lazio, 17 in Campania, 12 in Sicilia e in Veneto, con un contributo unitario pari a 71.772 euro;

i centri attivi "censiti" sono, invece, 188, le case rifugio 164; a loro spetterebbe, a conti fatti, un finanziamento irrisorio e inidoneo a coprire anche soltanto le spese fisse di gestione, con conseguente grave nocumento per la funzione e la rilevanza che gli storici centri antiviolenza e le case rifugio hanno sui rispettivi territori, nonostante il decennale regime di volontariato;

realmente sproporzionato appare, invece, il finanziamento distribuito alle Regioni perché attuino "azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli": si tratta di nuove azioni tutte ancora da scrivere e sperimentare, dai contorni non meglio definiti, a forte rischio di improvvisazione e troppo legate ai livelli istituzionali;

l'iniqua assegnazione dei fondi ha sollevato le giuste preoccupazioni, quando non anche l'indignazione, di molte associazioni di donne e dei centri antiviolenza;

considerato inoltre che:

la distribuzione dei fondi sembra animata più da criteri "politici" che non funzionali alla risoluzione del problema, con la conseguente dispersione delle già scarse risorse messe in campo: sarebbero, al contrario, necessari criteri selettivi che riconoscano la qualità del lavoro dei centri antiviolenza come luoghi di sapere costruiti in oltre un ventennio, di esperienza e capacità nel realizzare progetti innovativi al fine di contrastare la violenza maschile contro le donne;

la generica modalità di impiego delle risorse economiche indicate dal piano di ripartizione dei fondi, presentato e condiviso alla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, non solo non porta alcun cambiamento nelle pratiche dei servizi e, di conseguenza nella cultura sociale, ma al contrario incrementa il rischio per le donne che subiscono violenza e decidono di allontanarsene di non essere sostenute adeguatamente;

la somministrazione di finanziamenti a pioggia rischia di incrementare il pericolo di risposte inadeguate per le donne che chiedono aiuto, tralasciando colpevolmente le raccomandazioni europee

della Convenzione di Istanbul, dove i Governi vengono sollecitati a scegliere le azioni dei centri antiviolenza indipendenti e gestiti da donne, che abbiano una comprovata esperienza pluriennale sul campo;

l'esiguo finanziamento contenuto nel riparto pone in serio pericolo la sopravvivenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio già attivi, mentre le già limitate risorse stanziate, se meglio suddivise, potrebbero servire a sostenere, consolidare, implementare le attività indipendenti già sperimentate con successo sui territori, radicate nel sapere e nel metodo, operative da anni, associate alle reti nazionali;

attraverso le reti di associazioni di donne, moltissime hanno potuto ritrovare una strada, ricostruirsi un'autonomia, salvarsi la vita;

i criteri di riparto contravvengono alla Convenzione di Istanbul, la quale prevede che siano destinate " adeguate risorse finanziarie e umane per la corretta applicazione delle politiche integrate, misure e programmi per prevenire e combattere tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, incluse quelle svolte da organizzazioni non governative e dalla società civile";

la Convenzione stessa privilegia il lavoro dei centri di donne indipendenti, mentre lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto dei fondi sceglie di destinare la maggior parte dei finanziamenti alle reti di carattere istituzionale,

impegna il Governo:

1) a riprendere il lavoro della *task force* ministeriale proposta dal Dipartimento pari opportunità, attribuendo finalmente la delega a una personalità competente e di esperienza sulle questioni di cui in premessa, anche al fine di redigere il piano nazionale contro la violenza sessuale e di genere, di raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati relativi a qualsiasi forma di violenza sulle donne e di violenza domestica (art. 11 della Convenzione di Istanbul), nonché di esercitare la debita diligenza nel prevenire la violenza di genere (art. 5, punto 2), come d'obbligo a seguito della ratifica della Convenzione da parte dell'Italia il 13 giugno 2013;

2) ad adottare ogni strumento legislativo e regolamentare adeguato per predisporre e attuare una politica nazionale e regionale efficace e coordinata, destinata a prevenire e combattere ogni forma di violenza, a fornire una risposta globale alla violenza contro le donne e che ponga i diritti della vittima al centro di tutte le misure, anche attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti, ivi comprese le organizzazioni della società civile e le scuole (artt. 7 e 9 della Convenzione);

3) a stanziare risorse finanziarie e umane più appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG pertinenti e dalle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurando un'efficace cooperazione con tali organizzazioni (art. 8 della Convenzione);

4) ad evitare finanziamenti a pioggia e a ridiscutere i criteri di riparto dei finanziamenti definiti nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri trasmesso e approvato nella Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, tenendo conto anche dell'esperienza pluriennale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, autonome, indipendenti, già attive sul territorio;

5) nell'ambito di una diversa distribuzione dello stanziamento, a erogare finanziamenti premiali a quei centri antiviolenza che operano da più anni, valutando i *curricula*, i progetti svolti e il tipo di intervento garantito nella lotta alla violenza e nel sostegno alle vittime in un percorso reale di tutela, protezione, recupero di autonomia e indipendenza;

6) a raccomandare alle Regioni l'utilizzo dei finanziamenti in aggiunta a quelli che le amministrazioni regionali dovranno stanziare;

7) a prescrivere alle Regioni modalità più stringenti nell'utilizzo dei fondi e a rivedere la mappatura dei centri antiviolenza.

(1-00295)

Interpellanze

GIOVANARDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
a parere dell'interpellante giustamente campagne di stampa promosse da famosi giornalisti hanno indotto il legislatore a stabilire che siano resi pubblici gli emolumenti percepiti da amministratori pubblici, deputati, senatori, e per i membri del Governo anche l'elenco dei beni posseduti dai familiari;
all'interpellante viceversa risulta che i parlamentari non possano venire a conoscenza degli stipendi e dei diritti d'autore percepiti da famosi giornalisti che si sono particolarmente distinti nella lotta contro i privilegi della cosiddetta "casta",
si chiede di sapere se nell'attuale ordinamento un parlamentare, rappresentante del popolo, possa richiedere formalmente e legalmente all'amministrazione finanziaria dello Stato la situazione fiscale delle persone citate la cui benemerita azione è così pregnante nella lotta per la doverosa trasparenza del rapporto fiscale fra Stato e cittadino.
(2-00188)

Interrogazioni

RICCHIUTI, CUOMO, PUGLIA - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
il 28 luglio 2014, in via Benedetto Croce a Portici, in provincia di Napoli, nel corso di una sparatoria avvenuta in pieno giorno, è stato ucciso per errore Mariano Bottari, un pensionato di 75 anni che si trovava nei pressi della propria abitazione;
Mariano Bottari è la vittima innocente di un conflitto a fuoco tra criminali, capitata 'nel posto sbagliato al momento sbagliato' come è già accaduto in precedenza per Silvia Ruotolo, giovane donna di Posillipo che fu uccisa dal proiettile vagante di un agguato di camorra nel 1997, per Pasquale Romano, raggiunto da 14 colpi di pistola per uno scambio di persona nel 2012 e per Annalisa Durante, di soli 14 anni, uccisa a Forcella nel 2004 nel corso di una sparatoria;
la tragica morte di Mariano Bottari è espressione di una violenza inaudita che suscita un forte allarme sociale, per l'efferatezza di un gesto che ha colpito in maniera indiscriminata e che, per questo impaurisce una comunità fin troppo esposta a episodi di recrudescenza criminale;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
c'è una insicurezza diffusa che attraversa il territorio napoletano, teatro involontario di scontri tra *clan* mafiosi dei quali gli abitanti non possono essere né spettatori né vittime potenziali e dei quali occorre che l'intera comunità nazionale prenda coscienza: mafia, camorra e 'ndrangheta sono sinonimi di morte, devastazione sociale e povertà economica e la parte sana dei cittadini e delle istituzioni locali non può essere lasciata sola ad opporsi alle faide tra i *clan*, alle estorsioni, al traffico e allo spaccio di droga, alle omertà e complicità che spesso coinvolgono il personale politico;
la tragica morte di Mariano Bottari ci ricorda che nessuno è al riparo, mai, e che occorre saper reagire mantenendo alta la soglia di attenzione e la capacità di intervento dello Stato. Ci sono misure che devono essere adottate per contrastare l'attività delle cosche camorristiche: è necessario intervenire sul regime della prescrizione dei reati, in modo che gli avvocati dei *clan* non possano più assicurare tattiche dilatorie ai loro assistiti; è necessario riformare in modo incisivo la disciplina dei beni confiscati alle mafie perché i *clan* perdano prestigio e ricchezza e la 'roba' da loro accumulata sia restituita alla collettività; è necessario recuperare al territorio il presidio delle forze di polizia motivando il personale mediante risorse economiche e strumentali; occorre che i tribunali tornino a lavorare anche di pomeriggio e che al personale di cancelleria siano pagati gli emolumenti per il lavoro straordinario, assicurando il *turnover;*
è necessario che il Governo, in analogia con quanto già avvenuto per i comuni di Catania e Roma, adotti uno specifico provvedimento straordinario di risanamento del bilancio anche per il comune di Casal di Principe (Caserta), atteso il lungo scioglimento per infiltrazione camorristica cui esso è stato sottoposto, per consentire la ripresa delle normali attività amministrative di competenza degli organi elettivi;
è altresì opportuno ripensare le disposizioni in favore delle vittime della criminalità, al fine di

agevolare l'ottenimento dei benefici loro riconosciuti e prescindendo da accertamenti giudiziali definitivi in ordine all'appartenenza organica ad un *clan* camorristico dell'autore del crimine;
il più grande capitolo di intervento a cui metter mano riguarda certamente l'ideazione e la realizzazione di politiche mirate a recuperare i territori ad una cultura della legalità, attraverso interventi di promozione sociale, scolastica, occupazionale, sostituendo l'azione e la presenza dello Stato a quella dei gruppi criminali e mafiosi,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in ordine alla situazione e alle proposte indicate in premessa e se il Governo intenda assicurare la propria iniziativa e il proprio sostegno per la loro traduzione normativa;
quali informazioni emergano sullo stato e sui rapporti tra i *clan* presenti nella città di Portici (Napoli) utili a favorire un'azione integrata per la sicurezza locale alla quale possano dare il proprio apporto la magistratura, le forze dell'ordine ed anche le associazioni antimafia e di volontariato sociale;
quali misure urgenti intendano adottare per avviare, d'intesa con le istituzioni territoriali e locali, un progetto per la sicurezza pubblica nella città di Portici e negli altri comuni dell'area napoletana interessati dalla presenza camorristica.
(3-01150)
SCIBONA, DE PIETRO, CAPPELLETTI, FUCKSIA, BERTOROTTA, AIROLA, DONNO, SIMEONI, PUGLIA, GAETTI, SANTANGELO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che da articoli di stampa riportati dal quotidiano *on line* "Genova24" del 24 luglio 2014 apprendiamo che il 23 luglio 2014 a Trasta, borgo del comune di Genova, presso il cantiere del terzo valico dei Giovi, si è verificato un grave incidente ovvero due cubi di cemento di un metro di lato, pesanti una tonnellata e mezzo ciascuno, utilizzati per contenere il terreno dove stanno lavorando diversi scavatori, sono franati giù dal cantiere precipitando fino al fiume;
considerato che:
i suddetti massi nel loro rovinoso percorso hanno ferito un operaio e distrutto un pollaio sito in un orto privato nei pressi del cantiere e, solo per mera coincidenza, quel giorno nessun altro si è trovato sulla traiettoria di caduta;
è risaputo che il terreno dove è posto il cantiere è franoso e, a parere degli interroganti, questo incidente è la dimostrazione che le condizioni ambientali e di sicurezza sono state ampiamente sottovalutate,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga la tutela delle vite umane prioritaria rispetto alla costruzione di opere di dubbia utilità.
(3-01151)
BIGNAMI, MUSSINI, PEPE, MASTRANGELI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è stato disposto l'avvio alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, mentre l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 gennaio 2001, n. 6, ne ha stabilito la trasformazione a decorrere dal 23 maggio 1998. La rivisitazione dell'assetto delle fondazioni è proseguita con il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;
le fondazioni liriche in Italia sono in tutto 13, oltre all'Accademia di Santa Cecilia di Roma e negli ultimi 7 anni hanno ricevuto dallo Stato, attraverso il FUS, fondo unico per lo spettacolo, finanziamenti che ammontano a circa 1 miliardo e 230 milioni di euro. Il sostegno pubblico rappresenta l'88 per cento delle contribuzioni al settore;
negli ultimi anni le fondazioni hanno registrato un crollo significativo degli spettatori, con 100.000 ingressi in meno dal 2008 al 2013, e carenti finanziamenti da parte degli enti locali, il che ha comportato negli anni una riduzione della programmazione in cartellone;
le fondazioni, inoltre, sono caratterizzate da gestioni fallimentari che hanno fatto sì che il cumulo totale dei loro debiti, come registrato sui bilanci depositati, è arrivato a circa 360 milioni di euro;

già nel 2010 la Corte dei Conti aveva lanciato un allarme, fotografando un debito complessivo di 349 milioni di euro;
considerato che:
il decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto "Valore cultura"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, non riesce a sanare la totalità dei debiti delle fondazioni, in quanto impone alle fondazioni con difficoltà economiche di avere i bilanci in pareggio, pena la non erogazione dei fondi e la conseguente messa in liquidazione dei teatri;
tenuto conto che:
il debito dei teatri è stato accumulato principalmente a causa dell'aumento delle assunzioni che sono passate dalle 5.560 del 2010 alle 5.695 del 2013, ma ciò che a parere degli interroganti sembra incidere maggiormente sui bilanci sono i lauti compensi dei sovrintendenti, tutti nominati dalle amministrazioni locali, per il tramite dei sindaci: il sovrintendente della Scala di Milano, Stephane Lissner, percepisce un compenso di circa 1 milione di euro annui per 10 anni, comprensivo della retribuzione e degli ulteriori *benefit*; Carlo Fuortes, nominato a dicembre 2013 dal sindaco di Roma Ignazio Marino sovrintendente al teatro dell'Opera di Roma, ricopre al contempo gli incarichi di amministratore delegato della fondazione Musica per Roma e commissario del teatro Petruzzelli di Bari, percependo complessivamente ben 3 indennità;
le ingenti retribuzioni che fanno dei sovrintendenti dei veri *supermanager* appaiono in netto contrasto con la situazione di crisi che stanno vivendo le fondazioni liriche in Italia: il teatro dell'Opera di Roma, per esempio, nel 2013 aveva un *deficit* di circa 12,9 milioni di euro come denunciato dal sovrintendente Fuortes;
la crisi del settore lirico si ripercuote principalmente sui lavoratori, con una drastica riduzione dei compensi e dei posti di lavoro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga necessario, in un periodo di *spending review* e di tagli alla cultura, attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per contenere gli emolumenti dei vertici delle fondazioni, e nello stesso tempo per salvaguardare i bilanci di tali enti, garantendo i posti di lavoro dei dipendenti.
(3-01152)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BELLOT, MUNERATO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* -
Premesso che:
è notizia pubblicata su "Il Gazzettino", edizione di Belluno del 30 luglio 2014, quella della trattativa tra le parti sindacali della ACC Compressors SpA di Mel (Belluno) ed il nuovo proprietario cinese Wambao; sul tavolo, il futuro dei dipendenti della società ed i drastici tagli al costo del lavoro;
dichiarata insolvente, e posta in amministrazione straordinaria nel giugno 2013, con commissario Maurizio Castro, l'azienda ha navigato a vista in maniera soddisfacente fino ai primi giorni di luglio 2014, quando si è aggiudicata l'asta internazionale la Wambao Group Compressor, uno dei *leader* mondiali del settore del compressore, con sede a Guangzhou in Cina;
sembrerebbe che l'acquirente cinese garantisca allo stabilimento di Mel la continuità industriale, con l'assegnazione di 3.200.000 compressori nel 2014 e di 3.600.000 nel 2016; a fronte di tale rilancio, tuttavia, la Wambao ha chiesto il rigoroso taglio stipendiale dei dipendenti del 27 per cento;
i sindacati sperano di chiudere la trattativa con un taglio del 16 per cento e la garanzia di assunzione di 455 dipendenti sui 600 attualmente in cassa integrazione da anni (300 unità all'inizio, cui aggiungerne altri 50 fino ad arrivare a 455 entro la fine del 2014);
secondo quanto dichiarato dal commissario straordinario, la riassunzione a tempo pieno ed indeterminato dei 455 lavoratori non è e non può essere messa in discussione, perché altrimenti la Wambao avrebbe delle penalità spropositate in quanto "il Governo italiano non accetterebbe mai che non venisse rispettato un impegno occupazionale preso in una procedura d'asta";
sempre secondo le dichiarazioni del commissario, l'ingresso di Acc nell'orbita di uno dei primi quattro produttori mondiali di compressori è in prospettiva una scelta vincente su entrambi i versanti: su

quello dell'acquirente, consente a Wambao di diventare un vero competitore globale grazie a una piattaforma produttiva europea a presidio del segmento medio-alto del mercato che nessun concorrente orientale possiede e solo Embraco può vantare; su quello dell'azienda italiana ceduta, consente a Mel, stremata da anni di crisi gestionale e finanziaria, di recuperare un ruolo strategico centrale in un grande gruppo internazionale, vedendo in prospettiva valorizzato e rafforzato il suo patrimonio tradizionale di competenze progettuali, tecnologiche e produttive,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quali penalità si parli e se trova conferma quanto dichiarato circa l'impegno del Governo a far mantenere alla cinese Wambao la promessa di riallocazione di 455 dipendenti su 600 addetti;

se e quali provvedimenti di propria competenza, anche in termini di *moral suasion*, il Governo intenda adottare per garantire il rispetto delle conquiste sindacali e delle regole di sicurezza da parte della nuova proprietà;

se e con quali misure il Governo intenda sostenere un significativo rafforzamento della funzione "ricerca e sviluppo" della Acc di Mel quale *competence center* per il compressore a livello mondiale;

se non ritenga improcrastinabile un efficace intervento di riduzione del costo del lavoro e drastico taglio del cuneo fiscale, per impedire che ogni operazione di salvaguardia di realtà produttive mediante acquisizione straniera si traduca per i lavoratori in una perdita dei diritti, delle tutele, nonché del potere d'acquisto.

(4-02586)

DONNO, BUCCARELLA, BERTOROTTA, FUCKSIA, PUGLIA, PAGLINI, MOLINARI, MORRA, GIROTTO - *Al Ministro della salute* - Premesso che risulta gli interroganti che:

l'Asl (Azienda sanitaria locale) di Lecce, nella persona del direttore generale, con missiva datata 26 giugno 2014 (prot. n. 103542) indirizzata alle organizzazioni sindacali mediche e alle organizzazioni sindacali di comparto, recante ad oggetto "informazione *ex* art. 6, lettera *a)* CCNL medici 2002-2005 e Comparto 2006-2009", comunicava che: "con provvedimento in corso di adozione, questa Azienda sta promuovendo sollecitazione al mercato con richiesta di manifestazione di interesse per la fornitura dei seguenti servizi alle Unità Operative ospedaliere: turni per complessive 1.216 ore/mese in UOC di Pronto Soccorso; turni per complessive 456 ore/mese in UOC di Ostetricia e Ginecologia; turni per complessive 152 ore/mese in UOC di Nefrologia e Dialisi; turni per complessive 252+720 ore/mese in Sala Operatoria";

nella medesima missiva veniva specificato che "la fornitura interessa esclusivamente personale medico, eccezion fatta per le prestazioni di *équipe* anestesiologica occorrenti all'attivazione di sale operatorie aggiuntive, che coinvolgono anche personale infermieristico di sala" e che "nelle more della procedura ristretta accelerata, l'Azienda procederà ad affidamento diretto limitatamente al mese di luglio";

il motivo dell'adozione della predetta misura risiedeva, sempre secondo la citata missiva, nelle "note carenze di personale che, in assenza di interventi di sostegno, non consentono, in molti contesti organizzativi, la regolare fruizione delle ferie nella misura programmata e contrattualmente spettante. È altresì finalizzata allo smaltimento straordinario di liste di attesa operatorie nelle specialità di maggiore affluenza sull'ospedale di Lecce, atteso che i tempi attuali, incompatibili con le esigenze cliniche dei pazienti, si traducono in incremento di mobilità passiva";

dunque, sulla base delle evidenze descritte e a causa dell'assenza di personale in ferie, il personale medico ed infermieristico sarebbe stato reperito esternamente all'Asl locale;

al proposito, la cronaca locale riportata dal quotidiano "la Repubblica" del 10 luglio 2014, riportava che "è proprio alla Valetudo e a un'altra cooperativa di Bologna, la Novamedica, che l'Asl di Lecce si è rivolta per coprire i turni in pronto soccorso e in reparti dei suoi ospedali sguarniti a causa della carenza di medici e alle prese con i difficili mesi estivi";

con missiva dell'11 luglio 2014 (prot. n. 1383) recante ad oggetto "richiesta incontro urgente" il Collegio infermieri professionali assistenti sanitari vigilatrici d'infanzia (IPASVI), in riferimento alla

comunicazione dell'Asl di Lecce (prot. n. 103542), chiedeva spiegazioni sul "perché chiamare una cooperativa di fuori regione quando sul territorio ci sono professionalità tali da garantire le suddette prestazioni";
parimenti, venivano formulate delle proposte alternative, ovvero di procedere secondo "avviso pubblico per infermieri dell'ottobre 2010 che codesta ASL di Lecce sta utilizzando per la seconda volta"; oppure attingendo ad un "elenco di infermieri liberi professionisti (circa 200), iscritti all'IPASVI e alla Cassa di previdenza di categoria ENPAPI, già depositato presso codesta ASL di Lecce". A conclusione l'IPASVI precisava che "se non si interviene energicamente sul problema il disagio professionale manifestato dagli Infermieri potrà avere delle ripercussioni negative gravi per il nostro territorio";
considerato che, a giudizio degli interroganti non si comprende il motivo per cui il reperimento del personale medico, infermieristico e tecnico sanitario, in un momento di carenza del personale assente per ferie, debba essere reperito presso società cooperative esterne, al di fuori del territorio leccese o regionale pugliese, e totalmente estranee all'Asl di Lecce,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non intenda accertare, nell'ambito delle proprie competenze, quali criteri siano stati adottati dalla direzione generale dell'Asl di Lecce in ordine all'individuazione delle società cooperative coinvolte nella menzionata fornitura di servizi di carattere medico ed infermieristico durante il periodo estivo;
se non intenda verificare, con iniziative di competenza, sulla base di quali principi e parametri l'Asl di Lecce abbia ritenuto opportuno adottare una procedura ristretta accelerata mediante affidamento diretto della fornitura di servizi di carattere medico ed infermieristico durante il periodo estivo, in luogo dell'indizione di una tempestiva e regolare procedura di gara;
se non intenda appurare, nei limiti delle proprie attribuzioni, se, previamente alla manifestazione di interesse dell'Asl di Lecce in ordine alla fornitura di servizi di carattere medico ed infermieristico durante il periodo estivo, si sia effettivamente proceduto a verificare l'impossibilità per le risorse umane mediche ed infermieristiche locali o regionali ovvero interne all'Asl di Lecce di svolgere le prestazioni professionali richieste.
(4-02587)
CERONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
la provincia di Fermo, negli ultimi tempi, è stata teatro di episodi criminali di particolare gravità, significativi di una presenza ormai consolidata sul territorio di soggetti e organizzazioni stabilmente dediti a traffici illeciti. Negli ultimi giorni, i Carabinieri di Fermo hanno fatto irruzione in un casolare di Montegranaro, ove, un gruppo di soggetti, tra cui alcuni pericolosamente contigui a cosche mafiose calabresi, si era riunito per questioni certamente illecite, come dimostra chiaramente la necessità di ognuno di darsi alla fuga o nascondersi al sopraggiungere dei militari dell'Arma;
a distanza di alcuni giorni dall'evento e dagli articoli di stampa che avevano raccontato l'accaduto (episodio a cui avevano assistito alcuni malcapitati cittadini che si erano trovati occasionalmente ad assistere alle concitate fasi della pericolosa circostanza) i giornali riportano la notizia che la prefettura di Fermo ritiene che la presenza di detti personaggi non sia legata a fenomeni di tipo 'ndranghetista. La Prefettura, evidentemente, è in possesso di elementi conoscitivi sconosciuti, ma il timore è che il tentativo (istituzionalmente comprensibile) di ridimensionamento dell'episodio sia incidentalmente utile a distogliere l'attenzione dai problemi che da anni ormai caratterizzano il comprensorio fermano. Non può offrire occasione di tranquillità il sapere che soggetti legati alla 'ndrangheta si trovavano in un casolare in un paesino del fermano, in compagnia di altri soggetti dediti al crimine;
peraltro, il procuratore generale di Ancona dottor Vincenzo Macrì, dall'alto della sua straordinaria esperienza vissuta sul campo in terra di Calabria, non ha mai esitato a denunciare la sussistenza di gravi segnali di infiltrazioni mafiose, anche di matrice estera, nel tessuto sociale ed economico delle Marche;
e di ciò ne sono testimonianza le numerose operazioni condotte dai Carabinieri e dalle altre forze di

Polizia sul territorio della provincia di Fermo. Ad esempio, per citare le più recenti, l'operazione "Transilvania" svolta dai Carabinieri e dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona, che ha fatto luce su una serie di efferati episodi, riconducibili a soggetti di nazionalità rumena, stabilmente dimoranti nel fermano, legati ad organizzazioni criminali rumene, a loro volta dedite, principalmente, ma non solo, al controllo della prostituzione lungo il litorale della stessa provincia (Porto S. Elpidio, lido di Fermo e Porto San Giorgio);

e sempre a riprova della fondatezza dei timori del procuratore generale, non possono essere trascurati i numerosi casi di estorsione, posti in essere da soggetti legati alla criminalità organizzata di altre Regioni (Puglia, Campania e Calabria), ai danni di operatori economici del fermano, alcuni dei quali ridotti letteralmente sul lastrico. Si tratta di circostanze, fortunatamente stroncate dai Carabinieri, che non lasciano certo tranquilli la comunità e il mondo imprenditoriale, le cui attività sono già drammaticamente falcidiate dalla grave crisi che da anni ormai caratterizza i mercati nazionali ed esteri. Nel processo per uno di tali fatti estorsivi, è pubblicamente emersa, in tutta la sua drammaticità, l'attività criminale attuata con metodologia mafiosa;

tenuto conto inoltre che, a parere dell'interrogante:

in siffatto contesto, già di per sé idoneo a richiedere urgentemente un migliore e più ampio investimento di risorse destinate alla sicurezza, si registra una ormai cronica situazione del tribunale e della procura di Fermo, i cui organici, già inadeguati in condizioni normali, sono da tempo gravemente sofferenti causa il mancato ricambio dei magistrati;

nonostante gli sforzi economici sostenuti per l'ampliamento delle caserme dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, in vista della realizzazione dei comandi/uffici provinciali, non solo non sono stati adeguati gli organici e i reparti in funzione della nuova configurazione, ma si assiste persino a contenziosi per la locazione degli immobili, già occupati, di nuova realizzazione, condizione questa che incide sulla serenità e sul rendimento degli uomini delle forze di Polizia, costretti ad operare nell'incertezza circa la sede lavorativa e, soprattutto, nella necessità di doversi sobbarcare un ulteriore onere, quello derivante dall'aspetto logistico, che inevitabilmente distrae dagli obiettivi principali che riguardano la sicurezza,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda avviare per potenziare e rendere più forti le forze dell'ordine, senza le quali è impossibile salvaguardare un tessuto sociale ed imprenditoriale, come quello fermano, che non può sopportare, inerme, una crescente, incessante e pericolosa invasione criminale.

(4-02588)

DONNO, BUCCARELLA, PUGLIA, BLUNDO, DE PIETRO, MOLINARI, MORRA, GIROTTO, SIMEONI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che:

secondo quanto diffuso dal Ministero della salute in data 26 luglio 2014 "i Carabinieri dei NAS, in accordo con le Direzioni Generali del Ministero della salute, hanno dato luogo, negli ultimi giorni, ad una vasta azione di controllo per garantire la salubrità degli alimenti a salvaguardia del consumatore. I NAS hanno eseguito oltre 2.600 ispezioni nei confronti dell'intera filiera agroalimentare (produzione, distribuzione e ristorazione) rilevando irregolarità nel 28 per cento delle strutture ispezionate";

in tal senso, veniva precisato che "l'attività svolta ha consentito di sottrarre dalle tavole degli italiani e dei ristoranti oltre 800 tonnellate di alimenti di varia natura (prodotti ittici, lattiero-caseari, carne, prodotti da forno e cereali, bibite e bevande) di ignota provenienza, in pessime condizioni igienico-sanitarie, stoccati in ambienti non adeguati, con presenza di evidenti segni di alterazione o con date di scadenza superate, per un valore di oltre 1 milione di euro. 46 le strutture (depositi, ristoranti, panifici, attività di produzione e vendita di alimenti vari, etc.) chiuse per gravi irregolarità igienico-sanitarie ed altre decine di strutture sono al vaglio delle Autorità";

sempre sulla base della suddetta fonte, "nel corso dei controlli sono state accertate oltre 1.200 violazioni alle normative nazionali e comunitarie che disciplinano l'igiene e la sicurezza degli alimenti, segnalati 800 soggetti alle Autorità competenti (di cui 90 denunciati all'autorità giudiziaria), elevate sanzioni amministrative per 900.000 euro";

in particolare, a seguito di una segnalazione di un privato consumatore circa la presenza di parassiti all'interno di una confezione di funghi surgelati, il NAS (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Treviso ha proceduto al sequestro sanitario di oltre 14.000 confezioni di funghi presso lo stabilimento di produzione situato nella provincia trevisana;

il recente e diffuso allarme alimentare ha interessato anche la Puglia, in quanto il NAS di Foggia ha chiuso due attività di commercio all'ingrosso e deposito di pesce;

nei mesi scorsi, nel territorio pugliese si sono più volte verificati episodi di inadeguatezza igienico-sanitaria di prodotti destinati al consumo alimentare. In questo senso, secondo quanto riportato nella cronaca locale de "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 28 settembre 2013, i carabinieri dei Nas di Taranto, Lecce e Bari, coadiuvati dai militari del Comando provinciale di Taranto e dal personale medico delle Asl di Taranto e Brindisi, hanno proceduto alla chiusura, per gravi carenze igieniche e/o inadeguatezze strutturali, di 6 attività (depositi prodotti ittici e alimenti, azienda agricola con stabilimento di produzione conserve vegetali, caseificio, ristorante) ed al sequestro di uno stabilimento vinicolo risultato privo di autorizzazione allo scarico dei reflui. In quell'occasione i militari dei nuclei sottoponevano a sequestro circa 600 chilogrammi tra prodotti ittici (cozze, calamari, seppie, polpi) - in parte privi di documentazione attestante la rintracciabilità, altri detenuti in cattivo stato di conservazione e sottoposti ad arbitrario procedimento di congelazione - e prodotti caseari (cacio ricotta, formaggi, ricotta) privi di etichettatura; oltre 1.600 confezioni tra pasta, pomodori pelati, biscotti, bibite, acque minerali, liquori, detenute in locali non autorizzati ed interessati da carenze igienico sanitarie e strutturali (ragnatele, scaffali metallici con ruggine, pavimento disconnesso, finestre sprovviste di mezzi idonei ad impedire l'accesso di insetti ed animali);

inoltre, secondo quanto riportato nella cronaca locale del quotidiano "la Repubblica" del 19 dicembre 2013, a seguito dello svolgimento dell'operazione "Natale a tavola", condotta dagli uomini del Corpo forestale dello Stato del Comando regionale Puglia in previsione delle festività, "circa 75.000 chilogrammi di prodotti alimentari" venivano sequestrati e 8 persone venivano denunciate. Veniva inoltre precisato che "sono finiti sotto sequestro 45.000 uova, 1.000 chilogrammi di dolci e taralli, 10.000 chilogrammi di pasta, 24.000 chilogrammi di pasta dietetica spacciata per italiana ma in realtà prodotta in Svizzera, 10.000 chilogrammi di prodotti alimentari vari (olio, vino, conserve, prodotti di macelleria, insaccati, latticini, prodotti ittici surgelati, dolci, acqua e bibite, passate di pomodoro) e circa altri 5.000 chilogrammi di prodotti ittici freschi e surgelati";

sul tema il comandante regionale pugliese del Corpo forestale dello Stato dichiarava che nel 2013, in Puglia, i controlli in campo alimentare risultavano essere pari a 162, le persone denunciate 31, i sequestri di prodotti alimentari pari a circa 125.000 chilogrammi e le sanzioni elevate pari a 420.000 euro;

il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

secondo quanto riportato nel considerata n. 12 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari "la sicurezza degli alimenti è il risultato di diversi fattori: la legislazione dovrebbe stabilire requisiti d'igiene minimi; dovrebbero essere effettuati controlli ufficiali per verificarne l'osservanza da parte degli operatori del settore alimentare e questi ultimi dovrebbero elaborare e realizzare programmi e procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui principi del sistema HACCP";

considerato inoltre che il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana è uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002, il quale stabilisce anche altri principi e definizioni comuni per la legislazione alimentare nazionale e comunitaria, compreso l'obiettivo della realizzazione della libera circolazione degli alimenti nella Comunità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, promuovere iniziative finalizzate ad arginare i fenomeni descritti, specie nella regione Puglia e nelle altre regioni maggiormente afflitte dalle descritte evidenze, mediante un rafforzamento dei controlli in campo alimentare;
se non intendano attivarsi, presso le sedi preposte e mediante iniziative mirate, per garantire la salubrità degli alimenti e dell'intera filiera agroalimentare nei distinti ambiti di produzione, distribuzione e ristorazione nonché il rispetto dei basilari ed imprescindibili requisiti igienico-sanitari a salvaguardia del consumatore;
quali opportune misure intendano adottare, per quanto di competenza, al fine di tutelare il mercato alimentare nazionale, anche attraverso la diffusione di informazioni dettagliate e tempestive riguardanti la produzione, i consumi, le importazioni e le esportazioni di prodotti alimentari.
(4-02589)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01150, della senatrice Ricchiuti ed altri, su iniziative per la sicurezza e il contrasto alla criminalità organizzata a Portici e in provincia di Napoli;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01152, della senatrice Bignami ed altri, sulla crisi delle fondazioni liriche;

8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01151, del senatore Scibona ed altri, sull'incidente al cantiere del terzo valico dei Giovi in località Trasta (Genova).

1.5.2.2. Seduta n. 298 (ant.) del 02/08/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

298a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
SABATO 2 AGOSTO 2014

_____

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, anche se nella disattenzione generale, noi normalmente ascoltiamo le parole che proferisce il senatore Segretario che legge il processo verbale.

È stata scritta una grave imprecisione. Nelle affermazioni di inizio seduta del presidente Grasso è stato scritto: «i responsabili degli incidenti in Aula», cioè «Il Consiglio di Presidenza ... ha deliberato di stigmatizzare e censurare i comportamenti dei Senatori del Gruppo della Lega responsabili degli incidenti».

Noi vorremmo che le parole «responsabili degli incidenti» fossero sostituite con l'espressione «autori della protesta», perché noi ci assumiamo tutta la responsabilità della protesta, ma non degli incidenti perché il Gruppo Lega Nord e Autonomie ha protestato come spesso accade in quest'Aula. *(Applausi delle senatrici Bonfrisco e Fucksia)*.

Due dei nostri senatori erano fermi, anzi fermissimi, sulle scale e probabilmente impedivano l'accesso agli assistenti, ma non c'è stato alcun contatto fisico, per cui non c'è alcuna responsabilità diretta degli incidenti.

Prego, pertanto, la Presidenza di modificare quel passo del processo verbale.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di quanto detto dal senatore Divina.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale. *(Commenti del senatore Centinaio)*.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,40)*.

In ricordo delle vittime della strage di Bologna

PRESIDENTE. A nome della Presidenza del Senato, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strage di Bologna. *(La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio)*.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 9,41)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1579, già

approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire, senatore Airola? Sull'ordine dei lavori?

AIROLA *(M5S)*. Ma sì, anche se ormai, avendo riconsegnato il Regolamento, perché in quest'Aula per me non vale più, il mio intervento potete definirlo così o anche come questione personale.

Ieri il senatore Stefano Esposito ha avuto il coraggio di dichiarare...

PRESIDENTE. Se è per fatto personale, la iscrivo a parlare a fine seduta. *(Vivaci commenti dei senatori Santangelo e Cappelletti)*.

AIROLA *(M5S)*. Allora diciamo che è sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Non iniziamo così: mi deve dire su che cosa intende intervenire.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, o mi fa fare la dichiarazione, e finiamo in 30 secondi, o parlerò sopra di voi tutto il tempo. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

Quel cialtrone di Esposito...

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Presidente, spinga il pulsante! *(Il senatore Santangelo si alza in piedi e commenta vivacemente)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, si sieda al suo posto e si comporti adeguatamente. Prego senatore Airola: su che cos'è il suo intervento? *(Il senatore Santangelo continua a rimanere in piedi)*. Senatore Santangelo, si sieda e si accomodi! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

AIROLA *(M5S)*. Ieri il senatore Esposito ha avuto il coraggio di dichiarare che, con i grillini in montagna, anzi - mi correggo - con i grillini al mare, la democrazia va veloce.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la invito di nuovo ad accomodarsi.

SANTANGELO *(M5S)*. Staccate il video!

PRESIDENTE. Per favore, senatore Santangelo, si accomodi al suo posto.

AIROLA *(M5S)*. Non importa: basta che sentano questi quattro signori qua. *(Commenti dei senatori Santangelo e Scibona)*.

PRESIDENTE Senatore Santangelo, la richiamo per la seconda volta: si accomodi. Sta parlando il senatore Airola, se non se ne è reso conto

AIROLA *(M5S)*. Vorrei solo dire al senatore Esposito che non siamo andati al mare, ok?

PRESIDENTE. Perfetto.

AIROLA *(M5S)*. Perfetto! A noi interessa lavorare.

PRESIDENTE. E infatti siete qui.

AIROLA *(M5S)*. E contestare questi quattro servi di Renzi... *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Adesso basta.

AIROLA *(M5S)*. ...con questi quattro cialtroni del Governo! *(Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti e proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare... *(Commenti dai Gruppi PD e M5S)* ...per favore, ciascuno stia al suo posto e non prenda la parola, se non gli viene data.

AIROLA *(M5S)*. Questa non è un'Aula vera: siete vergognosi!

PRESIDENTE. Senatore Airola, ha concluso il suo intervento. La ringrazio.

AIROLA *(M5S)*. Vergogna!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sonego. *(Vivaci commenti dai Gruppi PD e M5S)*.

Per favore, chiedo francamente di lasciar stare. Il senatore Airola ha fatto il suo intervento di un minuto. Riprendiamo i nostri lavori.

È iscritto a parlare il senatore Sonego. Ne ha facoltà.

SONEGO *(PD)*. Signora Presidente, prendo la parola per interloquire con l'Aula e anche con il Governo a proposito di un aspetto specifico del provvedimento che ci accingiamo ad approvare con il preannunciato voto di fiducia.

Mi riferisco all'articolo 6-*bis,* che mette fine alla gestione commissariale. Sull'argomento è depositato un mio ordine del giorno che, in virtù della presenza del voto di fiducia, decadrà insieme agli emendamenti che sono stati parimenti depositati. Quell'ordine del giorno vuole raccomandare al Governo di farsi carico della continuità dei procedimenti amministrativi, già avviati o in corso di perfezionamento, da parte della gestione commissariale, in modo tale che tutte l'attività di quella gestione - laddove venga ravvisata legittima, si intende - possa trovare perfezionamento e compimento. Si tratta di una questione rilevante perché le cose buone compiute da quella gestione commissariale è bene che trovino, come dicevo un attimo fa, compimento.

Se non fosse così - per questo mi rivolgo al Governo - ci troveremmo nella curiosa situazione di aver impiegato tempo e risorse economiche per arrivare a capo di una porzione del problema molto grave dell'edilizia carceraria in Italia e di aver buttato via quel tempo e quelle risorse. Si tratta di mettere in sicurezza quello sforzo economico e gestionale.

È per questo motivo che mi rivolgo al ministro Orlando, chiedendogli la manifestazione esplicita della disponibilità del Governo a dare continuità a tutti i procedimenti amministrativi - nel caso siano legittimi, si intende - messi in atto, ma non ancora compiuti da parte della gestione commissariale anzidetta. Ci sono carceri che sono state appaltate, ma non sono state portate a compimento; ci sono procedure di appalto che sono state appena bandite, ma sono di là da venire dall'essere compiute. Tutto questo grandissimo sforzo, se non portato a compimento, corre il rischio di recare danno alle politiche che proprio questo provvedimento, su cui ci accingiamo a dare il voto di fiducia, desidera mettere in sicurezza. Chiedo anche al relatore Casson di farsi carico, nelle sue considerazioni, di questo aspetto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito i senatori, per favore, ad abbassare la voce e a consentire a chi parla di essere ascoltato.

È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, onorevole colleghi, sul provvedimento in esame vorrei esprimere, da un lato, un apprezzamento e, dall'altro, un invito.

L'apprezzamento è per il decremento di oltre 10.000 unità della popolazione carceraria, conseguito con plurimi strumenti, nell'arco di un anno, da parte di due Governi. Deve però essere riconosciuto l'innegabile sforzo finale espresso dal ministro Orlando, che è andato a Strasburgo a metterci la faccia (come si usa dire) presso il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ottenendone l'incoraggiamento ed il conforto.

Poiché all'inizio di questo percorso la popolazione carceraria era stimata in oltre 65.000 detenuti e le carceri italiane garantiscono e garantivano circa 40.000 posti effettivi, si aveva un sovraffollamento ultradecennale cronico pari a un terzo. Ora oscilliamo sui 54.000 detenuti e, tra essi, negli ultimi sei mesi - questo è un dato che voglio rilevare - grazie a questi provvedimenti si è passati da 22.000 detenuti stranieri a 18.000. Ciò grazie alle norme che consentono di identificare immediatamente i detenuti stranieri che entrano negli istituti, nonché alle norme che agevolano il passaggio dai CIE all'accompagnamento alla frontiera. Si tratta di un accorto utilizzo degli strumenti di deflazione penitenziaria che potrà essere messo a regime con l'esercizio della delega sulla depenalizzazione conferita dal Parlamento, ma che, a ben guardare, potrà avvalersi anche delle modalità di un miglior impiego delle strutture esistenti suggerita dal Parlamento. Ad esempio, la presenza di colonie penali in isole grandi e piccole, con modesto conferimento di risorse per riattare i locali, può consentire una buona diversificazione delle esigenze detentive sul fronte del diritto penale minimo, rendendo realmente dignitosa ed utile alla rieducazione di coloro che vi sono sottoposti la misura di sicurezza della colonia agricola o della casa di lavoro.

Dall'altro lato, sull'opposto fronte del diritto penitenziario di massima sicurezza, assolvendo all'esigenza di isolamento mediante il ripristino di strutture come quella dell'isola di Pianosa. Dal Parlamento, dunque, possono venire utili contributi alla migliore gestione dell'ordinamento penitenziario, ma è responsabilità del Governo discernere tra quei contributi ispirati alla funzione rieducativa della pena e quelli che vengono invece da una deriva che infiltra le sedi parlamentari e che ha origine direttamente nelle peggiori istanze corporative della magistratura. È sicuramente il caso dell'articolo 5-*bis*, che correttamente la Commissione ha soppresso: non si deve attribuire ai magistrati, al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, le funzioni di magistrato di sorveglianza. Correttamente, in Commissione al Senato si è notato che questi magistrati non possono emettere atti in tema di libertà personale; è del tutto estraneo al sistema considerare diversa la natura degli atti detentivi, che incidono sulla libertà personale esattamente come un mandato di cattura.

Il Ministro ricavi da questa vicenda minore un insegnamento anche in ordine ai mille modi con cui le *lobby* arrivano a piazzare norme corporative - in questo caso a tutela dei livelli più anziani - nei testi normativi. La stessa questione degli 8 euro si presta, almeno in prospettiva, a questa lettura: dalle parti del DAP non si creda che con questo esborso ci si lavi la coscienza dall'obbligo di migliorare un sistema penitenziario.

Il Parlamento non intende avallare la prosecuzione di una situazione insostenibile, secondo i criteri di civiltà e di rispetto dei diritti umani dettati da Strasburgo. Quello che si è iniziato in Parlamento, anche grazie alle sollecitazioni del Capo dello Stato, deve proseguire ed essere portato a termine dalla burocrazia di via Arenula.

Per evitare che il percorso giudiziario presso la Corte europea dei diritti umani riprenda, anche qui si ricorre al sistema di monetizzazione della sofferenza, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge Pinto nel 2001 per l'eccessiva durata dei processi in Italia. Come sostenne la relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2011, il sistema Pinto concorre ad oggi ad incrementare l'eccessivo volume di affari trattati dalle corti territoriali, che di fatto sono generalmente non rispettose del termine legale di quattro mesi dal ricorso per il deposito del decreto. In quel documento, il ministro Severino rivolgeva ai capi delle corti il fermo invito alla immediata fissazione e conclusione delle procedure per legge Pinto per evitare l'incremento degli interessi sugli indennizzi e l'intensificarsi del contenzioso internazionale, che sanziona lo Stato italiano non solo per il ritardo nei pagamenti degli indennizzi, ma anche per il ritardo nella trattazione.

La legge Pinto è stata autorevolmente definita un mero palliativo, tanto è vero che vi sono ormai numerosi ricorsi per l'eccessiva durata dei processi per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto. Cerchiamo di non arrivare anche qui a questi estremi, ma risolviamo una volta per tutte il problema dei trattamenti disumani e degradanti: è estremamente imbarazzante per il nostro Paese essere condannato per la violazione dell'obbligo dello Stato di assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto nelle condizioni che sono compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non espongano l'interessato a pericoli - e le morti in carcere ci dimostrano che tali pericoli esistono - o a prove di un'intensità che ecceda il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, avuto riguardo alle esigenze pratiche della detenzione, la salute e il benessere del prigioniero, vengano assicurate in modo adeguato.

Queste condizioni sono state ripetutamente esaminate anche dalla Corte europea con varie sentenze.

In conclusione, signor Ministro, questa misura non sia un motivo per riposare sugli allori. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, avevo pensato di rinunciare a intervenire su questa materia in discussione generale, perché pensavo che non avesse un grande significato continuare a parlare di decreti che sono il simbolo, prima di tutto, di un metodo sbagliato e inefficace. Ma poi ho pensato che è il caso di approfittare instancabilmente di ogni momento che ci viene dato per continuare a ricordare, incessantemente e ostinatamente, che questo non è il modo di procedere, che questa non è

la dialettica giusta *(Applausi dal Gruppo M5S),* che questo non è ciò che deve essere una democrazia parlamentare con un Esecutivo efficace, che interviene.

Parlare di questa materia e criticare il contenuto di questo decreto-legge sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, perché si tratta indubbiamente di un provvedimento che affronta delle situazioni limite. Allora mi soffermerò su alcuni aspetti che voglio portare all'attenzione del signor Ministro, che ci onora della sua presenza, di tutti voi colleghi e di chi vorrà ascoltare e riflettere.

Intanto, questa materia, proprio perché controversa, dovrebbe essere affrontata all'interno della dialettica parlamentare. Ci sono diversità di vedute: i colleghi della Lega indubbiamente hanno una posizione molto forte e molto distante da altri colleghi. Ora, è qui che la diversità di vedute è risolvibile, perché in realtà, all'interno di una discussione libera, è il buon senso che prevale. Io credo che, su tante delle materie che sono state affrontate in questa sede, i cittadini, gli italiani e noi stessi chiediamo di arrivare a delle soluzioni di buon senso, che siano ben strutturate, radicate ed efficaci a lungo.

Il buon senso non si costruisce a suon di decreti, non si costruisce a suon di fiducie; il buon senso si costruisce con la dialettica, e nella Commissione giustizia ci sarebbe tutto lo spazio e la possibilità di poter attivare questa dialettica. Però non è così, perché, pur riempiendoci la bocca - ricordo ancora il presidente Zanda che, una settimana prima delle elezioni, in quest'Aula, si era dichiarato d'accordo con l'allora presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Buccarella nel mandare avanti rapidissimamente il disegno di legge anticorruzione, che ancora giace - siamo tutti in attesa di settembre. *(Applausi dai Gruppi Misto-MovX e M5S).*

Siamo in attesa di settembre per il disegno di legge anticorruzione; siamo in attesa di settembre per delle disposizioni che riguardano la responsabilità civile dei magistrati (siamo comunque in procedura d'infrazione, come per questo decreto); siamo in attesa di settembre per delle proposte che riguardano i diritti civili. Siamo in attesa di settembre, siamo sempre in attesa: un *en attendant* Godot continuo, che distrugge la democrazia parlamentare, che annulla la possibilità di operare veramente delle scelte che siano condivise e di buon senso. In noma di cosa? Di un patto che è fuori da queste Aule, in nome di un marcio che se ne sta in Danimarca?

Bene, parliamo di un altro aspetto. In questo decreto-legge è stato inserito alla Camera un tema che qui, in Commissione giustizia, è stato rifiutato. Adesso vorrei entrare nel merito perché queste cifre ve le ho già riportate e vorrei ripresentarle, e d'ora in poi per ogni disegno di legge, per ogni decreto-legge, ve lo farò notare. Presenti alla Camera: 445; votanti: 415; astenuti: 30; sì: 305; no: 110. Questi sono i numeri della Camera, che si aggiungono ai numeri che abbiamo già detto.

La Camera di fatto è già ridotta nel suo numero. Mi è stato detto che alla Camera tantissimi sono in missione; se regolarmente i deputati in missione vanno dai 185 (gli assenti all'esame del decreto-legge che stiamo esaminando) agli oltre 200 dell'esame della legge sulla cooperazione, allora dico che è la Camera dei missionari più che la Camera dei deputati *(Applausi dai Gruppi Misto-MovX e M5S).* Mi domando, quindi, come mai non prendiamo legittimamente atto del fatto che si tratta di un organo di fatto decurtato nel numero e non provvediamo serenamente a ratificare questa situazione.

Signor Ministro, io non voglio prolungare questo mio discorso, ma solo sottolineare che il nostro Paese ha bisogno di provvedimenti che siano vicini alle necessità dei cittadini, perché se un tempo c'era il Verre solo in Sicilia, adesso abbiamo un battaglione di Verre sparsi su tutta la penisola. Noi abbiamo bisogno di disposizioni serie che da un lato garantiscano, ma dall'altro lato restituiscano a questo Paese il senso della legalità, del rispetto delle regole. Mi permetto quindi di dire che le prime regole da rispettare sono quelle costituzionali che ancora ci sono e che danno alle due Camere la possibilità di agire, con l'intervento sicuramente ben accetto del Governo; dobbiamo tuttavia essere liberi di procedere, di discutere, anche su posizioni diverse dobbiamo avere la facoltà di trovare la mediazione, la strada del buon senso, quello che qui manca e manca con una certa complicità. Infatti, se questo Paese è stato fortemente danneggiato nella sua storia da chi dice: «Io tiro dritto», è anche vero che la responsabilità sta prima di tutto nella silenziosa complicità di chi questo tirar diritto non lo vuole vedere come un rischio.

Signor Ministro, noi la aspettiamo in Commissione. Io mi auguro veramente che dopo questa pausa possiamo procedere su tutte queste materie, ma secondo il modo che è proprio di una democrazia parlamentare. *(Applausi dai Gruppi Misto-MovX e M5S e del senatore Zin)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, sono veramente costernato per il modo di procedere del Governo, che prima fa danni e poi impedisce alle Camere di tentare almeno di porvi rimedio. Sulla conversione in legge del decreto-legge in esame oggi sarà posta la fiducia. Lo sappiamo dalla caffetteria, che ha detto che oggi pomeriggio chiude; lo sappiamo dai vostri *trolley* al guardaroba, già pronti per le vacanze. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi nessuna modifica, nessun miglioramento si potrà apportare a un provvedimento medioevale, atteso che, almeno per alcune parti, è veramente un ritorno al medioevo. Faccio riferimento alle costituzioni melfitane della prima metà del Duecento, che istituirono la "defensa": un salvacondotto pecuniario, 2.000 augustari, equivalenti oggi a 30 euro, che il signorotto poteva gettare sul corpo della vittima stuprata per mettersi al riparo da possibili conseguenze. Era sufficiente che gettasse questi 30 denari.

DI BIAGIO *(PI)*. Signora Presidente, ma queste cialtronerie dobbiamo ascoltare? *(Commenti dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Per favore, senatore Endrizzi, prosegua il suo intervento. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Vedo che la mia lingua batte dove il vostro dente duole. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore, prosegua il suo intervento senza interloquire.

ENDRIZZI *(M5S)*. Era sufficiente dire «Viva lo 'mperadore, grazi' a Deo» e il signorotto restava impunito.

Oggi noi avremmo voluto dimenticare tutto questo, che è rimasto nel nostro codice penale fino al 1981, con l'abolizione - finalmente - del matrimonio riparatore, attraverso il quale lo stupratore anche di minorenne sfuggiva alle conseguenze sposando la vittima, condannandola in tal modo ad una pena eterna.

Ebbene, noi siamo in presenza di una ulteriore eredità di queste misure, attraverso l'introduzione del principio secondo cui si può riparare ad una pena disumana pagando otto euro al giorno (non si arriva nemmeno a 30), con ciò contraddicendo il principio costituzionale secondo cui la pena non può essere contraria ai diritti umani e deve tendere alla rieducazione. Al contrario, laddove il carcere non può essere rieducativo, si opera semplicemente uno sconto di pena, un risarcimento in denaro.

È una norma irrazionale perché non ripara il difetto di civiltà, di umanità, ma anzi conferma che il potere può sottrarsi comunque al giudizio con questo paravento.

Altre misure, poi, sarebbero state necessarie, come l'assunzione immediata di 1.000 agenti di polizia penitenziaria e l'applicazione di un piano carceri che già da un anno vi abbiamo proposto e giace inascoltato, per intervenire quindi sul male e non sul malato, su chi subisce.

La mia attenzione va poi agli ergastolani. Ad un ergastolano che diciamo? Gli diciamo che, con otto euro al giorno, che equivale ad un pacchetto e mezzo di sigarette, sta in carcere a scontare una pena e deve tacere, perché ovviamente chi è stato condannato a cinque ergastoli non può vedersi ridotta la pena. Su questo tema noi abbiamo già una rilevante responsabilità. C'è chi ha detto che, per l'ergastolano, il quarto grado di giudizio è l'autopsia.

Ebbene, noi oggi siamo chiamati a dare una svolta vera al nostro sistema giudiziario e penale, al nostro sistema carcerario, ma questa deve essere in senso etico ed educativo, perché sappiamo che l'impunità incentiva il reato.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, la invito a concludere.

ENDRIZZI *(M5S)*. Concludo, Presidente.

Dove mancano i programmi di riabilitazione la recidiva è davvero alta, supera l'80 per cento, laddove invece sono previsti tali programmi, la percentuale delle persone che tornano nuovamente in carcere

scende al 5 o al 10 per cento, a seconda delle realtà. Sappiamo che la certezza della pena, più che la sua entità, è una misura disincentivante a commettere i reati e su questo non agiamo, ma anzi diamo il segnale pessimo e contrario che dimostra che tutto sommato si intenda aggiustare la cosa in questo modo.

Il Movimento 5 Stelle non ci sta di fronte a questo imbarbarimento. Altre misure contenute nel decreto potrebbero, magari, essere diversamente valutate, ma credo che anche un solo segno di inciviltà debba far cadere una misura come questa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, signor Ministro, siamo critici sulla conversione in legge del decreto-legge in esame, perché per la quinta volta arriva un intervento del Governo su un problema grave e serio.

Ora, signora Presidente, se ad un bambino di prima elementare ponessimo un quesito da prima elementare, di tale tenore: «Su un aereo da 420 posti, possiamo metterci 650 persone? L'aereo può decollare?», ed egli rispondesse «sì», senza pensare che in tal modo metterebbe a repentaglio la vita di chi starebbe in piedi in aereo durante il volo, la maestra lo boccerebbe o lo rimanderebbe per l'anno successivo. Se l'anno seguente la risposta fosse ancora la stessa, e quello successivo ancora, alla quinta volta, credo che la maestra gli direbbe: «Basta, tu non sei adatto a studiare, devi fare un'altra cosa».

Ebbene, il Governo è come questo bambino, che non riesce a risolvere il problema, e continua a mettere 650 persone in un vettore dove dovrebbe metterne 420. Allora, delle due l'una: o non è in grado di governare perché non è in grado di capire che, per risolvere il problema, deve realizzare due vettori che gli permettano di portare tutti i passeggeri, oppure non ha le risorse per i due vettori, signor Ministro.

Ebbene, questa Carta costituzionale che molti calpestano, perché non la conoscono, è stata scritta dai Padri e dalle Madri della Patria che avevano un ben preciso DNA. Chi però non ha quel DNA non riesce a capirla, pertanto porta avanti qui battaglie per modificarla, senza neppure sapere da dove si parte. Ho sentito colleghi intervenire sugli 8 euro (che pure sono pochi) da dare ai detenuti e sostenere che invece non si dovrebbero dare neanche quelli, perché si tratta di delinquenti, e questi qui intervengono e parlano di Costituzione? Ma si dovrebbero vergognare! Qui, nella Costituzione, all'articolo 27, c'è scritto che i diritti dei detenuti devono essere garantiti e se non lo sono, non si conosce lo sforzo che hanno fatto i nostri Padri, signora Presidente.

Il Governo non sa neppure che in questa Costituzione c'è un altro strumento, - non ne servono cinque - che ci ha ricordato anche il Presidente della Repubblica, mi riferisco all'indulto ed l'amnistia che avrebbero risolto tutto, mentre state ancora qui a svolgere interventi su interventi, senza capire che si sarebbe dovuto intervenire come del resto ci hanno detto il Presidente, la Suprema Corte ed anche a livello europeo. Non c'è però niente da fare, chi non ha il DNA garantista non ce la fa! Vedo che nella nostra Commissione giustizia questo DNA manca completamente e, d'altronde, con chi è giustizialista, senatore Lumia, non c'è niente da fare, perché non riesce a capire i valori di questa Carta costituzionale. Rispetto a valori come questi, infatti, è inutile che un leone dica di essere un gattino; è inutile che i comunisti dicano di essere socialisti, perché rimangono sempre comunisti, a prescindere da quello che dicono.

Allora, signora Presidente, bisogna che dica al Ministro - se ci ascolta - di avere coraggio (e questo o lo si ha o non lo si ha): di applicare quello che i nostri Padri ci hanno detto. Fate allora quest'indulto e quest'amnistia, così risolviamo il problema alla fonte, non con continui interventi, che ci rendono ridicoli a livello europeo!

Certo che, a seguito della sentenza Torreggiani e del conseguente rischio d'infrazione da parte nostra - che dobbiamo tenere continuamente presenti - siamo portati a fare interventi di poco conto. Questa Carta, però, non è il certificato di sana e robusta costituzione che si faceva dal medico o dall'ufficiale sanitario, ma una cosa più importante, che va rispettata in quella che è la prima parte, nella quale si può già cogliere quello che dovremmo fare.

Noi signora Presidente, abbiamo svolto un lavoro di Commissione e ci siamo anche confrontati. Signor Ministro, non vorrà mica fra poco porre la fiducia contro il lavoro fatto dalla Commissione giustizia? Forse neanche al tempo delle dittature facevano questo; allora apparentemente condizionavano la Commissione e quindi facevano in modo che deliberasse nel senso della volontà di chi governava. La Commissione è entrata nel merito ed ha valutato il testo della Camera, espungendo l'articolo 5-*bis*.

Perché l'ha voluto espungere? Anche in questo caso vorrei fare un esempio, come quello dell'alunno a cui viene posto il problema del vettore da 420 posti, dove non ci possono stare 650 passeggeri. È un esempio ancora più elementare: come si fa a dire che si danno le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine di un tirocinio? Come si fa a dire che si porta in sala operatoria un chirurgo che non ha ancora la praticità dell'esercizio delle arti sanitarie e lo si fa intervenire da solo in maniera monocratica per un intervento di *bypass* aorto-coronarico? Ma lei si farebbe operare in queste condizioni, signora Presidente? Lo chieda al Ministro, per favore, se lui si farebbe operare da un giovane studente di medicina che non ha nessuna pratica e che si trova a fare un intervento per il quale ci vogliono esperienze, qualità, capacità e soprattutto manualità?

Ah, ma i detenuti sono cittadini di serie B, sono come le prostitute prima della legge Merlin, che non potevano salire nemmeno sui treni di seconda o di terza categoria e non avevano diritto di voto; erano quindi cittadini non degni dei diritti di tutti gli altri. I detenuti sono quindi cittadini che dobbiamo non rispettare? Già l'Europa ci dice di rispettare l'articolo 1 e l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, che parlano chiaro; altrimenti ci verrà comminata un'infrazione che pagheranno i nostri cittadini.

Ma, vivaddio, c'è una Commissione che lavora, dibatte e stabilisce a larghissima maggioranza che va espunto e soppresso, l'articolo 5-*bis*, inserito nel testo del Governo, dove non c'era, dalla Camera dei deputati. Questo Senato vuol dare un contributo attraverso un emendamento presentato dal presidente della Commissione Palma, diverse forze, quelle di opposizione, ma anche quelle di maggioranza, si sono sforzate di far capire al Governo, e lo fanno capire con un voto assolutamente *bipartisan*, che l'articolo 5-*bis* è da espungere, che è contro la Costituzione, che è contro il buonsenso. Ma voi, signor Ministro, non lo vorrete mica ripristinare quell'articolo? Perché, se si fa questo e se, signora Presidente, il lavoro della Commissione non dovesse essere tenuto in considerazione, cosa ci sta a fare la Commissione permanente? Che cosa significa Commissione permanente dal punto di vista legislativo? Significa che andiamo a perdere tempo?

E allora, signora Presidente, auspico che lei voglia intervenire sul Governo, per segnalare che il lavoro della Commissione non può essere vanificato, perché, se ciò dovesse accadere, le mie supposizioni diventerebbero certezza, per cui questo sarebbe un Governo che tira a campare, che non sa neanche dov'è il garantismo e che non gliene frega niente di rispettare i diritti contemplati dalla Convenzione europea. Di nome qualcuno dice di essere socialista, ma di fatto non sanno nemmeno dove sta di casa il DNA socialista. Chi vi parla ce l'ha e ce l'ha completamente; magari chi gli è a fianco ce l'ha al 50 per cento, ma qualcosa di socialista ha. È per questo che la invito, signora Presidente, ad intervenire sul Governo, affinché non offenda la Commissione giustizia, non tenendo in debita considerazione il suo deliberato a larghissima maggioranza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signora Presidente, con questo decreto?legge mettiamo un altro tassello importante per dare una risposta strutturale al sovraffollamento carcerario.

Avevamo di fronte a noi due strade. La prima fa riferimento all'amnistia e all'indulto. Una strada nobile, prevista ed esercitata in tutte le democrazie in momenti solenni, una strada messa in moto quando il Paese vive momenti particolari ed esiste una condivisione, una coralità di fondo che attraversa la dinamica democratica di una società, quando c'é piena condivisione tra i cittadini e le istituzioni.

Il nostro Paese, ahimè, nel corso della sua vita democratica recente non ha saputo utilizzare questi nobili e importanti strumenti previsti dalla nostra Costituzione. L'Italietta li ha utilizzati per dare risposte congiunturali, provvisorie, emergenziali, e i risultati si sono visti. Risultati caduchi, parziali,

giacché dopo 14 mesi - come evidenziato da una ricerca svolta in Commissione giustizia - ricomincia il flusso che riprende il cammino che ha prodotto quel sovraffollamento per cui amnistia e indulto sono intervenuti.

Finalmente si è scelta l'altra strada, più difficile, più complessa, ma strutturale. Questa strada ha comportato diversi interventi e qui, in Senato, abbiamo dato un contributo prezioso alla sua apertura per fare in modo che gli interventi fossero strutturali, permanenti e in grado realmente di dare efficacia al principio trattamentale ed educativo previsto dalla nostra Costituzione. E questo senza mettere in pericolo quel diritto alla sicurezza, diritto di nuova generazione, a cui il nostro Paese deve prestare molta attenzione e a cui le nostre istituzioni (Parlamento, governi, realtà territoriali istituzionali) debbono dare sempre più una risposta progettuale e sistemica.

Ricordo ai colleghi che avevamo circa 68.000 detenuti prima degli interventi strutturali. Oggi siamo finalmente giunti alla soglia dei 54.000, e questo dato continua a ridursi senza che il Paese abbia potuto registrare alcun allarme sociale, senza che ciò abbia comportato un lassismo tale da essere interpretato come una diminuzione dei livelli di sicurezza tra i cittadini, tra gli operatori economici.

Attraverso il combinato disposto di diverse norme sono state fatte scelte strutturali in grado di dare questo risultato positivo. Abbiamo apprezzato molto la scelta, fatta proprio in Commissione giustizia e poi qui, in Aula, su temi che hanno attraversato il dibattito culturale sulla giustizia per decenni; mi riferisco, ad esempio, alla depenalizzazione, alla messa alla prova, alla rivisitazione della custodia cautelare, nonché all'arresto e alla detenzione domiciliare. In questo modo il Ministro ha potuto affrontare in pochi mesi il tema della sentenza Torreggiani, che in Europa rappresentava uno schiaffo al nostro Paese, uno schiaffo pesante, facendo in modo che dall'Europa si iniziasse a guardare all'Italia con occhi diversi.

In questo decreto si dà una risposta finalizzata a fare in modo che le circa 6.000 cause davanti al Corte europea dei diritti dell'uomo finalmente non siano più un'occasione per esporre il nostro Paese a giudizi pesanti. Nello stesso tempo occorre considerare un problema di fuoriuscita di risorse ingenti perché non si è riusciti a tutelare i diritti umani dei detenuti.

Adesso il meccanismo è diverso. Come è stato ben spiegato ieri dal relatore (al riguardo sono stati svolti diversi interventi), il *mix* tra la possibilità di avere una riduzione della pena e una indennità sostitutiva a titolo di risarcimento ci mette in condizione di dare una civile e moderna risposta.

Rimangono alcuni appunti che sono stati sollevati da parte di diversi interventi su cui chiediamo un'attenzione particolare del Ministro.

Ministro Orlando, in Commissione giustizia c'è stata una convergenza pressoché unanime sulla necessità di rivedere alcuni punti che sono stati inseriti soprattutto attraverso il lavoro della Camera dei deputati. Nel merito, una questione importante riguarda i giudici di sorveglianza.

L'ufficio dei giudici di sorveglianza è stato caricato e sovraccaricato di nuove funzioni, pertanto ha la necessità di essere messo nelle condizioni di lavorare bene. Dobbiamo quindi prevedere un potenziamento dei magistrati di sorveglianza.

Alla Camera si è fatta una scelta: dare una risposta a questa carenza vera utilizzando i giovani magistrati appena entrati nella magistratura.

Abbiamo ritenuto però che questo delicato compito di tutela della libertà e di valutazione debba avere alle spalle un po' più di esperienza.

Le chiediamo quindi un impegno affinché nei provvedimenti che lei di qui a poche settimane avrà a disposizione questa misura venga corretta in modo che questo decreto-legge possa essere varato, ma correggendo il punto che ha incontrato un giudizio pressoché unanime all'interno della Commissione, in ciò scavalcando la barriera che spesso ostacola una valutazione oggettiva tra maggioranza e opposizione.

C'è una seconda questione, onorevole Ministro, che le è stata posta e riguarda i minori che hanno subito una pena e che debbono vivere quella esperienza trattamentale e rieducativa fuori dal circuito carcerario. Quando superano i 21 anni cosa succede?

È vero, Ministro, che molti di questi rischiano di essere ricacciati dentro il classico circuito carcerario dove si annulla e si cancella l'esperienza rieducativa e trattamentale. Ma attenzione, Ministro, perché riportarli a diretto contatto con i minori può risultare anche questa una soluzione controproducente.

Noi le chiediamo di trovare una soluzione, soprattutto sul piano amministrativo, sul piano concreto e organizzativo (esigenza che è stata sollevata da più interventi, anche dal senatore Lo Giudice, in particolare, che ha chiesto di rivolgervi una particolare attenzione) che potrebbe realizzarsi attraverso circuiti differenziati con un'attenzione personalizzata, visto che, tra l'altro, si stima che i casi non saranno moltissimi, ma pochi.

C'è poi una terza questione che riguarda...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

LUMIA *(PD)*. ...la misura che è stata inserita sulla famosa prognosi anticipata in sede cautelare.

Penso che in questo caso la Camera dei deputati abbia fatto bene a inserire la disciplina del cosiddetto doppio binario, cioè la possibilità di non applicare la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Alla Camera dei deputati si è voluto fare un ulteriore passo in avanti, su questa prognosi, calcolandola sulla pena detentiva irrogata realmente, piuttosto che su quella di previsione del reato e ha inserito il doppio binario - lo avremmo fatto anche noi, signor Ministro - escludendo cioè i reati gravi come quelli di mafia, di terrorismo, di violenza, di *stalking*, di furto aggravato o di droga. Signor Ministro, questa misura, però, in fase applicativa si deve disciplinare con l'esercizio di una delega che lei ha a disposizione, per fare in modo che non ci sia contrasto e che sia rispettata la sicurezza dei cittadini che, lo ripeto, è un valore importante, che vogliamo tutelare.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Lumia.

LUMIA *(PD)*. Quindi, signor Ministro, ci aspettiamo delle risposte, in modo tale che l'assenso dell'Assemblea sia convinto e possa essere condiviso da un'ampia maggioranza e anche da settori importanti dell'opposizione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casson.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, ovviamente ho ascoltato tutti i colleghi senatori che sono intervenuti e, proprio a proposito della relazione che ho effettuato ieri, sottolineo che si è trattato di una relazione prettamente tecnica e asettica, perché i punti critici che avevo rilevato e che avevo definito criticabili del decreto-legge sono stati tutti confermati e anche ampliati nel corso di questa discussione generale. È evidente che su questo decreto-legge persistono le perplessità che sono state segnalate, direi da tutti i senatori intervenuti, dal primo all'ultimo, compreso il senatore Lumia. È altrettanto evidente che sarebbe stato opportuno porci mano, in tempi adeguati, con tentativi di approfondimento, come è stato fatta anche all'interno della Commissione giustizia, che in un punto aveva addirittura modificato il testo del decreto-legge.

I temi che in particolare hanno destato perplessità sono quelli relativi alle procedure previste per il risarcimento del danno e la questione relativa ai magistrati di sorveglianza, che potranno entrare in quell'ufficio subito, appena superato il concorso in magistratura, in deroga così a norme specifiche, stante la delicatezza della funzione. Un'altra questione critica è quella relativa alla convivenza all' interno delle strutture di detenuti minorenni e detenuti infraventicinquenni.

Un altro punto è quello sollevato dal collega senatore Sonego sulla gestione commissariale, con riferimento all'articolo 6-*bis*, e un altro ancora è quello relativo al cosiddetto doppio binario. Certamente, in una materia così delicata, si sarebbero dovuti consentire alcuni approfondimenti. È dall'altra parte indubitabile come la sentenza Torreggiani imponesse al Governo e imponga al Parlamento di adottare una misura complessivamente di questo tipo. Come segnalato nel corso della discussione generale, si è intervenuti di recente, durante questa legislatura, con tentativi di modifica dell'intero impianto, sia sostanziale penale che processuale penale, con l'intento di alleggerire e di rendere migliore la situazione carceraria, giustamente così tanto criticata, a livello internazionale. Se è

indubitabile che avrebbero dovuto essere adottate delle modifiche, la prospettata apposizione del voto di fiducia e i tempi stretti onde per evitare che il decreto-legge possa decadere, impongono che si passi la parola al Governo, per sentire qual è la sua posizione.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 10,35)**

(*Segue* CASSON, *relatore*). Perché, anche vedendo i numerosi emendamenti presentati, direi che questi avrebbero certamente consentito un approfondimento della discussione che avrebbe forse apportato qualche modifica. Tuttavia - ripeto - i tempi stretti e la necessità che il decreto-legge entri in vigore con le modifiche che sono state approvate tagliano queste pur positive intenzioni che erano state espresse.

Concludo ribadendo che questo decreto?legge si inserisce nell'insieme di norme concernenti il miglioramento del sistema sostanziale penale e del sistema di diritto processuale penale che ha adottato questo Governo. Ciò sicuramente ha già prodotto dei suoi frutti sul mondo carcerario. Questa è un'altra, per così dire, goccia e forse anche più di una goccia, nel senso che si tratta sicuramente di una misura che migliorerà determinate situazioni. Tuttavia, basterà, anzi, sarà necessario, intervenire ulteriormente per completare il programma di modifica del sistema penale che è stato adottato dal Ministro della giustizia quando si è insediato, così come ha annunciato anche all'interno della nostra Commissione di merito. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ORLANDO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, signori senatori, voglio ringraziare intanto dei contributi che sono venuti e che possono anche consentire uno sviluppo ulteriore delle politiche che dovranno riguardare la nostra amministrazione penitenziaria, su cui mi riservo di riferire a quest'Aula al più presto.

Però, prima di rispondere nel merito di alcune questioni, vorrei ripercorrere in modo quasi cronachistico la vicenda carceri ed il terreno su cui ci siamo trovati ad intervenire all'insediamento di questo Esecutivo. Nel corso del tempo si è generata una contraddizione - non voglio discutere nel merito di quanto essa sia fondata e condivisibile - su un ricorso all'utilizzo del carcere come strumento principe della sanzione, un crescente ricorso al carcere, a cui non ha corrisposto una capacità realizzativa in termini di posti detentivi. L'*escalation* di questo fenomeno ha portato ad un insieme di numeri che ci ha avvicinato ai 70.000 detenuti tra il 2011 e il 2012, con un sistema che - ancora oggi mantiene questi caratteri - ha tra i più alti tassi di recida di d'Europa e i più alti costi per i contribuenti.

La sentenza Torreggiani non è la causa, ma l'effetto di questa dinamica. I Governi che si sono succeduti nel corso del tempo dal momento della segnalazione della Corte di Strasburgo - vorrei ricordarli: il Governo Berlusconi, il Governo Monti ed il Governo Letta - hanno cercato di intervenire su questo punto attraverso una serie di misure che incidevano su alcuni punti, ovvero la anticipata liberazione, la revisione dei presupposti del cautelare ed un migliore utilizzo logistico delle strutture disponibili. Quindi, nessuna cancellazione di pena, una strada alternativa a quella dell'indulto e dell'amnistia. Anche di questo si può discutere, ma - consentitemi - non si può parlare di indulto o amnistia strisciante. Non lo si può fare per il semplice fatto che nessun detenuto, in questo Paese, si è visto cancellare improvvisamente una pena. Ci sono state rideterminazioni della pena, ci sono state riconsiderazioni della modalità della pena, ci sono stati interventi importanti da parte della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, poi, che hanno imposto una rideterminazione della pena, perché alcuni detenuti erano in carcere sulla base di una valutazione che non trovava presupposti costituzionali corretti.

Dall'insediamento di questo Governo abbiamo lavorato per accelerare il rimpatrio dei detenuti - è stata mia cura sottoscrivere un accordo con il regno del Marocco nel marzo di quest'anno - e per la realizzazione delle procedure necessarie alla piena attuazione dell'accordo quadro previsto per il rimpatrio dei detenuti, anche senza consenso, all'interno dell'Unione europea.

Abbiamo siglato 14 convenzioni da marzo di quest'anno con le Regioni italiane, per consentire che alcune norme già previste possano avere effettiva attuazione: mi riferisco, per esempio, a quella che

rendeva possibile irrogare pene alternative al carcere per i tossicodipendenti. Attenzione: spesso si scrivono norme bellissime, ma che restano sulla carta perché poi non ci sono le condizioni amministrative perché queste si realizzino; una gran parte delle Regioni italiane non aveva siglato queste convenzioni, che abbiamo provveduto a realizzare nel corso di questi mesi.

Abbiamo realizzato - lo considero un fatto importante - un *database*, ancora incompleto, che non guarda semplicemente alla quantità, ovvero a quante persone stanno in quel singolo istituto penitenziario, ma al tipo di trattamento, al tipo di attività e all'utilizzo del lavoro che si realizza all'interno del carcere. Da questo punto di vista rivendico il fatto che questo Governo abbia dato corso ad un'indicazione contenuta nella legge Smuraglia, che consente un migliore utilizzo delle risorse e uno sblocco delle risorse necessarie all'incentivazione del lavoro in carcere che, come tutti sanno, è una delle condizioni fondamentali per l'abbassamento della recidiva.

Nel gennaio di quest'anno i numeri impietosamente ci parlavano ancora di 64.000 detenuti e questo alla vigilia del passaggio, che abbiamo poi realizzato da lì a qualche settimana, presso la Corte di Strasburgo; tanto è che nel marzo di quest'anno il Comitato dei ministri di Strasburgo ricordava ancora come l'Italia non avesse assunto i necessari provvedimenti per far fronte alle questioni sollevate dalla sentenza Torreggiani. C'erano problemi di merito, ma c'erano anche e soprattutto problemi di comunicazione degli sforzi che invece le autorità avevano nel frattempo già fatto.

Attualmente i detenuti, com'è stato ricordato, sono 54.000, con un passaggio da 12.432 a 8.665 per quanto riguarda quelli in attesa di giudizio di primo grado. Tuttavia, al miglioramento dei numeri non corrispondeva una questione che in verità era già contenuta nella Torreggiani, ovvero il tema dei rimedi interni, e su questo inviterei ad una riflessione.

Strasburgo non ci dice che dobbiamo affrontare questo tema in un modo piuttosto che nell'altro (e poi ne valuterà la congruenza), ma ci segnala soprattutto il fatto che noi, fino all'approvazione di questo decreto, siamo un Paese privo di rimedi interni in ordine alla possibilità di ricorrere contro la detenzione disumana e degradante. Da questo punto di vista, ha ragione il senatore Falanga quando ieri ha sottolineato un parallelismo con la legge Pinto.

La legge Pinto è stato un modo di intervenire per evitare che il contenzioso andasse immediatamente a Strasburgo e per prevedere un rimedio interno rispetto alla questione dei tempi del processo. Qual è l'elemento di differenza sostanziale rispetto alla legge Pinto? Che noi interveniamo nel momento in cui i numeri sono già migliorati. Mentre sulla legge Pinto si è intervenuti a fronte di un processo che continuava ad aumentare i propri tempi, per quanto attiene invece la questione dell'intervento sulle carceri noi in questo momento introduciamo rimedi interni, ma alla luce del fatto che il nostro Paese non ha più detenuti in uno spazio inferiore a tre metri quadri e che il sovraffollamento, che non considero ancora totalmente risolto, si avvia però ad una possibile soluzione a portata di mano.

Tutto risolto, quindi? No, perché la Torreggiani ci pone anche un'altra serie di questioni che non possiamo naturalmente risolvere con un decreto: ci pone il problema del modello di detenzione nel nostro Paese, che induce eccessivamente ad una passività il detenuto; ci pone lo scarso ricorso del nostro ordinamento alle pene alternative, ma non era un decreto certamente che poteva risolvere tale questione.

Da questo punto di vista ritengo molto importanti le proposte che faremo sul tema della riforma del sistema penitenziario, anche collegata alla riforma della giustizia; tuttavia, alcuni punti di sistema sono stati affrontati in questo decreto laddove non si poteva fare diversamente.

Mi riferisco in primo luogo alla questione del cautelare. Su questo punto non abbiamo avuto la pretesa di risolvere il problema, ma abbiamo avuto la pretesa di riuscire a superare una doppia conforme che impediva la possibilità di far arrivare a compimento un percorso legislativo che Camera e Senato avevano avviato e che riguarda una disciplina organica della materia. Sono convinto del fatto che ci vuole una visione di insieme, un meccanismo di pesi e contrappesi, un articolato sistema che consenta il miglior utilizzo delle misure cautelari e non può essere una singola norma a risolvere nell'insieme questo tema. L'azione del Governo si proponeva semplicemente di intervenire per sbloccare quella situazione.

Oggi la palla torna al Parlamento, che mi auguro possa licenziare nel più breve tempo possibile un testo che abbia una sua armonia, come tendenzialmente ritengo che l'abbia quello che è stato già letto sulla gran parte dei punti.

Sempre sulla questione sistemica, c'è un altro punto che rivendico e che considero molto importante e l'ho detto dal momento del mio insediamento: è il superamento del commissariamento, che non ha prodotto i benefici che ci si attendeva, come in molti altri campi. La legislazione emergenziale, l'idea di affidare a una persona un compito che il Governo nel suo insieme non è riuscito ad affrontare, credo che sia per l'ennesima volta fallita. Da questo punto di vista, il superamento di questo istituto lo considero un importante passo in avanti, che si può fare anche perché abbiamo risolto il problema del sovraffollamento o comunque l'abbiamo avviato a soluzione. Altrimenti diverrebbe chiaro che emergenza chiami, almeno dal punto di vista concettuale, altra emergenza.

Sulla sorveglianza voglio dire una cosa con molta franchezza. Considero con ossequio la previsione ordinamentale che impedisce ai magistrati di prima nomina di assumere una serie di funzioni particolarmente delicate. Attenzione, perché in questo momento la combinazione tra anticipazione del pensionamento e una difficoltà di reclutamento che continua a persistere per una serie di problemi rischia di sguarnire alcuni uffici nei quali dei vuoti determinano nei fatti una caduta delle garanzie. Ci sono uffici di sorveglianza che in questo momento, non avendo il personale necessario, non sono in grado di prendere atto anche delle innovazioni normative o lo fanno con molto ritardo.

Tutto ciò però non mi fa velo rispetto all'esigenza di affrontare in modo organico questo tema e ritengo da questo punto di vista che sia fondata la sottolineatura venuta dalla Commissione riguardo all'esigenza di regolare il tema dei nuovi entrati in magistratura in modo congruo. In questo senso, pur non potendo riproporre il testo così come è uscito dalla Commissione, mi assumo l'impegno di superare questa norma al primo provvedimento utile e di affrontare il tema dell'utilizzo dei nuovi accessi all'interno della magistratura in modo organico, anche con un confronto con la competente Commissione del Senato, che ha sottolineato alcuni elementi assolutamente condivisibili.

Vorrei riprendere altre due questioni.

La prima riguarda il tema dei 21-25 anni. La questione che viene sottolineata è reale, ma la questione che abbiamo affrontato credo che sia ancora più reale (scusate il bisticcio di parole). Abbiamo un sistema penitenziario minorile che è un'eccellenza a livello europeo e invece un sistema della detenzione ordinaria che ha i problemi di cui stiamo parlando. Un ragazzo entra in carcere, affronta un percorso e - non sono un illuso - talvolta ottiene anche dei risultati sul terreno della riabilitazione. Poi, allo scadere del ventunesimo anno di età, va a finire a Poggioreale o all'Ucciardone o a San Vittore, vanificando il precedente percorso.

La domanda è la seguente. Certo, mantenere degli adulti con i giovani crea una serie di problemi; mi chiedo però se non sia più grave il problema della cancellazione burocratica di prospettive solo perché una persona a un certo punto ha compiuto 21 anni. Questa è la domanda che rivolgo a tutti. Siccome ritengo che la risposta sia condivisa da tutti, allora certamente essa va ricercata sul fronte amministrativo, sulla gestione degli attuali posti nell'ambito del circuito minorile, ma non può essere una norma *a priori* a disciplinare quali sono le condizioni del detenuto nel momento in cui ha finito un percorso o si accinge a finirlo.

Insomma, per concludere, sono convinto del fatto che con il provvedimento in esame non abbiamo risolto il tema dell'assetto del sistema penitenziario, ma credo che abbiamo curato la febbre nel suo stato più alto. Oggi ci sono le condizioni per un intervento di carattere più organico e ritengo che i contributi che verranno da tutte le forze politiche dovranno essere raccolti. Mi auguro che su questo tema diminuisca il tasso di propaganda, perché il dato che richiamavo è il seguente: le politiche che hanno spinto verso la carcerizzazione non hanno aumentato il livello di sicurezza dei cittadini, perché in parallelo hanno aumentato soltanto il tasso di recidiva, che nel nostro Paese è uno dei più alti. Partiamo da questo dato; confrontiamoci sugli strumenti; guardiamo a cosa fanno gli altri Paesi, che soprattutto sviluppano le pene di carattere alternativo al carcere.

Oggi, però, ci sono le condizioni per una riforma organica che intervenga, una volta tanto, non sulla

base dell'emergenza e della catastrofe, ma sulla base di condizioni che vanno progressivamente migliorando. Nessun trionfalismo, ma anche il legittimo orgoglio per il fatto che una volta tanto un contesto internazionale ci riconosce significativi progressi che sono stati realizzati nel corso di questi anni e non soltanto per merito di questo Governo.

Concludo su un punto. Non si può parlare di "paghetta", come ho sentito fare nel corso di questi anni, per quanto riguarda il tema degli 8 euro. L'elemento del risarcimento della violazione di un diritto riguarda tutti gli individui, anche quelli che si sono resi responsabili di pene efferate, almeno così dispone la convenzione internazionale alla quale abbiamo liberamente aderito. L'altra strada sarebbe quella di sottrarci alla giurisdizione che tutela i diritti dell'uomo, ma francamente non mi azzarderei di consigliarla ad alcuno. Sottolineo questo fatto, perché credo che ognuno di noi tenga all'immagine e al prestigio del nostro Paese, oltre che alle condizioni di umanità e di civiltà che riesce a realizzare nell'ambito del proprio sistema penitenziario.

Vorrei che ciascuno di voi riflettesse su cosa avrebbe voluto dire una condanna per violazione dei diritti umani nel momento in cui si apriva il semestre di turno di Presidenza dell'Unione europea per il nostro Paese. Noi quel rischio lo abbiamo evitato. Non abbiamo ancora fatto i conti con tutte le nostre responsabilità e i nostri doveri; parlo di un Paese che ha accumulato ritardi e disfunzioni in questo sistema, ma se dei passi in avanti si sono fatti, credo che ciò sia dovuto al concorso di molte delle forze politiche presenti in Parlamento e da questo punto di vista ringrazio per il lavoro che è stato fatto e per quello che sono sicuro si farà ancora nei prossimi mesi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la ministra per i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1579, di conversione del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. *(Applausi ironici e commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,54, è ripresa alle ore 11,29).

La seduta è ripresa.

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge in materia carceraria, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Per la discussione sulla fiducia sono stati ripartiti 25 minuti; seguiranno quindi le dichiarazioni di voto. La chiama avrà pertanto inizio intorno alle ore 13.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito, a maggioranza, di riprendere l'esame del disegno di legge di riforma costituzionale lunedì alle ore 14, fino alle ore 24. Pertanto la seduta di domani non avrà luogo. Restano ferme le altre sedute già previste dal calendario, con gli argomenti indicati.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la

presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha proceduto all'organizzazione della questione di fiducia sul disegno di legge n. 1579 (Decreto-legge n. 92, in materia carceraria) ed ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente:

Sabato	2	agosto	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1579 - Decreto-legge n. 92, in materia carceraria *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 26 agosto)*
Lunedì	4	agosto	pom.	h. 14-24	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale *(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 1582 - Decreto-legge n. 90, pubblica amministrazione *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 23 agosto)*
Martedì	5	"	ant.	h. 9,30-24	
Mercoledì	6	"	ant.	h. 9,30-24	
Giovedì	7	"	ant.	h. 9,30-24	
Venerdì	8	"	ant.	h. 9,30-24	

Per consentire i lavori delle Commissioni le sedute previste dal calendario saranno sospese dalle ore 13,30 alle ore 15.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1582 (Decreto-legge n. 90, pubblica amministrazione) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 4 agosto.

La Presidenza è autorizzata ad inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea la discussione dei decreti-legge in calendario.

Il calendario sarà integrato con l'esame del bilancio interno e del rendiconto del Senato.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1429 e connessi (Riforma costituzionale)

(115 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Presidenza, Relatori e Governo	8 h.	
Votazioni	80 h.	
Gruppi 20 ore, di cui:		
PD	4 h.	24'
FI-PdL XVII	2 h.	50'
M5S	2 h.	15'
NCD	2 h.	
Misto	1 h.	45'
LN-Aut	1 h.	28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	1 h.	22'
GAL	1 h.	22'
PI	1 h.	19'
SCpI	1 h.	13'
Interventi in dissenso 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'

Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'
Dichiarazioni di voto finali:	2 h.	

Ripartizione dei tempi per la discussione generale della questione di fiducia sul disegno di legge n. 1579 (Decreto-legge n. 92, in materia carceraria)

Gruppi 25 minuti ***(*)***, di cui:	
M5S	10'
LN-Aut	10'
GAL	5'

(*) La ripartizione dei tempi, secondo un criterio non strettamente proporzionale, tiene conto di richieste avanzate da alcuni Gruppi.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1582 (Decreto-legge n. 90, pubblica amministrazione)

(7 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per un chiarimento e non per polemica. Il testo che viene sottoposto alla fiducia tiene conto della fase emendativa che ha avuto in Commissione al Senato?
PRESIDENTE. Evidentemente no, però il ministro Orlando ha detto che valuterà questa questione.
VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, se mi permette, credo che questo sia l'ultimo strappo che state facendo, perché, di prassi, quando si pone la questione di fiducia, si utilizza il lavoro fatto in Commissione e lo si inserisce nel maxiemendamento. Avanti così, ci siamo abituati. Sappia, Presidente, che questo non è il modo di lavorare.
PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, avanzo una proposta di calendario alternativo.

Sono settimane che il Presidente del Consiglio si gingilla con la dichiarazione secondo cui questo Senato lavorerà fino alle ore 24 tutti i giorni e, inoltre, il calendario che era vigente - e dovrebbe essere vigente tutt'ora - prevedeva, per lunedì 28 luglio, seduta dalle ore 11 alle ore 24, per martedì 29 luglio seduta dalle ore 9,30 alle ore 24 e così via, fino alla fine presunta dei lavori l'8 agosto, con seduta dalle ore 9,30 alle ore 24. Considerando altresì che questo calendario era stato proposto dai Gruppi di maggioranza, non ritengo assolutamente adeguato sciacquarsi la bocca, come è stato fatto, con le grandi capacità di lavorare fino a tarda notte perché si tratta delle riforme costituzionali. Ora, poiché non vi è più una condizione di adeguata rappresentatività di questo provvedimento, dal quale la principale forza di opposizione del Paese si è sganciata perché è inammissibile continuare ad affrontarla come la stavano affrontando l'Aula e la maggioranza, ve ne potete tornare a casa sabato e domenica e variare il calendario.

Questa cosa non è ammissibile: deve rimanere il calendario in vigore; dovete dare prova di mantenere la parola data; dovete dare prova al Paese che questa Camera affronta anche una porcheria di riforma costituzionale, come l'avete ideata, dalle ore 9,30 alle ore 24. Nessuno si dovrebbe permettere di poter modificare questo. Quindi, la proposta di calendario alternativo del Gruppo Movimento 5 Stelle è quella di mantenere il calendario vigente: seduta tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 24. Noi ci siamo, lo avevamo detto e rimarremo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Prendetevela voi la responsabilità di negare quello stesso calendario che avevate proposto ed approvato anche con il nostro consenso. Fatelo: fatelo davanti a tutti e andatevene in vacanza. Noi rimaniamo qua. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Malan)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, come è evidente a tutti la proposta di modifica del calendario d'Aula è stata votata a maggioranza.

È evidente anche che, dopo che nei giorni scorsi abbiamo passato ore ed ore alle riunioni della Conferenza dei capigruppo provando a fare un ragionamento molto diverso sull'organizzazione dei nostri lavori, adesso, invece (dopo che, con i messaggini esterni, siamo sempre stati indicati, tra l'altro, come un Senato che evidentemente pensava soltanto alla propria poltrona e non aveva forse voglia di lavorare), prendiamo atto che è la maggioranza che chiede di modificare il calendario.

Per quanto ci riguarda, Presidente, non solo noi pensiamo sia necessario mantenere il calendario precedente, ma avremmo anche l'opportunità di introdurre una serie di questioni che non avete voluto inserire la scorsa volta. Stavo pensando, per esempio, visto che abbiamo molto tempo a disposizione, che il disegno di legge anticorruzione potrebbe essere portato in Aula. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Mussini)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come abbiamo detto anche in Conferenza dei Capigruppo, essendo stata posta la questione di fiducia da parte del ministro Boschi in quella sede avremmo dovuto parlare solamente dei tempi necessari per la discussione di questo provvedimento, perché deve essere così, perché nel momento in cui si interrompono i lavori dell'Assemblea per la fiducia, la Conferenza dei Capigruppo deve discutere solo di questo punto e di nessun altro, soprattutto visto e considerato che su un provvedimento così importante come quello che stiamo trattando, sembra - ma sono quasi certo - che oggi l'attenzione non sia tanto sul contenuto, quanto sul cercare di finire il prima possibile perché almeno ce ne andiamo a casa nel *weekend*.

Noi stiamo trattando un provvedimento con il quale il Governo decide di dare 240 euro al mese ai delinquenti *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni)* e non alle persone perbene, Presidente, e siamo quasi stressati per il fatto che molto probabilmente non riusciamo a prenotare il volo per arrivare a casa il prima possibile. Questa è una cosa indegna, Presidente, visto e considerato che il presidente Renzi ci accusa, accusa tutti i membri di quest'Assemblea, di essere poltronari, di

pensare solamente alla cadrega e di pensare poco agli interessi degli italiani.

Noi qui stiamo a pensare al volo per il rientro per fare il *weekend,* Presidente, e questo non lo ritengo giusto nei confronti dei cittadini onesti, che sono fuori e seguono i *tweet*, guardano Facebook e i sorrisini del Presidente del Consiglio quando parla del Senato, Presidente.

Allora, si era detto che si lavorava sabato e domenica e così sia, perché non voglio passare per quello che non ha voglia di fare niente; non voglio che domani il signor Renzi vada a dire sulle pagine dei giornali che avevamo voglia di andare al mare. Io non ho voglia di andare al mare, Presidente, mi sono portato il cambio per tutta la settimana fino all'8. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori Mussini e Orellana)*. Ai miei senatori ho detto di rinunziare alle ferie ad agosto *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori Mussini e Orellana)* e voi, maggioranza, pensate a fare il *weekend* in un momento in cui si discute di un decreto-legge così importante.

Quando si parla della revisione costituzionale dobbiamo stare qui fino a mezzanotte, dobbiamo diventare matti perché il Presidente del Consiglio aveva promesso di trattarlo entro agosto. Quando si tratta di problemi seri, invece, dobbiamo pensare a come passare il *weekend* e andare fuori da quest'Aula il prima possibile. Vergogna! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori Mussini e Orellana)*.

PRESIDENTE. Quindi, la sua proposta è quella di mantenere il calendario precedente, se ho ben inteso?

CENTINAIO *(LN-Aut)*. La mia proposta è che si vada avanti con le riforme, Presidente, quindi, non appena avremo finito con la chiama, che si mantenga il calendario precedente e si lavori fino a mezzanotte, oggi e domani. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S. Applausi ironici del senatore Di Biagio)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di mantenere il precedente calendario, avanzata dai senatori Petrocelli e Centinaio.

Non è approvata.

LEZZI *(M5S)*. Vergogna! Lavativi!

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Il Senato non approva. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

Metto ai voti la proposta avanzata dalla senatrice De Petris, che prevede, oltre al mantenimento del precedente calendario, l'ulteriore variazione dell'inserimento del disegno di legge anticorruzione.

Non è approvata.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1579 e della questione di fiducia (ore 11,41)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà. *(Vivaci commenti della senatrice Lezzi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, per favore, sta per intervenire il senatore Barani.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, noi riteniamo che la questione di fiducia posta sul testo uscito dalla Camera abbia portato offesa a quest'Aula, perché la Commissione giustizia ha lavorato giorni e giorni per dare il suo contributo, e quindi la Commissione e quest'Aula non meritavano di vedere il proprio lavoro vanificato dalla fiducia posta sul testo della Camera.

Il Ministro ha detto che hanno curato il sintomo che è la febbre: certo, la febbre l'hanno curata, ma la malattia è rimasta e le carceri rimangono sovraffollate. Come dire: l'intervento è riuscito, ma il

paziente è morto.

Per questo riteniamo, signor Presidente, che lei debba intervenire sul Governo per riportarlo alla dialettica democratica: il lavoro del Senato non può ritenersi vanificato per questioni meramente temporali, ossia per non riportare il testo all'esame della Camera perché deve andare in ferie in un tempo precedente a quello che sarebbe stato se il testo vi fosse tornato.

Concludo il mio intervento sottolineando che il Ministro ha ammesso che avevamo ragione a modificarlo e si è impegnato a farlo nel primo intervento utile.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ci troviamo per l'ennesima volta in questa sede a parlare di un provvedimento che noi continuiamo a scrivere in quell'elenco che chiamiamo svuota carceri: altro nome non gli si può dare. Ricordiamo che, dall'inizio di questa legislatura, la Commissione giustizia ha sostanzialmente varato dei provvedimenti che parlano solo del problema del sovraffollamento carcerario, ma ci domandiamo, in primo luogo, se essi abbiano dato effettivamente dei risultati e, in secondo luogo, quali siano gli altri risultati che essi hanno procurato, a proposito della fiducia dei nostri cittadini nella tutela della sicurezza che è doverosa per tutti i cittadini.

Ci chiediamo inoltre se non vi siano altre questioni che devono essere affrontate in tema di giustizia. Finora abbiamo parlato di provvedimenti che prevedono la liberazione anticipata, aumentando da 45 a 75 i giorni a semestre.

Abbiamo parlato della previsione degli arresti domiciliari per tutti i reati fino a tre anni, dell'istituto della messa alla prova, in quanto si prevede l'applicazione di questo strumento di rieducazione per tutti i reati fin a quattro anni; abbiamo previsto l'attenuazione dell'istituto della custodia cautelare. Sono tutti provvedimenti che *in primis*, come noi abbiamo contestato più volte, continuano a intervenire in maniera *spot*: abbiamo parlato della custodia cautelare nell'ultimo provvedimento e ora lo facciamo di nuovo. Si è parlato di depenalizzazione prevedendo, tra l'altro, la disastrosa abrogazione del reato di immigrazione clandestina e oggi torniamo a parlare della custodia cautelare con la quasi concreta impossibilità di applicarla per tutti i reati fino a tre anni di pena irrogata, cioè per reati anche più gravi, e noi adesso lo dovremmo dire ai nostri cittadini, a gente che vede attualmente aumentare anche le percentuali dei reati predatori.

Si tratta di una difficoltà derivante anche dal problema dell'immigrazione clandestina, perché dobbiamo renderci conto che l'operazione Mare nostrum ha creato una situazione molto difficile e delicata fatta di persone che entrano nel nostro territorio e che non hanno lavoro, non hanno un impiego, non hanno un'abitazione; a prescindere della loro situazione personale anche di disastro umanitario, capite che in mezzo c'è qualcuno che potrebbe benissimo pensare di sopravvivere applicandosi al crimine.

Adesso, nell'ennesimo provvedimento che ci troviamo a discutere, questo è il modo di affrontare la giustizia in Italia. Il nostro carissimo presidente Renzi parla dei 12 punti della riforma della giustizia, che doveva arrivare a giugno secondo il bellissimo calendario che ci era stato proposto; tuttavia, a giugno non abbiamo visto la riforma della giustizia, ma questo testo, tra l'altro presentato attraverso lo strumento del decreto-legge. Ricordiamoci che il decreto-legge è un provvedimento d'iniziativa governativa che impone - come ora - dei tempi che hanno portato via a questo Parlamento la possibilità di esprimersi.

Ricordiamoci inoltre che in Commissione giustizia ormai da tempo affrontiamo degli argomenti, li dipaniamo, discutiamo, arriviamo ad approfondirli e poi arriva qualche annuncio del tipo che il Governo sta preparando un disegno di legge, sta facendo un'altra iniziativa. Dobbiamo però ricordare che a legiferare siamo noi e secondo noi è gravissimo quello che è accaduto, cioè il non aver inserito nel testo su cui è stata posta la fiducia l'emendamento che è stato accolto in Commissione. Questo è gravissimo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Inoltre, come ha sottolineato il relatore, su questo testo ci sono numerosissime criticità di cui non si avvede solo l'opposizione, non solo noi della Lega Nord, ma anche moltissimi esponenti della

maggioranza. Se non sbaglio, il relatore, senatore Casson, è del Partito Democratico ed egli dice che vi sono varie perplessità sulla procedura prevista per la richiesta di risarcimento di quei famosi 8 euro; peraltro, alla fine uno si deve munire di un avvocato per chiedere un risarcimento e questa è una tematica che avevamo affrontato.

Quanto poi al problema dell'applicazione del processo minorile a soggetti che arrivano a 25 anni, tutti noi facciamo fatica a credere che soggetti che hanno 25 anni siano dei ragazzini. Altre problematiche riguardano poi la riduzione della custodia cautelare e l'applicazione alla magistratura di sorveglianza di magistrati di prima nomina. Le perplessità sono state evidenziate e in questa sede dovevano essere affrontate; è questa la ragione per cui in Commissione giustizia noi della Lega Nord abbiamo presentato più di 100 emendamenti, ma il comportamento che abbiamo tenuto in Commissione - e di questo me ne potranno dare credito tutti i colleghi - non era ostruzionistico. Non abbiamo voluto fare ostruzionismo in Commissione giustizia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Addirittura ho ritirato personalmente molti emendamenti proprio per portare tutta la Commissione quantomeno a svolgere alcune riflessioni sul testo ed avere il tempo per porsi e poi risolvere le sue problematicità.

Il tempo c'è: c'è il tempo per modificare il testo e c'è il tempo per poterlo poi rimandare alla Camera. Basta solo che ci sia la volontà.

Questa mattina, proprio per evitare l'apposizione della fiducia - chiamiamola fiducia, ma si tratta proprio di una imposizione con cui si arriva a dire o è così o salta tutto il banco *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, e così non si può fare - ho personalmente depositato una comunicazione di ritiro di alcuni emendamenti.

C'era tutto il tempo necessario per esaminare il testo durante la giornata di oggi fino a mezzanotte. Di sicuro avremmo potuto spiegare gli emendamenti, valutare ed apportare delle modifiche, e c'era il tempo anche per la Camera dei deputati. In buona sostanza, però, se vogliamo essere vittime di quello che viene imposto, se vogliamo anche dire che il Senato è ormai destituito completamente di ogni potere, dal momento che quanto viene fatto alla Camera non può più essere da esso modificato, lo si deve dire. Noi abbiamo chiesto, e abbiamo quindi presentato il relativo emendamento, che venga eliminato il Senato. Voi lo volete nella pratica, ma non volete che sia inserito nel testo. Noi, invece, lo abbiamo richiesto.

In ogni caso, continueremo a fare una stretta opposizione su tutti i provvedimenti al nostro esame e - come abbiamo ribadito più volte - la sentenza Torreggiani esiste e lo sappiamo; deve essere affrontata in altra maniera, probabilmente richiederà più tempo. Dobbiamo affrontare il problema dell'edilizia carceraria; e quanto meno cominciare ad affrontare un altro problema: il nostro collega Castelli ci ha detto che, quando era Ministro, ha più volte tentato la strada di trovare accordi affinché i detenuti stranieri possano espiare la loro pena nel Paese d'origine. Anche questo è un percorso da utilizzare.

Se quest'Aula e il Governo insistono ancora ad adottare benefici nei confronti di soggetti che comunque sono dei criminali - che il reato sia piccolo, grave o gravissimo sono sempre dei criminali - si fa passare di fronte alla nostra cittadinanza, ai nostri cittadini, l'idea che la giustizia non c'è. Quando una parte offesa vede libero il criminale che le ha procurato un danno, che può essere un furto o un fatto più grave, prova una sensazione di debolezza ed insicurezza.

In questo preciso momento storico, nel quale le istituzioni sono purtroppo deboli e si ha la sensazione che la politica non sia seria, i nostri concittadini hanno bisogno di vedere segnali di assoluta serietà. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Presidente, sfrutterò - o almeno cercherò di fare in questo modo - tutti i minuti a mia disposizione, fino all'ultimo secondo, non solo per l'importanza della questione su cui si va a ragionare, ma anche e soprattutto per il clima all'interno del quale la riflessione si sta svolgendo, che è di massima attenzione alla mia sinistra e di analoga attenzione alla mia destra. È ovvio, evidente e - ma lasciatemi dire - cartesiano che per tutta l'Aula, con tutti i presenti, sia straordinariamente rilevante

quanto si sta decidendo.

Mi riferisco ad un decreto-legge che, di fatto, viene imposto al Parlamento - la richiesta di fiducia non è altro che una forzatura, una violenza che l'Esecutivo compie a danno, *in primis,* della sua stessa maggioranza - semplicemente perché non si vuole entrare nel merito della questione e soprattutto perché non si vuole perdere tempo.

Come sottolinea infatti il nostro Presidente del Consiglio, bisogna fare le cose e bisogna farle velocemente perché ci attende, giustamente, il mare.

Vorrei allora recuperare la saggezza delle parole del senatore Stefano Esposito, che non vedo in Aula, ma che, mi è stato detto, insieme ad altri colleghi, in questi giorni in cui si è dibattuto e votato in merito alle riforme costituzionali, riusciva a votare pur non essendo presente in Aula; forse, per chi è credente, lo spirito santo provvedeva per lui o, forse, qualche pallina costituzionale riusciva a fare questa operazione misteriosa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Come sosteneva quindi con grande saggezza il senatore Stefano Esposito, con dichiarazioni che sono state prontamente rilanciate dalle agenzie di stampa e dagli organi di informazione di un regime che, ormai, debbo definire dispotico, un Parlamento in cui il Movimento 5 Stelle non partecipa ai lavori, è un Parlamento che lavora più efficacemente. Ebbene, se l'efficacia si misura nel tempo e con il tempo attraverso il quale si arriva a prendere una determinazione, io sfrutterò tutto il mio tempo, per farvi venire le piaghe da decubito e farvi trattenere il più possibile qui dentro *(Applausi dal Gruppo M5S)*, farvi perdere l'aereo, il treno o qualunque altro mezzo di trasporto che sia per voi necessario per ritornare al mare a mostrare le "puntini, puntini" chiare. Bisogna far sapere agli italiani anche questo.

Perché bisogna anche accennare al provvedimento? Perché il provvedimento, come abbiamo capito, è un indulto mascherato che interviene, se non ricordo male, per la sesta volta appena negli ultimi anni. Se infatti uno fa male, è sempre costretto poi a correggere ciò che è stato fatto male. Questo sempre perché bisogna fare in fretta. L'importante infatti non è fare bene, ma fare in fretta. Non è bello andarsi a schiantare contro un muro a 40 chilometri all'ora, è molto più bello andarsi a schiantare contro un muro a 200 all'ora, magari disattivando *airbag* e altre misure cautelari, come potrebbe essere una seconda Camera, che grazie all'istituto della doppia lettura possa permettere anche al Governo - perché no - di rendersi conto di errori fatti. Forse, infatti, tutti quelli che hanno percezione della loro limitata condizione di umanità sono consapevoli, come voleva il buon Socrate, che ogni tanto si può sbagliare. Soltanto chi è assolutamente sicuro della sua perfezione è convinto di non poter sbagliare e, non potendo sbagliare, non va a 200 all'ora, ma a 300 all'ora. Matteo, che è un *runner* e che, evidentemente, ponendo fiducie in continuazione, mostra qualche affanno perché probabilmente non controlla più la sua maggioranza *(Applausi dal Gruppo M5S)*, sta imponendo, anche in questo caso, un indulto che di fatto riduce di circa un decimo le pene a tantissime categorie di condannati e detenuti.

Si deve qui sottolineare che in base al decreto-legge, che verrà convertito per volere di questa maggioranza, di fatto ma anche di diritto il giudice sarà impossibilitato a procedere nei confronti di chicchessia in direzione dell'arresto o della custodia cautelare, se egli ritiene che la sentenza prevista possa essere pari o inferiore a tre anni.

Questo potrebbe sembrare un assoluto pensiero di buon senso, giacché ci sentiamo ripetere da più e più anni che le nostre carceri sono sovraffollate e che i detenuti, che hanno la disgrazia di essere tali in Italia, quasi quasi invidiano quelli della Turchia o di qualche altro Stato che negli anni passati veniva considerato emblema d'inciviltà per la condizione in cui costringeva chi dev'essere recuperato, e non semplicemente punito perché ha sbagliato. Benissimo: noi invece pensiamo di risolvere i problemi in questo modo, assolutamente scellerato ed inefficace.

Pur non essendo un giurista, voglio sottolineare che qualcuno che un tempo voi ascoltavate assai spesso, Gherardo Colombo, ha sviluppato riflessioni - che ricordo anch'io - in un libricino dal titolo «Il perdono responsabile», di cui farei omaggio a tanti, purché alle parole dette seguissero voti conseguenti. Il vostro problema, infatti, colleghi, è che voi dite «a» facendo poi «b», e fin quando saremo in un Paese di incoerenti, ipocriti e smemorati - non di Collegno, ma del Parlamento - avremo sempre un dibattito assolutamente inutile, come quello che si sta svolgendo in questi minuti, perché

alle parole non si dà significato e si è sempre in grado di cambiar semantema alla parola poc'anzi detta.

Questo è un trucco che un certo Platone aveva individuato nelle tecniche che i sofisti producevano semplicemente per ottener ragione. A voi, cari colleghi di tutti i Gruppi, non interessa arrivare insieme alla verità: interessa semplicemente ottener ragione quantitativamente, ossia a botte di maggioranza. Lo si è dimostrato infatti - e mi dispiace ricordarlo - anche nella conduzione del dibattito svolto durante la trattazione delle cosiddette riforme costituzionali - o forse, come le ha definite una mia collega, «prostituzionali» *(Applausi dal Gruppo M5S)*, ove il richiamo non è alla prostata, ma ad altro - semplicemente perché si vuole vincere.

A me ed al Movimento 5 Stelle non interessa vincere: a me e al Movimento 5 Stelle interessa costruir civiltà. Se di questo siete capaci e se anche questo volete condividere, siamo pronti ad omaggiarvi di tante proposte che non vengon da noi, se non come latori di buon senso, bensì dalla società civile, dalle associazioni e da intelligenze come quella di Gherardo Colombo o Piercamillo Davigo. Purtroppo, però, di tutto questo voi ve ne "puntini, puntini", perché a voi non interessa costruir civiltà: a voi interessa solo e soltanto consenso.

Sfrutterò allora al massimo tutti i secondi a mia disposizione per dire che qui vi è da decidere se continuare a...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Morra: non vorrei interromperla.

MORRA *(M5S)*. Sto concludendo, signor Presidente, me lo dico da solo, anche perché ogni tanto gli occhi mi cadono sulla luce rossa intermittente del microfono.

Bisogna capire se si vuole costruire un futuro diverso per chi ancora oggi si sente italiano oppure se si vuole condannare gli italiani allo stesso destino - che non è irreversibile, se lo si vuole - cui sono stati condannati i Longobardi, i Bizantini, i Normanni e le tante civiltà che si sono eclissate.

Avendo forse letto Spengler - anche se non credo, ma magari l'avete fatto inconsapevolmente - volete viver su di voi, ma soprattutto anche sugli altri, la tragedia del collasso di una civiltà. Io qui mi sto battendo per tanti e tanti giovani che, a prescinder dal voto, sono convinti che all'Italia - e all'umanità tutta - si possa restituire una speranza. Voi gliela state negando, anche con questo voto e questo clima, che per l'ennesima fiducia una maggioranza arrogante ha deciso d'imporre al Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1579, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire quanto avevo già detto ieri in sede di discussione generale sul provvedimento, considerati anche gli impegni presi dal ministro Orlando. Non ci sono ovviamente problemi, e non ci sarebbero stati comunque dopo che è stata posta la questione di fiducia, quindi dichiaro il voto favorevole del Gruppo sulla fiducia posta dal Governo. *(Commenti del senatore Airola)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Airola)*.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, io avrei voluto che chi parla adesso alle spalle fosse stato qui ieri come noi a lavorare, senza andare a passeggiare. *(Vivaci proteste del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola, le sue urla disumane, per favore, ce le risparmi. Non urli così. *(Commenti del senatore Airola)*.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, gliel'ho già chiesto: io sarò il primo - e l'ho già fatto - a sottopormi ai test di controllo...

PRESIDENTE. Senatore Barani, cerchiamo di non provocare ulteriori reazioni. *(Vivaci commenti del*

senatore Airola). Senatore Airola. Prego il Capogruppo... dov'è il Capogruppo?

Prego, senatore Barani. Non torniamo su argomenti che pensavamo conclusi.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, non accuso nessuno. Però fa un certo senso sentirsi urlare alle spalle, anche perché io sono socialista e non mi spavento certo di queste urla. La democrazia l'abbiamo riportata in Italia anche contro quelle urla che non volevano che questo trattato di democrazia, la Corte costituzionale, fosse scritta e che permettesse, per tutti questi anni, la possibilità di avere nelle due Camere, in questo Parlamento, chiunque. *(Commenti del senatore Marton)*. Tutte le forze, grazie a questa Costituzione, hanno potuto sedere su questi banchi: è questa la vera democrazia.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 12,06)**

(*Segue* BARANI). Proprio parlando del testo e degli interventi che sono stati fatti, signor Presidente, noi riteniamo che non ci siano differenze in termini di diritti tra il cittadino che si è comportato onestamente e il giovane che, ovviamente sbagliando, ha commesso un furto di auto o in appartamento, e quindi non si è comportato secondo le regole. Riteniamo non ci siano differenze, in termini di diritti, nemmeno tra tutti coloro che si sono macchiati dei più gravi crimini. Non lo dico io: lo dice la Costituzione, lo dice la Convenzione sui diritti dell'uomo, lo dice la Chiesa, lo dice papa Francesco e lo dice il socialista Lucio Barani.

La nostra Costituzione, all'articolo 27, dice chiaramente che il detenuto deve vedersi garantite condizioni di umanità e non sopportare violenze o trattamenti disumani; dice solamente questo. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che questo accada, perché non c'è differenza, in termini di diritti, perché tutti dobbiamo essere in condizione di ricevere dei trattamenti che non devono essere né di tortura, né inumani e degradanti. Questo insegnamento, che ci viene dai Padri costituenti, riteniamo che sia la stella polare, la cometa di tutto quello che deve essere il nostro lavoro.

Ed è per questo che noi abbiamo cercato di dare un contributo; lo stesso senatore Falanga ha presentato un testo sull'indulto e l'amnistia. Ho avuto modo di interloquire personalmente con il Ministro, dicendo che nel 1946 un comunista, Togliatti, quel coraggio l'ha avuto. Ma adesso, con i comunisti che sono diventati democristiani, questo coraggio non c'è più.

Bisogna incidere alla base, bisogna essere in grado di capire che bisogna fare degli interventi tali da permettere poi a leggi ordinarie di tenere il sistema in equilibrio. Allora, se questo è vero, è ancor più vero che le Commissioni devono essere messe in condizione di lavorare, come hanno fatto, ma devono essere anche rispettate e ascoltate, perché altrimenti il lavoro del Parlamento diventa inutile.

Il decreto parla di 8 euro di risarcimento per ciascun giorno in cui ha subito il pregiudizio. Ma la parola pregiudizio, cui si fa riferimento nella legge sull'ordinamento penitenziario, non è vaga, come nel caso del decreto, ma è ben qualificata quale pregiudizio all'esercizio dei diritti dei detenuti. È una circostanza chiaramente deplorevole, che rende oggettivamente ridicola la fissazione della previsione risarcitoria in 8 euro per ciascun giorno in cui un recluso ha subito una violazione dei propri diritti.

Riuscireste voi, onorevoli senatori, a quantificare economicamente un'adeguata somma risarcitoria per le violazioni di un vostro diritto umano? Non credo fissereste tale somma in 8 euro. Non è un indulto mascherato questo, assolutamente: viene a risarcire un danno che qualcuno ha subito per colpa dello Stato, che non è stato in grado di garantirgli il rispetto dei propri diritti.

Altro punto caldo di questo decreto è l'articolo 8, laddove si vuole limitare l'utilizzo dello strumento della custodia cautelare. Una questione, anche questa, sulla quale si è più volte dibattuto nel corso di questa legislatura. L'ho detto più volte e lo ribadisco: la custodia cautelare è uno strumento da utilizzare chiaramente come *extrema ratio*, sapendo che la statistica dice che il 50 per cento delle persone in custodia cautelare è poi giudicato innocente. Come si fa a pensare di mettere in carcere degli innocenti? È uno strumento immaginato quale eccezione e non regola, un'eccezione cui far riferimento solamente in caso di esigenze gravissime, che non può e non dovrebbe costituire una misura ordinaria e soprattutto una misura per far fare carriera a certi pm, che vogliono comparire sulla stampa per poi entrare alla Camera o al Senato o diventare sindaci nelle proprie città.

Eppure si tratta di uno strumento del quale si è abbondantemente abusato e del quale si continua ad

abusare, e non perché lo dico io, ma perché lo dicono i giudici giacché la metà dei detenuti in attesa di giudizio, *ergo* in custodia cautelare, vengono poi dichiarati innocenti. Parliamo di una percentuale un po' troppo alta e, ribadisco, non è un mio convincimento sono i numeri e le sentenze dei giudici a dirlo.

Come ho più volte sottolineato, questo è l'ennesimo provvedimento affrontato in materia carceraria in pochi mesi. Ci rendiamo conto che se non afferriamo il toro per le corna non riusciamo a risolvere i problemi inerenti la materia in questione. E questo perché sempre e comunque, in quest'Aula come in quella della Camera dei deputati, prevalgono spinte giustizialiste da un lato e populiste dall'altro, che di fatto annientano le possibilità di decreti e disegni di legge che di volta in volta approviamo. Così non andiamo da nessuna parte.

Siamo tutti bravi a reclamare i nostri diritti. Proprio in questi giorni l'abbiamo visto nel corso del dibattito sulla riforma costituzionale. Siamo tutti bravi a pretendere che siano fatti valere i diritti di quanti subiscono delle palesi violazioni. Siamo un po' meno bravi nel pretendere che siano rispettati i diritti di tutti, e tra questi tutti ci sono anche i detenuti che, per qualsiasi motivo siano reclusi, hanno il diritto di essere trattati in base alle previsioni normative nazionali e sovranazionali in vigore. In caso di violazione di tali diritti, non c'è alcun dubbio circa la legittimità dell'azione risarcitoria.

È per questo che noi non daremo la fiducia, ma invitiamo il Governo ad essere più incisivo, ad avere più coraggio. E se portasse qui il coraggio del coraggio, l'indulto o l'amnistia, saremmo pronti a dare la fiducia anche a questo Governo di cui adesso non condividiamo l'azione. *(Applausi del senatore Razzi)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ieri il Presidente del Consiglio ha fatto capire all'Italia che per l'anno prossimo molto probabilmente non ci saranno gli 80 euro per i pensionati, come aveva promesso in uno dei suoi tanti interventi sui giornali.

La settimana scorsa il ministro Franceschini, proprio in quest'Aula, ha spiegato le motivazioni del decreto cultura dicendo che si aprirà ai privati perché lo Stato non ha più soldi per i beni culturali, di conseguenza è giusto che vi siano anche privati che aiutino lo Stato nella conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Il dottor Cottarelli qualche giorno fa, con un'uscita poco gradita al nostro Presidente del Consiglio, ha detto che stiamo spendendo troppo perché con la *spending review*, caro presidente Renzi, non ci siamo.

Una persona diversamente abile in Italia, dai dati che ci sono stati forniti, risulta che percepisce come contributo circa 16 euro al giorno: una miseria! Quando gli va bene perché, nella maggior parte dei casi, non percepisce neanche quelli.

Gli imprenditori italiani, quelli che non si suicidano, e che riescono a farlo portano la propria azienda all'estero, fuori confine, dato che in questo momento in Italia non si riesce ad abbassare la pressione fiscale perché, come dice qualcuno, i soldi purtroppo non ci sono.

Non parliamo degli esodati. Un problema creato dal Governo Monti, con l'accordo ed il voto del Partito Democratico, con il voto dell'allora Popolo delle Libertà, con il voto di chi aveva deciso che ci fosse una parte degli italiani che doveva essere punita perché non c'erano i soldi. Perché? Perché i soldi non ci sono, perché non ce ne sono più. Perché le casse dello Stato in questo momento non sono in condizione di rispondere a tutte le esigenze, alle richieste d'aiuto, anzi al grido d'aiuto che viene dai nostri concittadini.

Però, colleghi - un po' distratti perché magari stanno prenotando il biglietto del treno, signora Presidente - ci sono 8 euro per i delinquenti e ci sono perché ce lo dice l'Europa: poverini, sono delinquenti però in Italia le condizioni carcerarie sono brutte. Immagino, per esempio, gli extracomunitari che sono in carcere in Italia e pensano alle condizioni carcerarie dei propri Paesi d'origine: crederanno di essere all'Hilton, non in carcere! In più, gli diamo 8 euro.

Quindi, 240 euro al mese, signor Presidente, per stare in carcere considerando che magari ne hanno

fatte più di Bertoldo.

Ci sono poi 42 euro al giorno per tutti quei clandestini, sottolineo la parola clandestini, che entrano in Italia senza essere stati invitati, senza aver fatto richiesta. Con le nostre tasse, con i nostri soldi, gli diamo 42 euro al giorno. Più di 1.000 euro al mese si portano a casa i signori extracomunitari clandestini che entrano in Italia! Ci sono anche delle agevolazioni: si è infatti stabilito di dare delle agevolazioni a quegli imprenditori che decidono di assumere coloro che hanno soggiornato nelle patrie galere.

Per i nostri giovani che escono dalle scuole e sono a casa disperati: niente. Per i cinquantenni che sono a casa disperati perché sono fuori dal mondo del lavoro: niente. Ma per assumere chi è stato in prigione è giusto concedere delle agevolazioni agli imprenditori che decidono di reintrodurli nel posto di lavoro, perché sono dei cittadini benemeriti, emeriti, e quindi bisogna dargli una mano.

Senza parlare di tutti i provvedimenti svuota carceri emanati dai vari Governi (alla fine Letta o Renzi poco cambia perché la maggioranza è praticamente la stessa, anzi è la stessa). In questo momento l'attuale Governo cosa fa? Si presenta all'attenzione del Senato, dopo un passaggio alle Camere, durante un dibattito parlamentare sulla revisione costituzionale (la priorità di questo Senato deve essere la revisione costituzionale, lo abbiamo visto nei giorni scorsi quando abbiamo chiesto di poter trattare in modo intelligente - mi passi il termine - le proposte concrete, i provvedimenti, i decreti-legge, con un dibattito parlamentare e la presentazione di emendamenti costruttivi e non distruttivi, con emendamenti con cui si cercava di dare un'idea o di migliorare il provvedimento), ponendo la fiducia.

Arriviamo così ad oggi, visto e considerato che bisogna andare a casa, al mare, in montagna, o a trovare la famiglia: io ho portato la famiglia a Roma, visto che ci avete minacciato che saremmo rimasti qui chissà fino a quando. *(Commenti della senatrice Albano)*. Per favore, cara collega, per parlare chiedi la parola e prendi il microfono. Quindi ci chiedono la fiducia, ma come possiamo avere fiducia di questo Governo, signor Presidente? Il Governo dei *tweet*, il Governo delle promesse non realizzate. Ricordo quando il Presidente del Consiglio, dai banchi del Governo qui in Senato - ma ho ascoltato anche il dibattito alla Camera dei deputati - ha fatto una serie di promesse. Ascolto tutte le conferenze stampa del nostro Presidente del Consiglio: mi piace ascoltarle perché sono simpatiche. Ascolto dunque tutte le promesse e sento dire che entro il tal mese realizzeremo questo, entro il tal giorno realizzeremo quest'altro e così via. È tutta una serie di promesse, che però non viene realizzata.

Il Governo ha come priorità le riforme costituzionali, anziché i problemi dei cittadini: come ho detto in precedenza, noi chiediamo di parlare dei problemi dei cittadini. La priorità non dovrebbero essere le riforme costituzionali, visto e considerato che «abbiamo mille giorni di tempo», come ha promesso il Governo. Dunque si sarebbero potuti affrontare, tranquillamente, i problemi reale del Paese, accompagnati dalle riforme costituzionali. Invece no, la priorità estiva sono le riforme costituzionali, ma va bene così. Intanto il Governo - il cui Presidente del Consiglio un giorno sì e l'altro pure insulta questo Senato, eletto dai cittadini italiani, al contrario di lui, e se un giorno si dimentica di farlo, il giorno successivo rincara la dose - butta via i soldi, come in questo caso, per i delinquenti. Signor Ministro, chi sta in prigione non è certo uno stinco di santo, fino a prova contraria, e di conseguenza è un delinquente.

Userò anche meno del tempo a mia disposizione, colleghi, perché siamo in dichiarazione di voto. Ci chiedete la fiducia, ma è difficile riuscire a dare la fiducia a questo Governo, semplicemente perché come Lega abbiamo una filosofia, che abbiamo sempre utilizzato. La Bibbia ci dice che c'erano due fratelli, Caino e Abele, uno bravo e l'altro un po' birbantello. Come Lega abbiamo deciso, fin dalla fondazione del nostro movimento, di stare dalla parte di Abele. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. QuestoGoverno, invece, no: quindi non possiamo dare la fiducia agli amici di Caino. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, ovviamente non voteremo la fiducia al Governo, ma ci duole non poter votare questo provvedimento, che invece condividiamo nella sostanza, anche perché esso contiene alcuni aspetti che riteniamo un atto dovuto, se posso dire così. Ci duole anche il fatto che l'organizzazione di un altro tipo di calendario, nel corso di queste settimane, ci avrebbe dato la possibilità di discutere più seriamente, con meno fretta e senza dover ricorrere alla fiducia, alcune questioni che riteniamo di grande centralità nella vita democratica del Paese, ovvero tutto quello che riguarda il nostro sistema carcerario e alcuni aspetti che riguardano il sistema della giustizia in Italia.

Riteniamo, come del resto ha detto il Ministro - su questo abbiamo dei punti di accordo - che non sia la citata sentenza Torreggiani la causa dei provvedimenti che si stanno adottando da diversi mesi a questa parte, ma che siano entrambi effetto della situazione. Riteniamo anche davvero necessario non intervenire semplicemente sul tema del sovraffollamento carcerario, che è uno dei motivi per cui subiamo continuamente delle condanne da parte della Corte di giustizia europea, ma che andrebbe indagato in maniera più seria e complessiva il sistema delle pene nel nostro Paese, con tutto ciò che riguarda le pene alternative e il cosiddetto modello di detenzione. Quest'ultimo è un problema gigantesco in Italia: il fenomeno tipico che si riscontra è quello delle cosiddette porte girevoli, per cui una volta che si entra in carcere diventa molto più probabile rientrarvi dopo che si è usciti, piuttosto che costruire un reale percorso di riabilitazione.

Sarebbe stato il caso quindi di discutere molto seriamente di queste cose. Invece, purtroppo, il ricorso alla fiducia, non solo ci obbliga - ovviamente - a votare contro questo provvedimento (che pure, ripeto, contiene degli aspetti che condividiamo), ma soprattutto non ci dà nemmeno la possibilità di affrontare nel merito meglio alcune questioni.

Lo vorrei dire con chiarezza al ministro Orlando: la critica che faccio è esattamente inversa rispetto a quella che fanno altre opposizioni. Non penso che questo sia un indulto mascherato, ma, aggiungo purtroppo, signor Ministro. Infatti, penso - non lo dico da oggi, ma da diversi mesi a questa parte - che per tentare di mettere in campo una svolta rispetto alle questioni delle carceri nel nostro Paese e anche rispetto ad alcuni aspetti salienti della riforma della giustizia in Italia, occorrerebbe fare due cose sulle quali vedo invece una timidezza del Governo, probabilmente ancora una volta perché questo Governo è inevitabilmente influenzato da forze politiche che sono al suo interno, e che su questo terreno hanno un orientamento molto preciso da molti anni a questa parte. Lo stesso orientamento che fa dire stamattina, non a caso al ministro dell'interno Alfano improbabilissime dichiarazioni sulla vicenda dell'immigrazione; abbiamo presentato urgentemente un'interrogazione perché abbiamo letto stamani sconcertanti dichiarazioni del Ministro dell'interno, secondo il quale gli immigrati che arrivano in Italia rubano il posto ai disoccupati meridionali. Insomma, la peggior retorica che abbiamo sentito da parte della Lega nel corso di questi anni è utilizzata dal ministro Alfano, Ministro della Repubblica. Ci piacerebbe davvero sapere se il Presidente del Consiglio condivide questa impostazione culturale di Alfano oppure, se non la condivide, ci piacerebbe molto sapere cosa pensa il Presidente del Consiglio rispetto a queste affermazioni.

Questa vicenda rende plastico il fatto che su alcuni elementi di fondo, come questi sui diritti di civiltà, di cui stiamo discutendo oggi, questo Governo può fare poco, anche perché, purtroppo, la maggioranza parlamentare che lo sostiene ha punti di vista differenti.

Da molto tempo a questa parte, dicevo dunque, affermiamo che servirebbe fare due cose. Da una parte, servirebbe urgentemente un provvedimento di clemenza, in particolare rispetto a tutti quei detenuti che non suscitano particolare allarme sociale: l'indulto piuttosto che l'amnistia, provvedimenti per altro richiesti nel corso di questi mesi finanche dal Presidente della Repubblica, come noto, che però questo Parlamento non è riuscito a mettere in pratica nemmeno in parte. Infatti, i provvedimenti che sono stati fatti nel corso dei mesi (che noi abbiamo votato quasi tutti, ad eccezione - inevitabilmente - di quelli su cui è stata posta la fiducia) hanno abbassato soltanto minimamente il numero dei detenuti nelle carceri italiane, che ancora oggi è nettamente più alto di quello che dovrebbe essere il numero che la legge dice. La legge parla di 47.000 detenuti e siamo molto lontani da questo numero. Non siamo ai 64.000 di qualche mese fa, ma purtroppo - insisto - siamo molto lontani da quel numero.

Quindi, si tratta anzitutto di varare provvedimenti in qualche modo capaci di intervenire sui temi del sovraffollamento e dell'emergenza carceri, che è davvero una grande vergogna nazionale per il nostro Paese purtroppo da molti anni a questa parte. Infatti, signor Ministro, la qualità di una Repubblica si misura anzitutto a partire da come tratta i più deboli; anzitutto a partire da come tratta i carcerati; anzitutto a partire da come tratta i tossici; anzitutto a partire da come tratta gli esclusi. È così che si misura la qualità politica e di cultura di una Repubblica.

Oltre a questo, bisognerebbe soprattutto mettere in campo alcuni provvedimenti strutturali. Anche a tal proposito non ho ancora sentito un accenno e meno che mai una linea politica chiara su quelle che sono state le leggi criminogene di tutti questi anni. Cosa pensa il Governo della Bossi-Fini? Cosa pensa il Governo della devastante legge *ex* Cirielli? Mi riferisco a quella legge che ha introdotto la recidiva reiterata (nei primi articoli peraltro ha fatto il cosiddetto salva Previti, e poi invece la recidiva reiterata). Cosa pensa il Governo circa un'iniziativa forte sulle droghe, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale? A noi non è ancora chiaro.

Noi pensiamo che le leggi criminogene sono state una delle pagine più brutte della politica italiana nel corso di questi anni; pensiamo servirebbe molto più coraggio per abrogarle e toglierle di mezzo una volta per tutte, visti i danni che hanno provocato al nostro Paese, e visto anche, Ministro - e concludo su questo punto - il danno culturale che hanno fatto all'Italia, anche perché quei provvedimenti venivano messi in campo esattamente negli stessi anni in cui si costruivano le leggi *ad personam*. È successo, quindi, Ministro, che una parte molto consistente dell'opinione pubblica di questo Paese si è fatta l'idea che in Italia la giustizia era, diciamo così, particolarmente tollerante e particolarmente indulgente verso i potenti, fino a fare le leggi *ad personam*, e invece particolarmente cattiva e giustizialista verso gli esclusi. Penso che questo punto andrebbe totalmente messo in discussione, e mi auguro che lei ne sia capace. Noi, se lo farà, la sosterremo nell'opera di mettere in campo, nel corso dei mesi che verranno, un'idea seria e innovativa di riforma della giustizia.

Sarebbe bene parlarne senza i tempi stretti e senza i contingentamenti tipici della fiducia, che ci costringe ovviamente ad esprimere un voto di dissenso, e sarebbe bene che però questi temi finalmente diventassero un elemento di riflessione seria di questo Paese. Il Paese ne avrebbe davvero un disperato bisogno. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

D'ASCOLA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signora Presidente, credo che in questa fase si debbano dire le poche cose che sono sfuggite dal dibattito. Intanto, una premessa è doverosa. Qui si tratta di un provvedimento assolutamente necessario, si è detto nel rispetto della sentenza Torreggiani, ma io direi di più. Non è soltanto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma è la stessa nostra Costituzione che, all'articolo 13, ma soprattutto all'articolo 27, stabilisce che la pena non può mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Quindi, noi non soltanto regoliamo, per casi tassativi e di stretto diritto, le ipotesi di privazione della libertà personale, ma la Costituzione regola anche le modalità della custodia cautelare, come anche della condanna, nel senso di impedire che queste modalità di esecuzione possano determinare l'offesa e la violazione di diritti fondamentali della persona umana.

Il primo punto è questo: il provvedimento adottato dal Governo, che noi ci accingiamo a votare, è doveroso perché, per un verso, si inserisce nella necessaria ubbidienza alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della qualificazione come norme interposte delle norme di diritto europeo, ma soprattutto dell'interpretazione che la Corte europea dà ai trattati internazionali, e per un altro verso, dà attuazione ad un principio contenuto nella Costituzione.

Il secondo punto è il seguente: questo provvedimento non ha alcun impatto sull'ordine pubblico, nel senso che si tratta di un provvedimento risarcitorio, conseguente a modalità esecutive delle condanne, come anche della custodia cautelare, che siano state poste in violazione dei principi contenuti nell'articolo tre della CEDU, come anche della nostra Costituzione. Allora, pubblicizzare l'idea in virtù della quale qui ci troveremmo di fronte ad un ennesimo svuota carceri significa dire una cosa che non

ha alcun senso, proprio per la mancanza di ogni effetto di questo provvedimento sulla condizione dell'ordine pubblico e sulla tutela delle esigenze, appunto, concernenti la protezione dei cittadini da fenomeni di criminalità.

Semmai, qui si afferma un principio che - devo dire la verità - è estremamente originale e importante. Siccome si tratta espressamente di un caso di risarcimento, e poiché il risarcimento presuppone un fatto illecito, qui non ci si trova dinanzi ad un indennizzo, ma è lo Stato che ha la forza di affermare che i provvedimenti di custodia cautelare e di condanna che siano eseguiti in difformità di principi che si ispirano al senso di umanità e di tutela della persona umana sono fatti illeciti; quindi, lo Stato riconosce appunto la natura illecita di determinati comportamenti. Inevitabilmente, dinanzi a questo riconoscimento, uno Stato di diritto non può fare altro che pagare il conto, per usare un'espressione impropria. Quindi risarcire i danni e, nello stesso tempo, operare una politica della esecuzione delle condanne, come anche delle custodie cautelari, che sia rispettosa di principi fondamentali della persona umana.

C'è anche da dire che questo provvedimento non è isolato, ma si inserisce in un quadro assolutamente complesso di provvedimenti che tendono - questo sul versante del riconoscimento dell'obbligo di risarcire i danni cagionati da un pregiudizio alla libertà personale, e tutti gli altri provvedimenti, quelli sì, meritevoli di essere qualificati come svuota carceri - a risolvere un'emergenza nazionale, costituita per l'appunto da un eccesso di carcerazione.

Qui il problema diventa complesso, e io sono perfettamente consapevole della impossibilità di trattarlo nei pochi minuti ragionevolmente attribuiti a chi interviene nell'ambito di una dichiarazione di voto, perché bisognerebbe parlare per ore, ma ovviamente ciò non è possibile in questo contesto.

Proprio traendo spunto della necessità di regolare la situazione carceraria e soprattutto connettendomi a una delle norme più criticate, ossia a quella che stabilisce che la custodia cautelare, sia pure nell'ambito di un giudizio prognostico, non possa essere disposta dal giudice non soltanto nei casi in cui la prognosi riguardi l'irrogazione di un beneficio come quello della sospensione condizionale della pena, ma anche nel caso in cui la prognosi abbia a suo oggetto l'impossibilità di eseguire la condanna per effetto del beneficio costituito da misure alternative alla detenzione, sottolineo che questa è una norma assolutamente necessaria, perché colma un'asimmetria del sistema ed una irrazionalità del sistema.

È impensabile che possa essere disposta una custodia cautelare per soggetti che, se condannati, non andrebbero nemmeno in carcere: era questa l'irrazionalità del sistema, nel senso per l'appunto che, se alla condanna noi dobbiamo inevitabilmente riconoscere quella portata di riconoscimento definitivo ed irrevocabile di responsabilità penale, era quanto meno irrazionale e illogico, e sul versante del principio di ragionevolezza addirittura incostituzionale, pensare che potesse essere privato della libera personale in fase cautelare chi, se condannato, quindi se in presenza di un titolo definitivo, nemmeno poteva essere posto in una condizione di carcerazione.

L'intervento qui era assolutamente urgente. Se la legge vieta la carcerazione di un condannato, quindi di una persona della quale è riconosciuta in via definitiva la responsabilità, era assolutamente impensabile che, nella medesima condizione di posizione giuridica, questo stesso soggetto potesse essere privato della libertà personale in fase cautelare, quindi allorquando nemmeno la sua responsabilità era stata accertata.

Per queste ragioni e per tutte le altre che potrei dire, ma che non sono capienti rispetto alla portata limitata di una dichiarazione di voto, che si limita ad evidenziare le circostanze più evidenti e più eclatanti in virtù delle quali un Gruppo decide di manifestare la sua adesione a un provvedimento legislativo, mi permetto di dichiarare il voto favorevole del Nuovo Centrodestra. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Sangalli. Congratulazioni)*.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi senatori, ci troviamo a parlare in dichiarazione di

voto di una fiducia balneare. Siamo arrivati a una fiducia balneare perché imposta su questo provvedimento per consentire ai senatori della maggioranza di andare al mare. Altrimenti perché? Presidente, il nostro calendario non prevedeva che restassimo qui fino a mezzanotte? Il nostro calendario non prevedeva che rimanessimo qui a lavorare anche di domenica?

Noi del Movimento 5 Stelle ci siamo attrezzati per questo. Invece no: questa mattina i *trolley* erano già preparati per andarsene, perché interveniva una fiducia balneare. Peraltro, questa fiducia interviene dopo che il provvedimento era stato modificato in Commissione giustizia, quindi era stato modificato dal Senato, e questo la dice lunga sul rispetto che il Governo ha per i lavori del Parlamento. Ci sarebbero stati i tempi tecnici per un'approvazione di questo decreto-legge anche accettando l'unico emendamento che era stato convertito e recepito dalla Commissione giustizia del Senato.

Il decreto-legge in esame, come è stato ricordato da più colleghi, ma vale la pena ricordarlo, è il quinto indultino in pochi mesi; infatti, lo sconto di pena del 10 per cento della pena residua cosa è, se non un indulto? Il peggio, però, è che esso rappresenta il simbolo di un fallimento che inizia da lontano, dalle legislature precedenti - l'ho già detto, ma intendo ribadirlo - dall'annuncio del ministro Alfano addirittura del 2010, sostenuto dall'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, secondo il quale si sarebbe provveduto (quattro anni fa) ad un piano carceri per la creazione di 14.000 nuovi posti-detenuto in quattro anni. Ovviamente non è stato fatto, ma grazie alla sua incapacità il ministro Alfano è stato promosso a Ministro dell'interno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quello che ci fa più male, però, è che noi abbiamo presentato un piano carceri alternativo, un piano carceri del Movimento 5 Stelle, di cui siamo orgogliosi. È stato deliberatamente ignorato, eppure era ragionevole, economico, veloce e completo.

Tuttavia, la cosa più grave dal mio punto di vista è che si è affermato nel Paese, grazie a numerosi provvedimenti come questo, il principio secondo cui non esiste più la certezza della pena. Io mi chiedo e vi chiedo perché non sono mai state riaperte le carceri sulle isole (penso ad esempio a Pianosa e all'Asinara, ma non solo). Forse perché la chiusura delle carceri sulle isole era una delle richieste nella trattativa Stato-mafia? Perché non tratteniamo il Parlamento, quest'Aula, a siglare gli accordi di collaborazione, che devono essere efficaci e non solo formali, con i Paesi d'origine dei detenuti? Per questo argomento, per il problema della sovrappopolazione delle carceri, potremmo sì star qui fino a mezzanotte e anche la domenica e ad orario continuato. Infatti, affrontare il problema del sovraffollamento nelle carceri è doveroso, ma bisogna farlo strutturalmente, piuttosto che dedicando il nostro tempo a una riforma costituzionale fondata sulla menzogna. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Lasciatemi fare un inciso a questo riguardo, perché destinare il tempo di un ramo del Parlamento a una riforma inutile e dannosa, per di più fondata su una menzogna, è una cosa da far sapere agli italiani. Allo stesso modo, bisogna far sapere agli italiani che le tappe forzate per pervenire a una riforma costituzionale in pochi giorni sono necessarie perché le prime votazioni devono arrivare prima che essa venga capita dagli italiani. Infatti, se questa riforma costituzionale fosse capita dagli italiani, non la potreste più far approvare da questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Perché deve essere capita dagli italiani? Perché gli italiani sono ancora convinti, grazie ai *tweet* del Presidente del Consiglio, che si voglia superare il bicameralismo perfetto attraverso il superamento del Senato e quindi la sua abolizione, la stessa cui vi siete opposti, perché gli unici a votare per l'abolizione del Senato sono stati il Movimento 5 Stelle e le forze di opposizione.

Come una menzogna - anche in questo caso il *tweet* del Presidente del Consiglio deve essere citato, e non è stato mai smentito - si è detto che il superamento del Senato avrebbe comportato per il Paese risparmi di un miliardo di euro di costi *(Applausi dal Gruppo M5S)*, ignorando che questa istituzione ha un costo a *budget* di 500 milioni di euro. É questo un costo che non verrà affatto risparmiato alle tasche degli italiani, per il semplice fatto che viene abrogata non questa istituzione, ma l'elezione dei senatori della Repubblica. Il Senato rimane tale e quale, per cui la spesa sarà sostanzialmente la stessa. Si risparmierà forse qualche decina di milioni, e mi si dirà che si tratta di un risparmio rilevante considerato il fatto che parliamo di costi della politica e, quindi, di costi della casta.

Ma qualche decina di milioni è solo un quarantesimo del regalo che è stato fatto dal Partito

Democratico e dalle forze di maggioranza *(Applausi dal Gruppo M5S)*ai gestori delle *slot machine* solo qualche mese fa, con un condono tombale di due miliardi di euro *(Applausi dal Gruppo M5S)*, e rappresentano un millesimo del programma degli F35. E noi barattiamo una fetta sostanziale, importante di democrazia di questo Paese per risparmiare un millesimo del programma degli F35. L'arroganza e la menzogna: chi si oppone a questa riforma è legato alla poltrona.

Se poi, però, andiamo a leggere i Resoconti parlamentari - chi ne ha tempo, voglia e dedizione - vediamo che la maggioranza ha votato contro tutti gli emendamenti che proponevano una riduzione dei costi; ha votato contro tutti gli emendamenti per una riduzione del numero dei deputati e ha votato contro l'abrogazione di questa Camera. Allora non c'è alcuna intenzione di procedere con una riforma costituzionale alla riduzione dei costi della politica. Al contrario - è l'ultima menzogna, perché è una menzogna anche quanto non viene detto - cosa c'è di contropartita nel cosiddetto patto del Nazareno, che sappiamo che porta politicamente alla maggioranza una quantità di consenso rilevante? A Forza Italia, che su questo patto ha stipulato un vincolo indissolubile, non sappiamo che cosa sia stato garantito.

Sappiamo, però, che contro le firme di voi tutti, senatori del Partito Democratico, che avevate sostenuto che la riforma del 416-*ter* prevedeva il mantenimento della pena da 7 a12 anni, questo Governo ha imposto la riduzione della pena del 40 per cento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se in futuro verremo a sapere che anche questa precisa riduzione scandalosa della pena, dello scambio elettorale politico-mafioso, rientra nel patto del Nazareno, ne risponderete voi alla vostra coscienza e ne dovrete dare giustificazione ai vostri figli, visto che parliamo di riforme costituzionali.

Mi avvio alla conclusione. La riforma costituzionale altera pesantemente il rapporto di pesi e contrappesi della nostra Costituzione e il sistema di garanzie, ed è questo l'elemento di maggiore preoccupazione.

Con riferimento al decreto, la situazione è molto semplice. Noi siamo convinti che al Governo e a questa maggioranza non interessi affrontare e risolvere il problema, ma semplicemente metterci una pezza. E noi a questo gioco non ci stiamo. *(Vivi, prolungati applausi dal Gruppo M5S.Molte congratulazioni)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor Ministro, non la voglio annoiare ripetendo tutte le critiche alle varie norme del decreto-legge in conversione che sono state avanzate dai senatori non solo dell'opposizione, ma anche della maggioranza. E forse, sotto questo profilo, le potrà anche essere utile la lettura dei Resoconti della Commissione, sede nella quale, in maniera molto chiara, sono state stigmatizzate, alla presenza del Sottosegretario al suo Dicastero, diverse disposizioni.

Prendo atto, salvo quello che di qui a poco dirò, che il Governo ha inteso porre la fiducia sul testo approvato dalla Camera dei deputati, contravvenendo così ad una prassi che per tutta la precedente legislatura ha imperato in questa Camera del Parlamento.

Ciononostante, signor Ministro, prendo atto anche del riconoscimento della bontà della modifica operata in Commissione giustizia del Senato e del suo impegno a modificare rapidamente questa norma. Le rappresento però che, poiché si fa riferimento ai magistrati nominati il 20 febbraio del 2014, forse sarebbe opportuno ricordare anche che questi magistrati andranno in assegnazione della nomina nel prossimo mese di settembre e che, conseguentemente, o lei deciderà di operare sui decreti che sono ancora in discussione presso il Senato della Repubblica, ovvero il suo impegno è destinato a non essere seguito dai fatti. Ciò con un'ulteriore conseguenza che evidentemente non le auguro e non auguro al Paese; nell'eventualità in cui questi magistrati, per questioni di esperienza ritenuti da tutti inadatti a quelle delicatissime funzioni che sarebbero chiamati a svolgere, dovessero commettere degli errori, tali errori, Ministro, ricadrebbero inevitabilmente nella sua responsabilità politica.

Vorrei quindi soffermarmi molto rapidamente sul testo. Nel decreto-legge originario voi avevate licenziato una norma con la quale affidavate alla discrezionalità del giudice l'emissione della custodia

cautelare con riferimento ad una prognosi anticipata rispetto alla pena in concreto. Dal mio personale punto di vista, ciò era, per un verso, un azzardo e, per altro verso, una strada di difficile percorribilità. Anche su questo aspetto alla Camera, signor Ministro, è stato operato un cambiamento di cui noi avremmo voluto discutere nell'Aula del Senato. Vede, Ministro, quando si pongono delle eccezioni, come ha inteso porle la Camera, si apre la stura ad una serie di critiche: perché nelle eccezioni che sono state previste alla Camera manca il riferimento all'articolo 416-*ter*, il voto di scambio politico-mafioso? E mancano altresì reati come l'autoriciclaggio, la rapina, l'estorsione semplice e il reato di corruzione?

Probabilmente, signor Ministro, sarebbe opportuno che ella nella sua responsabilità facesse maggiore attenzione ai lavori parlamentari e, attraverso i suoi rappresentanti, manifestasse in maniera chiara qual è il suo intendimento e qual è principalmente la politica che ella intende seguire.

Diciamoci con molta franchezza, Signor Ministro, che lei con l'apposizione della fiducia sul testo della Camera dà uno schiaffo al Senato della Repubblica. È uno schiaffo ancora più sonoro nel momento in cui ella riconosce la giustezza della modifica operata dal Senato perché questo ci rende davvero incomprensibile, di fronte ad una sola modifica e alla possibilità di fare una rapidissima navetta con la Camera, la ragione per la quale questa modifica non può essere accolta con l'apposizione alla Camera della fiducia sul testo votato dal Senato.

Signor Ministro, è uno schiaffo che si ripete a distanza di poco tempo da altro schiaffo che il Governo ha inteso dare al Senato quando ha rimesso nel decreto-legge sulla pubblica amministrazione la norma dell'accesso diretto in magistratura, che era stata bocciata da questa Camera un anno fa a stragrande maggioranza.

Non solo ha ritenuto di mettere quella norma, ma aveva ritenuto anche di consentirne una ulteriore nel testo varato dalla Commissione, relativa all'aumento di tre punti nella graduatoria del concorso in magistratura, che avrebbe inevitabilmente fatto sì che una serie di giovani più meritevoli non avrebbe potuto avere accesso al mondo del lavoro per una questione tutta corporativa, concernente per l'appunto gli *stage*. Immaginavo, signor Ministro, che quella norma nascesse in Parlamento, ma oggi, leggendo l'intervista della Presidente della Commissione giustizia della Camera su «Il Giornale», ho scoperto che è stata voluta dal Governo e che conseguentemente la presidente Ferranti si è semplicemente limitata a non fermarla.

Se è vero quello che dice la presidente Ferranti e che il Governo aveva appoggiato la modifica sui giudici di sorveglianza, signor Ministro, mi deve consentire di muovere una critica molto più generale. Ho l'impressione che, se è vero tutto quello che ho detto, la sua politica è appiattita sul sindacalismo dei magistrati. Se poi i sindacalisti stanno all'interno del suo Dicastero o in Parlamento, poco importa. Avevamo la speranza che con il suo avvento al Ministero della giustizia si potesse «cambiare verso», come dice il presidente Renzi. Registriamo, ahimè, che questo verso non è cambiato e non vi è una dissonanza tra il prima e l'oggi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. La politica del suo partito è sempre stata appiattita su quella dell'Associazione nazionale magistrati e, ahimè, queste due norme cui prima abbiamo fatto riferimento dimostrano in maniera inequivocabile che quest'appiattimento continua.

Vede, signor Ministro, il presidente Renzi e lei avete preannunciato una riforma della giustizia. Sono andato a vedere i 12 punti in cui consisterebbe: ma davvero ritiene che state cambiando verso? Nel leggere quei 12 punti sulla giustizia non trovo nulla, ad esempio, su un problema ripetutamente posto dal Capo dello Stato e sul quale anche lei, prima di essere Ministro, è intervenuto con il garantismo che tutti quanti noi le riconosciamo, ossia le intercettazioni telefoniche.

In che modo ed in che termini volete poi intervenire sulla responsabilità civile dei magistrati? Si tratta di un provvedimento, badi bene, che avete bloccato voi in Commissione, preannunciando un'iniziativa governativa nel prossimo mese di settembre. Vorrei capire, in altri termini, se questa riforma della giustizia che immaginate di poter fare toccherà o meno la struttura della magistratura, quell'appartenenza correntizia cui aveva fatto riferimento anche il presidente Renzi. Con questa riforma della giustizia avremo la possibilità non di realizzare, ma di percorrere in maniera più seria il

sogno di avere finalmente in tutti i processi - senza la necessità di aspettare quello di appello, rispetto a quelli di primo grado - giudici giusti, terzi e neutrali? Avremo la possibilità, signor Ministro, di avere una netta separazione tra i giudici e la politica?

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 12,59)**

(*Segue* PALMA). E cosa pensa di fare, signor Ministro, con riferimento a quel provvedimento che riguardava magistratura e politica, che qui al Senato è stato approvato a stragrande maggioranza, trasmesso sei mesi fa alla Camera, dov'è fermo da allora? Parimenti, è fermo anche quello sulla tortura, in ordine al quale la Commissione giustizia della Camera ha ritenuto di sollecitare quella del Senato, ma nel momento di cui quel provvedimento votato dal Senato è arrivato lì, è rimasto anch'esso fermo.

Le parole, signor Ministro, non servono un granché.

Quello che serve è immaginare in maniera seria degli obiettivi e realizzarli. E se vi sarà, da parte del suo Governo, la reale volontà di cambiare verso anche con riferimento alla giustizia, noi di Forza Italia saremo disponibili al confronto, ad un confronto leale, evidentemente nella diversità delle nostre posizioni. Mi auguro che ella possa avere la forza per portare avanti questa riforma della giustizia, sulla quale spesso si è pronunciato con toni e con parole che non sono molto distanti dalle nostre. In attesa di questo prendiamo atto dei suoi provvedimenti, che - come le è stato detto - sono dei provvedimenti sbagliati, sono dei provvedimenti appiattiti sull'Associazione nazionale magistrati e sono dei provvedimenti sindacali (dove si trova il sindacalista, lo cercherà lei). È per questo che annuncio il voto contrario del Gruppo Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

CUCCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il Partito Democratico voterà convintamente a favore di questo provvedimento.

Credo che sia intanto doveroso dare atto al Ministro del grande lavoro che ha fatto da quando si è insediato ed è stato incaricato di ricoprire quel Dicastero che oggi ricopre, in maniera sempre molto fattiva e collaborativa. Però credo che sia anche assolutamente necessario e opportuno ricordare, sempre per dovere di verità e per rispondere a quanti oggi hanno manifestato disappunto e contrarietà al provvedimento che ci accingiamo a votare, che il primo provvedimento che è stato adottato in tema di liberazioni anticipate in Italia venne votato da uno dei Governi Berlusconi, con il voto e l'appoggio della Lega, che oggi critica e si scandalizza per l'approvazione di un provvedimento che - com'è già stato ben evidenziato dal collega D'Ascola - rappresenta un forte segnale di civiltà giuridica e che si uniforma essenzialmente al dettato costituzionale e ai precetti che sono stati promulgati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

È vero, più volte abbiamo detto, e io stesso ho più volte detto, che abbiamo dovuto affrontare i problemi del sovraffollamento carcerario, quello dell'utilizzo della carcerazione cautelare ed altri con una serie di provvedimenti diversi; ciò è stato evidenziato da molti colleghi che sono intervenuti prima di me. Forse avremmo potuto anche affrontarli in maniera più sistemica e completa. Però la verità è che abbiamo dovuto affrontare una serie di emergenze, che ci hanno costretto all'adozione di diversi provvedimenti, i quali, compreso quello di oggi, hanno però avuto il merito innegabile di dare risposte serie e concrete, che da tempo erano auspicate, ai problemi di cui ho parlato in precedenza.

Anche il decreto-legge che ci accingiamo a convertire è da inquadrare in quest'ottica e come tale è meritevole di grande attenzione e condivisione. Certo, alcuni temi avrebbero potuto essere approfonditi e le soluzioni trovate avrebbero potuto essere migliori. Però noi prendiamo atto intanto del fatto che tutti i provvedimenti sono perfettibili e questo, come dicevo, risponde alle esigenze già manifestate. Quello però di cui abbiamo la certezza è che gli impegni che sono stati assunti oggi dal Ministro per porre rimedio alle criticità che sono state evidenziate saranno sicuramente onorati, seguendo quel percorso che, come dicevo, è stato introdotto dal ministro Orlando dal momento del suo

insediamento. Probabilmente lo potrà fare anche nell'ambito della riforma organica della giustizia.

Non sono pessimista come il collega Palma che mi ha preceduto. Credo che le criticità del provvedimento, se affrontate organicamente con il dialogo e il confronto cui ci siamo abituati, in una dialettica costruttiva con il Governo anche nell'ambito della discussione in Commissione, potranno essere risolte onorevolmente con una riforma organica. E siamo certi che ciò accadrà alla ripresa dei nostri lavori dopo la pausa estiva.

Aggiungo solo un'ulteriore considerazione. Ho condiviso molto il ragionamento svolto oggi dal Ministro circa l'elevazione dell'età da 21 a 25 anni per il trattamento minorile anche a coloro che abbiano superato la maggiore età. Credo che questo possa essere un percorso estremamente virtuoso. Lungi dal pensare che la convivenza di un maggiorenne con un minorenne e quindi la presenza di una persona adulta in mezzo ai ragazzi - proprio per il nostro sistema minorile, assolutamente virtuoso e il cui virtuosismo è riconosciuto universalmente essendo, ripeto, estremamente buono -possa costituire un elemento di criticità e possa portare del male anziché del bene, ritengo che tale convivenza possa invece consentire di far comprendere ai minori, con l'ausilio di persone maggiorenni che hanno preso atto del disvalore delle azioni compiute, la gravità di ciò che hanno fatto; anzi, credo che questa vicinanza possa servire a migliorare ancora di più, nell'ambito del sistema rieducativo previsto dal nostro ordinamento minorile, le condizioni di vita all'interno delle carceri minorili.

Per questo motivo confermo il voto favorevole del Partito Democratico, certo come sono che al nostro rientro sapremo mettere mano al sistema giustizia con l'ausilio di tutte le forze politiche perché su questi temi, oggettivamente, c'è necessità di un confronto con tutte le forze politiche. Quindi, alla ripresa dei nostri lavori sapremo sicuramente riprendere e risolvere quelle criticità che il provvedimento, che appare necessario e dovuto, presenta.

Lo voteremo pertanto convintamente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1579, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Ho ricevuto parecchie richieste di anticipazione del voto che non ho accolto per mettere tutti nelle stesse condizioni. *(Applausi)*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Iurlaro).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Iurlaro.

DI GIORGI, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì*i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Astorre, Augello, Azzollini

Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Caridi, Casini, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà,

Cociancich, Collina, Compagna, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo
D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Di Maggio, Dirindin, D'Onghia
Esposito Giuseppe, Esposito Stefano
Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi
Gatti, Gentile, Ghedini Rita, Giacobbe, Giannini, Giovanardi, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti
Ichino, Idem
Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti
Naccarato, Nencini
Olivero, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Quagliariello
Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rubbia, Russo, Ruta
Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.
Rispondono no*i senatori:*
Arrigoni
Barani, Barozzino, Battista, Bellot, Bernini, Bisinella, Bocchino, Bruno
Campanella, Candiani, Carraro, Centinaio, Cervellini, Comaroli, Crosio
De Cristofaro, De Petris, Divina
Floris
Galimberti, Giro
Malan, Messina, Munerato, Mussini
Orellana
Palma, Pelino, Pepe, Petraglia
Razzi, Rizzotti, Romani Maurizio
Serafini, Stefani
Tosato
Volpi
Zin.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

MARTON *(M5S)*. Un po' di attenzione, senatrice Segretario!

PRESIDENTE. Senatore Marton, per favore, lei è presente, ma risulta assente; ha dato così un'evidente segno della sua presenza. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

BULGARELLI *(M5S)*. È nostro diritto essere presenti e non votare!

PRESIDENTE. Colleghi, non disturbiamo il lavoro dei senatori Segretari che devono procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n.

1579, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	202
Senatori votanti	201
Maggioranza	101
Favorevoli	162
Contrari	39

Il Senato approva. *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo M5S).*
Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 92.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta, da parte del prescritto numero di senatori, la richiesta, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di remissione all'Assemblea del parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in materia di pubblica amministrazione.

Pertanto, l'ordine del giorno della seduta di lunedì 4 agosto, ore 14, è integrato con la deliberazione dell'Assemblea sul predetto parere, cui seguirà la discussione del disegno di legge costituzionale. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PRESIDENTE. Alcuni senatori hanno comunicato alla Presidenza di voler intervenire in fine seduta.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Mi scusi, signor Presidente, questo è l'intervento di fine seduta che avevo richiesto ieri?

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, siccome aveva ad oggetto l'anniversario della strage di Bologna che è oggi, abbiamo ritenuto più consono che lei intervenisse nell'odierna seduta. Se poi lei vuole rinunciare ad intervenire...

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, stamattina c'è stata una commemorazione, dal mio punto di vista troppo fugace, della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Vorrei utilizzare questi pochi minuti a disposizione per ricordare qualcosa che non è stata ricordata in sede di commemorazione che, ripeto, è stata fugacissima.

Vorrei ricordare che la strage di Bologna è una delle numerose stragi che ancora restano impunite nella storia della nostra Repubblica. Dopo 34 anni tutti noi cittadini italiani - non solo di Bologna, ai quali alle 10,25 mi sono unita pur non avendo potuto presenziare alla commemorazione a piazzale Medaglie d'oro come tutti gli anni - stiamo ancora aspettando delle risposte.

Spero arriverà il giorno in cui, in questa Repubblica, tornerà ad esserci la democrazia e una classe dirigente onesta e virtuosa che avrà il coraggio di dare a noi tutti cittadini le risposte che aspettiamo, non solo in merito alla strage di Bologna, ma anche alle numerose stragi che hanno colpito la storia del nostro Paese e che tuttora restano impunite. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

LO GIUDICE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 2 agosto 1980 alle 10,25, per mano

fascista, armata da mandanti ancora oscuri con finalità di destabilizzazione dell'ordine democratico e con complicità e connivenze mai del tutto chiarite, andava in scena uno degli episodi più inquietanti della storia italiana del Novecento. Alle 10,25 alla stazione ferroviaria di Bologna una forte esplosione produsse 85 morti, 218 feriti e una ferita profonda all'Italia democratica.

Fu uno dei colpi di coda più micidiali della cosiddetta strategia della tensione, uno dei momenti più bui di quella che il nostro collega Sergio Zavoli ha chiamato «notte della Repubblica». Oggi, come ogni 2 agosto da 24 anni a questa parte, la popolazione di Bologna si è raccolta attorno ai familiari delle vittime in una manifestazione di piazza tra le più sentite e commoventi a cui si possa partecipare. Una commozione che non è solo vicinanza compassionevole al dolore delle vittime sopravvissute e ai familiari, ma piuttosto una comune emozione della ragione e dei sentimenti per una storia, quella della democrazia italiana, che poteri oscuri animati dalla volontà di una svolta autoritaria hanno provato invano ad uccidere. E invece da quel dolore, da quello sconcerto, la nostra democrazia ha saputo trovare la forza per ristabilire il suo primato sulla violenza e sul terrorismo.

Quest'anno la celebrazione è stata accompagnata da due notizie positive: la prima è l'archiviazione da parte della procura di Bologna della cosiddetta pista palestinese. Il teorema delle responsabilità del Fronte popolare di liberazione della Palestina nell'attentato per vendetta contro il mancato rispetto di un oscuro accordo con lo Stato italiano e con la complicità dei terroristi rossi tedeschi, Kram e Frohlich, era stato lanciato con forza dall'assai discussa Commissione parlamentare Mitrokhin. Oggi abbiamo la conferma che quella pista era inconsistente e che le condanne degli esecutori materiali della mattanza di Bologna vanno considerate una verità processualmente accertata, il cui unico limite è di non aver riguardato anche i mandanti, ancora ignoti, della strage.

L'altra buona notizia è l'approvazione da parte della Commissione giustizia della Camera, nei giorni scorsi, della proposta di legge n. 559 sull'introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale, che ha come primo firmatario Paolo Bolognesi, il presidente dell'Associazione familiari delle vittime della strage del 2 agosto, e che dovrebbe essere approvata dalla Camera dei deputati prossimamente. Già a settembre quel testo arriverà qui in Senato, dove dallo scorso anno è stato depositato un disegno di legge analogo.

Ebbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il modo migliore che abbiamo per onorare le vittime e la nostra comune memoria, ma soprattutto per porre un ostacolo forte a che il nostro Paese non abbia a rivivere momenti così oscuri e drammatici, sia di procedere con celerità alla calendarizzazione in Commissione e poi in Aula di quel disegno di legge, non appena sarà arrivato dalla Camera dei deputati.

L'approvazione di una norma sul depistaggio sia un segnale forte e chiaro che il Parlamento italiano costruisce un nuovo argine al ripetersi di quella notte di violenza e misteri che vide tra i suoi protagonisti anche pezzi deviati del nostro Stato. *(Applausi dal Gruppo PD. I senatori Giovanardi e Mussini fanno cenno di voler intervenire)*.

GHEDINI Rita *(PD)*. C'era anche il senatore Rossi!

PRESIDENTE. Sono spiacente, ma la regola è che le richieste per interventi di fine seduta devono essere anticipate. *(Commenti dei senatori Giovanardi, Ghedini e Mussini)*. Ripeto, le richieste di interventi di fine seduta, secondo la regola che io sto attuando, devono essere presentate preventivamente. Non possiamo iniziare un dibattito a fine seduta non previsto. Non mi pare corretto per coloro che non sono presenti. Lo potremo fare quando ci saranno le condizioni.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 4 agosto 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 4 agosto, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 14,09)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile (1579)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

_____

(*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2014, N. 92

All'articolo 4, capoverso Art. 97-*bis*\, *il comma 3 è soppresso.*

All'articolo 5, comma 1, le parole: «venticinquesimo anno di età.» *sono sostituite dalle seguenti:* «venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. *(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati)*. 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. *(Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria)*. 1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: fino al 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 luglio 2014 .

2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1».

All'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso» *sono inserite le seguenti:* «altri Ministeri o».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2-bis*:*

al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3,» *e le parole:* «da eseguire» *sono sostituite dalla seguente:* «irrogata»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis* e 624-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice».

All'articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole: «al presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli articoli 1 e 2 del presente decreto».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Dopo l'articolo 35-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 35-*ter*. - *(Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)*. - *1.* Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. *b)*, consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.

3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.».

2. Al comma 4 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente periodo:

«Possono altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attività non può essere retribuita.».

Articolo 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-*ter*, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell'articolo 35-*ter*, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte.

3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

4. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Articolo 3.

(Modifiche all'articolo 678 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«*3-bis*. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.».

Articolo 4.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. L'articolo 97-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, adottate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«97-*bis*. - *(Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). - 1.* A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l'imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell'articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.

2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico ministero, dal direttore dell'istituto penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 dispone che l'imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

Articolo 5.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di

sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.».

Articolo 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati)

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

Articolo 6.

(Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, è sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto.

2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»;

b) all'articolo 25, comma 3, le parole: «durante i primi dodici mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi otto mesi di corso»;

c) all'articolo 27, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità»;

d) all'articolo 27, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta giorni».

Articolo 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria)

1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2014».

2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1.

Articolo 7.

(Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)

1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non può essere comandato o distaccato presso altri Ministeri o altre pubbliche amministrazioni.

2. I provvedimenti di distacco e comando già adottati nei riguardi del personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere rinnovati.

Articolo 8.

(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale)

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2-bis.* Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti

domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis* e 624-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice».

Articolo 9.

(Disposizioni di natura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 5.000.000 di euro per l'anno 2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in 5.372.000 di euro per l'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme versate entro il 5 giugno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

b) quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed a 5.372.000 di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Amministrazione Penitenziaria» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1

G1

MONTEVECCHI, BENCINI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

nella Casa di Reclusione di Volterra, la struttura carceraria situata all'interno della Fortezza Medicea di Volterra (Toscana), opera dall'agosto del 1988 la Compagnia della Fortezza che, come

riportato sul relativo sito ufficiale, nasce come progetto di Laboratorio all'interno della struttura penitenziaria a cura dell'Associazione Carte Blanche, con la direzione del regista e drammaturgo Armando Punzo;

la Compagnia produce mediamente uno spettacolo all'anno, presentato sia all'interno della Casa di Reclusione che all'esterno in occasione di stagioni teatrali, festival ed eventi. Molti di questi spettacoli teatrali, al pari dell'impegno profuso dai detenuti-attori, sono stati insigniti di premi tra i più ambiti nel mondo del teatro e continuano a riscuotere consensi tra addetti ai lavori, pubblico e operatori;

ad oggi l'attività della Compagnia si svolge nel minuscolo teatro Renzo Graziani, ossia una saletta di circa 40 mq con una capienza limitatissima, ed in altre celle dismesse ed utilizzate come sala costumi, sartoria e sala trucco nonché in un cortile esterno destinato alle attività ricreative e sportive dei detenuti; cortile che nei mesi di giugno e luglio viene utilizzato come laboratorio di scenografia ed anche per presentare gli spettacoli di nuova produzione;

considerato che:

grazie al lavoro promosso dalla Compagnia, la Casa di Reclusione ha smesso di essere percepita dalle cittadinanze limitrofe come corpo estraneo utile solo per produrre posti di lavoro, iniziando un lento ma inarrestabile processo di apertura verso la società civile, in sintonia con essa, e accompagnando il carcerato nel suo periodo detentivo in un percorso artistico, professionalizzante e risocializzante;

l'attività portata avanti in questi lunghi anni dalla Compagnia si è rivelata infatti proficua e feconda sotto diversi aspetti: il recupero del detenuto e la sua riabilitazione all'interno della società civile nonché nel rapporto con gli operatori interni all'istituto di reclusione medesimo. L'effetto benefico dell'attività svolta tocca, infatti, più aspetti della personalità e del carattere, con efficacia positiva relativamente all'intersocialità del detenuto influendo, soprattutto, sulla possibilità di un inserimento lavorativo. Non va, invero, sottovalutata ma al contrario incentivata l'esperienza lavorativa dei detenuti i quali attraverso l'esperienza teatrale, nonché grazie alla dotazione di una idonea struttura teatrale, potrebbero compiere una serie di attività ulteriori comportanti l'impiego della forza lavoro. In particolare, ci si riferisce alla manutenzione e alla pulizia degli ambienti, all'organizzazione ed all'accoglienza nonché alla formazione di tutte le maestranze che prendono parte alla messa in atto di uno spettacolo teatrale: quintisti, elettricisti, tecnici audio suono, costumisti, sarti, truccatori di scena ovvero tutte quelle figure le quali possono, grazie al percorso formativo riabilitativo fatto all'interno del carcere, spendere la professionalità maturata al di fuori della struttura a fine pena;

i risultati raggiunti dalla Compagnia forniscono, pertanto, un chiaro esempio di successo ed efficacia anche in un Paese dove è estremamente critica la visione rispetto al detenuto;

la Fortezza Medicea, al momento, non è dotata di spazi adeguati atti ad incrementare l'efficacia del potenziale così creato. Tuttavia, sono presenti aree non utilizzate all'interno delle quali si potrebbe procedere con opportuni interventi architettonici al fine di ovviare questa problematica;

considerato, infine, che:

ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione l'obiettivo della detenzione è la rieducazione del condannato, la quale può avvenire anche attraverso percorsi compatibili con il progetto esposto in premessa,

impegna il Governo:

a voler assumere le necessarie iniziative, anche di carattere amministrativo, volte a dotare la Casa di reclusione di Volterra degli spazi idonei allo svolgimento dell'attività promossa dalla Compagnia alla luce del suo intento risocializzante.

1.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.2

STEFANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.3

STEFANI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Per gli anni 2014 è previsto un incremento dei fondi pari a 2.500.000 di euro, per l'anno 2015 di 5.000.000 di euro e per l'anno 2016 di 2.500.000 di euro, agli ammortizzatori sociali in deroga, che consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Tale incremento è ripartito tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi alle medesime finalità dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi Strutturali 2007-2013.

2. È costituito un ulteriore contingente dei cosiddetti "esodati"per i quali è applicabile la disciplina previgente alla riforma di cui alla legge n. 11 del 2014 ivi compreso ogni istituto più favorevole comunque applicabile, attraverso l'incremento dei fondi pari a 2.500.000 di euro per l'anno 2014, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2015 e pari a 2.872.000 per l'anno 2016».

1.4

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», sopprimere il primo comma.

1.6

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centonovanta».

1.7

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantanove».

1.8

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente:: «centottantotto».

1.9

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantasette».

1.10

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente:: «centottantasei».

1.11

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente:: «centottantacinque».

1.12

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantaquattro».

1.13

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantatre».

1.14

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente:: «centottantadue».

1.15

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantuno».

1.16

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottanta».

1.17

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma,sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centoventi».

1.18

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma,sostituire la parola: «quindici» con la seguente:: «novanta».

1.19

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma,sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sessanta».

1.20

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

1.22

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantacinque».

1.23

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantaquattro».

1.24

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantatre».

1.25

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantadue».

1.26

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantuno».

1.27

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottanta».

1.28

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centoventi».

1.29

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni novanta».

1.30

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni ottanta».

1.31

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni sessanta».

1.32

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni trenta».

1.33

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni venti».

1.34

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il procedimento segue le forme previste dall'articolo 666 del codice di procedura penale; il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ricorribile per cassazione».

1.35

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», sopprimere il secondo comma.

1.36

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire la parola: «euro 8,00» con la seguente: «euro 6,00».

1.37

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni dieci giornate».

1.38

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni otto giornate».

1.39

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni sei giornate».

1.40

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni quattro giornate».

1.41

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni due giornate».

1.42

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», sopprimere il terzo comma

1.43

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel terzo comma, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

1.44

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel terzo comma, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».

1.45

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis*. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».

1.46

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «35-ter», dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis*. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

1.47

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis*. I benefici di cui al presente articolo non possono essere concessi ai soggetti detenuti o internati che hanno già goduto di altri benefici premiali previsti dalla legge».

1.48

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

G1.21

CALIENDO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 35-*ter* introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge in esame alla legge 26 luglio 1975, n. 354, contiene interventi di risarcimento per chi, in stato di pena detentiva o di custodia cautelare in carcere, abbia subito il pregiudizio conseguente alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati;

considerata l'esigenza di rendere effettivo il rimedio risarcitorio previsto;

rilevata la contraddizione logica determinata dal 1º periodo del 3º comma dell'articolo 35-*ter*,

come risultante dal testo del provvedimento in conversione nella parte in cui introduce un rimedio direttamente volto a creare i presupposti per un'azione di natura giurisdizionale;

rilevato che sarebbe ben più congruo offrire la facoltà di proporre un'istanza al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per ottenere il risarcimento una volta cessato lo stato di detenzione o la custodia cautelare in carcere,

impegna il Governo:

a farsi carico in sede di prossimi interventi normativi che abbiano riguardo alla medesima materia oggetto del decreto-legge in conversione, ad introdurre la facoltà di proposizione di. un'istanza risarcitoria al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel caso in cui l'interessato non versi in uno stato di restrizione della libertà personale, prevedendo altresì che in caso di diniego possa essere proposta azione personalmente, ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio ha residenza il soggetto interessato.

2.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

STEFANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.3

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

2.4

STEFANI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un mese».

2.5

STEFANI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

2.6

STEFANI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

2.7

STEFANI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

2.8

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

2.9

STEFANI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

2.10

STEFANI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

2.11

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.12

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

2.13

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3».

2.14

STEFANI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

2.15

STEFANI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

2.16

STEFANI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

3.1

STEFANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.1

STEFANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.2

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

4.3

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 97-bis», sopprimere il comma 1.

4.4

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 97-bis», sopprimere il comma 2.

4.5

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 97-bis», aggiungere in fine il seguente comma:

«2-*bis*. Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l'applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall'articolo 275-*bis*, comma 1, del codice, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell'imputato prevista dall'articolo 275-*bis*, comma 2, del codice, può rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di esigenze di carattere tecnico; in tal caso, il giudice autorizza il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria.».

5.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

STEFANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.3

STEFANI

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente: «ventesimo».

5.4

STEFANI

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente: «ventiduesimo».

5.5

STEFANI

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente: «ventitreesimo».

5.6

STEFANI

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente: «ventiquattresimo».

5-bis.1

LA COMMISSIONE

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5-bis.0.1

STEFANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*ter*.

(Modifiche all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli

articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis* del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere"».

6.1

STEFANI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - 1. L'organico del Corpo della polizia penitenziaria ai cui alla tabella A, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è aumentato, per ciascun ruolo, del quindici per cento.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 800 milioni di euro annui, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto e all'onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

6.0.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, alla luce di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto, procede, per l'anno 2014, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con le seguenti modalità:

a) all'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6" sono sostituite dalle seguenti: "518,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.508 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.048,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.057,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6";

b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015,

a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6" sono sostituite dalle seguenti: "740 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.164 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.360,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6 milioni di euro"».

6.0.2

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire alle gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo-contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per il 2014 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6-bis.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2014» con le seguenti: «fino ai dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6-bis.100

Giovanni MAURO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Per garantire le finalità di cui al precedente comma 2, le competenze relative al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, vengono trasferite al Ministero delle infrastrutture e trasporti, unitamente alle risorse relative alla contabilità speciale del medesimo Commissario».

G6-bis.100

SONEGO, GINETTI

Precluso

Il Senato,

viste le disposizioni dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni per la anticipata cessazione della funzione del commissario straordinario per la realizzazione di infrastrutture carcerarie;

considerata la necessità che, pur in presenza della citata anticipata cessazione, i programmi di edilizia carceraria avviati dal commissario debbano arrivare a compimento nella maniera più tempestiva,

impegna il Governo:

affinché assicuri che i procedimenti amministrativi avviati dal cessando commissario straordinario, la dove legittimi, vengano perfezionati e portati a compimento senza indugio con lo scopo di scongiurare ogni ritardo nella realizzazione delle infrastrutture carcerarie programmate, appaltate e in corso di appalto.

6-bis.0.1

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter*.

(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione della carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri)

1. È istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione delle carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione accerta:

a) lo stato di costruzione di nuove carceri, con particolare riguardo alle attività sia ordinarie che straordinarie che si stanno svolgendo, ed in particolare l'attività del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alle entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;

b) l'entità dell'attuale stato di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'eventuale riconversione e ampliamento di carceri già costruite o in fase di ultimazione e non adibite a strutture carcerarie ed in particolare l'attività del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alle entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;

c) l'idoneità dell'organizzazione degli uffici addetti all'applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario e l'adeguatezza della pianta organica della polizia penitenziaria in relazione a tutti i compiti assegnati;

d) l'incidenza complessiva del costo del detenuto sulla finanza pubblica;

e) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre ai fini di una più efficace attuazione delle attività sia ordinarie che straordinarie di manutenzione, ampliamento e riconversione delle strutture carcerarie esistenti e di nuova costruzione.

3. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

4. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.

5. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

6. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

7. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice di procedura penale.

8. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

10. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qualvolta ne ravvisa la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori».

7.1

STEFANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.2

STEFANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.3

PALMA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Precluso

Al comma 1, capoverso "comma 2-bis", sopprimere il secondo e terzo periodo.

8.4

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso "comma 2-bis", sopprimere il secondo e il terzo periodo.

8.5

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», sopprimere il secondo periodo.

8.7

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», secondo periodo, dopo la parola: «carcere» inserire le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che lo stesso non sia stato già condannato per un delitto non colposo della stessa indole».

8.8

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», secondo periodo, dopo la parola: «carcere» inserire le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna del precedente».

8.9

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», secondo periodo, dopo la parola: «carcere» inserire le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del codice penale».

8.10

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», secondo periodo, dopo la parola: «carcere» inserire le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del codice penale».

8.11

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», secondo periodo, dopo la parola: «carcere» inserire le

seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del codice penale».

8.12

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», secondo periodo, dopo la parola: «carcere» inserire le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale».

8.13

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», secondo periodo, dopo la parola: «carcere» inserire le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, del codice penale».

8.14

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», secondo periodo, dopo la parola: «carcere» inserire le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo».

8.15

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «uno».

8.16

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo,sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

8.21

STEFANI

Precluso

Al comma 1,capoverso «comma 2-bis», terzo periodo, dopo la parola: «articoli» inserire la seguente: «317,».

8.20

STEFANI

Precluso

Al comma 1,capoverso «comma 2-bis», terzo periodo, dopo la parola: «articoli» inserire la seguente: «319,».

8.17

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», terzo periodo, dopo le parole «624-bis del codice penale» inserire le seguenti: «all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

8.18

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», terzo periodo, dopo le parole «624-bis del codice penale» inserire le seguenti: «ed ogni altro delitto punito con una pena massima uguale o superiore ai sei anni

di reclusione».

8.19

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», terzo periodo, dopo le parole «624-bis del codice penale» inserire le seguenti: «ed ogni altro delitto punito con una pena massima superiore ai sei anni di reclusione».

8.23

STEFANI

Precluso

Al comma 1,capoverso «comma 2-bis», terzo periodo, dopo la parola: «624-bis» inserire le seguenti: «e 625».

8.24

STEFANI

Precluso

Al comma 1,capoverso «comma 2-bis», terzo periodo, dopo la parola: «624-bis» inserire le seguenti: «e 628».

8.22

STEFANI

Precluso

Al comma 1,capoverso «comma 2-bis», terzo periodo, dopo la parola: «624-bis» inserire le seguenti: «e 648-bis».

8.25

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano altresì ove ricorra l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274, lettera a) del codice di procedura penale».

8.0.1

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise.".

2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: "Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo", sono soppresse.

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge».

8.0.2

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise.".

2. Al comma 2, dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: "Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo", sono soppresse».

9.1

STEFANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.2

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

9.3

STEFANI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

STEFANI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.5

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 2

9.6

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

9.7

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 4

9.0.1

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Ulteriori disposizioni di natura finanziaria per le forze di polizia)

1. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui per l'esecuzione delle espulsioni e per le attività connesse e consequenziali comprese ulteriori dotazioni di uomini e mezzi, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero» .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cassano, Ciampi, Consiglio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gasparri, Ginetti, Maturani, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Ruvolo, Sciascia, Stefano, Stucchi, Verducci e Vicari.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Mussini Maria, Petraglia Alessia, Montevecchi Michela, Tocci Walter, Liuzzi Pietro, Centinaio Gian Marco, Bignami Laura, Bencini Alessandra, Gambaro Adele, Romani Maurizio, Serra Manuela, Ricchiuti Lucrezia

Norme generali sul sistema educativo d'istruzione statale nella scuola di base e nella scuola superiore. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di nidi d'infanzia (1583)

(presentato in data 02/8/2014).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 24 luglio al 1° agosto 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 52

AUGELLO: sulla situazione dei campi profughi saharawi a Tindouf in Algeria (4-01120) (risp. BUBBICO, *vice ministro per l'interno*)

BELLOT: sul computo ai fini previdenziali delle assenze dal lavoro ai sensi della legge n. 104 del 1992 (4-01216) (risp. BELLANOVA, *sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali*)

BENCINI ed altri: sulla situazione dell'abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo di Scandicci (Firenze) (4-00834) (risp. FRANCESCHINI, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*)

BITONCI, ARRIGONI: sulle barriere che ostacolano l'accesso dei prodotti ortofrutticoli italiani negli USA (4-00607) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

CAPACCHIONE ed altri: sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'azienda ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta (4-02545) (risp. BUBBICO, *vice ministro per l'interno*)

CASALETTO: sulla normativa applicabile alla combustione dei residui di potatura (4-01953) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

CENTINAIO: sui crolli nel sito archeologico di Pompei (4-01798) (risp. FRANCESCHINI, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*)

CERONI: sulla promozione delle relazioni economiche con Taiwan (4-02038) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*)

DE PETRIS: sulla demolizione di Villa San Martino ad Osimo (Ancona) (4-00332) (risp. FRANCESCHINI, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*)

MANCONI: sul provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino romeno regolarmente residente in Italia (4-01140) (risp. BUBBICO, *vice ministro per l'interno*)

MATTESINI ed altri: sulla riduzione delle misure di protezione alla ex parlamentare Maria Grazia Laganà (4-00195) (risp. BUBBICO, *vice ministro per l'interno*)

MORONESE ed altri: sulle difficoltà di visitare il mitreo di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (4-01865) (risp. FRANCESCHINI, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*)

Mozioni

SAGGESE, RUTA, CAPACCHIONE, CUOMO, RUSSO, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE - Il Senato,

premesso che:

le condizioni climatiche che stanno caratterizzando l'Italia nell'estate del 2014 destano forti preoccupazioni per il loro impatto sul settore del turismo;

in particolare, nel mese di luglio pressoché tutte le regioni italiane sono state interessate da forti e continue precipitazioni, fatto insolito nella stagione estiva, e le temperature medie sono state nettamente inferiori alla media stagionale;

il clima instabile e le frequenti precipitazioni, sfociate talvolta in temporali di notevole entità, hanno

prodotto pesanti ripercussioni sull'attività turistica ed hanno creato i presupposti per una crisi che sta assumendo dimensioni allarmanti, con un impatto preoccupante sulla tenuta del sistema imprenditoriale e dei livelli occupazionali;
in particolare, sui litorali della Campania e del Lazio si sono registrati cali nelle prenotazioni attorno al 40 per cento, con picchi dell'80 per cento nelle giornate maggiormente piovose;
in Liguria gli stabilimenti balneari hanno visto diminuire le prenotazioni nell'ordine del 15 per cento e, addirittura, in alcune zone del 45 per cento;
sulla riviera romagnola, gli alberghi registrano una diminuzione del 15 per cento delle prenotazioni, mentre la percentuale sale al 20 per cento per le richieste di affitto di abitazioni;
nel Friuli-Venezia Giulia ed in Trentino-Alto Adige, il calo si attesta attorno al 20 per cento rispetto agli anni passati;
i dati generali, comunque, evidenziano un calo medio del 40 per cento con picchi del 70 per cento ed un danno economico, ad oggi stimato, di 400 milioni di euro;
considerato che la crisi del settore turistico dell'estate 2014, originata dall'instabilità del clima, ha aggravato la situazione economica del Paese, reduce da una lunga fase di recessione dalla quale si stenta ad uscire,
impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative di propria competenza per sostenere il settore del turismo e permettere agli imprenditori del comparto di affrontare la difficile fase di congiuntura economica in corso.
(1-00296)

Interrogazioni

PICCOLI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
nel 1997 vi fu un primo tentativo di inserire le Dolomiti nell'elenco del patrimonio mondiale dell'agenzia delle Nazioni unite UNESCO. Il 26 giugno 2009 in occasione della 33a riunione del Comitato per il patrimonio mondiale a Siviglia (Spagna), la domanda dell'Italia fu accolta all'unanimità con le condizioni proposte dall'International union for conservation of nature and natural resource/Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN);
il 13 maggio 2010 le Giunte provinciali e regionali interessate hanno istituito la Fondazione "Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO", che ha lo scopo di fornire un contributo alla conservazione ed allo sviluppo sostenibile delle Dolomiti attraverso una comune gestione del patrimonio ambientale. La Fondazione ha sede amministrativa a Cortina d'Ampezzo;
la struttura della Fondazione prevede un consiglio d'amministrazione, composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati dalle Province di Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine, un consiglio direttivo, composto dal legale rappresentante di ciascun socio fondatore e dura in carica 3 anni, un segretario generale, un organo di revisione, composto da un minimo di uno ad un massimo di 3 revisori dei conti che durano in carica 3 anni, un comitato scientifico, nominato dal consiglio di amministrazione e composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, un collegio dei sostenitori costituito dai soci fondatori e da rappresentanti di enti locali quali comuni, parchi o strutture di ricerca per garantire il coinvolgimento della popolazione locale nella gestione del bene;
la presidenza della Fondazione è di durata triennale e segue una regola di rotazione della carica tra le singole Province secondo l'ordine alfabetico del nome delle Province stesse. Attualmente la presidenza è assegnata alla Provincia di Belluno a cui seguirà quella di Bolzano-Alto Adige;
il segretario generale, il cui incarico è conferito dal consiglio di amministrazione della Fondazione, cura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi riguardanti l'amministrazione stabiliti dal consiglio direttivo e dal consiglio di amministrazione;
il 4 ottobre 2013 il consiglio di amministrazione della Fondazione "Dolomiti UNESCO" ha affidato alla dottoressa Marcella Morandini, di Predazzo in Valle di Fiemme (Trento), al tempo funzionario internazionale presso il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, la guida dell'ente;
la relazione del 2011 dell'UNESCO redatta dallo IUCN evidenzia (nella parte "Riepilogo") che quanto

svolto dalla Fondazione rappresenta "un ottimo lavoro e un significativo avanzamento nel perseguimento delle richieste del Comitato per il patrimonio mondiale (Decisione 33 COM 8B.6). Nel 2011, il lavoro relativo alle richieste del comitato è ancora in corso d'opera. Tuttavia, è necessario un periodo di tempo adeguato affinché questo lavoro complesso possa essere portato a termine in maniera efficace";

la relazione, per la parte relativa alla strategia generale di gestione, indica alcune necessità affinché permanga il riconoscimento dell'area da parte dell'Unesco: il divieto di sviluppare comprensori sciistici all'interno del patrimonio mondiale e delle aree tampone, nonché un contenimento delle infrastrutture esistenti e degli eventi turistici correlati al "Patrimonio dell'Umanità"; la messa in atto di politiche per un utilizzo turistico ecologicamente sostenibile dell'area; il recupero di quei valori naturalistici del paesaggio sviliti dalle attività dell'uomo all'interno dell'area; il riesame della pratica della caccia nell'area; la necessità della tutela dell'area da nuovi sviluppi o miglioramenti (strade, cave, edifici, corridoi energetici, tralicci). La relazione indica il termine temporale del 2016 per realizzare una strategia generale di gestione dell'area in termini di turismo e di fruizione turistica, che comprenda anche limitazioni o divieti di accesso a determinati siti (anche al traffico una volta raggiunto il limite massimo di visitatori) e la creazione di servizi navetta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei risultati ad oggi raggiunti dalla Fondazione e dalle Regioni e Province costituenti la Fondazione, con specifico riferimento alle osservazioni formulate nella relazione dell'Unesco in materia di turismo e flussi turistici nel sito "Dolomiti" riconosciuto dall'Unesco, con particolare attenzione alla Provincia di Belluno;

se risulti che la nomina del segretario generale della Fondazione sia stata comunicata al Governo e se il segretario generale della Fondazione abbia incontrato il Governo per concertare iniziative volte alla conservazione, alla tutela e alla promozione tutela delle Dolomiti.

(3-01153)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FAZZONE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri", all'articolo 199 reca disposizioni relative al trasferimento del personale all'estero;

l'articolo sopracitato prevede che il pagamento delle spese relative al trasferimento venga eseguito dall'amministrazione sotto forma di rimborso, a seguito della presentazione da parte del dipendente trasferito di tutta la documentazione idonea relativa alle spese sostenute; in particolare il preventivo di spesa e la fattura del trasloco con i relativi documenti dell'esecuzione delle attività quali documenti di trasporto, bollette doganali ove previste, certificati assicurativi, inventario delle masserizie da trasportare;

con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 30 ottobre 2013, il testo dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è stato completamente modificato rispetto alla versione sopra descritta;

con la modifica normativa posta in essere è previsto che venga erogato dal Ministero degli affari esteri un contributo fisso onnicomprensivo per le spese di trasloco al dipendente trasferito, in seguito alla presentazione della documentazione attestante l'esecuzione del servizio;

il nuovo testo, accuratamente descritto nella circolare attuativa del 14 febbraio 2014 predisposta dal Ministero degli affari esteri prescrive, con effetto dal 1° gennaio 2014, che il regime del pagamento delle spese di trasporto degli effetti del personale (bagagli, masserizie e mobilio) trasferito presso e da una sede all'estero è stato modificato e lo stesso è eseguito non più in base alle spese autorizzate ed effettivamente sostenute (entro determinati massimali di peso trasportabile e di tariffe applicabili) ma

attraverso ″un contributo fisso onnicomprensivo" per il trasporto degli effetti sopra indicati, in misura corrispondente agli articoli 175 (indennità di prima sistemazione) e 176 (indennità di rientro) del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e modulato secondo la distanza tra le sedi;
il presupposto necessario per il pagamento di detto contributo, secondo quanto indicato nella detta circolare attuativa, rimane che "il fondamento giuridico per la concessione del contributo è l'effettuazione del trasporto dei propri effetti". Il contributo è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione in servizio presso la sede di destinazione o presso il Ministero in caso di rientro e il restante 25 per cento è liquidato entro 90 giorni dalla data di presentazione al Ministero di idonea attestazione, rilasciata dalla sede presso il quale il dipendente è trasferito, che egli ha effettivamente ricevuto i suoi mobili e le sue masserizie;
a tale specifica, nella nuova formulazione della disposizione di legge, si aggiunge che: " In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, la sede all'estero dalla quale il dipendente rientra rilascerà idonea attestazione che le sue masserizie siano state effettivamente spedite";
nella nuova disposizione suindicata si prevede che ″L'ufficio rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate *in loco* ";
a giudizio dell'interrogante, con tale enunciato normativo il Ministero competente, non è in grado di verificare l'effettiva esecuzione del servizio con le modalità, i termini e le prescrizioni di legge, lasciando al dipendente la libertà di eseguire solamente delle dichiarazioni in ordine: al preventivo di spesa, al possesso dei requisiti delle abilitazioni per le attività di trasloco da parte dell'erogante il servizio, ad aver concordato le condizioni ed i termini assicurativi relativi al servizio di trasloco e di aver ricevuto una fattura con la documentazione relativa al servizio;
considerato che a giudizio dell'interrogante:
nel modo sopra descritto il Ministero degli affari esteri non riesce ad attuare le dovute verifiche dell'erogazione dei servizi ai propri dipendenti;
in tal modo il Ministero degli affari esteri non può eseguire altresì le dovute verifiche in ordine alle abilitazioni professionali per il corretto esercizio delle attività di trasloco da parte di tutti gli imprenditori, operatori e ditte;
in tale maniera, il Ministero degli affari esteri non consentirà di fatto all'amministrazione competente, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica della piena applicazione delle norme contributive e fiscali con i relativi flussi in favore dello Stato e del contenimento della spesa pubblica;
si determinerebbero, quindi, gravi conseguenze per il sistema delle imprese dei traslocatori, con rilevanti perdite economiche e con indubbi riflessi di carattere occupazionale per gli operatori del settore;
risulta necessario, quindi, modificare o integrare il testo della suindicata legge con una più stringente regolamentazione del servizio di trasloco dei dipendenti del Ministero degli affari esteri, attraverso l'allegazione all'istanza presentata dal lavoratore trasferito per l'ottenimento dell'attestazione della documentazione probatoria dell'esecuzione del trasloco ed attraverso la produzione obbligatoria della fattura di addebito del servizio corredata dall'inventario dei beni trasferiti, da ogni documento di trasporto necessario all'erogazione del servizio, dalle previste bolle doganali e dai previsti certificati assicurativi nonché il recupero effettivo da parte dell'amministrazione delle somme derivanti dall'eventuale differenza tra il contributo fisso onnicomprensivo erogato e l'importo totale di cui alla fattura relativa a servizio di trasloco completa di tutta la documentazione relativa sopra descritta,
si chiede di sapere quali orientamenti il Governo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione dei traslochi, da e verso la sede estera, per i dipendenti del Ministero degli affari esteri.
(4-02590)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la

Commissione permanente:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01153, del senatore Piccoli, sui risultati raggiunti dalla Fondazione "Dolomiti Unesco" di Belluno.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 297ª seduta pubblica del 1° agosto 2014:

a pag. 218, sostituire l'esito dell'articolo 2: «Approvato nel testo emendato» con il seguente: «Approvato»;

a pagina 853, sotto il titolo "Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta", alla quarta riga, sostituire le parole: "la senatrice Fasiolo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole" con le seguenti: "i senatori Palermo e Fasiolo avrebbero voluto esprimere un voto favorevole".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.